



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

Sentenze pubblicate novembre 2018



Indice

SEZIONE UNITE	3
SEZIONE PRIMA E VI PRIMA.....	21
SEZIONE SECONDA E VI SECONDA.....	64
SEZIONE TERZA E VI TERZA	101
SEZIONE LAVORO E VI LAVORO	134
SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA	188
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	245



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione unite



SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 30868 del 29/11/2018** (Rv. **651817 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ULIANA ARMANO**. Relatore: **ULIANA ARMANO**. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

S. (LUBRANO BENEDETTA) contro O.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 28/12/2017

026011 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Proposizione di azioni esecutive fondate su titoli emessi in favore dello stesso avvocato e già adempiuti - Sentenza del giudice disciplinare applicativa della sanzione della radiazione - Apprezzamento circostanziato della rilevanza disciplinare e della gravità del fatto - Difetto motivazionale - Insussistenza.

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE In genere.

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, deve escludersi che sia affetta da anomalia motivazionale - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012 (applicabile "ratione temporis") - la sentenza del C.N.F. che, a fronte di una condotta del professionista consistente nella proposizione di più azioni esecutive fondate su titoli emessi nei confronti del medesimo debitore, e da questi già regolarmente adempiuti, abbia applicato la sanzione della radiazione dall'albo, avuto riguardo, per un verso, alla accertata violazione dei fondamentali doveri professionali connessa con l'assunzione di iniziative connotate da malafede e colpa grave e, per altro verso, alla rilevante entità delle somme concretamente incassate, alla pluralità delle azioni poste in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso nel corso degli anni, alla gravità del pregiudizio provocato alla controparte e all'immagine della categoria, nonché, infine, al contegno successivo all'illecito, tradottosi nella restituzione di una parte soltanto del denaro indebitamente ricevuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20344 del 2018 Rv. 650268 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 30757 del 28/11/2018** (Rv. **651816 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **LINA RUBINO**. Relatore: **LINA RUBINO**. M. (CENTONZE SALVATORE) contro M.

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO LECCE, 21/06/2017

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Permesso di soggiorno in favore del cittadino straniero vittima di sfruttamento lavorativo ex art. 22, comma 12-quater, d.lgs. n. 286 del 1998 - Diniego del questore - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

L'opposizione avverso il provvedimento del questore di diniego del permesso di soggiorno in favore del cittadino straniero vittima di sfruttamento lavorativo, previsto dall'art. 22, comma 12-quater del d.lgs. n. 286 del 1998, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, al quale è devoluta la piena cognizione in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti, atteso che il parere espresso dal procuratore della Repubblica, cui è condizionato il rilascio del permesso da parte del questore, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed esaurisce la propria rilevanza all'interno del procedimento amministrativo, non vincolando l'autorità giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 22 com. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10291 del 2018 Rv. 648896 - 01

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 30751 del 28/11/2018** (Rv. **651815 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **DOMENICO CHINDEMI.** Relatore: **DOMENICO CHINDEMI.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (PANARITI PAOLO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/10/2013

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Domanda di restituzione di somme versate a titolo di IVA - Controversia relativa - Giurisdizione tributaria - Sussistenza - Proposizione della domanda da parte del terzo cessionario del relativo credito - Irrilevanza - Fondamento.

177245 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE In genere.

Appartiene alla giurisdizione del giudice tributario la domanda proposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per la restituzione di somme indebitamente versate a titolo d'imposta sul valore aggiunto, una volta che ne sia stato rifiutato il rimborso, restando irrilevante che il ricorso sia stato proposto dal cessionario del bene, invece che dal soggetto passivo del rapporto tributario, atteso che la cessione importa il subingresso del terzo nella posizione del contribuente e che la controversia ha comunque l'attitudine a porre questioni inerenti al rapporto tributario, da definirsi con autorità di giudicato anche in contraddittorio con il contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9142 del 2009 Rv. 607454 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 30649 del 27/11/2018** (Rv. **651813 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **ANDREA SCALDAFERRI.** Relatore: **ANDREA SCALDAFERRI.** P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO.** (Diff.)

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (VITALE FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/07/2015

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Responsabilità dello Stato per mancata attuazione di direttive comunitarie - Legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sussistenza - Erronea evocazione in giudizio di altro organo statale - Art. 4 della l. n. 260 del 1958 - Applicabilità - Limiti e condizioni - Fattispecie.

141080 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITA' E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE In genere.

In tema di responsabilità dello Stato da mancata attuazione di direttive comunitarie, sussiste la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri ma l'evocazione in giudizio di un diverso organo statale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, sempre che l'Avvocatura dello Stato si sia avvalsa, nella prima udienza, della facoltà di eccepire l'erronea identificazione della controparte pubblica, provvedendo alla contemporanea indicazione di quella realmente competente. In mancanza di una tale tempestiva eccezione resta, invece, preclusa sia la possibilità di far valere, in seguito, l'irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, sia il suo rilievo d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in assenza di una tempestiva eccezione, aveva d'ufficio condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri in un giudizio promosso nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica).

SEZIONE UNITE

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4, Decisione Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76

Massime precedenti Vedi: N. 6029 del 2015 Rv. 634892 - 01, N. 16104 del 2013 Rv. 626902 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3117 del 2006 Rv. 586830 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 30657 del 27/11/2018 (Rv. 651442 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **ALBERTO GIUSTI.** *Relatore:* **ALBERTO GIUSTI.**

C. (CESCHINI ROBERTA) contro C. (MONACO ROSARIA)

Regola giurisdizione

082263 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Giudizio di divorzio introdotto dinanzi al giudice italiano - Domande inerenti la responsabilità genitoriale ed il mantenimento dei figli minori - Competenza giurisdizionale - Criterio determinativo - Residenza abituale del minore - Fondamento.

092001 GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE In genere.

Qualora nel giudizio di divorzio introdotto innanzi al giudice italiano siano avanzate domande inerenti la responsabilità genitoriale (nella specie, con riferimento al diritto di visita) ed il mantenimento di figli minori non residenti abitualmente in Italia, ma in altro stato membro dell'Unione Europea (nella specie, la Germania), la giurisdizione su tali domande spetta, rispettivamente ai sensi degli artt. 8, par. 1, del Regolamento CE n. 2201 del 2003 e 3 del Regolamento CE n. 4 del 2009, all'A.G. dello Stato di residenza abituale dei minori al momento della loro proposizione, dovendosi salvaguardare l'interesse superiore e preminente dei medesimi a che i provvedimenti che li riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo di residenza effettiva degli stessi, nonché realizzare la tendenziale concentrazione di tutte le azioni li riguardano, attesa la natura accessoria della domanda relativa al mantenimento rispetto a quella sulla responsabilità genitoriale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quater, Cod. Civ. art. 337 quinquies, Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 316 bis, Legge 01/12/1970 num. 878 art. 6, Legge 01/12/1970 num. 878 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 3, Regolam. Consiglio CEE 18/12/2008 num. 4 art. 8

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2276 del 2016 Rv. 638227 - 01, N. 5418 del 2016 Rv. 638990 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 30658 del 27/11/2018 (Rv. 651814 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.**

contro

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Diniego del questore - Impugnazione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Mancanza del previo parere della commissione territoriale - Irrilevanza - Ragioni.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

SEZIONE UNITE

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario i giudizi aventi ad oggetto il diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari deciso dal questore, ancorché a seguito di istanza direttamente rivoltagli dal richiedente e senza che la commissione territoriale abbia espresso il parere, la cui mancanza non influisce sul riparto di giurisdizione in quanto il diritto alla protezione umanitaria ha, al pari del diritto allo "status" di rifugiato e al diritto costituzionale di asilo, consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 10 com. 3, Costituzione art. 103 com. 1, Costituzione art. 113 com. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 6 com. 10 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 11 com. 1 lett. CTER, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 28 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 34, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 11 com. 3, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83, Direttive del Consiglio CEE 01/12/2005 num. 85, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Tratt. Internaz. 12/12/2007 art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 18632 del 2014 Rv. 631940 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5059 del 2017 Rv. 643118 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 30649 del 27/11/2018 (Rv. 651813 - 02)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ANDREA SCALDAFERRI. Relatore: ANDREA SCALDAFERRI. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Diff.)

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (VITALE FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/07/2015

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE - Medici specializzandi frequentanti in epoca anteriore al 1991 - Liquidazione del danno - Parametri - Art. 11 della l. n. 370 del 1999 - Applicabilità - Art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 - Esclusione - Fondamento.

In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l'"aestimatio" del danno effettuata dall'art. 11 della l. n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell'ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall'anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 6, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76

Massime precedenti Vedi: N. 2538 del 2015 Rv. 634216 - 01, N. 1917 del 2012 Rv. 621205 - 01, N. 14376 del 2015 Rv. 636004 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 30526 del 26/11/2018 (Rv. 651812 - 01)

SEZIONE UNITE

Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.** *P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)*

A. (GRISOSTOMI TRAVAGLINI LORENZO) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 07/07/2016

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Giudice amministrativo - Attribuzioni - Sindacato sulla legittimità del provvedimento amministrativo - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Nozione - Diretta e concreta valutazione della opportunità o convenienza dell'atto - Sostituzione del giudice all'amministrazione - Esercizio di giurisdizione di merito anziché di legittimità - Fattispecie.

L'eccesso di potere giurisdizionale, in relazione al profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., è configurabile soltanto quando l'indagine svolta dal giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, divenga strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella dell'amministrazione, procedendo ad un sindacato di merito che si estrinsechi in una pronuncia la quale abbia il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il rigetto della domanda di annullamento di una misura interdittiva emessa nei confronti di una ditta aggiudicataria di un appalto pubblico, motivato dal giudice amministrativo mediante rinvio alla informativa antimafia emessa a carico della ricorrente, non costituiva un indebito sindacato di merito sull'opportunità e convenienza della misura, bensì un giudizio di legittimità, fondato sulla valutazione della conformità del provvedimento alla disciplina legale della materia).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 06/09/2011 num. 159 art. 84 com. 4, Legge 06/09/2011 num. 159 art. 91 com. 6

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23302 del 2011 Rv. 619645 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 30527 del 26/11/2018 (Rv. 651496 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.**

A. (IZZO GIOVANNI) contro M. (MANCA FILIPPO)

Regola giurisdizione

092087 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI Immunità dalla giurisdizione civile dello Stato italiano - Controversie a contenuto patrimoniale - Ambito di applicazione - Esercizio di poteri sovrani - Fattispecie.

L'immunità di diritto internazionale dello Stato o dell'ente straniero dalla giurisdizione civile dello Stato italiano ricorre anche nel caso di controversie a contenuto patrimoniale, quando essi agiscano come soggetti di diritto internazionale o come titolari di una potestà d'imperio nell'ordinamento di origine, ossia come enti sovrani, restando invece esclusa nelle ipotesi in cui lo Stato o l'ente straniero si pongano nelle medesime condizioni di cittadini italiani, avvalendosi di strumenti privatistici. (Nella specie la S.C. ha escluso l'immunità invocata dall'Académie de France à Rome, nell'ambito di un giudizio avente per oggetto l'accertamento della risoluzione per inadempimento di un contratto di locazione e affidamento di servizi, all'interno di un edificio situato a Roma e appartenente al demanio francese).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 1, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19600 del 2008 Rv. 604573 - 01

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 30420 del 23/11/2018** (Rv. **651318 - 02**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** Estensore: **ETTORE CIRILLO.** Relatore: **ETTORE CIRILLO.**

H. (PARLATORE STEFANO) contro E. (BAGNADENTRO PAOLO)

Regola giurisdizione

092091 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI Azione di garanzia impropria - Giurisdizione del giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale - Sussistenza - Estensione al terzo chiamato della domanda originariamente proposta dall'attore contro il convenuto - Irrilevanza - Fondamento.

Va affermata la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di garanzia impropria formulata, in un giudizio tra parti italiane, dal convenuto della causa principale nei confronti di un soggetto di diritto straniero, atteso che - ai sensi dell'art. 6.2 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata e resa esecutiva con l. n. 804 del 1971 - il garante estero può essere citato davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, senza che assumano rilevanza né la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria (salvo l'accertamento sulla non pretestuosità della chiamata, in quanto volta a distogliere il convenuto dal giudice naturale), né l'estensione allo straniero chiamato in garanzia della domanda originariamente proposta dall'attore nei confronti del convenuto italiano, atteso che in tal caso si determina la connessione prevista dall'art. 6.1 della predetta Convenzione, in forza della quale sussiste la giurisdizione del giudice italiano sull'intera causa anche quando uno solo dei convenuti sia domiciliato nel territorio dello Stato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 6

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8404 del 2012 Rv. 622556 - 01, N. 13627 del 2001 Rv. 549982 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 30416 del 23/11/2018** (Rv. **651808 - 02**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** Estensore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.** Relatore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.** P.M. **SALVATO LUIGI.** (Conf.)

M. (REALE SANTO) contro F. (MIRMINA GAETANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/07/2011

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Natura costitutiva - Configurabilità - Fondamento.

La sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o fallimentare, al di là delle differenze esistenti tra le due azioni ed in considerazione dell'elemento soggettivo di comune accertamento da parte del giudice, ha natura costitutiva in quanto modifica "ex post" una situazione giuridica preesistente, privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia e determinando la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto dispositivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2740, Legge Falliment. art. 66, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13560 del 2012 Rv. 623488 - 01, N. 17311 del 2016 Rv. 640921 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5443 del 1996 Rv. 498069 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 30420 del 23/11/2018** (Rv. **651318 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** Estensore: **ETTORE CIRILLO.** Relatore: **ETTORE CIRILLO.**

H. (PARLATORE STEFANO) contro E. (BAGNADENTRO PAOLO)

Regola giurisdizione

092089 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA Conferimento di procura espressamente assoggettata alla legge ed alla giurisdizione della Repubblica italiana - Accettazione della giurisdizione del giudice italiano - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità.

La previsione, nella procura alle liti allegata alla comparsa di risposta, che la stessa è regolata dalla legge della Repubblica italiana, alla cui giurisdizione si rimettono sia la parte (mediante la sottoscrizione dell'atto) sia i suoi procuratori (agendo secondo le sue condizioni), non implica l'implicita accettazione della giurisdizione del giudice italiano, in quanto il riferimento a tale giurisdizione riguarda solo la soggezione della procura medesima alla legge e alle autorità italiane per i diritti e gli obblighi nascenti dal mandato nei rapporti interni tra parte e difensore; pertanto, la predetta previsione non è in contraddizione logico-giuridica con l'eccezione di difetto di giurisdizione eventualmente avanzata con la prima difesa nel giudizio di merito, né con il consequenziale ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, il quale deve ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 11 della l. n. 218 del 1995.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7035 del 2006 Rv. 588450 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 30416 del 23/11/2018** (Rv. **651808 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** Estensore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.**

Relatore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.** P.M. **SALVATO LUIGI.** (Conf.)

M. (REALE SANTO) contro F. (MIRMINA GAETANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/07/2011

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Revocatoria fallimentare o ordinaria nei confronti del fallimento - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

E' inammissibile l'azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, esperita nei confronti di un fallimento, trattandosi di un'azione costitutiva che modifica "ex post" una situazione giuridica preesistente ed operando il principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura del concorso in funzione di tutela della massa dei creditori.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 66, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10486 del 2011 Rv. 618026 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3672 del 2012 Rv. 621975 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 30418 del 23/11/2018** (Rv. **651809 - 01**)

SEZIONE UNITE

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ETTORE CIRILLO.** *Relatore:* **ETTORE CIRILLO.** *P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)*

R. (NICEFORO FABRIZIO) contro C. (VISENTINI GUSTAVO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/07/2016

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Legge regione Campania n. 10 del 2001 - Finanziamento di impianti industriali - Natura concessoria del provvedimento attributivo - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia volta ad ottenere un finanziamento per la realizzazione d'impianti industriali nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della l. reg. Campania n. 10 del 2001 (modificato dall'art. 26 della l. reg. Campania n. 15 del 2005), in quanto non si tratta di una sovvenzione riconosciuta direttamente dalla legge, sulla base di elementi puntualmente indicati, bensì di un contributo attribuito mediante un provvedimento regionale di natura concessoria, espressione di un potere di scelta della p.a. motivatamente discrezionale in ordine alla fattibilità e meritevolezza dell'iniziativa, in relazione al quale l'espletata istruttoria, anche se favorevole, non determina l'acquisizione di una posizione di diritto soggettivo del privato richiedente, trattandosi di mero atto endoprocedimentale finalizzato proprio all'eventuale e successiva concessione del contributo stesso.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Campania 02/01/2007 num. 1 art. 31 com. 31, Legge Reg. Campania 06/04/2001 num. 10 art. 3 com. 8, Legge Reg. Campania 11/08/2005 num. 15 art. 26

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19042 del 2018 Rv. 649794 - 02, N. 25261 del 2009 Rv. 610580 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 30422 del 23/11/2018 (Rv. 651810 - 01)

Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

R. (PANIZ MAURIZIO) contro R. (ZANLUCCHI FRANCESCO)

Rigetta e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 18/04/2017

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Regione Veneto - Vitalizi erogati ad ex consiglieri regionali - Riduzione ex l.r. Veneto n. 43 del 2014 - Delibera regionale di attuazione - Impugnazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

La controversia originata dalla impugnazione di una delibera dell'Ufficio di Presidenza regionale con la quale, in attuazione della l.r. Veneto n. 43 del 2014, si è proceduto alla riduzione degli assegni vitalizi erogati a consiglieri regionali cessati dalla carica, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, tenuto conto, per un verso, della natura della delibera meramente ricognitiva-esecutiva dei parametri di riduzione fissati dalla legge regionale e, per l'altro, dell'attività esecutiva-applicativa vincolata svolta dall'ufficio preposto, non implicante come tale alcuna valutazione discrezionale in materia, con conseguente esclusione della configurazione di una situazione giuridica soggettiva in capo ai ricorrenti avente la consistenza dell'interesse legittimo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Costituzione art. 111, Legge Reg. Veneto 23/12/2014 num. 43

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14920 del 2016 Rv. 640699 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 30424 del 23/11/2018 (Rv. 651811 - 01)

SEZIONE UNITE

Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** Estensore: **ROBERTA CRUCITTI.** Relatore: **ROBERTA CRUCITTI.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

T. (SERIO MARIO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 10/04/2018

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Magistrato - Illecito disciplinare ex art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 - "Ratio" della norma - Ingiustizia del vantaggio - Nozione - Fattispecie.

In tema di illeciti disciplinari extrafunzionali, l'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 ha il duplice fine di preservare la fiducia nell'imparzialità del magistrato, in relazione alla possibilità che l'abuso della qualità per un fine ingiusto determini negli interlocutori il dubbio sulla permeabilità a richieste di soggetti interessati a influenzarlo nell'esercizio delle funzioni, e di garantire una linearità di comportamento, riconducibile al dovere generico di correttezza nella vita privata; inoltre, l'ingiusto vantaggio non viene in considerazione solo in quanto "contra ius", dovendosi accogliere una nozione più ampia di ingiustizia, comprendente anche gli scopi che mirano all'ottenimento di trattamenti di favore non comunemente praticati, ma richiesti tramite la spendita della qualità di magistrato quale strumento diretto al loro raggiungimento. (Nella specie, il magistrato aveva segnalato i nominativi di due suoi conoscenti all'amministratore giudiziario di una procedura di prevenzione per propiziarne l'assunzione presso un distributore di carburante sequestrato, così ingerendosi nell'attività gestionale della procedura).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. A CORTE COST.

Sez. U - , **Ordinanza n. 29879 del 20/11/2018** (Rv. **651441 - 02**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** Estensore: **ALBERTO GIUSTI.** Relatore: **ALBERTO GIUSTI.**

P. (AURICCHIO ANTONIO) contro P. (ROSSELLO CRISTINA)

Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Prove costituenti - Necessità - Conseguenze - Proposizione del regolamento - Inammissibilità - Condizioni - Tempestiva richiesta istruttoria - Fattispecie.

In tema di regolamento di giurisdizione, l'impossibilità di dedurre avanti alla Corte di cassazione prove "costituenti" comporta l'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione (peraltro riproponibile successivamente all'espletamento delle prove stesse avanti al giudice del merito), nelle sole ipotesi in cui l'accertamento istruttorio necessario ai fini della statuizione sulla giurisdizione sia stato effettivamente e concretamente precluso dalla proposizione dell'istanza ad iniziativa dell'altra parte, non essendo sufficiente che tale accertamento sia prospettato come possibile, stante la necessità di temperare i limiti dei poteri di accertamento della Corte di cassazione con le esigenze di immediata regolazione della giurisdizione sottese all'istituto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità in quanto formulata in astratto, senza l'indicazione dell'oggetto dell'accertamento istruttorio utile ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7035 del 2006 Rv. 588449 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 29879 del 20/11/2018** (Rv. **651441 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** Estensore: **ALBERTO GIUSTI.** Relatore: **ALBERTO GIUSTI.**

P. (AURICCHIO ANTONIO) contro P. (ROSSELLO CRISTINA)

Regola giurisdizione

SEZIONE UNITE

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Convenuto residente o domiciliato in Italia - Deroga convenzionale in favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero - Contestazione preventiva della giurisdizione italiana - Ammissibilità.

Il regolamento preventivo di giurisdizione di cui all'art. 41 c.p.c., per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, è ammissibile non solo allorché il convenuto nella causa di merito sia domiciliato o residente all'estero, ma anche quando lo stesso, pur domiciliato e residente in Italia, contesti la giurisdizione italiana in forza di una deroga convenzionale a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 73

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22433 del 2018 Rv. 650459 - 02

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 13569 del 2016 Rv. 640221 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 29395 del 15/11/2018 (Rv. 651316 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: FABRIZIA GARRI. Relatore: FABRIZIA GARRI.

I. (PREDEN SERGIO) contro M. (CAVALIERE ANTONIO)

Regola giurisdizione

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Pensione dipendente pubblico - Diritto alla perequazione automatica - Giurisdizione contabile - Sussistenza - Ragioni.

La controversia relativa al ricalcolo della pensione di un pubblico dipendente, per effetto del riconoscimento del diritto alla perequazione automatica, in applicazione della sentenza della Corte cost. n. 70 del 2015, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, in quanto attinente all'accertamento della misura della pensione, in relazione ad aumenti connessi per legge al periodico adeguamento al costo della vita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26252 del 2018 Rv. 650873 - 01, N. 7755 del 2017 Rv. 643550 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 29393 del 15/11/2018 (Rv. 651344 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ROSA MARIA DI VIRGILIO. Relatore: ROSA MARIA DI VIRGILIO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

M. (COGGIATTI CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 30/07/2016

001092 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI Sentenze del Tribunale Superiore delle acque pubbliche - Ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - Termine - Decorrenza - Dalla notifica del dispositivo - Comunicazione dell'avviso di deposito - Registrazione - Irrilevanza.

In tema di impugnazione delle sentenze emesse dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche in unico grado, una volta avvenuta la comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, il termine breve di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi

SEZIONE UNITE

dell'art. 202 del r.d. n. 1775 del 1933, decorre dalla successiva notifica della copia integrale del dispositivo, indipendentemente dalla registrazione della sentenza che, se dovuta, rileva esclusivamente ai fini fiscali.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 183 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 202, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 200, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 201 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8048 del 2018 Rv. 647911 - 01, N. 9321 del 2001 Rv. 548040 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 29394 del 15/11/2018 (Rv. 651345 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ROSA MARIA DI VIRGILIO.** *Relatore:* **ROSA MARIA DI VIRGILIO.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

C. (SANINO MARIO) contro C. (AMOROSINO SANDRO)

Rigetta e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 15/07/2016

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Trasferimento di beni dalla Regione ad un Consorzio ASI - Mancato esercizio del potere amministrativo - Questione sulla titolarità di detti beni in capo alla Regione - Natura - Conseguenze - Giurisdizione del G.A. ex art. 8 del c.p.a..

La controversia relativa all'impugnazione della decisione negativa della Regione su una istanza di assegnazione dei beni infrastrutturali realizzati da un Consorzio industriale in forza di convenzioni con la Cassa del Mezzogiorno (che, dopo il collaudo, avrebbe dovuto trasferire i beni alla Regione ex art. 139 del d.P.R. n. 218 del 1978), appartiene alla giurisdizione del G.A., avendo ad oggetto il mancato esercizio di un potere autoritativo amministrativo, rispetto al quale la titolarità, in capo alla Regione, dei beni da trasferire assume - quale presupposto per l'esercizio del potere medesimo - valenza di questione pregiudiziale, da accertarsi in via incidentale dal G.A. ex art. 8 del c.p.a.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21928 del 2018 Rv. 650603 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 29391 del 15/11/2018 (Rv. 651807 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **CARLO DE CHIARA.** *Relatore:* **CARLO DE CHIARA.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

T. (ANGELINI RENATA) contro R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 08/06/2016

048068 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESIONE DEGLI ATTI - IN GENERE Questione di giurisdizione - Obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE - Violazione - Diniego di giurisdizione - Esclusione - Ragioni.

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO In genere.

In tema di sindacato consentito alle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato, la violazione dell'obbligo di remissione alla Corte di giustizia U.E. delle questioni relative all'interpretazione delle norme dell'Unione europea non integra una questione inerente alla giurisdizione, né secondo l'accezione tradizionale, come riparto tra ordini giudiziari - non contemplando le norme sul detto riparto, tipiche ed esclusive dell'ordinamento nazionale italiano, la Corte di giustizia tra i destinatari del riparto medesimo -, né secondo l'accezione funzionale della giurisdizione, nel senso di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, dato

SEZIONE UNITE

che non è la Corte di giustizia ad erogare la tutela del caso concreto, bensì il giudice di rinvio, ossia il giudice nazionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 103 com. 1, Costituzione art. 111 com. 8, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 267

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30254 del 2008 Rv. 605845 - 01, N. 31226 del 2017 Rv. 646744 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 29396 del 15/11/2018 (Rv. 651317 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: FABRIZIA GARRI. Relatore: FABRIZIA GARRI.

C. (FAILLA GREGORIA MARIA) contro M.

Regola giurisdizione

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Dipendente pubblico - Svolgimento di mansioni superiori - Maggiori spettanze retributive - Obbligo di versamento di maggiori contributi - Diritto al conseguente ricalcolo della pensione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Stato di quiescenza del dipendente - Irrilevanza.

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE In genere.

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non in quella del giudice contabile, la controversia relativa allo svolgimento di mansioni superiori da parte di un pubblico dipendente e al conseguente trattamento economico, quando la domanda, ancorché proposta in epoca successiva al collocamento in quiescenza, non sia finalizzata al mero ricalcolo della pensione, ma sia diretta all'accertamento del diritto alle maggiori spettanze retributive per effetto delle mansioni svolte e solo di riflesso alla riliquidazione del trattamento pensionistico, in conseguenza dell'obbligo di versamento da parte dell'Amministrazione di maggiori contributi.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26252 del 2018 Rv. 650873 - 01, N. 4237 del 2018 Rv. 647164 - 01, N. 24670 del 2018 Rv. 650869 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 29284 del 14/11/2018 (Rv. 651315 - 01)

Presidente: RORDORF RENATO. Estensore: ANTONIO GRECO. Relatore: ANTONIO GRECO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

M. (CANDIANO ORLANDO MARIO) contro R. (CONSOLO GIUSEPPE)

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE DEI CONTI ROMA, 27/01/2015

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Pensione di un dipendente pubblico - Trattenute per il rimborso di somme inerenti il rapporto di lavoro - Giurisdizione contabile - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

La controversia relativa alla ripetibilità, a mezzo trattenute da operare mensilmente sulla pensione di un pubblico dipendente, di importi indebitamente percepiti nel corso del rapporto di lavoro, non rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, ma appartiene a quella del giudice del rapporto di pubblico impiego, da individuare - per situazioni soggettive relative a fatti materiali o atti successivi al 30 giugno 1998 - nel giudice ordinario. (Nella specie, il

SEZIONE UNITE

dipendente in quiescenza aveva contestato la ripetibilità di miglioramenti economici ricevuti sulla base di un titolo giudiziale esecutivo, poi riformato in appello).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, DPR 05/01/1950 num. 180 art. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18172 del 2017 Rv. 645127 - 01, N. 15057 del 2017 Rv. 644579 - 01, N. 8930 del 2014 Rv. 630333 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 29285 del 14/11/2018 (Rv. 651440 - 01)

Presidente: **RORDORF RENATO.** *Estensore:* **ANTONIO GRECO.** *Relatore:* **ANTONIO GRECO. P.M. MATERA MARCELLO. (Diff.)**

N. (MASINI MARIA STEFANIA) contro P. (PROCURATORE GENERALE CORTE CONTI)

Dichiara inammissibile, CORTE DEI CONTI PALERMO, 10/11/2015

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Pronunce della Corte dei conti in sede giurisdizionale - Sindacato della Corte di cassazione - Limiti - "Errores in procedendo" o "in iudicando" - Esclusione - Diniego di tutela giurisdizionale - Configurabilità - Fattispecie.

Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, sicché il controllo della S.C. è circoscritto all'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi ad "errores in procedendo" o ad "errores in iudicando", il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione, salvo i casi di radicale stravolgimento delle norme di riferimento tali da ridondare in denegata giustizia. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno ritenuto inammissibile il ricorso avverso una decisione della Corte dei conti che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte perché depositato senza la prova della sua notifica in quanto la tesi accolta dal giudice speciale si iscriveva in un vasto orientamento della giurisprudenza contabile, il quale aveva dato luogo ad un contrasto solo successivamente risolto dalle sezioni riunite, circostanza quest'ultima che, indipendentemente dalla fondatezza della censura prospettata, escludeva la configurabilità di un manifesto e radicale stravolgimento delle norme processuali applicate).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 103 com. 2, Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31226 del 2017 Rv. 646744 - 01, N. 12497 del 2017 Rv. 644254 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 28653 del 09/11/2018 (Rv. 651439 - 01)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)**

D. (DI AMATO ASTOLFO) contro M.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 23/01/2018

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Magistrato - Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Funzionalità della scorrettezza - Nozione - Fattispecie.

In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, il concetto di "funzione", cui si riferisce il comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006, va inteso in senso dinamico, in quanto connesso allo "status" di magistrato, dovendosi considerare quale scorrettezza funzionale grave, ai sensi della lett. d) della predetta norma, anche quella correlata a comportamenti che, pur se non compiuti direttamente nell'esercizio delle funzioni, sono inscindibilmente collegati a contegni

SEZIONE UNITE

precedenti o anche solo "in fieri", involgenti l'esercizio delle funzioni giudiziarie, al punto da divenire tutti parte di un "modus agendi" contrario ai doveri del magistrato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza disciplinare di condanna di un magistrato che, dopo aver intimato ad un c.t.u. di seguirlo nel suo ufficio, al termine di un'animata discussione gli aveva detto «lei ha chiuso», espressione allusiva circa pregiudizievoli ripercussioni in relazione al mancato conferimento di incarichi professionali).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7042 del 2013 Rv. 625506 - 01

Massime successive: Conformi

Sez. U - , Sentenza n. 28575 del 08/11/2018 (Rv. 651358 - 01)

Presidente: CAPPABIANCA AURELIO. Estensore: RAFFAELE FRASCA. Relatore: RAFFAELE FRASCA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

K. (DALLA BONA ROBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/06/2016

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Domanda di riconoscimento della protezione internazionale - Decisione in primo grado - Appello ex art. 702-quater c.p.c. - Regime introdotto dall'art. 27, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 142 del 2015 - Forma - Ricorso - Necessità - Fondamento - "Overruling" processuale - Configurabilità - Peculiarità temporale di operatività - Incidenza del nuovo orientamento nei giudizi di rinvio - Esclusione.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

Nel vigore dell'art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, così come modificato dall'art. 27 comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 142 del 2015, l'appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un "overruling" processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell'affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l'appello secondo il regime dell'art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione. Resta fermo il principio che, nei giudizi di rinvio riassunti a seguito di cassazione, il giudice del merito è vincolato al principio enunciato a norma dell'art. 384 c.p.c., al quale dovrà uniformarsi anche se difforme dal nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 27 com. 1 lett. F, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 com. 9, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

Massime precedenti Difformi: N. 17420 del 2017 Rv. 644940 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17442 del 2006 Rv. 592671 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15144 del 2011 Rv. 617905 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 28573 del 08/11/2018 (Rv. 651343 - 01)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)

SEZIONE UNITE

P. (ABBAMONTE ANDREA) contro C.

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO SALERNO, 21/02/2017

095055 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ESECUZIONE DEL GIUDICATO AMMINISTRATIVO - IN GENERE Giudizio di ottemperanza - Provvedimento del commissario ad acta - Oggetto - Determinazione dell'indennità ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Contestazione - Giurisdizione del g.o. - Fondamento.

La domanda avente ad oggetto la determinazione dell'indennità ex art. 42 bis del d.lgs. n. 327 del 2001 è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario anche qualora detta indennità sia stata determinata, in sede di giudizio di ottemperanza ad una sentenza del giudice amministrativo, mediante provvedimento del commissario ad acta", atteso che nel giudizio di ottemperanza il giudice è chiamato non solo a enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, ma anche - quando sorgano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verifica dell'esattezza dell'esecuzione - ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, restando tuttavia fermo il limite esterno della giurisdizione propria del giudice amministrativo, con la conseguenza che, quando la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell'esatto adempimento dell'amministrazione obbligata, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere al riguardo.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 113, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. F CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 27277 del 2011 Rv. 620031 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 28220 del 06/11/2018** (Rv. **651806 - 01**)

Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO**. Estensore: **ADRIANA DORONZO**. Relatore: **ADRIANA DORONZO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

P. (ANDREI FABIO) contro C. (PANESI FRANCESCA)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 02/12/2016

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Ricorso per cassazione - Avverso sentenza pronunciata dal Tribunale superiore delle acque - Vizio della motivazione - Deducibilità - Limiti.

Avverso le decisioni pronunciate, in unico grado o in grado d'appello, dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 111 Cost., per violazione di legge, e soltanto per vizi della motivazione che si traducano nella sua inesistenza, contraddittorietà o mera apparenza, mentre non è consentito al giudice di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle "quaestiones facti", la quale comporterebbe un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Campania 02/01/2007 num. 1 art. 31 com. 31, Legge Reg. Campania 06/04/2001 num. 10 art. 3 com. 8

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8520 del 2007 Rv. 596802 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 28053 del 02/11/2018** (Rv. **651805 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **RAFFAELE FRASCA**. Relatore: **RAFFAELE FRASCA**.

C. (RESCIGNO PIETRO) contro A. (SASSO GENNARO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/10/2016

SEZIONE UNITE

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Prestazioni sanitarie in regime di accreditamento provvisorio - Domanda di pagamento dei corrispettivi - Eccezione dell'ASL circa l'esistenza della delibera di fissazione del tetto di spesa - Contestazione della concessionaria in replica all'eccezione - Irrilevanza ai fini della giurisdizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Limiti - Fondamento.

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) In genere.

In tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la ASL e la struttura privata concessionaria; peraltro, qualora la ASL opponga alla domanda di pagamento ("petitum" formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il "petitum" sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte "replicationes", le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dalla ASL; in quest'ultimo caso, infatti, poiché il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 44, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 com. 1 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. C, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Costituzione art. 113 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10149 del 2012 Rv. 623050 - 01, N. 14428 del 2017 Rv. 644563 - 01, N. 29536 del 2008 Rv. 605916 - 01, N. 11512 del 2012 Rv. 623244 - 01, N. 19600 del 2012 Rv. 623972 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 28057 del 02/11/2018 (Rv. 651314 - 01)

Presidente: CAPPABIANCA AURELIO. Estensore: ANGELINA MARIA PERRINO. Relatore: ANGELINA MARIA PERRINO.

G. (ZOPPINI ANDREA) contro R.
Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Provvedimento di esclusione dai benefici della tariffa incentivante l'attivazione di impianto fotovoltaico - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento - Fattispecie.

La controversia vertente sull'esclusione dai benefici derivanti dall'attivazione di un impianto fotovoltaico, disposta dal Gestore dei servizi energetici, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. o), in quanto riguarda un provvedimento concernente la "produzione di energia" adottato da un soggetto titolare di funzioni pubblicistiche. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione esclusiva del g.a. nella controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno conseguente alla

SEZIONE UNITE

mancata ammissione ai benefici della tariffa incentivante l'attivazione di un impianto fotovoltaico, in ragione del provvedimento di diniego emesso dal Gestore dei servizi energetici sul presupposto della tardività dell'istanza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. O CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14653 del 2017 Rv. 644574 - 01, N. 4326 del 2014 Rv. 629552 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 28053 del 02/11/2018 (Rv. 651805 - 02)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: RAFFAELE FRASCA. Relatore: RAFFAELE FRASCA.

C. (RESCIGNO PIETRO) contro A. (SASSO GENNARO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/10/2016

092062 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI Concessione di pubblici servizi - Controversie su indennità, canoni ed altri corrispettivi - Eccezione della P.A. circa l'esistenza di un proprio provvedimento autoritativo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Contenuto - Potere di disapplicazione dell'atto amministrativo - Esclusione - Ragioni.

Nelle controversie per la corresponsione di indennità, canoni o corrispettivi relativi a concessioni di pubblici servizi, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., ove la P.A. concedente eccepisca che la domanda di pagamento non sia dovuta in tutto o in parte in ragione dell'esistenza di un proprio provvedimento autoritativo, adottato sulla base di una previsione normativa, il giudice ordinario ha un potere di accertamento incidentale limitato alla sola esistenza di tale atto, nonché al rilievo dell'eventuale non riconducibilità a quest'ultimo del comportamento tenuto dalla P.A., ma non può, invece, sindacare la validità ed efficacia del provvedimento, sia perché il potere di disapplicazione ex art. 5 della legge n. 2248 del 1865, all. E, è esercitabile unicamente nei giudizi tra privati, sia perché l'accertamento sulla materia oggetto dell'eccezione della P.A. è riservato alla giurisdizione amministrativa esclusiva, estesa anche alle situazioni di diritto soggettivo, ciò che impedisce comunque di giustificare il potere di disapplicazione assumendone come oggetto l'esercizio in funzione della tutela del diritto soggettivo vantato con la domanda.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. C, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Costituzione art. 113 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2244 del 2015 Rv. 634254 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione prima e VI prima



SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 30882 del 29/11/2018** (Rv. **651887 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **ALBERTO PAZZI**. Relatore: **ALBERTO PAZZI**. P.M. **SORRENTINO FEDERICO**. (Conf.)

G. (GENTILI FABIO) contro C. (DE FELICE CLAUDIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2011

159403 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SOCI ACCOMANDANTI - IN GENERE Società in accomandita semplice - Responsabilità illimitata del socio accomandante ex art. 2314, comma 2, c.c. - Rilevanza della condotta dell'accomandante - Esclusione - Valutazione esclusiva del contenuto oggettivo della ragione sociale - Sussistenza - Fondamento.

Al fine di valutare se l'inserimento del nominativo del socio accomandante nella ragione sociale sia idoneo a determinare gli effetti previsti dall'art. 2314, comma 2, c.c., rendendolo illimitatamente responsabile per le obbligazioni della società, il giudice di merito deve limitarsi a valutare il contenuto oggettivo della ragione sociale, verificando che l'accomandante sia presentato alla stessa stregua di un socio accomandatario, in modo da ingenerare oggettiva confusione sul ruolo da lui svolto nella società, dovendo restare estranea a tale valutazione ogni considerazione relativa ad elementi estrinseci all'aspetto formale della ragione sociale come, ad esempio, il comportamento dell'accomandante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2314 com. 2

Sez. 1 - , **Sentenza n. 30880 del 29/11/2018** (Rv. **651886 - 01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA**. Estensore: **PAOLA VELLA**. Relatore: **PAOLA VELLA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Diff.)

E. (CIMETTI MAURIZIO) contro A. (SAMMARCO ANNUNZIATO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 17/10/2013

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Legittimazione dell'agente della riscossione dei tributi - Legittimazione concorrente dell'ente creditore - Sussiste - Fondamento.

In tema di accertamento del passivo fallimentare, il potere rappresentativo attribuito all'agente della riscossione e l'onere di quest'ultimo, nelle liti promosse contro di esso che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, di chiamare in causa l'ente creditore interessato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, non escludono la concorrente legittimazione dell'ente creditore medesimo a proporre opposizione allo stato passivo ai sensi dell'art. 98 l.fall., anche quando sia stato l'agente della riscossione a presentare domanda di ammissione al passivo, ai sensi dell'art. 93 l.fall., in quanto l'ente creditore conserva la titolarità del credito.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24202 del 2015 Rv. 637707 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4126 del 2012 Rv. 621694 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 30886 del 29/11/2018** (Rv. **651888 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE**. Relatore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

C. (CAPPONI BRUNO) contro A. (DI FALCO ALDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/10/2014

114050 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA (FINANZIAMENTI) - LAVORI EXTRACONTRATTUALI Appalto di opere pubbliche - Accordo per l'esecuzione di nuovi

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

lavori in variante per un importo non superiore al limite del quinto - Autonomia o accessorietà della pattuizione - Accertamento del giudice di merito.

In tema di appalto di opere pubbliche, qualora l'accordo intervenuto tra le parti per l'esecuzione di nuovi lavori non ecceda un quinto del valore dei lavori originariamente pattuiti, non se ne può presumere, solo per tale caratteristica, la natura accessoria al contratto principale, essendo compito del giudice del merito verificare se possa valere come presupposto logico-giuridico per la configurabilità di un accordo nuovo od autonomo.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 344, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30915 del 2017 Rv. 646491 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 30880 del 29/11/2018 (Rv. 651886 - 02)

Presidente: IOFRIDA GIULIA. Estensore: PAOLA VELLA. Relatore: PAOLA VELLA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.)

E. (CIMETTI MAURIZIO) contro A. (SAMMARCO ANNUNZIATO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 17/10/2013

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Ricorso cumulativo avverso distinti decreti del giudice delegato - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di accertamento del passivo fallimentare non è precluso, al singolo creditore, proporre opposizione con un unico ricorso cumulativo volto a contestare, ai sensi dell'art. 98 l.fall., i vari decreti succintamente motivati emessi nei suoi confronti dal giudice delegato e confluiti nello stato passivo dichiarato esecutivo, dalla cui comunicazione decorre il termine perentorio di impugnazione di cui all'art. 99, comma 1, l.fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 com. 1 CORTE COST.

Sez. 1 - , Ordinanza n. 30824 del 28/11/2018 (Rv. 651883 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FRANCESCO TERRUSI. Relatore: FRANCESCO TERRUSI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

A. (BARBATO ENRICO) contro F. (PADOVAN GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/03/2013

081062 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI Revocatoria fallimentare - Obbligo restitutorio conseguente a pagamento inefficace - Contemporanea esistenza di una ragione di credito verso il fallito - Compensazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare proposta dal curatore, riguardante una somma ricevuta dal fallito, sorge un debito nei confronti della massa dei creditori che non può essere compensato con crediti vantati verso il fallito, ancorché ammessi al passivo, essendo la compensazione consentita solo tra i debiti ed i crediti scaturenti da rapporti direttamente intercorsi con il fallito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non compensabile il debito restitutorio di un soggetto nei confronti del fallimento, conseguente all'intervenuta dichiarazione di inefficacia di un atto di liberalità ex art. 64 l.fall., con il credito da lui stesso vantato nei confronti del fallito ancorché ammesso al passivo).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64, Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1243

Massime precedenti Vedi: N. 27518 del 2008 Rv. 605668 - 01, N. 17338 del 2015 Rv. 636525 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018 (Rv. 651884 - 01)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: ROSA MARIA DI VIRGILIO. Relatore: ROSA MARIA DI VIRGILIO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

A. (VESPOLI LUIGI) contro B. (MAZZEO LORENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/11/2015

081087 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - IN GENERE Dichiarazione di fallimento - Verifica della legittimazione del creditore istante - Definitivo accertamento del credito - Necessità - Esclusione - Conseguenze.

In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l.fall. laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 1241, Legge Falliment. art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 576 del 2015 Rv. 633896 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1521 del 2013 Rv. 624795 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 30828 del 28/11/2018 (Rv. 651885 - 01)

Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: MAURO DI MARZIO. Relatore: MAURO DI MARZIO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

F. (MAGNELLI MONICA) contro M.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE PIACENZA, 15/03/2016

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Stranieri - Divieto di espulsione nel caso previsto dall'art. 19, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 286 del 1998 - Limite all'operatività del divieto - Motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato - Configurabilità.

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, non è espellibile lo straniero convivente con coniuge cittadino italiano, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. citato. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il divieto di espulsione non sarà operante solo in presenza dei "motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato", di cui al comma 1 dell'art. 13, alla luce dei quali venga adottato il provvedimento ministeriale di alta amministrazione di competenza del Ministro dell'Interno, previa notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli Affari Esteri, previa valutazione comparativa degli interessi in questione, dovendosi escludere che tale valutazione, di natura discrezionale possa essere svolta dal Prefetto in sede di emissione del decreto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 20

Massime precedenti Vedi: N. 17070 del 2018 Rv. 649646 - 01, N. 701 del 2018 Rv. 647296 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. **6 - 1**, **Ordinanza n. 30835 del 28/11/2018** (Rv. **651870 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **MASSIMO FALABELLA**. Relatore: **MASSIMO FALABELLA**.

M. (GAMBINO AGOSTINO) contro F. (MAGGIORE ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/02/2017

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI
Notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve - Notifica al domiciliatario autonomamente eletto - Prevalenza del criterio topografico di elezione sul criterio personale - Conseguenze - Trasferimento del domiciliatario non comunicato alla controparte - Notifica della sentenza presso la cancelleria del giudice "a quo" - Idoneità.

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, ove la parte, nel giudizio "a quo", abbia eletto domicilio autonomo, cioè presso un domiciliatario diverso dal difensore, il criterio topografico di elezione prevale sul criterio personale, quest'ultimo essendo configurabile soltanto per il domiciliatario che sia anche difensore. Ne consegue che la sopravvenuta inidoneità del criterio topografico, dovuta al fatto che il domiciliatario non difensore abbia trasferito il proprio studio professionale senza darne avviso alla controparte del domiciliante, legittima la controparte medesima a notificare la sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, presso la cancelleria del giudice "a quo", ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Conformi: N. 18663 del 2012 Rv. 623944 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8411 del 2014 Rv. 630186 - 01

Sez. **1 -**, **Ordinanza n. 30822 del 28/11/2018** (Rv. **651882 - 01**)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO**. Estensore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE**. Relatore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

B. (LUCONI MASSIMO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 29/10/2014

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Conto corrente bancario - Azione per la ripetizione dell'indebitto proposta dal correntista - Ricostruzione dell'intero andamento del rapporto - Necessità - Onere della prova a carico del correntista - Sussiste - Incompletezza degli estratti conto - Conseguenze - Fattispecie.

Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebitto è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che, in presenza del primo estratto conto disponibile con saldo negativo per il correntista, aveva calcolato i rapporti di dare e avere con la banca previo azzeramento di detto saldo perchè ritenuto non provato con la produzione degli estratti conto risalenti alla data di apertura del rapporto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1857

Massime precedenti Vedi: N. 20693 del 2016 Rv. 641850 - 01, N. 24948 del 2017 Rv. 645761 - 01, N. 7027 del 1997 Rv. 506298 - 01, N. 7501 del 2012 Rv. 622359 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 30542 del 26/11/2018** (Rv. **651881 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**. Relatore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

C. (IUCCI GIUSEPPE) contro C. (ROSSETTI ALDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/12/2015

081090 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - RICHIESTA DEL DEBITORE - IN GENERE Legittimazione a proporre istanza di autofallimento - Nomina di nuovo amministratore di s.r.l. - Iscrizione della nomina nel registro delle imprese - Necessità - Esclusione.

La legittimazione a proporre istanza di fallimento in proprio ex art. 6 l.fall., nel caso di revoca dell'amministratore di una società a responsabilità limitata e contestuale nomina di un nuovo amministratore, spetta a quest'ultimo e non al primo, a prescindere dall'iscrizione della nomina e della revoca nel registro delle imprese che è adempimento di natura dichiarativa e non costitutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2448, Cod. Civ. art. 2475, Cod. Civ. art. 2383 com. 4, Cod. Civ. art. 2383 com. 5, Legge Falliment. art. 6 CORTE COST.

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 30534 del 26/11/2018** (Rv. **651654 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **ALBERTO PAZZI**. Relatore: **ALBERTO PAZZI**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

N. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro V.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PARMA, 14/01/2016

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Sovraindebitamento - Proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti - Decreto di inammissibilità pronunciato dal tribunale - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento - Possibilità di reiterare la proposta - Prima del decorso del quinquennio di cui all'art. 7, comma 2, lett. b) della legge n. 3 del 2012 - Sussistenza - Fondamento.

Avverso il decreto del tribunale che abbia dichiarato inammissibile la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, presentata dal debitore che versi in stato di sovraindebitamento, non è proponibile ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., perché il provvedimento è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, e pertanto non è suscettibile di passaggio in giudicato. Tale conclusione non determina alcun vulnus al diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., dal momento che il decreto, in relazione al quale non è prevista alcuna forma di impugnazione, non preclude la riproposizione della medesima domanda, anche prima del decorso dei cinque anni di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), della legge n. 3 del 2012, operando tale termine preclusivo nella sola ipotesi che il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 6, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 7 com. 2 lett. B PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 4500 del 2018 Rv. 647890 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4451 del 2018 Rv. 647424 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 30535 del 26/11/2018** (Rv. **651877 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **EDUARDO CAMPESE**. Relatore: **EDUARDO CAMPESE**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

B. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro L. (SARROCCO PIETRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 17/09/2015

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

081223 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - COMITATO DEI CREDITORI - IN GENERE Concordato fallimentare - Irregolarità del parere del comitato dei creditori - Approvazione del concordato da parte dei creditori - Sanatoria.

In tema di concordato fallimentare, l'intervenuta approvazione da parte dei creditori, ai quali spetta la valutazione di convenienza della proposta, determina la sanatoria di ogni irregolarità del parere reso dal comitato dei creditori, ivi compresa la mancanza di una succinta motivazione, che non ne comporta la inesistenza, ma soltanto una nullità relativa.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 128, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 129

Massime precedenti Conformi: N. 16738 del 2011 Rv. 619323 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 30532 del 26/11/2018 (Rv. 651876 - 01)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: ROSA MARIA DI VIRGILIO. Relatore: ROSA MARIA DI VIRGILIO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

C. (CARBONI MAURO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 01/12/2015

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Notificazione a mezzo PEC - Procedimento fallimentare - Ricevuta di avvenuta consegna - Valore probatorio - Idoneità a dimostrare che il messaggio è pervenuto al destinatario fino a prova contraria.

A seguito delle modifiche al processo civile apportate dall'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano, anche nel procedimento fallimentare, per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data ed all'ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 68 del 2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 21/02/2011 art. 16, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 45, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 48, DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 26773 del 2016 Rv. 642876 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21375 del 2017 Rv. 645921 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 30538 del 26/11/2018 (Rv. 651803 - 01)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: EDUARDO CAMPESE. Relatore: EDUARDO CAMPESE. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

B. (FAZI GIANCARLO) contro U. (TASSI MATTEO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 16/09/2015

081094 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE Ricorso per la dichiarazione di fallimento - Decreto di fissazione dell'udienza - Omessa o

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

inesistente notifica al fallendo - Concessione di nuovo termine per notificare - Ammissibilità - Ragioni.

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al debitore non è perentorio, non avendo il giudizio natura né impugnatoria né bifasica, cioè produttrice di effetti prodromici e preliminari suscettibili di stabilizzarsi in difetto di impugnazione. Pertanto il tribunale fallimentare, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica, in difetto di spontanea costituzione del fallendo, può concedere al ricorrente un nuovo termine entro il quale rinnovarla a pena di decadenza.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5700 del 2014 Rv. 629676 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 30539 del 26/11/2018 (Rv. 651878 - 01)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: EDUARDO CAMPESE. Relatore: EDUARDO CAMPESE. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

S. (RONDINONE NICOLA) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/05/2015

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Rapporti tra procedimento prefallimentare e domanda di concordato preventivo - Impossibilità di dichiarare il fallimento indipendentemente dall'esito negativo del concordato - Domanda di concordato volta a procrastinare la dichiarazione di fallimento - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggia in termini non di pregiudizialità tecnica tra i due procedimenti, bensì di mero coordinamento, nel senso che, pendente il primo, la dichiarazione di fallimento consegue eventualmente all'esito negativo della pronuncia sul concordato, non potendo ammettersi l'autonomo corso del procedimento di dichiarazione del fallimento che si concluda indipendentemente dal verificarsi di uno degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall.; tuttavia, è inammissibile la domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa, ma per procrastinare la dichiarazione di fallimento, integrando in tal caso la domanda gli estremi dell'abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità deviate o eccedenti rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti. (Nella specie, la debitrice, nonostante la possibilità concessale di integrare e modificare la proposta concordataria iniziale, aveva depositato una seconda domanda di concordato dopo la deliberazione della sentenza dichiarativa di fallimento, ma prima della sua pubblicazione, come tale ritenuta inidonea, in applicazione del suesposto principio, ad impedire la pronuncia del fallimento).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 12 com. 4, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Proc. Civ. art. 88, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 25210 del 2018 Rv. 651350 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1521 del 2013 Rv. 624794 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9935 del 2015 Rv. 635323 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 30540 del 26/11/2018** (Rv. **651879 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**. Relatore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

X. (LO CASTRO ANDREA) contro I. (MIRONE AURELIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANIA, 05/03/2015

081134 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - APPROVAZIONE Provvedimento del Tribunale che avvii la fase di omologazione dopo la decisione del reclamo sulla proposta di concordato preventivo - Carattere decisorio - Esclusione - Conseguenze - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità.

Il provvedimento col quale il Tribunale disponga l'omologazione, in esito all'accoglimento di reclamo, del concordato fallimentare, è un atto ordinatorio ed endoprocedimentale, non decisorio, né definitivo, e, pertanto, non ricorribile per cassazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 125, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 11153 del 2012 Rv. 623080 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 30537 del 26/11/2018** (Rv. **651594 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **EDUARDO CAMPESE**. Relatore: **EDUARDO CAMPESE**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

E. (BOLDRINI GIOVANNI) contro B. (COLELLA ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/10/2015

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Concordato preventivo - Revoca conseguente all'accertamento di atti di frode - Presupposti oggettivi e soggettivi - Fattispecie.

In materia di concordato preventivo, gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca rimangono integrati quando si riscontri l'esistenza di un dato di fatto occultato afferente il patrimonio del debitore, tale da alterare la percezione dei creditori, risultando una divergenza tra la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale, ed il carattere doloso di detta divergenza, che può consistere anche nella mera consapevolezza di aver taciuto il fatto, non essendo necessaria la volontaria preordinazione dell'omissione al conseguimento dell'effetto decettivo. (Nella specie la S.C. ha ritenuto decisiva, ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, l'omessa informazione, da parte della società beneficiaria, dell'intervenuta escussione nei suoi confronti di fidejussioni bancarie per un valore superiore ai sette milioni di euro).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 com. 6, Legge Falliment. art. 173 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15013 del 2018 Rv. 649556 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 30541 del 26/11/2018** (Rv. **651880 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**. Relatore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

C. (PIGNATIELLO NICOLA) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/10/2015

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Dichiarazione di fallimento

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

- Prova dei requisiti di non fallibilità - Ammissibilità di strumenti probatori alternativi al bilancio.

In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità sono ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi di cui all'art. 15, comma 4, l. fall. che, pur costituendo, ai suddetti fini, strumenti di prova privilegiati, non sono espressamente menzionati nell'art. 1, comma 2, l.fall..

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 com. 4, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30516 del 2018 Rv. 651585 - 01, N. 24548 del 2016 Rv. 641892 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 30516 del 23/11/2018 (Rv. 651585 - 01)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: ALBERTO PAZZI. Relatore: ALBERTO PAZZI. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

O. (LUPONIO ENNIO) contro C. (MERILLI EMANUELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/06/2015

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. - Onere probatorio a carico del debitore - Bilanci degli ultimi tre esercizi - Valore probatorio - Prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c. - Motivata inattendibilità - Conseguenze.

In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono strumento di prova privilegiato dell'allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere però a prova legale, essendo soggetti alla valutazione, da parte del giudice, dell'attendibilità dei dati contabili in essi contenuti secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., sicché, se reputati motivatamente inattendibili, l'imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24548 del 2016 Rv. 641892 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24721 del 2015 Rv. 638149 - 01, N. 13746 del 2017 Rv. 644445 - 01, N. 12963 del 2018 Rv. 648567 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 30498 del 23/11/2018 (Rv. 651592 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: PAOLA VELLA. Relatore: PAOLA VELLA. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

U. (TORNATO ALBERTO) contro S. (CAMUSSO ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/07/2014

031048 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - COLLETTIVO Marchio collettivo - Figurativo - Comparazione effettuata dal giudice di merito - Riferimento a termine sintetico o descrizione evocativa in luogo di specifica definizione astratta - Ammissibilità - Limiti - Fondamento.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

In tema di marchio collettivo, non viola gli artt. 2, 7 e 11 del d.lgs. n. 30 del 2005 il giudice di merito che, nell'esaminare un marchio figurativo, usi, per contraddistinguerlo, un termine idoneo a definirlo sinteticamente, facendo così riferimento, anche ai fini comparativi, alla descrizione evocativa del titolo di proprietà intellettuale anziché alla specifica formulazione grafica astratta di cui alla registrazione, atteso che il riferimento alla formula ellittica e figurata non esclude l'univoca riferibilità al segno e l'esame comparativo con i segni anteriori usati da altri imprenditori nel tempo non è pregiudicato dall'uso delle parole descrittive del simbolo grafico, ben efficaci per richiamare la realtà raffigurata da esso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2750, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 7, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 11, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 13

Sez. 1 - , Ordinanza n. 30501 del 23/11/2018 (Rv. 651584 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: PAOLA VELLA. Relatore: PAOLA VELLA. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

O. (COEN ROBERTO) contro E. (PERANI ANDREA ANGELO)
Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 08/07/2014

050016 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITA' - IMITAZIONE SERVILE Atto di concorrenza sleale - Configurabilità - Limiti - Diritti derivanti da brevetto - Violazione - Denuncia - Brevetto - Nullità - Declaratoria - Conseguenze.

L'imitazione servile del prodotto dell'impresa concorrente può configurare, qualora ricorrano certi presupposti, un atto di concorrenza sleale, e determinare l'obbligazione del risarcimento del danno pur se il prodotto imitato non costituisca oggetto di privativa o di valida privativa. Qualora la concorrenza sleale venga, peraltro, denunciata come consistente soltanto nella violazione dei diritti derivanti dal brevetto, la declaratoria di nullità di quest'ultimo esclude ogni ipotesi di illecito concorrenziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 697 del 1999 Rv. 522635 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 30505 del 23/11/2018 (Rv. 651593 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FRANCESCO TERRUSI. Relatore: FRANCESCO TERRUSI. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.)

A. (PASSERO CINZIA) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/05/2013

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Procedimento per dichiarazione di fallimento - Sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p. - Incidenza preclusiva - Esclusione - Custode giudiziario nominato in sede penale - Qualità di contraddittore necessario nel procedimento prefallimentare - Insussistenza - Fondamento.

Non è di ostacolo alla dichiarazione di fallimento, che ha quale proprio presupposto l'accertamento dello stato di insolvenza, l'assoggettamento a sequestro penale preventivo dei beni della società. Il soggetto nominato custode giudiziario dei beni in sede penale, cui siano assegnati anche compiti di amministratore, inoltre, non è un contraddittore necessario nel procedimento prefallimentare, di cui è piuttosto parte necessaria l'amministratore della società, perché, in conseguenza dell'apertura della procedura, gli organi sociali non vengono meno, e non rimangono esautorati dalle proprie funzioni gestorie per gli aspetti che non concernono il patrimonio della società, conservando la titolarità dei poteri di rappresentanza.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23461 del 2014 Rv. 633221 - 01, N. 25736 del 2016 Rv. 642757 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 30512 del 23/11/2018 (Rv. 651875 - 01)

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: GIULIA IOFRIDA. Relatore: GIULIA IOFRIDA. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)

G. (SCUDIERI RAFFAELE) contro M. (MOMBELLI SILVIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 20/11/2017

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Rimessione in termini - Art. 153, comma 2, c.p.c. - Applicabilità alla decadenza dall'impugnazione - Causa non imputabile collegata ad un evento che presenti il carattere della assolutezza - Fattispecie in materia di declaratoria di stato di adottabilità - Ammissibilità - Esclusione.

L'istituto della rimessione in termini, astrattamente applicabile anche al giudizio di cassazione, presuppone, tuttavia, la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza - e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà - e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione. (Nel caso di specie, non sono stati ravvisate le condizioni per la rimessione in termini invocata dalla ricorrente, che, nell'impugnare tardivamente per cassazione la sentenza che aveva dichiarato lo stato di adottabilità delle figlie minori - benché la decisione fosse stata regolarmente comunicata all'indirizzo pec del suo difensore - allegava la difficoltà a conoscerla, in ragione del proprio stato di detenzione, del suo essere apolide di fatto e della scarsa dimestichezza con la lingua italiana).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 8216 del 2013 Rv. 625831 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 30107 del 21/11/2018 (Rv. 651492 - 01)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: FRANCESCO TERRUSI. Relatore: FRANCESCO TERRUSI. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)

M. (TOMASSINI FABIO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 06/05/2014

081099 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE Dichiarazione di fallimento - Efficacia "erga omnes" della sentenza - Interesse ad impugnare - Utilità giuridica discendente dalla sua rimozione - Sufficienza - Fattispecie.

Ai sensi dell'art. 18 l.fall. "qualunque interessato" è legittimato ad impugnare la dichiarazione di fallimento e, perciò, ogni soggetto che possa riceverne un pregiudizio specifico, di qualsiasi natura, anche solo morale, attesa la natura dichiarativa "erga omnes" della sentenza che comporta l'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante e non di mero fatto in capo a chi possa ottenere una qualche utilità giuridica semplicemente per effetto della sua rimozione (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva escluso la legittimazione dei lavoratori dipendenti di una società fallita a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento; e ciò avuto riguardo alla circostanza che già con l'apertura della procedura ai rapporti di lavoro subordinato in corso si applica l'art. 72 l.fall.)

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21681 del 2012 Rv. 624342 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 30102 del 21/11/2018 (Rv. 651874 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: ROSARIO CAIAZZO. Relatore: ROSARIO CAIAZZO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

contro

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/05/2013

114097 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA' DEI LAVORI - RISERVE OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE - Materiale indisponibilità del registro - Obbligo di esplicitare la riserva nei termini di legge - Tempestiva comunicazione all'Amministrazione con atto scritto - Necessità - Finalità informativa - Modalità - Fattispecie.

In tema di appalti di opere pubbliche, la materiale indisponibilità del registro di contabilità non esonera l'appaltatore, che abbia formulato una riserva generica, dall'obbligo di esplicitarla nel termine di legge mediante tempestiva comunicazione all'Amministrazione con apposito atto scritto; deve ritenersi al riguardo sufficiente l'allegazione di fogli dattiloscritti al registro formato in via telematica.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 53, Regio Decr. 25/05/1865 num. 350 art. 54, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 64

Massime precedenti Conformi: N. 8242 del 2012 Rv. 622612 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4718 del 2018 Rv. 647629 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 30109 del 21/11/2018 (Rv. 651591 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FRANCESCO TERRUSI. Relatore: FRANCESCO TERRUSI. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

M. (MARIANO PEPPINO) contro C. (GALATI BRUNO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA Enti locali - Impegno di spesa attivato dal funzionario in violazione dello schema procedimentale - Conseguenze - Rapporto obbligatorio diretto con il funzionario inadempiente - Conseguenze in tema di esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale - Riconoscimento del debito fuori bilancio - Presupposti.

In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita. Ne consegue che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere "a posteriori", ex art. 194 d. lgs. n. 267 del 2000 - nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato - il debito fuori bilancio. Tale riconoscimento deve avvenire espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi dell'ente, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico - finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191 com. 1, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 194, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042

Massime precedenti Conformi: N. 24860 del 2015 Rv. 638151 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 80 del 2017 Rv. 643017 - 01, N. 12608 del 2017 Rv. 644400 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018 (Rv. 651891 - 02)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: FRANCESCO TERRUSI. Relatore: FRANCESCO TERRUSI. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

S. (SANZO SALVATORE) contro F. (NICOLOSI SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 19/05/2014

081107 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE - Presupposti - Stato di impotenza economico - patrimoniale impeditivo della possibilità di adempiere con mezzi normali da parte del debitore - Relativo accertamento - Censurabilità nel giudizio di legittimità - Esclusione.

Lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, muovendo dal raffronto fra attivo e passivo, aveva riconosciuto nell'eccedenza di quest'ultimo rispetto al primo un "fatto esteriore" sintomatico dell'incapacità non transitoria dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26217 del 2005 Rv. 586575 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30000 del 20/11/2018 (Rv. 651869 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: MASSIMO FALABELLA. Relatore: MASSIMO FALABELLA.

B. (CARLONI SILVIO) contro G. (VAUDETTI CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/05/2017

054003 CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO Conto corrente bancario - Approvazione tacita degli estratti conto - Effetti - Incontestabilità delle risultanze del conto - Limiti.

Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832

Massime precedenti Conformi: N. 11626 del 2011 Rv. 618130 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23421 del 2016 Rv. 642654 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29988 del 20/11/2018 (Rv. 651892 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

P. (ANGIOLINI VITTORIO) contro C. (NERI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 14/10/2013

141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA Contratti della P.A. per la fornitura di beni e servizi - Divieto di rinnovo tacito ex art. 6, c. 2, l. 537 del 1993 - Applicabilità ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge - Fondamento.

Il divieto di rinnovo tacito previsto, a pena di nullità, per i contratti della p.a. per la fornitura di beni e servizi introdotto dall'art. 6, c. 2 della l. n. 537 del 1993, modificato dall'art. 44 della l. 23.12.1994, n. 724, è applicabile anche ai contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della normativa, essendo tale divieto connaturato al sistema che prevede la forma scritta "ad substantiam" dei contratti della P.A., la cui volontà non può desumersi per implicito da singoli atti, dovendosi manifestare necessariamente nelle forme rigide previste dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 6 com. 2, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 44

Massime precedenti Vedi: N. 22994 del 2015 Rv. 637819 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29990 del 20/11/2018 (Rv. 651590 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

L. (DELLA CORTE COSTANTINO ALBERTO ITALO) contro C. (BALDI ALESSANDRA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 19/12/2013

152018 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE Occupazione "sine titolo" - Spossessamento - Danno conseguente - Liquidazione - Criterio equitativo - Individuazione - Interessi legali - Ammissibilità - Fondamento.

In caso di occupazione illegittima di un immobile è ravvisabile, secondo una presunzione "iuris tantum", l'esistenza di un danno connesso alla perdita di disponibilità del bene ed all'impossibilità di conseguirne la relativa utilità; in conseguenza di un simile spossessamento non sussiste uno specifico criterio di legge che indichi in qual modo il danno debba essere liquidato, ed occorre provvedere ad una stima equitativa, potendo anche utilizzarsi il criterio degli interessi legali calcolati sul prezzo di cessione volontaria del bene, quando esso non conduca ad una quantificazione del danno manifestamente incongrua in considerazione del caso concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15111 del 2013 Rv. 626875 - 01, N. 16670 del 2016 Rv. 641485 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29988 del 20/11/2018 (Rv. 651892 - 02)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

P. (ANGIOLINI VITTORIO) contro C. (NERI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 14/10/2013

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

113177 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - CARATTERE SUSSIDIARIO Natura sussidiaria dell'azione - Portata - Inammissibilità - Presupposti - Azioni esperibili verso soggetti diversi dall'arricchito - Irrilevanza dell'esito dell'azione - Fattispecie.

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA In genere.

L'azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto improponibile l'azione d'ingiustificato arricchimento da parte di un'impresa di pulizie nei confronti di un Comune, sul presupposto della riconosciuta esperibilità, ex art. 23 del d.l. n. 66 del 6 marzo 1989, conv. in l. n. 144 del 1989, dell'azione nei confronti dei singoli funzionari responsabili dell'acquisizione del servizio, che pure aveva sortito in concreto esito infruttuoso per essere stata rivolta nei confronti di soggetti giudicati non responsabili, avuto riguardo alle prestazioni rese dall'impresa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042, Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11038 del 2018 Rv. 649025 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28042 del 2008 Rv. 606448 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29915 del 20/11/2018** (Rv. **651491 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **FRANCESCO TERRUSI**.
Relatore: **FRANCESCO TERRUSI**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)
S. (MASTROMAURO LUIGI) contro R. (DI LECCE SABINA ORNELLA)
Rigetta, TRIBUNALE BARI, 28/01/2013

154084 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE Ingiunzione fiscale a società in accomandita semplice - Notifica al socio accomandatario - Ammissibilità - Mancata indicazione della qualità - Irrilevanza - Fondamento.

La notificazione dell'ingiunzione fiscale ad una società in accomandita semplice, è correttamente effettuata direttamente all'accomandatario, poiché egli, ex art. 2313 c.c., è solidalmente responsabile dei debiti sociali senza che rilevi, ad inficiarne la validità, la mancata indicazione di tale qualità, ove la stessa non sia in contestazione tra le parti.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 1, Cod. Civ. art. 2313

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 29875 del 20/11/2018** (Rv. **651868 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE**. Relatore: **FRANCESCO ANTONIO GENOVESE**.
S. (TURAROLO PAOLA) contro M.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 25/01/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Straniero - Richiedente asilo - Ricostruzione della vicenda umana - Parametri di valutazione - Fase relativa ai paesi di transito - Utilizzabilità - Limiti.

Nella domanda di protezione internazionale, l'allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un'ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 2861 del 2018 Rv. 648276 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29992 del 20/11/2018 (Rv. 651802 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. Relatore: MARIA GIOVANNA C. SAMBITO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

S. (MORRONE ALFREDO) contro C. (CAROLILLO NICOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 17/07/2013

080021 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO Occupazione illegittima di suolo non edificabile - Quantificazione del danno - Parametro - Valore di mercato - Onere dell'espropriato di provare lo sfruttamento intermedio del bene - Esclusione - Fondamento.

In tema di tutela risarcitoria per l'illegittima occupazione di suoli non edificabili, posto che il bene della vita richiesto è il risarcimento del danno parametrato al valore di mercato del bene, non occorre che l'espropriato alleggi alcuna ulteriore specificazione in ordine alla possibilità di sfruttamento intermedio tra quello agricolo e quello edificatorio, perché, nel pretendere tale prova, si finirebbe con l'introdurre un inammissibile fattore di correzione del criterio del valore di mercato, con l'effetto indiretto di ripristinare l'applicazione di astratti e imprecisati valori agricoli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39

Massime precedenti Conformi: N. 6296 del 2014 Rv. 630506 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018 (Rv. 651891 - 01)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: FRANCESCO TERRUSI. Relatore: FRANCESCO TERRUSI. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

S. (SANZO SALVATORE) contro F. (NICOLOSI SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 19/05/2014

081107 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE - Nozione -

Ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva desunto l'insolvenza della parte ricorrente considerando, non solo il profilo statico dato dal rapporto tra attivo e passivo patrimoniale, ma anche l'aspetto dinamico rappresentato dall'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità").

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2830 del 2001 Rv. 544227 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29914 del 20/11/2018 (Rv. 651588 - 01)

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.**
Relatore: **FRANCESCO TERRUSI.** *P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)*
C. (ALESSANDRI ALESSANDRO) contro C. (DANI FABIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/04/2014

114071 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Appalto-concorso - Regime anteriore all'entrata in vigore della l. n. 109 del 1994 - Caratteristiche essenziali - Distinzione dalla licitazione privata - Discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione dei progetti - Limite.

L'appalto-concorso, come disciplinato prima che la l. n. 109 del 1994 ne ridimensionasse l'area di applicazione, prevedeva, come la licitazione privata, che le ditte invitate alla gara dovessero presentare il progetto dell'opera, in base ad un piano di massima, ed indicare le condizioni ed i prezzi in base ai quali erano disposte ad eseguirla, ma, a differenza della licitazione privata, nell'appalto concorso risultava consentito all'amministrazione appaltatrice, ed alla commissione aggiudicatrice, un'ampia e insindacabile discrezionalità nella valutazione dei progetti presentati e nella scelta di soluzioni tecniche alternative indicate dalle ditte offerenti, salvo che non si ponessero in contrasto con i criteri fondamentali fissati nel bando di gara.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 256 com. 1

Sez. 1 - , Sentenza n. 29740 del 19/11/2018 (Rv. 651487 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **ROSA MARIA DI VIRGILIO.** *Relatore:* **ROSA MARIA DI VIRGILIO.** *P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)*
C. (FINZI ANDREA) contro F. (MANCA BITTI DANIELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 22/08/2014

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Termine ex art. 161, comma 6, l. fall. - Decorrenza - "Dies a quo".

Nel caso di presentazione della domanda di concordato con riserva, di cui all'art. 161, comma 6, l. fall., come introdotto dall'art. 33 del d.l. 22 n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, il termine che il giudice concede per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo, decorre dalla data di presentazione della detta domanda, non da quella dell'emissione del provvedimento con cui il giudice concede il termine, né dalla comunicazione di tale provvedimento da parte della cancelleria.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 com. 6, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 33, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15435 del 2018 Rv. 649132 - 01, N. 3836 del 2017 Rv. 644306 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29747 del 19/11/2018 (Rv. 651490 - 01)

Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA.** *P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)*
C. (PAPADIA ALBERTO MARIA) contro F.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PIACENZA, 13/02/2015

081247 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE Giudizi in cui è parte il fallimento - Ammissione al gratuito patrocinio - Legittimazione esclusiva a proporre l'istanza - Curatore fallimentare - Sussistenza - Ammissione d'ufficio da parte del g.d. - Esclusione - Fondamento.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Nel caso in cui il fallimento sia parte di un processo, il curatore è legittimato in via esclusiva a proporre l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non potendo il giudice delegato procedere d'ufficio all'attestazione della mancata disponibilità del "denaro delle spese" di cui all'art. 144 del d. lgs. n. 115 del 2002, atteso che, da un lato è al curatore che è assegnata in via esclusiva la gestione della procedura ex art. 31 l. fall. , mentre dall'altro, a seguito della riforma del 2006, è mutata la funzione assegnata al g.d., passato da una posizione di sostanziale direzione della procedura a quella di mera vigilanza e controllo sulla regolarità della stessa.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 144, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 78, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25 com. 1

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29745 del 19/11/2018 (Rv. 651489 - 01)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: ALDO ANGELO DOLMETTA. Relatore: ALDO ANGELO DOLMETTA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

F. (RUGGIERO DOMENICO GIOVANNI) contro C. (POGGIALI GIANCARLO)

Rigetta, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 26/09/2013

058101 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - CONVERSIONE DEL CONTRATTO Nullo Mutuo fondiario - Contratto - Requisiti di forma "ad substantiam" - Indicazione del valore del bene dato in garanzia - Necessità - Esclusione - Fondamento.

L'indicazione nel contratto di mutuo fondiario del valore del bene offerto in garanzia non assurge a requisito di forma prescritto "ad substantiam", non essendo previsto come tale dalla disciplina specifica di cui agli artt. 38 e 117 T.U.B. e non rientrando nell'ambito delle "condizioni" contrattuali di carattere economico. Ne consegue che la sua omissione non impedisce l'applicabilità del limite di finanziabilità, che è requisito di sostanza del contratto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 38 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22446 del 2015 Rv. 637649 - 01, N. 17352 del 2017 Rv. 644846 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 29742 del 19/11/2018 (Rv. 651873 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: EDUARDO CAMPESE. Relatore: EDUARDO CAMPESE. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

F. (SCARPELLI LORENZO) contro I. (CASSI GIAMPIERO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/04/2017

081061 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO Art. 186 bis l.fall. - Continuità aziendale indiretta - Caratteristiche - Funzione - Finalità di risanamento - Imprescindibilità - Esclusione - Affitto d'azienda - Compatibilità - Presupposti - Limiti.

Il concordato con continuità aziendale, disciplinato dall'art. 186 -bis l.fall., è configurabile anche qualora l'azienda sia già stata affittata o si pianifichi debba esserlo, palesandosi irrilevante che, al momento della domanda di concordato, come pure all'atto della successiva ammissione, l'azienda sia esercitata da un terzo anziché dal debitore, posto che il contratto d'affitto - sia ove contempli l'obbligo del detentore di procedere al successivo acquisto dell'azienda (cd. affitto ponte), sia laddove non lo preveda (cd. affitto puro) - assurge a strumento funzionale alla cessione o al conferimento di un compendio aziendale suscettibile di conservare integri i propri valori intrinseci anche immateriali (cd. "intangibles"), primo tra tutti l'avviamento, mostrandosi in tal modo idoneo ad evitare il rischio di irreversibile dispersione che l'arresto anche temporaneo dell'attività comporterebbe.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 186 bis, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 33 com. 1 lett. H, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE

Sez. 1 - , Sentenza n. 29735 del 19/11/2018 (Rv. 651486 - 01)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: PAOLA VELLA. Relatore: PAOLA VELLA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

A. (MARESCA ARTURO) contro G. (MINUCCI STEFANO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 03/12/2015

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Dirigenti di impresa - Rapporto di lavoro - Cessazione successivamente al provvedimento di ammissione alla procedura - Indennità supplementare prevista dall'Accordo allegato al relativo CCNL - Credito in prededuzione - Sussiste - Fondamento.

L'indennità supplementare prevista dall'Accordo sulla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale" allegato al CCNL dei dirigenti aziendali, costituisce - a prescindere dalla sua natura retributiva o indennitaria - un credito da ammettere al passivo in prededuzione ex art. 111 l.fall., per i dirigenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria che siano cessati dal rapporto di lavoro solo successivamente al provvedimento di ammissione alla procedura, essendo la sua prosecuzione indubitabilmente funzionale alle esigenze di continuazione dell'attività di impresa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 20, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 50, Decreto Legge 23/12/2003 num. 347 CORTE COST.PENDENTE, Legge 18/02/2004 num. 39 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5823 del 1994 Rv. 487084 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29732 del 19/11/2018 (Rv. 651485 - 01)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: ROSARIO CAIAZZO. Relatore: ROSARIO CAIAZZO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

S. (CANNATA MARIO) contro F. (NICOLAI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/12/2015

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Ricevuta di avvenuta consegna - Valore probatorio - Idoneità a dimostrare il ricevimento del messaggio al destinatario - Prova contraria - Ammissibilità - Pubblica fede fino a querela di falso - Esclusione - Fondamento - Giudizio di cassazione - Eccezione di nullità per omessa convocazione del debitore in sede prefallimentare - Prova contraria - Copia digitale conforme alla Rac completa - Onere di produzione ex art. ex art. 372 c.p.c..

In tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, compresi quelli cd. prefallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna (R.A.C), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, atteso che, da un lato, atti dotati di siffatta speciale efficacia, incidendo sulle libertà costituzionali e sull'autonomia privata, costituiscono un numero chiuso e non sono suscettibili di estensione analogica e, dall'altro, che l'art. 16 del d.m. n. 44 del 2011 si esprime in termini di "opponibilità" ai terzi ovvero di semplice "prova" dell'avvenuta consegna del messaggio, e ciò anche perché le attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata, a differenza di quelle apposte sull'avviso di ricevimento dall'agente postale nelle notifiche a mezzo posta, aventi fede privilegiata, non si fondano su un'attività allo stesso

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

delegata dall'ufficiale giudiziario. Ne consegue che, in sede di giudizio di legittimità, la parte che, per contrastare l'eccezione di nullità per omessa convocazione in sede prefallimentare, voglia dimostrare l'avvenuta notificazione telematica del ricorso e della fissazione dell'udienza, ha l'onere di estrarre copia digitale e di attestarne la conformità della R.a.c. completa, producendola ai sensi dell'art. 372 c.p.c..

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 com. 3, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 17 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44

Massime precedenti Vedi: N. 15035 del 2016 Rv. 640803 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 29741 del 19/11/2018 (Rv. 651488 - 03)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: EDUARDO CAMPESE. Relatore: EDUARDO CAMPESE. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

E. (LONGO LUCIO FILIPPO) contro D. (GARAVAGLIA PIERO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/01/2016

081047 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - VOTO - IN GENERE Modifiche alla proposta concordataria - Procedimento teso alla revoca dell'ammissione ex art. 173 l.fall. - Irrilevanza - Limite temporale - Fase anteriore alle operazioni di voto - Fondamento - Fattispecie.

Nel concordato preventivo le modifiche alla proposta presentata possono intervenire anche in pendenza del procedimento teso alla revoca dell'ammissione al concordato ex art. 173 l.fall., poiché l'art. 175, comma 2, l.fall. - nel testo applicabile "ratione temporis" prima della sua soppressione disposta dal d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 -, riconosce espressamente tale facoltà fino all'inizio delle operazioni di voto, al fine di evitare che il calcolo delle maggioranze si fondi su voti espressi in riferimento ad una proposta diversa da quella oggetto di omologa (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il proponente potesse modificare la proposta in pendenza del procedimento teso alla revoca della sua ammissione al concordato e prima del voto, mediante la presentazione di fideiussioni tese a migliorarla senza necessità di ulteriori attestazioni in ordine al piano concordatario rimasto immutato).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 172 com. 2, Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 175 com. 2, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Decreto Legge 07/06/2015 num. 83 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/08/2015 num. 134

Massime precedenti Vedi: N. 8575 del 2015 Rv. 635253 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 29741 del 19/11/2018 (Rv. 651488 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: EDUARDO CAMPESE. Relatore: EDUARDO CAMPESE. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

E. (LONGO LUCIO FILIPPO) contro D. (GARAVAGLIA PIERO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/01/2016

081051 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE Concordato con cessione dei beni - Decreto di omologa - Esecutività del provvedimento - Liquidatore giudiziale - Opposizione all'omologa - Intervento nel giudizio di reclamo - Difetto di legittimazione processuale - Effetti - Nullità del procedimento - Esclusione.

Il decreto di omologazione della domanda di concordato preventivo con cessione dei beni ha natura immediatamente esecutiva e investe da subito il liquidatore nominato dal tribunale delle sue funzioni; pertanto, qualora detto organo concorsuale, ancorché privo di legittimazione

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

processuale, intervenga nel giudizio di opposizione all'omologa innanzi alla corte d'appello, non si determina alcuna nullità del relativo procedimento di reclamo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 182

Massime precedenti Vedi: N. 6380 del 1979 Rv. 403105 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 29741 del 19/11/2018 (Rv. 651488 - 02)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: EDUARDO CAMPESE. Relatore: EDUARDO CAMPESE. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

E. (LONGO LUCIO FILIPPO) contro D. (GARAVAGLIA PIERO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/01/2016

081033 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DOMANDA Società di capitali - Decisione dell'amministratore - Verbale notarile - Necessità - Organo amministrativo monocratico - Contenuto generico della determina - Irrilevanza - Ragioni.

Nel concordato preventivo di una società di capitali la decisione di presentare la domanda di ammissione, salvo diversa previsione dello statuto, spetta all'organo amministrativo che delibera sempre con verbale notarile per esigenze di certezza della decisione in considerazione della sua importanza; nel caso di organo amministrativo monocratico, tuttavia, siffatta certezza è assicurata anche nel caso di una generica determina di proporre il concordato, in quanto il contenuto effettivo della proposta risulterà comunque dal ricorso sottoscritto dal medesimo legale rappresentante della società proponente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2364, Cod. Civ. art. 2436, Cod. Civ. art. 2479, Legge Falliment. art. 152, Legge Falliment. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19009 del 2017 Rv. 645512 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29506 del 16/11/2018 (Rv. 651503 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE. Relatore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

S. (BENZONI MARTINO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 27/07/2017

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Domanda di riconoscimento della protezione internazionale - Decisione in primo grado - Appello ex art. 702-quater c.p.c. - Regime introdotto dall'art. 27, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 142 del 2015 - Forma - Ricorso - Necessità - Fondamento - "Overruling" processuale - Configurabilità - Peculiarità temporale di operatività

Nel vigore dell'art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, così come modificato dall'art. 27 comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 142 del 2015, l'appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un "overruling" processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell'affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l'appello secondo il regime dell'art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 27 com. 1 lett. F, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 com. 9, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

Massime precedenti Difformi: N. 17420 del 2017 Rv. 644940 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 28575 del 2018 Rv. 651358 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15144 del 2011 Rv. 617905 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 29609 del 16/11/2018 (Rv. 651655 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: GUIDO MERCOLINO.

Relatore: GUIDO MERCOLINO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

C. (DI PAOLO GABRIELE) contro M. (RIBOLZI ETTORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO

080020 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - INDENNITA' Art. 20, comma quarto, legge n. 856 del 1971 dopo Corte cost. n. 470 del 1990 - Criterio di calcolo - Per periodi annuali e al termine di ciascuno di essi - Conseguenze - Prescrizione - Decorrenza dalle medesime date - Fondamento.

L'immediata esperibilità del giudizio per la liquidazione dell'indennità di occupazione ex art. 20, comma 4, l. n. 865 del 1971 (modificato dall'art. 14 della l. n. 10 del 1977), determinata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 470 del 1990, che ha eliminato la condizione di azionabilità costituita dalla previa determinazione di stima di cui agli artt. 15 e 16 della medesima legge, non produce lo spostamento della decorrenza della prescrizione alla data di pubblicazione della citata sentenza, restando fermo il "dies a quo" costituito dal termine di ciascun anno di occupazione, in applicazione del principio secondo il quale la pregressa vigenza di una norma ostativa all'esercizio di un diritto, successivamente dichiarata incostituzionale, costituisce un mero ostacolo di fatto, e non un impedimento giuridico, all'esercizio del diritto medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 com. 4 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8452 del 2012 Rv. 622611 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29608 del 16/11/2018 (Rv. 651484 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: ROSARIO CAIAZZO. Relatore: ROSARIO CAIAZZO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

V. (RUBINO DE RITIS MASSIMO) contro M. (MOSCHIANO EUGENIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 31/03/2014

113083 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA' DEI CREDITI - TRASFERIMENTO DEL CREDITO AL MOMENTO STESSO DELLA CESSIONE Cessione "pro solvendo" - Effetto traslativo - Configurabilità - Conseguenze - Azione contro il debitore ceduto - Diligenza esigibile in capo al cessionario - Onere della prova - Contenuto - Limiti.

La cessione del credito, quale negozio a causa variabile, può essere stipulata anche a fine di garanzia e senza che venga meno l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia "pro solvendo" e non già "pro soluto", con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d'insolvenza del debitore ceduto. Pertanto, in caso di cessione del credito in luogo dell'adempimento (art. 1198 cod. civ.), grava sul cessionario, che agisca nei confronti del cedente, dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15677 del 2009 Rv. 609002 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 29609 del 16/11/2018 (Rv. 651655 - 03)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: GUIDO MERCOLINO.

Relatore: GUIDO MERCOLINO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

C. (DI PAOLO GABRIELE) contro M. (RIBOLZI ETTORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO

060077 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE) - EFFETTI Pronuncia d'incostituzionalità - Decorrenza della prescrizione del diritto - Fattispecie.

Quando la dichiarazione d'incostituzionalità elimini una situazione di oggettiva incertezza tale da impedire concretamente l'esercizio del diritto, la prescrizione decorre dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. Al contrario ove la dichiarazione d'illegittimità costituzionale abbia rimosso l'unico limite all'azionabilità diretta di una pretesa che avrebbe potuto comunque essere fatta valere la prescrizione decorre dalla maturazione del diritto. (La S.C ha indicato come esemplificazione della prima ipotesi la dichiarazione di incostituzionalità da parte della sentenza n. 223 del 1983 in tema di conguaglio dell'indennità di espropriazione e come esemplificazione della seconda, la determinazione di stima di cui agli artt. 15 e 16 della l. n. 865 del 1971, venuta meno per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 470 del 1990).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15626 del 2016 Rv. 640668 - 01, N. 8662 del 2014 Rv. 631072 - 01, N. 8452 del 2012 Rv. 622611 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 29609 del 16/11/2018 (Rv. 651655 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: GUIDO MERCOLINO.

Relatore: GUIDO MERCOLINO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

C. (DI PAOLO GABRIELE) contro M. (RIBOLZI ETTORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Prescrizione - Interruzione - Citazione o domanda giudiziale - interpretazione - Compito esclusivo del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Condizioni

L'interpretazione della domanda giudiziale, al fine di stabilirne l'idoneità a costituire atto interruttivo della prescrizione di un determinato diritto, non involgendo l'accertamento di un vizio in procedendo, costituisce attività riservata al giudice del merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la motivazione della corte d'appello che aveva ritenuto idonea ad interrompere, con efficacia permanente, il termine di prescrizione del diritto all'indennità di occupazione la domanda giudiziale di pagamento di quanto dovuto per il protrarsi dell'occupazione dalla data dell'immissione in possesso a quella della irreversibile trasformazione del fondo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 723 del 1981 Rv. 411193 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29466 del 15/11/2018 (Rv. 651482 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: ALBERTO PAZZI. Relatore: ALBERTO PAZZI. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)

C. (FREDELLA GENNARO) contro D.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 14/05/2013

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE Chiusura del fallimento - Ordine di accantonamento delle somme spettanti ai creditori irreperibili - Regime anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 - Richiesta del fallito di restituzione di tali somme - Rigetto del tribunale in sede di reclamo - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Ordinario giudizio di cognizione - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

E' inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto con il quale il tribunale fallimentare, in sede di reclamo, abbia confermato il decreto del g.d., adottato dopo la chiusura della procedura, che abbia rigettato la domanda di restituzione delle somme accantonate in favore dei creditori irreperibili proposta dal debitore, trattandosi di atto giudiziale assunto al di fuori delle competenze ormai cessate del tribunale fallimentare e privo dei connotati della decisorietà e definitività, potendo le istanze del fallito in relazione alle somme accantonate e mai riscosse dai creditori irreperibili essere fatte valere solo mediante l'introduzione di un giudizio di cognizione ordinario avanti al giudice competente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli eredi del fallito avverso il provvedimento con cui il g.d. aveva rigettato la richiesta di restituzione dei libretti di deposito intestati ai creditori irreperibili, ai sensi dell'art. 117, c.3 l. fall. nel testo applicabile "ratione temporis").

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 110, Legge Falliment. art. 117 com. 3, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 120

Massime precedenti Vedi: N. 16598 del 2008 Rv. 604021 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29462 del 15/11/2018 (Rv. 651481 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: ROSARIO CAIAZZO. Relatore: ROSARIO CAIAZZO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

M. (FANTINI UMBERTO) contro A. (DITTRICH VINCENZO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/08/2012

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA Responsabilità aggravata - Abuso del diritto di impugnazione - Colpa grave - Presupposti.

In tema di responsabilità aggravata, ex art. 96, c. 3 c.p.c., costituisce abuso del diritto di impugnazione, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, in ordine a ragioni già formulate nell'atto di appello, espresse attraverso motivi inammissibili, poiché pone in evidenza il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel reiterare il gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10327 del 2018 Rv. 648432 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22405 del 2018 Rv. 650452 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29460 del 15/11/2018** (Rv. **651480 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **ROSARIO CAIAZZO**. Relatore: **ROSARIO CAIAZZO**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

B. (BONDIONI MASSIMO) contro F. (STEFANINI NICOLA)

Rigetta, TRIBUNALE BERGAMO, 05/02/2013

081192 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO Definitività di decreto ingiuntivo richiesto dal creditore nei confronti del debitore "in bonis" - Effetti - Preclusione alla dichiarazione di inefficacia di atti stipulati a titolo gratuito - Insussistenza - Fattispecie.

In tema di effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, il giudicato formatosi tra il fallito ed un creditore, sulla validità dell'atto a titolo gratuito, non preclude al curatore di farne valere l'inefficacia e l'opponibilità nei confronti della massa dei creditori. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non fossero opponibili al fallimento due decreti ingiuntivi, divenuti definitivi prima della dichiarazione di fallimento, conseguiti da una banca nei confronti del fallito, perché fondati su una fideiussione prestata non contestualmente al credito garantito ed a titolo gratuito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge Falliment. art. 66

Massime precedenti Vedi: N. 7774 del 2012 Rv. 622537 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29459 del 15/11/2018** (Rv. **651459 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **ROSARIO CAIAZZO**. Relatore: **ROSARIO CAIAZZO**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

M. (STELLA RICHTER GIORGIO) contro F. (FERRARI ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/01/2012

081209 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE Vendita di bene iscritto nel pubblico registro automobilistico - Opponibilità al fallimento del debitore - Condizioni - Mero deposito della richiesta di trascrizione alla data del fallimento - Insufficienza - Trascrizione in data anteriore alla dichiarazione di fallimento - Necessità - Fondamento.

Ai fini dell'opponibilità, nei confronti del fallimento del venditore, dell'acquisto di un bene mobile iscritto nel pubblico registro automobilistico, non è sufficiente che la trascrizione della vendita sia stata richiesta prima della dichiarazione di fallimento, essendo invece necessario che l'atto di vendita sia stato trascritto nel pubblico registro prima della data di dichiarazione del fallimento, trovando applicazione il principio fissato dall'art. 45 della legge fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 45

Massime precedenti Vedi: N. 7954 del 1991 Rv. 473193 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29464 del 15/11/2018** (Rv. **651587 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **LAURA TRICOMI**. Relatore: **LAURA TRICOMI**. P.M. **SORRENTINO FEDERICO**. (Conf.)

C. (LIPARI NICOLO') contro B. (DE ANGELIS LUCIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/03/2013

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Sconto bancario - Giratario - Piena legittimazione rispetto al titolo - Credito proprio - Oggetto dell'azione revocatoria - Fattispecie.

Nel contratto di sconto bancario, la girata piena del titolo di credito dal cliente alla banca - a differenza della girata con clausola "per incasso", "per procura", per "valuta a garanzia" od altra equivalente - comporta una cessione del credito medesimo, che attribuisce al giratario la proprietà di esso e la connessa legittimazione a farne valere i relativi diritti, con la conseguenza che l'incasso del denaro pagato dal debitore cartolare soddisfa un credito proprio del cessionario e non del cedente. Ne deriva che, in caso di fallimento del cliente, l'azione revocatoria fallimentare esperibile dal curatore può avere ad oggetto il negozio di sconto bancario, avuto riguardo al tempo della sua conclusione, non anche il pagamento (successivamente) effettuato all'istituto di credito dal debitore cartolare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1858, Cod. Civ. art. 1859, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1295 del 1991 Rv. 470830 - 01, N. 2821 del 1991 Rv. 471298 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29471 del 15/11/2018 (Rv. 651483 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

P. (DE SANTIS FRANCESCO) contro C. (MOBILIO GIANFRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 03/09/2013

114104 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE Pretese dell'appaltatore nei confronti dell'ente appaltante - Disciplina - Pretese per revisione prezzi - Disciplina propria - Riserva da proporre prima della sottoscrizione del certificato di collaudo - Necessità.

Nell'ambito della disciplina pubblicistica dell'appalto, l'onere dell'appaltatore d'inserire le proprie pretese, nei confronti dell'Amministrazione o dell'ente appaltante, nel registro di contabilità e nel conto finale e, quindi, nel certificato di collaudo ex artt. 91 e 107 del r.d. n. 350 del 1895, riguarda le istanze inerenti alla contabilizzazione del corrispettivo contrattuale delle opere eseguite od eseguende (come appunto risultanti al momento conclusivo del collaudo), ma non le riserve per eventuale revisione dei prezzi, con riguardo alle quali è comunque sufficiente che la relativa domanda sia presentata prima della firma del certificato di collaudo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 91, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 107, Legge 28/02/1986 num. 41 art. 33 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 21035 del 2009 Rv. 610054 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29353 del 14/11/2018 (Rv. 651583 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

B. (ZITIELLO LUCA) contro B. (BERTOLONE BIAGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 25/10/2013

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Prestazione del servizio di negoziazione titoli - Obblighi di informazione - Inadempimento - Acquisto di titoli ad alto rischio - Risarcimento del danno - Individuazione - Assunzione incolpevole di un rischio - Sussistenza - Quantificazione del danno - Criteri.

Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, l'attività dell'intermediario che proceda all'acquisto di titoli ad alto rischio senza previamente adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente è suscettibile di cagionare un danno risarcibile, consistente nell'aver posto a carico dell'investitore un rischio, che egli, presumibilmente, non si sarebbe assunto, da liquidarsi in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento del relativo acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 6

Massime precedenti Conformi: N. 29864 del 2011 Rv. 620927 - 01, N. 10286 del 2018 Rv. 648123 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29352 del 14/11/2018** (Rv. **651582 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE**. Relatore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

D. (CARDELLI ALESSANDRO) contro B. (LEONI LUCIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/11/2013

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - DIMINUZIONE DEL RISARCIMENTO - CONDIZIONI - Fattispecie.

In tema di risarcimento del danno, perché possa farsi luogo alla diminuzione del ristoro per concorso del creditore nella produzione del danno medesimo, è necessario che costui sia tenuto, per legge, o per contratto o per generico dovere di correttezza, ad adottare un determinato comportamento, inerente all'esecuzione del rapporto obbligatorio e idoneo a circoscrivere, se non ad escludere, gli effetti pregiudizievoli dell'inadempimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, ritenendo - diversamente dalla pronuncia di merito - che, a fronte dell'inadempimento di una banca dell'ordine impartito dai clienti, di vendita di azioni ad un prezzo specifico - stop order -, costoro non fossero gravati dall'obbligo di procedere comunque alla vendita al fine di ottenere un prezzo più prossimo a quello astrattamente ottenibile con l'ordine rimasto ineseguito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 507 del 1981 Rv. 410984 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29356 del 14/11/2018** (Rv. **651586 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO**. Relatore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 15/07/2013

001077 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE Autorità giudiziaria ordinaria e dei tribunali regionali delle acque pubbliche - Riparto di competenze - Criteri.

La distinzione tra le competenze dell'Autorità giudiziaria ordinaria e dei Tribunali regionali delle acque pubbliche attiene all'oggetto delle controversie, rientrando nell'ambito delle competenze

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

del giudice specializzato le sole cause che involgano questioni relative alla demanialità delle acque pubbliche, o al contenuto e ai limiti delle concessioni di utenze, o al diritto nei confronti dell'Amministrazione alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, o quelle che, comunque, incidano pure indirettamente sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque. Ne consegue che rientra nella competenza del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto il diritto all'acquisto di un'area demaniale ex art. 5 bis l. n. 212 del 2003 e quella consequenziale risarcitoria da inadempimento.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Cod. Proc. Civ. art. 47

Massime precedenti Conformi: N. 2656 del 2012 Rv. 621848 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 29354 del 14/11/2018** (Rv. **651479 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **MASSIMO FALABELLA**. Relatore: **MASSIMO FALABELLA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

P. (POLLARI MAGLIETTA FABRIZIO GIOVANNI) contro B. (CAMPEGIANI ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/09/2014

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - 'Bond' argentini - Procedimento arbitrale intrapreso in forza dell'accordo ratificato in Italia con l. n. 334 del 1993 - Procedimento civile risarcitorio promosso nei confronti dell'intermediario - Compatibilità - Sussistenza - Ragioni.

Non è improponibile l'azione intrapresa dall'investitore italiano nei confronti della banca intermediaria nell'acquisto di "bond" argentini, e fondata sulla nullità, l'annullamento o la risoluzione per inadempimento, del contratto di intermediazione finanziaria, oppure sulla responsabilità risarcitoria dell'intermediario in conseguenza degli obblighi che ad esso fanno carico, per effetto della mera pendenza del giudizio arbitrale, precedentemente intrapreso dall'investitore innanzi all'"International Centre for the Settlement of Investment Disputes" (ICSID), ai sensi dell'art. 8, comma 4, della l. n. 334 del 1993, di ratifica dell'Accordo di Buenos Aires tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina del 22 maggio 1990, perché le due azioni si differenziano riguardo ai soggetti, al "petitum" ed alla "causa petendi".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST., Legge 18/08/1993 num. 334 art. 8

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29200 del 13/11/2018** (Rv. **651581 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **GIULIA IOFRIDA**. Relatore: **GIULIA IOFRIDA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

D. (RIENZO ANTONIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 06/02/2014

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Configurabilità - Requisiti - Fattispecie.

Il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, implica unicamente il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti. Tale principio deve quindi ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del "petitum", rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo ("causa petendi") nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda. (Nella specie, è stata esclusa la violazione del principio in relazione al rigetto di una domanda relativa ad un contributo comunale richiesto ex l.n. 219 del 1981, conseguente a perizia di variante per la ricostruzione di un immobile di proprietà privata, danneggiato dal terremoto, essendo tale statuizione del tutto consequenziale a quella originariamente rivolta all'accertamento dei requisiti per l'ottenimento del contributo richiesto, senza alcun mutamento del tema d'indagine).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge del 1981 num. 219 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6945 del 2007 Rv. 595963 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29195 del 13/11/2018** (Rv. **651458 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **PAOLA VELLA.** Relatore: **PAOLA VELLA.**
P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

E. (PARENTE GIUSEPPE) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 14/03/2013

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Crediti previdenziali iscritti a ruolo - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Ammissione al passivo - Modalità - Ammissione con riserva ex art. 88 d.P.R. n. 602 del 1973 - Esclusione - Ammissione con riserva ai sensi dell'art. 96 l.fall. - Anche in pendenza di giudizio innanzi al giudice del lavoro - Ammissibilità.

In materia di fallimento, e pertanto anche di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, i crediti previdenziali, seppur iscritti a ruolo e portati da cartelle esattoriali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e, come desumibile dall'art. 31 del d.lgs. n. 46 del 1999, non è possibile servirsi per gli stessi della disciplina di ammissione al passivo con riserva di cui agli artt. 88 e 90, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, utilizzabile solo per i crediti tributari, dovendo seguirsi per i crediti previdenziali le ordinarie regole di ammissione al passivo, ivi comprese, ricorrendone i presupposti, le distinte ipotesi di ammissione con riserva di cui all'art. 96 l.fall., anche qualora, in relazione a tali crediti, risulti pendente un giudizio promosso innanzi al giudice del lavoro.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 96, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 31, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 88, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 90 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 29806 del 2017 Rv. 646847 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29204 del 13/11/2018** (Rv. **651478 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO.** Estensore: **ALBERTO PAZZI.** Relatore: **ALBERTO PAZZI.**
P.M. **CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

C. (NAPPI SEVERINO) contro F. (ERRICHELLO GIUSEPPE)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 24/04/2015

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Cassazione con rinvio disposta mediante ordinanza - "Dies a quo" per la riassunzione ex art. 392 c.p.c. - Decorrenza dalla pubblicazione del provvedimento mediante deposito in cancelleria - Successiva comunicazione del provvedimento - Irrilevanza.

Il "dies a quo" del termine trimestrale per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, ex art. 392 c.p.c., decorre, sia che la Corte di cassazione decida con sentenza che con ordinanza, dal deposito in cancelleria del provvedimento, non potendosi attribuire alcun rilievo

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

al tenore letterale dell'art. 392 c.p.c., in quanto non coordinato con le modifiche successivamente apportate all'art. 375 c.p.c. - che ha previsto i casi in cui la Corte di cassazione può decidere con ordinanza in camera di consiglio - in ragione della natura pienamente decisoria che caratterizza entrambi i provvedimenti, che si distinguono solo per essere assunti all'esito di diverse modalità di sviluppo dell'iter di decisione del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2738 del 1983 Rv. 427644 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28997 del 12/11/2018 (Rv. 651474 - 01)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **LAURA TRICOMI.** *Relatore:* **LAURA TRICOMI.** *P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)*

T. (PETRETTI ALESSIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/05/2013

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Inosservanza di regole di diritto "in iudicando" - Rilevanza - Limiti ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - Conseguenze - Fattispecie.

La denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo. (Nella specie, il ricorrente aveva censurato per violazione di legge i criteri di determinazione temporale del danno di cui aveva chiesto il risarcimento così formulando una censura infondata perchè involgente la valutazione di merito degli arbitri e non i limiti della clausola compromissoria, la S.C., in applicazione del principio, ha rigettato il ricorso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 19324 del 2014 Rv. 632214 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 29003 del 12/11/2018 (Rv. 651457 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.**

Relatore: **FRANCESCO TERRUSI.** *P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)*

S. (MELI VINCENZO) contro C. (LOMEO GUIDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/03/2014

058101 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - CONVERSIONE DEL CONTRATTO Nullo Mutuo degli enti locali ex art. 9 d.l. n. 359 del 1987 - Cassa depositi e prestiti - Dichiarazione di indisponibilità alla concessione del mutuo - Carenza - Contratto stipulato con istituti diversi - Nullità - Fondamento.

In tema di mutuo agli enti locali ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 359 del 1987, conv. con modif. dalla l. n. 440 del 1987, applicabile "ratione temporis" prima della sua abrogazione disposta dall'art. 123 del d.lgs. n. 77 del 1995, il contratto è nullo se stipulato con istituto diverso dalla Cassa depositi e prestiti senza che quest'ultima abbia manifestato la propria indisponibilità all'erogazione delle somme, in quanto in contrasto con la norma imperativa che pone un divieto di contrarre al fine di porre un argine all'indebitamento degli enti locali con soggetti diversi dalla Cassa.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/1987 num. 359 art. 9, Legge 29/10/1987 num. 440 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 art. 123 com. 1 lett. L CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17352 del 2017 Rv. 644846 - 01

Annotata Sez. 1 - , **Sentenza n. 28987 del 12/11/2018** (Rv. **651801 - 01**)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **MARIA ACIERNO.** *Relatore:* **MARIA ACIERNO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)**

H. (GUERRERA FABRIZIO) contro H. (BARBERIS MAURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 23/08/2016

159010 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Recesso del socio di s.r.l. trasformata in s.p.a - Disciplina "ante" trasformazione ex art. 2473 c.c. - Applicabilità - Fondamento - Disciplina del recesso del socio di s.p.a. - Applicazione analogica - Esclusione - Ragioni - Ricorso ai principi della buona fede contrattuale - Ammissibilità - Conseguenze - Fattispecie.

In caso di recesso del socio di s.r.l. esercitato successivamente alla trasformazione in s.p.a., in considerazione del rafforzamento della tutela del diritto al disinvestimento dei soci di minoranza, rispetto a quella della stabilità del vincolo associativo, dovuto alle nuove caratteristiche personalistiche del tipo societario della s.r.l. configurato dalla riforma del 2003, la disciplina del diritto di recesso è quella dettata per le s.r.l. dall'art. 2473, comma 2, c.c. che non prevede termini di decadenza, essendo contrario alla lettera del comma 1 della citata norma, nonché alla "ratio legis" e alla buona fede, assoggettare il socio dissenziente ai ridotti termini di esercizio del recesso fissati per le s.p.a. dall'art. 2437 bis c.c., da ritenersi non applicabile analogicamente per la diversità di presupposti del recesso nei due tipi societari; pertanto, in detta ipotesi, il diritto di recesso del socio va esercitato nel termine previsto nello statuto della s.r.l., prima della sua trasformazione in s.p.a., e, in mancanza di detto termine, secondo buona fede e correttezza, quali fonti di integrazione della regolamentazione contrattuale, dovendo il giudice del merito valutare di volta in volta le modalità concrete di esercizio del diritto di recesso e, in particolare, la congruità del termine entro il quale il recesso è stato esercitato, tenuto conto della pluralità degli interessi coinvolti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il recesso dei soci della s.r.l. trasformata in s.p.a., il cui statuto sociale era stato approvato nel 1987 senza previsione delle modalità di recesso, comunicato, in concreto non entro il termine di 15 giorni previsto per le s.p.a. dall'art. 2437 bis c.c. ma poco oltre i 60 giorni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2437, Cod. Civ. art. 2437 bis, Cod. Civ. art. 2473, Preleggi art. 12, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 9662 del 2013 Rv. 626392 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28860 del 12/11/2018 (Rv. **651500 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.**

F. (ZORZELLA NAZZARENA) contro M.

Rigetta, GIUDICE DI PACE BOLOGNA, 14/12/2017

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Espulsione - Opposizione - Presentazione di domanda per il riconoscimento della protezione internazionale dopo la notifica del decreto - Valutazione ai fini della legittimità del provvedimento - Irrilevanza - Fondamento - Sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

in attesa della definizione del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale - Esclusione - Fondamento.

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.

In tema di ricorso avverso l'espulsione prefettizia, non assume rilievo, ai fini della verifica di legittimità del decreto di espulsione, la circostanza che lo straniero, dopo la notifica del decreto, abbia presentato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale poiché il provvedimento di espulsione è un provvedimento obbligatorio a carattere vincolato ed il giudice ordinario dinanzi al quale il decreto è impugnato deve controllare unicamente l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione, né in tale caso sussistono i presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c., poiché l'accertamento in ordine all'esistenza delle condizioni per un titolo di soggiorno separatamente invocato, come nel caso di richiesta del riconoscimento dello "status" di rifugiato politico, non si pone in nesso di pregiudizialità con l'opposizione all'espulsione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis

Massime precedenti Vedi: N. 12976 del 2016 Rv. 640104 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22217 del 2006 Rv. 591934 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 28860 del 12/11/2018** (Rv. **651500 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **FRANCESCO TERRUSI**.

Relatore: **FRANCESCO TERRUSI**.

F. (ZORZELLA NAZZARENA) contro M.

Rigetta, GIUDICE DI PACE BOLOGNA, 14/12/2017

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Decreto di espulsione prefettizio - Incertezza sulla minore età della persona espulsa - Accertamenti medico legali - Necessità.

In tema di opposizione al decreto prefettizio di espulsione, nel caso in cui l'età della persona espulsa risulti incerta, è legittimo ed anzi doveroso il ricorso al metodo d'indagine medico-legale al fine di superare detta incertezza, non potendosi ritenere tale metodo surrogabile con altro dotato di pari affidabilità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 19

Sez. 1 - , **Sentenza n. 28990 del 12/11/2018** (Rv. **651579 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **MARIA ACIERNO**. Relatore: **MARIA ACIERNO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

R. (SGARBI PIETRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 08/01/2016

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale e permesso umanitario - Condizioni socio politiche del paese di origine - Accertamento anche d'ufficio della situazione di pericolo e della vulnerabilità - Verifica - Attualità al momento della decisione delle informazioni - Necessità.

Nei giudizi aventi ad oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, la verifica delle condizioni socio politiche del paese di origine non può fondarsi su informazioni risalenti ma deve essere svolta, anche mediante integrazione istruttoria ufficiosa, all'attualità.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 17075 del 2018 Rv. 649790 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28995 del 12/11/2018 (Rv. 651580 - 01)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.** *Relatore:* **GIULIA IOFRIDA.** *P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)*

H. (BENZONI MARTINO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 21/06/2017

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Assorbimento di una domanda - In senso proprio e improprio - Nozione - Conseguenza - Omessa pronuncia - Insussistenza - Limiti - Assorbimento erroneamente dichiarato - Configurabilità.

La figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 28663 del 2013 Rv. 629570 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 28990 del 12/11/2018 (Rv. 651579 - 03)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MARIA ACIERNO.** *Relatore:* **MARIA ACIERNO.** *P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)*

R. (SGARBI PIETRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 08/01/2016

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Presupposti - Pericolo conseguente al rientro in patria in condizioni di vulnerabilità - Rilevata insussistenza di atti di persecuzione e violenze - Rigetto - Illegittimità - Obbligo di valutazione delle allegazioni e produzioni documentali - Sussiste.

Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario che l'accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l'esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 23604 del 2017 Rv. 646043 - 02

Sez. 1 - , Sentenza n. 28990 del 12/11/2018 (Rv. 651579 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MARIA ACIERNO. Relatore: MARIA ACIERNO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)

R. (SGARBI PIETRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 08/01/2016

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Immigrazione - Procedimento ex art. 702-quater c.p.c. - Appello - Produzione di nuove prove e documenti - Limiti.

Nei giudizi aventi oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, assoggettati ratione temporis al rito sommario di cognizione ex art. 19 d.lgs. n.150 del 2011, possono essere prodotti documenti nuovi in appello se ritenuti indispensabili dal Collegio il quale non può omettere tale scrutinio in sede di verifica della loro ammissibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19

Massime precedenti Conformi: N. 5241 del 2017 Rv. 643972 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28999 del 12/11/2018 (Rv. 651476 - 01)

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: GIULIA IOFRIDA. Relatore: GIULIA IOFRIDA. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)

M. (NAVARRA ORLANDO) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/12/2016

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI Nullità inficianti la sentenza impugnata - Produzione entro il termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ. - Necessità - Produzione in allegato alla memoria ex art. 378 cod. proc.civ. - Inammissibilità.

Nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall'art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378

Massime precedenti Conformi: N. 7515 del 2011 Rv. 617342 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28998 del 12/11/2018 (Rv. 651475 - 01)

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: GIULIA IOFRIDA. Relatore: GIULIA IOFRIDA. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)

G. (MANZI ANDREA) contro K.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/10/2017

082028 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE Figli nati fuori del matrimonio - Decreto della corte d'appello su reclamo avverso provvedimento del tribunale di affidamento del minore ai servizi sociali - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fondamento.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Il decreto emesso dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso un provvedimento del tribunale, che, nell'ambito del conflitto genitoriale, dispone l'affidamento del minore nato fuori dal matrimonio ai servizi sociali, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. poiché, già nel vigore della l. n. 54 del 2006, ed a maggior ragione dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 154 del 2013, che ha abolito ogni distinzione tra figli nati da genitori non coniugati e figli nati dal matrimonio, al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà, poiché risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, perché ha un'efficacia assimilabile, "rebus sic stantibus" a quella del giudicato, non rilevando, a sostegno della tesi contraria, che si tratti di un provvedimento di affidamento ai servizi sociali, atteso che ciò non determina alcuna modificazione della qualificazione giuridica del provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 18194 del 2015 Rv. 637108 - 01, N. 6132 del 2015 Rv. 634872 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28801 del 09/11/2018 (Rv. 651473 - 01)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** Estensore: **GIULIA IOFRIDA.** Relatore: **GIULIA IOFRIDA.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

N. (TETI LAURA) contro U. (CAPPUCCILLI GUIDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 26/09/2013

114097 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA' DEI LAVORI - RISERVE Tempestività - Onere - Portata - Fatti dannosi continuativi - Tempestività della riserva - Condizioni.

Nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso; in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il "quantum" può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54

Massime precedenti Conformi: N. 10949 del 2014 Rv. 631471 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28792 del 09/11/2018 (Rv. 651453 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **ROBERTO MUCCI.** Relatore: **ROBERTO MUCCI.** P.M. **CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

A. (FERRARI GIUSEPPE FRANCO) contro F. (CRITELLI GREGORIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/07/2013

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Cumulo alternativo soggettivo - Accoglimento della domanda nei confronti di un convenuto - Appello del soccombente - Parte vittoriosa - Domanda non accolta - Onere di riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ. - Sussistenza - Fattispecie.

Nel caso di domanda proposta, alternativamente, nei confronti di due convenuti, che sia stata accolta nei confronti di uno e rigettata nei confronti dell'altro, l'appello introdotto dal soccombente non comporta la devoluzione al giudice di secondo grado anche della cognizione sulla pretesa dell'attore nei confronti del convenuto alternativo, posto che l'unicità del rapporto sostanziale, con titolare passivo incerto, non toglie che due e distinte siano le formali pretese,

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

caratterizzate - pur nell'unità del "petitum" - dalla diversità dei soggetti convenuti ("personae") e in parte dei fatti e degli argomenti di sostegno ("causae petendi"); in relazione alla suddetta pretesa, pertanto, l'attore - appellato ha l'onere di riproporre la domanda già formulata in primo grado, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Nel caso di specie, La S.C. ha confermato la pronuncia di merito in relazione alla domanda di un ente ospedaliero di pagamento delle rette di degenza per un paziente psichiatrico, proposta tanto al Comune quanto alla Asl, che il giudice di primo grado aveva accolto limitatamente all'ente territoriale, e che la Corte d'appello invece aveva rigettato dichiarando inammissibili le richieste nei confronti della Asl, per non essere state riproposte con domanda ritualmente introdotta in sede di impugnazione.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11202 del 2002 Rv. 556366 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28803 del 09/11/2018 (Rv. 651456 - 01)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: EDUARDO CAMPESE. Relatore: EDUARDO CAMPESE. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

E. (CONTALDI GIANLUCA) contro L. Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO

081094 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE Notificazione del ricorso e del decreto in mancanza di indirizzo PEC - Passaggio dalla notifica presso la sede della società a quella presso la casa comunale - Presupposto dell'irreperibilità - Condizioni.

La notificazione del ricorso e del decreto per la dichiarazione di fallimento presso la casa comunale, in mancanza di indirizzo PEC, è condizionata all'irreperibilità della società presso la sua sede come risultante dal registro delle imprese. Tale presupposto dell'irreperibilità ricorre anche laddove si accerti che, in precedenza, la società sia stata in concreto rintracciata presso la sede risultante dal registro, purchè l'ufficiale giudiziario abbia svolto ricerche documentate nella relazione di notifica e chiesto informazioni in modo adeguato, così da consentire di presumere che il diverso esito delle precedenti notificazioni sia riconducibile non ad una doverosa e diligente attività di ricerca del destinatario ma a circostanze fortunate non sempre ripetibili.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 com. 3, Decreto Legisl. 18/10/2012 num. 179 art. 17 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 6761 del 2004 Rv. 571888 - 01, N. 602 del 2017 Rv. 643029 - 01, N. 16864 del 2018 Rv. 649541 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28802 del 09/11/2018 (Rv. 651455 - 01)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: EDUARDO CAMPESE. Relatore: EDUARDO CAMPESE. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

B. (MAIOLINO GIUSEPPE) contro C. (TOSO MARCO)

Rigetta, TRIBUNALE BASSANO DEL GRAPPA, 03/07/2013

149223 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO Concessione di ipoteca successiva al credito garantito a fronte di dilazione di pagamento - Atto a titolo gratuito - Fondamento.

In tema di azione revocatoria ordinaria, la costituzione di ipoteca successiva al sorgere del credito garantito ha natura di atto a titolo gratuito, con conseguente indifferenza dello stato

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

soggettivo del terzo, senza che abbia rilievo la contestuale pattuizione di una dilazione di pagamento del debito, da ritenersi inerente non alla causa dell'accordo di garanzia, ma ad un motivo di esso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge Falliment. art. 66

Massime precedenti Conformi: N. 9987 del 2014 Rv. 630657 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28797 del 09/11/2018 (Rv. 651472 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.** *Relatore:* **GIULIA IOFRIDA.** *P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)*

V. (CLARIZIA RENATO) contro A. (RUSSO CLAUDIO)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 12/09/2013

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Contratto in corso - Prosecuzione "ope legis" - Dichiarazione di scioglimento del commissario - Conseguenze - Prededucibilità del credito del contraente "in bonis" - Sussistenza - Fattispecie.

Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, l'art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1999, come interpretato dall'art. 1 bis del d.l. n. 134 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 166 del 2008, dispone la prosecuzione "ope legis" dei contratti in corso in funzione della conservazione dell'impresa ammessa alla procedura, sicché, da un lato, i detti contratti continuano ad avere esecuzione fino a quando il commissario non eserciti la facoltà di sciogliersi e, dall'altro, i crediti maturati dal contraente "in bonis" dopo l'apertura della procedura devono essere ammessi al passivo in prededuzione, essendo le relative prestazioni finalizzate alla continuazione dell'attività d'impresa ex art. 52 del d.lgs. n. 270 del 1999 (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ammesso in prededuzione il credito per la rata del premio relativo ad un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile pendente all'apertura della procedura, maturato tra quest'ultima data e la dichiarazione del commissario di scioglimento dal detto contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Legge Falliment. art. 72, Legge Falliment. art. 82, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 50, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 51, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 52, Decreto Legge 28/08/2008 num. 134 art. 1 bis CORTE COST., Legge 27/10/2008 num. 166 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1195 del 2018 Rv. 647229 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28799 del 09/11/2018 (Rv. 651454 - 01)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.** *Relatore:* **GIULIA IOFRIDA.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

G. (SPINELLI DANIELE) contro C. (GENNARI PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 22/10/2014

114014 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTENUTO - IN GENERE - Progettazione dell'opera - Obbligo del committente di fornire il progetto esecutivo - Sussistenza - Trasferibilità all'appaltatore - Esclusione - Fondamento.

In tema di appalto di opere pubbliche, ai sensi degli artt. 16, 17 e 19 della l. n. 109 del 1994 (nel testo modificato dalla l. n. 415 del 1998 applicabile "ratione temporis") l'amministrazione committente, al di fuori dei casi e dei modi specificamente previsti, ha l'obbligo pubblicistico, integrativo delle pattuizioni contrattuali e intrasferibile all'appaltatore, di predisporre un

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

progetto esecutivo immediatamente "cantierabile", non bisognoso cioè di ulteriori specificazioni, in quanto già contenente la puntuale e dettagliata rappresentazione dell'opera. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto adeguato il progetto originario, reputando che la successiva consegna di tavole contenenti i disegni strutturali degli elaborati, dovesse considerarsi una "mera chiarificazione di elementi già insiti nel progetto originale", senza necessità di predisposizione di una variante e che, del pari, la realizzazione della palificazione delle fondazioni aveva inciso in maniera del tutto modesta, così da non rendere necessaria a sua volta alcuna variante essenziale).

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 16, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 17 PENDENTE, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8779 del 2012 Rv. 622739 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28788 del 09/11/2018 (Rv. 651508 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: GIACINTO BISOGNI. Relatore: GIACINTO BISOGNI. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

C. (MICHIELAN PRIMO) contro S. (VERINO MARIO ETTORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/02/2013

080037 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - IN GENERE Utilizzazione diretta agraria del fondo - Indennità aggiuntiva - Erogazione - Condizioni - Fondamento.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai sensi dell'art. 17 della l. n. 865 del 1971, l'erogazione concreta dell'indennità aggiuntiva in favore dei fittavoli, mezzadri e coloni, è condizionata dalla utilizzazione diretta agraria del terreno, ravvisabile in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte del titolare avviene con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia, nonchè dall'esistenza di uno dei rapporti agrari tipici, la cui prova deve essere fornita da chi da esso intenda trarre conseguenze favorevoli, atteso il disposto dell'art. 2697 c.c.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2135, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2751 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 4784 del 2012 Rv. 621972 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28791 del 09/11/2018 (Rv. 651452 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: GIACINTO BISOGNI. Relatore: GIACINTO BISOGNI. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

C. (MAROTTA ALESSANDRO) contro L. (TOZZI SILVANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/03/2013

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - Comunicazione del deposito della relazione di stima - Termine di trenta giorni per il pagamento dell'indennità di esproprio o il deposito presso la Cassa depositi e prestiti - Natura dilatoria - Diversità rispetto al termine perentorio per l'opposizione di cui all'art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001.

In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, il termine fissato dall'art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima a partire dal quale l'autorità espropriante autorizza il pagamento dell'indennità o ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, non è perentorio ma dilatorio, imponendo a tutte le parti del procedimento di agire per la determinazione giudiziale dell'indennità almeno

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

trenta giorni dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restando tale potere di agire fino alla scadenza del termine perentorio di cui all'art. 54, secondo comma, del d.P.R. citato, il quale decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima, se successiva all'atto ablatorio, termine, questo, che non corrisponde a quello dilatorio di cui all'art. 27, comma 2, del d.P.R. medesimo.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 27, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54

Massime precedenti Conformi: N. 4880 del 2011 Rv. 617034 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28533 del 08/11/2018 (Rv. 651499 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: GUIDO MERCOLINO.

Relatore: GUIDO MERCOLINO.

F. (CHIARINI FABIO) contro C. (CORLI EMANUELE)

Rigetta, TRIBUNALE BRESCIA, 19/05/2017

013021 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CONTROVERSIE ASSOGGETTABILI Clausola per arbitrato rituale - Controversie riguardanti la P.A. - Validità - Condizioni.

E' valida la clausola compromissoria con la quale viene deferita ad arbitri la soluzione della controversia riguardante contratti stipulati tra la Pubblica Amministrazione e terzi purchè si verta in tema di diritti disponibili e non di interessi legittimi, l'arbitrato abbia carattere rituale e sia escluso il potere di decidere secondo equità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8987 del 2009 Rv. 607501 - 01, N. 25508 del 2006 Rv. 593855 - 01, N. 17934 del 2008 Rv. 603977 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28533 del 08/11/2018 (Rv. 651499 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: GUIDO MERCOLINO.

Relatore: GUIDO MERCOLINO.

F. (CHIARINI FABIO) contro C. (CORLI EMANUELE)

Rigetta, TRIBUNALE BRESCIA, 19/05/2017

081199 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE Clausola compromissoria contenuta nello statuto di un consorzio poi fallito - Applicabilità ai giudizi iniziati dal curatore per far valere diritti preesistenti alla procedura concorsuale - Sussistenza - Differenza rispetto all'azione di responsabilità proposta dal curatore verso gli amministratori - Ragioni - Fattispecie.

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di un consorzio dichiarato fallito è applicabile ai giudizi iniziati dal curatore per far valere diritti preesistenti alla procedura concorsuale, a differenza di quanto accade per l'azione di responsabilità proposta dallo stesso curatore verso gli amministratori del consorzio, trattandosi di azione volta alla reintegrazione del patrimonio sociale nell'interesse dei soci e dei creditori per i quali la clausola non può operare trattandosi di soggetti terzi rispetto alla società. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del tribunale che aveva declinato la propria competenza in favore dell'arbitro in quanto il curatore aveva fatto valere, nei confronti di alcuni enti consorziati, il diritto al pagamento di una somma di denaro preesistente alla data della dichiarazione di fallimento).

Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 241 art. 15, Legge Falliment. art. 146 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 3803 del 2010 Rv. 611598 - 01, N. 19298 del 2006 Rv. 592923 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28433 del 07/11/2018 (Rv. 651471 - 01)

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: LAURA TRICOMI. Relatore: LAURA TRICOMI. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)

M. (FERRARA ALESSANDRO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/10/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Assenza del rischio di persecuzione nella parte del territorio del paese origine - Differenza rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 8 della Direttiva 2004/83/CE - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico va escluso nell'ipotesi in cui il pericolo di persecuzione non sussiste nella parte di territorio del paese di origine dalla quale proviene il richiedente, essendo tale ipotesi diversa da quella prevista dall'art. 8 della direttiva 2004/83/CE, non recepita nel nostro ordinamento, in cui il pericolo di persecuzione sussiste nel territorio di provenienza, ma potrebbe tuttavia essere evitato con il trasferimento in altra parte del territorio del medesimo paese in cui tale pericolo non sussiste. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della corte d'appello che aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale in considerazione del fatto che, come risultava dal rapporto di Amnesty International, la situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale, determinata dalle attività terroristiche del gruppo "Boko Haram", non era estesa all'Edo State ed alla città di provenienza del richiedente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 3 lett. A, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 2294 del 2012 Rv. 621824 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 28428 del 07/11/2018 (Rv. 651470 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: GIULIA IOFRIDA. Relatore: GIULIA IOFRIDA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

A. (LUCISANO CLAUDIO) contro B. (CASUCCI ROBERTO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/12/2015

149030 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - RISPETTO AL TERZO ACQUIRENTE - DIRITTI DEL TERZO NEI CONFRONTI DEL DEBITORE E DEGLI ALTRI TERZI Azione revocatoria ordinaria - Posizione del terzo acquirente - Proposizione di domanda di manleva ovvero di garanzia nei confronti dell'alienante al momento dell'introduzione della revocatoria ordinaria - Ammissibilità - Contenuto.

In tema di azione revocatoria ordinaria, il terzo acquirente, in quanto soggetto passivo dell'esecuzione che il creditore può promuovere a seguito della dichiarazione d'inefficacia dell'atto dispositivo, può proporre azione di manleva ovvero di garanzia nei confronti dell'alienante e la domanda, al momento della revocatoria ordinaria, deve essere formulata nel senso di essere tenuto indenne dalle relative, non ancora note, conseguenze pregiudizievoli, non potendosi, per ciò solo, ritenere generica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 8952 del 2000 Rv. 538223 - 01, N. 3676 del 2011 Rv. 616598 - 01, N. 5561 del 2015 Rv. 634977 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28430 del 07/11/2018 (Rv. 651578 - 01)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: ALBERTO PAZZI. Relatore: ALBERTO PAZZI. P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)

I. (SPINELLI GIORDANO TOMMASO) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TREVISO, 22/05/2013

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Tempestività - Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo avvenuta a mezzo di posta elettronica nel regime anteriore al d.lgs. n. 179 del 2012 - Necessaria verifica del raggiungimento dello scopo e della data della conoscenza - Onere della prova - Fattispecie.

Per valutare la tempestività dell'opposizione allo stato passivo, qualora la comunicazione dell'accertamento del passivo sia avvenuta a mezzo di posta elettronica ai sensi dell'art. 97 l. fall., nella versione anteriore al d. lgs. n. 179 del 2012, è necessario, in caso di contestazione, verificare il raggiungimento dello scopo e la data della conoscenza, incombendo sul curatore l'onere della relativa prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte d'appello che aveva giudicato tardiva l'opposizione ad uno stato passivo comunicato mediante e-mail, così come richiesto dal creditore, e ritenuto tale modalità sufficiente ad assolvere l'obbligo di comunicazione, attesa la sostanziale affidabilità del protocollo che lasciava presumere la ricezione dell'atto, in assenza di deduzioni contrarie da parte del destinatario).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 97, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6635 del 2012 Rv. 622345 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28096 del 05/11/2018 (Rv. 651497 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: ALDO ANGELO DOLMETTA. Relatore: ALDO ANGELO DOLMETTA.

F. (AVVENENTE FABRIZIO) contro S. (BOTTAI LUIGI AMERIGO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 22/03/2017

081099 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE Reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento - Soggetti non intervenuti nel giudizio di reclamo - Legittimazione al ricorso per cassazione - Esclusione - Fattispecie.

100132 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE In genere.

Coloro che non sono stati parti del giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento non sono legittimati a ricorrere per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello confermativa della menzionata dichiarazione, atteso che la legittimazione a proporre impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, né la specialità del reclamo fallimentare prevale sul sistema impugnatorio ordinario in materia di ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da alcuni dipendenti dell'impresa fallita che in qualità di creditori sarebbero dovuti intervenire ex art. 18, comma 9, l.fall. nel giudizio di merito).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 5520 del 2017 Rv. 644654 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione seconda e VI seconda



SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 31072 del 30/11/2018** (Rv. **651907 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **PASQUALE D'ASCOLA**. Relatore: **PASQUALE D'ASCOLA**.

B. (PERNA DOMENICO) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 07/11/2014

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Decreto di pagamento a favore del Ctu - Giudizio di opposizione - Parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Notifica alle parti personalmente e non ai loro difensori costituiti nel procedimento di merito - Necessità - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie.

Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari, con la conseguenza che la notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ai difensori e non a tali parti personalmente determina, nell'ipotesi di mancata partecipazione di queste ultime alla procedura, la nullità del procedimento e della decisione, poiché il giudizio "de quo" è autonomo da quello presupposto, ma si è comunque realizzata, con il tempestivo deposito dell'atto di opposizione, la "editio actionis" necessaria a radicare la nuova fase processuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio il provvedimento del tribunale che aveva dichiarato l'improcedibilità del ricorso per irregolarità della notifica avvenuta a mani dei difensori delle parti costituite nel giudizio di merito, anziché disporre l'integrazione del contraddittorio con la rinnovazione della notifica del ricorso stesso alle parti personalmente).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23192 del 2012 Rv. 624489 - 01

Sez. **2 - , Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018** (Rv. **651538 - 03**)

Presidente: **MATERA LINA**. Estensore: **UBALDO BELLINI**. Relatore: **UBALDO BELLINI**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

M. (MARTINO RINALDO) contro N. (PROSPERETTI GIULIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/06/2014

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Domanda fondata su un contratto di mutuo - Causale del versamento - Contestazione da parte dell'asserito mutuatario - Natura di eccezione in senso sostanziale - Esclusione - Onere probatorio a carico dell'attore - Permanenza.

Qualora l'attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la circostanza che il convenuto ammetta di avere ricevuto una somma di denaro dall'attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, non costituisce una eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepire l'inefficacia, la modificazione o l'estinzione, ma vuol dire negare il titolo posto a base della domanda, benché il convenuto riconosca di avere percepito una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata, con la conseguenza, pertanto, che rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6295 del 2013 Rv. 625490 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , Sentenza n. 30939 del 29/11/2018 (Rv. 651600 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: ANTONELLO COSENTINO. Relatore: ANTONELLO COSENTINO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GENOVA, 01/04/2014

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Motivo addotto dal proprietario del veicolo per giustificare la non conoscenza dell'identità del guidatore - Prova costituenda - Ammissibilità - Fondamento.

138001 PROVA CIVILE - IN GENERE In genere.

In tema di violazioni del codice della strada regolate dal combinato disposto degli artt. 126 bis, comma 2, del codice della strada - nel testo successivo alla modifica di cui al d.l. n. 262 del 2006, convertito con modif. dalla l. n. 286 del 2006 - e 180, comma 8, dello stesso codice, il motivo addotto dal proprietario del veicolo per giustificare la non conoscenza dell'identità del guidatore, a fini di esonero dalla relativa responsabilità, deve essere "documentato" e tale ultimo aggettivo va interpretato teleologicamente in senso estensivo quale sinonimo di "provato", non necessariamente con prove di natura documentale, ma anche mediante l'acquisizione di prove costituende.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 126 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 180 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9555 del 2018 Rv. 648094 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018 (Rv. 651538 - 02)

Presidente: MATERA LINA. Estensore: UBALDO BELLINI. Relatore: UBALDO BELLINI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)

M. (MARTINO RINALDO) contro N. (PROSPERETTI GIULIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/06/2014

108003 MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE Azione di restituzione di una somma di danaro data a mutuo - Onere della prova - A carico dell'attore - Contenuto.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

La "datio" di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9541 del 2010 Rv. 612425 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 30927 del 29/11/2018 (Rv. 651536 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: ROSSANA GIANNACCARI. Relatore: ROSSANA GIANNACCARI. P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.)

R. (RAGONE ENRICO) contro C. (SALZANO RAFFAELE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 24/02/2016

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Processo telematico - Firme digitali "CADES" e "PADES" - Equivalenza - Fondamento - Conseguenze.

In tema di processo telematico, in conformità alle disposizioni tecniche previste dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CADES" e di tipo "PADES" sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf", posto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards, parimenti abilitati. Ne consegue la piena validità ed efficacia del ricorso (o controricorso) per cassazione munito di procura alle liti controfirmata dal difensore con firma digitale in formato "PADES".

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 23/07/2014 num. 910 art. 27, Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 156, Decisione Commissione CEE 08/09/2015 num. 1506, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 18 com. 5, DM Grazia e Giustizia 19/01/2016

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10266 del 2018 Rv. 648132 - 02

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 (Rv. 651571 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: ANTONINO SCALISI. Relatore: ANTONINO SCALISI.

F. (CITO VINCENZO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE LECCE, 12/04/2017

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore - Soccombenza di un'amministrazione statale nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Decreto di pagamento del giudice del procedimento ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Necessità - Condanna al pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Inammissibilità.

Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18583 del 2012 Rv. 623979 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 5819 del 2018 Rv. 647897 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 30945 del 29/11/2018 (Rv. 651539 - 01)

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Presidente: MATERA LINA. Estensore: UBALDO BELLINI. Relatore: UBALDO BELLINI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)

V. (MOLFESE FRANCESCO) contro C. (GIORDANO GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/07/2014

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Condanna al pagamento delle spese processuali pronunciata in favore del difensore della controparte dell'obbligato - Interesse all'impugnazione da parte di quest'ultimo, del relativo capo della sentenza - Esclusione.

In tema di condanna al pagamento delle spese processuali, il debitore non ha interesse a criticare il relativo capo della sentenza per il solo fatto che tale condanna sia stata pronunciata a favore del difensore della sua controparte, anziché della stessa parte rappresentata dal difensore. L'art. 93 c.p.c., difatti, attiene ai rapporti tra la parte e il suo difensore, onde il rispetto, o meno, di detta disposizione normativa non incide in alcun modo sulla posizione giuridica dell'altra parte che, rimasta soccombente, venga condannata a pagare le spese del giudizio, atteso che la sua situazione processuale non può ritenersi aggravata perché il pagamento è stato disposto direttamente nei confronti del difensore e non della parte personalmente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6740 del 2005 Rv. 580788 - 01

*Sez. 2 - , **Sentenza n. 30939 del 29/11/2018** (Rv. **651600 - 02**)*

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: ANTONELLO COSENTINO. Relatore: ANTONELLO COSENTINO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GENOVA, 01/04/2014

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Dedotta non conoscenza, da parte del proprietario del veicolo, dell'identità del guidatore - Giustificato motivo - Accertamento del giudice di merito - Sua sindacabilità in sede di legittimità - Modalità - Fattispecie.

In tema di violazioni del codice della strada regolate dal combinato disposto degli artt. 126 bis, comma 2, del codice della strada – nel testo successivo alla modifica di cui al d.l. n. 262 del 2006, convertito con modif. dalla l. n. 286 del 2006 - e 180, comma 8, dello stesso codice, l'accertamento dell'esistenza del "giustificato motivo" che esonera da responsabilità il proprietario del veicolo che deduca di non conoscere l'identità del conducente della vettura compete, con riferimento alla ricostruzione del relativo fatto storico, al giudice di merito e la sua qualificazione di tale fatto storico quale "giustificato motivo" è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., sotto il profilo della sua coerenza con i principi dell'ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono, unitamente a detti principi, a comporre il diritto vivente. (Nella specie, la S.C., precisato che il "giustificato motivo" rientra nella tipologia delle clausole generali, ha affermato che il giudice di appello aveva trascurato di assumere tra i menzionati standard conformi ai valori dell'ordinamento ed esistenti nella realtà sociale il dovere del proprietario del veicolo di conoscere l'identità del conducente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 126 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 180 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 5095 del 2011 Rv. 616452 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , Ordinanza n. 30948 del 29/11/2018 (Rv. 651540 - 01)

Presidente: MATERA LINA. Estensore: GUIDO FEDERICO. Relatore: GUIDO FEDERICO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Diff.)

S. (CREACO ANTONINO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 13/03/2014

138119 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - IN GENERE Assenza di sottoscrizione - Necessità del disconoscimento - Esclusione - Fondamento.

La produzione in giudizio di una scrittura privata non firmata da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, ma non può determinare identico effetto nei confronti della controparte, neppure quando quest'ultima non ne abbia impugnato la provenienza, poiché le scritture non firmate non rientrano nel novero di quelle aventi valore giuridico formale e non producono, quindi, effetti sostanziali e probatori. Ne consegue che la parte, contro la quale esse siano state prodotte, non ha l'onere di disconoscerne l'autenticità ex art. 215 c.p.c., norma che si riferisce al solo riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell'art. 2702 c.c., l'unico elemento grafico in virtù del quale - salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705, 2707, 2708 e 2709 c.c.) - la scrittura diviene riferibile al soggetto da cui proviene e può produrre effetti a suo carico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2705, Cod. Civ. art. 2707, Cod. Civ. art. 2708, Cod. Civ. art. 2709, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3730 del 2013 Rv. 625155 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30955 del 29/11/2018 (Rv. 651572 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI.

M. (RICCA SILVANA) contro C. (OLIVERI ARTURO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 21/07/2015

058231 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - MODO (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Evento futuro - Collegamento ad esso del tempo dell'adempimento di una prestazione - Natura giuridica - Termine ad adempiere - Configurabilità - Disciplina degli elementi accidentali del contratto - Applicabilità - Esclusione - Disciplina sul tempo dell'adempimento - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.

Qualora i contraenti, contemplando un evento futuro (nella specie, la "semplice richiesta" del Comune nell'ambito di un atto d'obbligo relativo ad una compravendita immobiliare), abbiano ad esso correlato non l'efficacia del vincolo negoziale, ma soltanto il tempo dell'adempimento di una determinata prestazione (nella specie, la realizzazione di parcheggi in esecuzione di un "Peep"), resta esclusa l'invocabilità dei principi inerenti alla condizione od al termine, quali elementi accidentali del negozio incidenti sulla sua efficacia e rimane, invece, applicabile la disciplina sul tempo dell'adempimento di cui agli artt. 1183 ss. c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1359

Massime precedenti Conformi: N. 17125 del 2011 Rv. 618901 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 30930 del 29/11/2018 (Rv. 651756 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: SERGIO GORJAN. Relatore: SERGIO GORJAN. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

B. (BARBATI MARIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/03/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Processo amministrativo - Istanza di prelievo - Differenza dall'istanza di fissazione di udienza - Tipicità della forma - Esclusione - Contenuto - Accertamento in concreto in relazione alla funzione - Necessità - Fondamento.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l'istanza di prelievo ex art. 71 del d.lgs. n. 104 del 2010, da presentare ai fini della proponibilità della domanda, non è tipizzata, diversamente da quella di fissazione dell'udienza, quanto alla forma, ma ne è esclusivamente indicata la funzione, consistente nel segnalare l'urgenza della definizione del procedimento pendente. Ne consegue che il giudice non deve limitarsi a recepire la formale denominazione dell'istanza, bensì ha l'onere di verificarne in concreto, attraverso l'esame diretto, l'effettiva destinazione a sollecitare la decisione della causa.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 17/08/1907 num. 642 art. 51 com. 2, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 71 com. 2, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 54 PENDENTE, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 31009 del 2017 Rv. 647256 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 30929 del 29/11/2018** (Rv. **651537 - 02**)

Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** Estensore: **GIUSEPPE FORTUNATO.** Relatore: **GIUSEPPE FORTUNATO.** P.M. **PATRONE IGNAZIO.** (Conf.)

B. (BALI' MASSIMO) contro B. (LATINI SIMONA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/05/2013

044036 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI Causa concernente ricostituzione tracciato servitù di transito costituita per contratto e richiesta ottemperanza titolare fondo servente ad obblighi assunti - Valore della stessa - Applicazione art. 15 c.p.c. - Criteri.

In tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa concernente la ricostituzione del tracciato soggetto a servitù di transito istituita per contratto e l'ottemperanza del titolare del fondo servente alle previsioni negoziali è stabilito ai sensi dell'art. 15 c.p.c. Ne consegue che tale valore, ove non sia determinabile alla luce del reddito dominicale, va ricostruito sulla base degli atti o, in mancanza di elementi utili, deve ritenersi indeterminabile, secondo il disposto dell'ultimo comma del citato art. 15, non venendo in considerazione il solo ammontare dell'indennità ed i costi necessari per realizzare il percorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15, Cod. Civ. art. 1079, Cod. Civ. art. 1031

Massime precedenti Vedi: N. 1796 del 1973 Rv. 364760 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 30929 del 29/11/2018** (Rv. **651537 - 01**)

Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** Estensore: **GIUSEPPE FORTUNATO.** Relatore: **GIUSEPPE FORTUNATO.** P.M. **PATRONE IGNAZIO.** (Conf.)

B. (BALI' MASSIMO) contro B. (LATINI SIMONA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/05/2013

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Esecuzione degli obblighi di fare - Condanna di un soggetto ad un "facere" mediante esecuzione di determinate opere su un immobile - Trasferimento del bene a terzi - Permanenza della legittimazione passiva all'azione esecutiva del soggetto condannato al "facere" - Limiti.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Il soggetto condannato ad un "facere" mediante esecuzione di determinate opere su un immobile ceduto ad altri non perde, in conseguenza del trasferimento del bene, la legittimazione passiva all'azione esecutiva ai sensi degli artt. 2909 c.c., 474 e 475 c.p.c., potendo la successione a titolo particolare avere incidenza nel processo esecutivo soltanto a seguito di una iniziativa del nuovo titolare del diritto, poiché a quest'ultimo è consentito di interloquire sulle modalità dell'esecuzione, ferma restando la validità e l'efficacia del precetto intimato al dante causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 475

Massime precedenti Conformi: N. 73 del 2003 Rv. 559465 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3643 del 2013 Rv. 625219 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 30939 del 29/11/2018 (Rv. 651600 - 03)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.)*

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GENOVA, 01/04/2014

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Dedotta non conoscenza, da parte del proprietario del veicolo, dell'identità del guidatore - Giustificato motivo - Ipotesi riconducibili alla relativa nozione - Fondamento - Fattispecie.

Ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, codice della strada, come modificato dall'art. 2, comma 164, lett. b), del d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, ai fini dell'esonero di un proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che lo guidava all'epoca del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di "giustificato motivo" soltanto il caso di cessazione della detenzione del detto veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile e incoercibile che impedisca allo stesso di sapere chi conducesse il mezzo in un determinato momento, nonostante egli abbia dimostrato di avere adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicina nella guida. (Nella specie, la S.C. ha indicato, come esempi di "giustificato motivo", la sottrazione illecita del mezzo o la sua dazione in comodato a terzi, prima della commissione dell'illecito, con contratto regolarmente registrato e con assunzione, da parte del comodatario, dell'obbligo di comunicare l'identità del conducente in presenza di una infrazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 126 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 180 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 164 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9555 del 2018 Rv. 648094 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 30935 del 29/11/2018 (Rv. 651599 - 01)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *Relatore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)*

P. (RINALDI SERGIO GIACOMO) contro C. (CRIMI FRANCESCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/04/2013

046128 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - SOFFITTI, SOLAI, VOLTE, LASTRICI SOLARI Cortile condominiale -

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Copertura di sottostanti locali di proprietà esclusiva di un singolo condomino - Conseguenze - Lavori di manutenzione necessari per la riparazione - Ripartizione delle spese - Applicazione del criterio stabilito dall'art. 1126 c.c. - Esclusione - Ricorso al criterio previsto dall'art. 1125 c.c. - Legittimità - Fondamento.

In materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di accesso all'edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 c.c., ma si deve, invece, applicare analogicamente l'art. 1125 c.c., il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi, con l'uso esclusivo della stessa, determina la necessità della inerente manutenzione, in tal senso verificandosi un'applicazione particolare del principio generale dettato dall'art. 1123, comma 2, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123 com. 2, Cod. Civ. art. 1125, Cod. Civ. art. 1126

Massime precedenti Conformi: N. 10858 del 2010 Rv. 612810 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 30766 del 28/11/2018** (Rv. **651534 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **LORENZO ORILIA**. Relatore: **LORENZO ORILIA**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Diff.)

C. (CIANNAVEI ANDREA) contro P. (DI PIERRO NICOLA)

Rigetta, TRIBUNALE PADOVA, 13/10/2015

254039 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE Illecito astrattamente ascrivibile ad una società di persone - Automatica imputazione ai soci amministratori - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative, a norma dell'art. 3 della l. n. 689 del 1981 è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, sicché, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che i singoli soci di una s.n.c., ancorché amministratori, potessero, per ciò solo, essere chiamati a rispondere della sanzione applicata in conseguenza dell'affissione, da parte di soggetti rimasti ignoti, di materiale pubblicitario riguardante la società, in assenza della prescritta autorizzazione).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6

Massime precedenti Conformi: N. 26238 del 2011 Rv. 619805 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3879 del 2012 Rv. 621466 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 30761 del 28/11/2018** (Rv. **651533 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **MILENA FALASCHI**. Relatore: **MILENA FALASCHI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

U. (OLLARI ROBERTO) contro F. (MOGLIA MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/09/2013

079145 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - RICORSO AL PRETORE PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI ESECUZIONE Mancato rispetto delle distanze o dei confini - Necessità di demolizione delle sole

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

parti dell'opera che superano i limiti di legge - Omessa specificazione della misura della violazione - Soggetto competente al relativo accertamento - Giudice dell'esecuzione.

136131 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL GIUDICE - RIDUZIONE IN PRISTINO (DEMOLIZIONE) - LIMITI - IN GENERE In genere.

Ove sia realizzata una costruzione in violazione delle distanze o dei confini, la riconosciuta illegittimità della stessa non ne comporta necessariamente la demolizione integrale, ma, unicamente, la riduzione entro i limiti di legge, con demolizione delle sole parti che superano tali limiti. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui venga ordinata la demolizione della costruzione illegittima, senza specificare l'esatta misura della inosservanza di distanze o confini, il relativo accertamento può essere effettuato esclusivamente dal giudice dell'esecuzione, nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 612 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4577 del 1977 Rv. 388190 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 30760 del 28/11/2018 (Rv. 651598 - 01)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

F. (COLAFIGLIO LEONARDO) contro M. (FOSCHINI GIOVANNI)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/05/2013

100168 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE Deduzioni integrative del ricorso trattato con procedimento ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. - Funzione - Sanatoria di eventuali vizi del ricorso - Esclusione - Fattispecie.

L'eventuale vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., la cui funzione - al pari della memoria prevista dall'art. 378 c.p.c., sussistendo identità di "ratio" - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il gravame ai sensi dell'art. 366 c.p.c. poiché il ricorrente, che aveva impugnato la sentenza di appello per omessa pronuncia sulla domanda di corresponsione degli interessi, solo con la memoria integrativa aveva precisato in quale atto e fase del giudizio di secondo grado aveva proposto tale domanda).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Conformi: N. 17603 del 2011 Rv. 619537 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 30767 del 28/11/2018 (Rv. 651535 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

P. (CODACCI PISANELLI ALFREDO) contro S. (MADEO GIUSEPPE ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/07/2016

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Disboscamento irreversibile non autorizzato di un fondo - Sanzione consistente in ordine di rimessione in pristino attraverso attività specifica emesso nei confronti dei proprietari del fondo e dell'autore materiale della condotta - Giudizio di opposizione - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fondamento.

254005 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA In genere.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

In tema di sanzione amministrativa relativa a disboscamento non autorizzato di un fondo, consistente non nell'obbligo di pagare una somma di denaro, ma nell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi attraverso ripiantumazione emesso nei confronti dei comproprietari del fondo e dell'autore materiale della condotta, al relativo giudizio di opposizione devono prendere parte, quali litisconsorti necessari, tutti i soggetti tenuti ad adempiere a suddetto obbligo di "facere", risultando altrimenti la pronuncia di riduzione in pristino "inutiliter data", siccome non eseguibile verso quanti non siano stati chiamati in causa.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge Reg. Lombardia 28/10/2004 num. 27 art. 23 com. 12

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1238 del 2015 Rv. 634086 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 30708 del 27/11/2018 (Rv. 651529 - 01)

Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **UBALDO BELLINI.** *Relatore:* **UBALDO BELLINI.** **P.M. DEL CORE SERGIO.** (Conf.)

Z. (SCAFARELLI FEDERICA) contro Z. (DI PIERRO NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/02/2014

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Volume tecnico - Nozione - Vano scala - Esclusione.

In tema di distanze legali tra edifici, costituisce volume tecnico, non computabile nella volumetria della costruzione, solo l'opera edilizia priva di autonomia funzionale, anche potenziale, perché destinata a contenere impianti serventi di un edificio principale, per esigenze tecnico funzionali dell'abitazione, che non possono essere ubicati nello stesso (come quelli connessi alla condotta idrica e termica). Pertanto, non rientra in tale nozione il vano scale, il quale è parte integrante del fabbricato, ossia corpo di fabbrica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Vedi: N. 20886 del 2012 Rv. 624601 - 01, N. 2566 del 2011 Rv. 616505 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30738 del 27/11/2018 (Rv. 651570 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *Relatore:* **GIUSEPPE GRASSO.**

P. (ARENA MARCO) contro S. (ORLANDO FABIO MASSIMO)

Regola sospensione

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Facoltà discrezionale di sospensione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

L'art. 42 c.p.c. - come novellato dalla l. n. 353 del 1990 - non attribuisce al giudice il potere di sospendere il processo al di fuori dei casi tassativi previsti dal legislatore; infatti, ove ammesso, tale potere - oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 del codice di rito - si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) sia con il canone della durata ragionevole (art. 111 Cost.). Dalla esclusione della

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

configurabilità di una sospensione facoltativa "ope iudicis" del giudizio discendono la impugnabilità, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., di ogni sospensione del processo, quale ne sia la motivazione, e l'accoglimento del relativo ricorso qualora non si sia in presenza di una ipotesi di sospensione "ex lege".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 6, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 35, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 23906 del 2010 Rv. 614971 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 30720 del 27/11/2018 (Rv. 651532 - 01)

Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.)*

A. (PERITORE MARCELLA) contro A. (LO DICO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/11/2013

125142 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE Beni già appartenenti ai disciolti enti ospedalieri - Regime giuridico - Decorrenza - Appartenenza al patrimonio indisponibile - Usucapibilità - Esclusione - Effettiva destinazione al pubblico servizio ospedaliero - Irrilevanza - Fattispecie.

A decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 7 del d.l. n. 264 del 1974, convertito dalla l. n. 386 del 1974, i beni già appartenenti agli ormai disciolti enti ospedalieri sono stati espressamente sottratti al commercio ed inseriti nel patrimonio indisponibile, con la conseguenza che gli stessi non sono suscettibili di possesso "ad usucapionem", indipendentemente dalla loro effettiva destinazione al pubblico servizio ospedaliero. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva accolto la domanda di usucapione di alcuni beni di un disciolto ente ospedaliero sul presupposto che, non risultando la loro effettiva destinazione al pubblico servizio ospedaliero, facessero parte del patrimonio disponibile del medesimo ente e, quindi, fossero usucapibili).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1145, Cod. Civ. art. 1158, Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 7 CORTE COST., Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 12/08/1980 num. 87 art. 39, Legge Reg. Sicilia 12/08/1980 num. 87 art. 40, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1895 del 2017 Rv. 642483 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30738 del 27/11/2018 (Rv. 651570 - 02)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *Relatore:* **GIUSEPPE GRASSO.**

P. (ARENA MARCO) contro S. (ORLANDO FABIO MASSIMO)

Regola sospensione

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Cumulo di domande ex art. 104 c.p.c. - Sussistenza di una causa di sospensione relativa ad una sola delle domande cumulate - Sospensione dell'intero giudizio - Necessità - Esclusione - Fondamento - Possibile separazione delle domande - Mancata separazione - Potere discrezionale del giudice - Motivazione - Necessità.

La sussistenza di una causa di sospensione del giudizio relativamente ad una sola di più domande cumulate nello stesso processo non è idonea, di per sé, a giustificare la sospensione del processo relativamente a tutte le dette domande, giacché l'art. 103, comma 2, c.p.c., richiamato dal successivo art. 104, comma 2, attribuisce al giudice il potere di disporre la separazione delle cause quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

più gravoso il processo ovvero di non procedervi ove tale separazione sia inopportuna. Poiché la sospensione rappresenta, quindi, un'evenienza che interferisce sul normale svolgimento del processo, incidendo sul principio della ragionevole durata, compete al giudice, qualora venga in rilievo una ipotesi di sospensione relativa ad una delle domande cumulate, ponderare ed adeguatamente motivare le ragioni del mancato esercizio dei suoi poteri discrezionali di separazione e la decisione di estendere l'ambito di operatività della sospensione a tutte le domande.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 21029 del 2004 Rv. 577908 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 30713 del 27/11/2018 (Rv. 651530 - 01)

Presidente: MATERA LINA. Estensore: LUIGI ABETE. Relatore: LUIGI ABETE. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)

D. (CRESPI EZIO) contro M. (CAUZZI LORENZA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/02/2014

187029 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - RISOLUZIONE Vendita di opera d'arte di falsa attribuzione - "Aliud pro alio" - Conseguenze - Risoluzione del contratto per inadempimento - Fattispecie.

La cessione di un'opera d'arte falsamente attribuita ad artista che, in realtà, non ne è stato l'autore costituisce un'ipotesi di vendita di "aliud pro alio" e legittima l'acquirente a richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore ex art. 1453 c.c. (Nella specie, era stata domandata la declaratoria di nullità ex art. 1418 c.c. della compravendita di vari oggetti in vetro, di alcuni vasi e di un dipinto sul presupposto che l'alienante ne avesse falsamente garantita la realizzazione da parte di artisti che non ne erano gli autori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 com. 1, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 178, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 179

Massime precedenti Conformi: N. 17995 del 2008 Rv. 604082 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19509 del 2012 Rv. 624376 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 30703 del 27/11/2018 (Rv. 651755 - 02)

Presidente: MATERA LINA. Estensore: UBALDO BELLINI. Relatore: UBALDO BELLINI. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

D. (PARATO VINCENZO) contro B. (VANTAGGIATO ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE

011065 APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - DI COSTRUZIONE - IN GENERE Soggetti gravati dall'obbligo giuridico di rispettare la normativa sulle concessioni - Individuazione - Conseguenze.

L'obbligo giuridico del rispetto della normativa sulle concessioni grava sul costruttore (al pari del titolare della concessione edilizia e del committente), ai sensi dell'art. 6, comma 1, l. n. 47 del 1985 - ora art. 29, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001 - con la conseguenza che egli è tenuto a verificare la conformità dell'opera a tale normativa, alle previsioni di piano, a quelle della concessione edilizia ed alle sue modalità esecutive.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 6 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 29

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 4015 del 2007 Rv. 595389 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 30723 del 27/11/2018** (Rv. **651597 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** Estensore: **UBALDO BELLINI.** Relatore: **UBALDO BELLINI.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Conf.)
M. (MOLTENI AURELIO) contro C. (SGOTTO CIABATTINI LIDIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/10/2014

046002 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Comunione di una via privata costituita "ex collatione agrorum privatorum" - Accertamento - Regime della prova.

L'accertamento della comunione di una via privata, costituita "ex collatione agrorum privatorum", non è soggetto al rigoroso regime probatorio della rivendicazione, potendo tale comunione, al pari di ogni "communio incidens", dimostrarsi con prove testimoniali e presuntive, comprovanti l'uso prolungato e pacifico della strada da parte dei frontisti e la rispondenza della stessa alle comuni esigenze di comunicazione in relazione alla natura dei luoghi, con la conseguente necessità di una valutazione complessiva degli elementi, anche indiziari, adottati, al fine di stabilire l'effettiva destinazione della via alle esigenze comuni di passaggio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102

Massime precedenti Conformi: N. 19994 del 2008 Rv. 604418 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 30699 del 27/11/2018** (Rv. **651595 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **ANTONELLO COSENTINO.** Relatore: **ANTONELLO COSENTINO.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)
L. (MASTROLILLI STEFANO) contro C. (SARLI ENZO GIUSEPPE MARIA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 07/05/2013

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Proposizione all'udienza di precisazione delle conclusioni - Accettazione implicita del contraddittorio - Condizioni - Fattispecie.

La domanda proposta all'udienza di precisazione delle conclusioni deve ritenersi ritualmente introdotta in giudizio, per accettazione implicita del contraddittorio, qualora la parte verso la quale essa è rivolta non ne abbia eccepito, nella stessa udienza, la preclusione, non essendo utile allo scopo l'opposizione fatta in comparsa conclusionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, la corte d'appello aveva rilevato d'ufficio, in assenza di tempestiva contestazione dell'interessato, l'inammissibilità della domanda del creditore contro soggetto diverso dall'originario ingiunto presentata in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15185 del 2001 Rv. 550737 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 30703 del 27/11/2018** (Rv. **651755 - 01**)

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Presidente: MATERA LINA. Estensore: UBALDO BELLINI. Relatore: UBALDO BELLINI. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

D. (PARATO VINCENZO) contro B. (VANTAGGIATO ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE

011065 APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - DI COSTRUZIONE - IN GENERE Costruzione di immobili in difformità rispetto alla concessione edilizia - Distinzione fra difformità totale e parziale - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti senza rispettare la concessione edilizia, occorre distinguere le ipotesi di difformità totale e parziale. Nel primo caso, che si verifica ove l'edificio realizzato sia radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie, l'opera è da equiparare a quella posta in essere in assenza di concessione, con conseguente nullità del detto contratto per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative; nel secondo, invece, che ricorre quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto, tale nullità non sussiste. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto inadempiente un appaltatore, il quale aveva sospeso i lavori per non eseguire delle opere abusive, sul presupposto che le difformità potessero essere sanate, senza valutarne la gravità né verificare se le stesse rendessero la costruzione del tutto o in parte non rispondente al progetto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 8, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 12, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17, Decreto Legisl. 06/06/2001 num. 378 art. 136, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2187 del 2011 Rv. 615962 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7961 del 2016 Rv. 639609 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 30705 del 27/11/2018 (Rv. 651640 - 01)

Presidente: MATERA LINA. Estensore: RAFFAELE SABATO. Relatore: RAFFAELE SABATO. P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)

B. (PACIFICO ROSALIA) contro C. (DE MURTAS UBALDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 24/02/2012

080021 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO Illegittimo protrarsi dell'occupazione finalizzata all'espropriazione - Prova della proprietà del bene occupato - Accertamento rigoroso e diretto del titolo dominicale - Necessità - Esclusione - Fondamento - Prove ammissibili.

Nel giudizio sul risarcimento del danno derivante dall'illegittimo protrarsi delle occupazioni finalizzate alle espropriazioni, l'indagine sulla spettanza all'istante del diritto di proprietà sul bene si traduce nell'accertamento della qualità di titolare del credito risarcitorio e, pertanto, può essere condotta con gli ordinari strumenti probatori, ed anche con il ricorso a presunzioni, non richiedendosi la rigorosa dimostrazione del diritto dominicale prescritta in tema di rivendicazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 325 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10294 del 2002 Rv. 555796 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 466 del 1987 Rv. 450199 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 30701 del 27/11/2018 (Rv. 651639 - 01)

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.** *P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)*

C. (MARCHESE GRAZIA) contro B. (GAMBINO ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/10/2013

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Minorenne - Raggiungimento della maggiore età - Mancata dichiarazione o notificazione da parte del difensore nel corso del processo - Irrilevanza - Conseguenze.

133032 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE In genere.

Il raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito nel processo per mezzo del suo legale rappresentante, se non sia stato formalmente dichiarato o notificato dal difensore ai sensi dell'art. 300 c.p.c., resta privo d'incidenza nel corso del processo, che prosegue regolarmente nei confronti del suddetto rappresentante legale al quale, pertanto, è regolarmente notificata l'impugnazione, senza che sia necessario integrare il contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 116 del 2004 Rv. 569330 - 01

*Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 30647 del 27/11/2018** (Rv. **651631 - 01**)*

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *Relatore:* **GIUSEPPE GRASSO.**

contro

Regola competenza

254018 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA Opposizione alle sanzioni comminate per non avere reso la dichiarazione ex art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008 - Competenza - Foro erariale - Esclusione - Luogo di commissione della violazione - Sussistenza.

In tema di opposizione alle sanzioni amministrative comminate per avere omesso di redigere la dichiarazione di importazione di denaro al seguito nel territorio nazionale, non si applica la regola del "foro erariale" prevista dall'art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933, bensì l'art. 8, comma 7, del d.lgs. n. 195 del 2008, con la conseguenza che sussiste la competenza del giudice del luogo ove è stata commessa la violazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 195 art. 3, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 195 art. 8, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4426 del 2018 Rv. 647983 - 01

*Sez. 2 - , **Sentenza n. 30713 del 27/11/2018** (Rv. **651530 - 02**)*

Presidente: **MATERA LINA.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.** *P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)*

D. (CRESPI EZIO) contro M. (CAUZZI LORENZA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/02/2014

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Onere probatorio a carico dell'attore - Contenuto.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17146 del 2003 Rv. 568148 - 01, N. 4276 del 1983 Rv. 429205 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18483 del 2010 Rv. 614623 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 30716 del 27/11/2018 (Rv. 651531 - 01)

Presidente: CORRENTI VINCENZO. Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO. Relatore: GIUSEPPE FORTUNATO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

P. (MILO GIULIA) contro T. (POZZETTO GABRIELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 13/11/2013

133133 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE Sistema anteriore all'introduzione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. - Rilievo ufficioso di questioni - Dovere di sottoporle alle parti - Violazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Fondamento.

Nel sistema anteriore all'introduzione del comma 2 dell'art. 101 c.p.c. (a norma del quale il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve assegnare alle parti, "a pena di nullità", un termine "per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione"), operata con l'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009, il dovere costituzionale di evitare sentenze cosiddette "a sorpresa" o della "terza via", poiché adottate in violazione del principio della "parità delle armi", aveva fondamento normativo nell'art. 183 c.p.c. che al comma 3 (oggi comma 4) faceva carico al giudice di indicare alle parti "le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione", con riferimento, peraltro, alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 13, Decreto Legge 14/05/2005 num. 35 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25054 del 2013 Rv. 629138 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 30721 del 27/11/2018 (Rv. 651596 - 01)

Presidente: MATERA LINA. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore: ANTONIO SCARPA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)

S. (CODIGLIA RENATO) contro C. (FRATICELLI GIANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 01/08/2013

074016 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO - IN GENERE Inclusione dell'immobile nel piano regionale di vendita ex art. 1, comma 4, l. n. 560 del 1993 - Conseguenza - Obbligo dell'ente proprietario di procedere all'alienazione - Esclusione - Fondamento.

L'obbligo, per l'ente proprietario di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di alienare l'immobile all'inquilino, che abbia manifestato una volontà in tal senso, non sorge per il solo fatto che l'appartamento sia stato inserito nel piano regionale di vendita, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 560 del 1993, perché quest'ultimo costituisce un mero atto preparatorio

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

del procedimento amministrativo finalizzato all'alienazione, per il cui perfezionamento sarà comunque necessaria un'ulteriore manifestazione di volontà da parte dell'ente proprietario.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 560 art. 1 com. 4, Legge 24/12/1993 num. 560 art. 1 com. 6, Legge 24/12/1993 num. 560 art. 1 com. 10, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 42 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9719 del 2012 Rv. 623018 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30730 del 27/11/2018 (Rv. 651632 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: GIUSEPPE GRASSO. Relatore: GIUSEPPE GRASSO.

B. (SIRCA BERNARDINO) contro P. (LISINI ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/03/2014

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Diritto del mediatore nei confronti delle parti dell'affare - Litisconsorzio facoltativo - Scindibilità delle cause in appello - Conseguenze in caso di appello proposto solo da una parte.

106010 MEDIAZIONE - PROVVIGIONE In genere.

La domanda di condanna avanzata dal mediatore per il pagamento della provvigione contro ciascuna delle parti dell'affare concluso in ragione del suo intervento dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo proprio per comunanza di titolo, con conseguente scindibilità delle cause stesse in fase di appello. Ne deriva che, ove entrambi i partecipanti all'affare siano risultati soccombenti in primo grado, l'appello proposto da uno solo dei due non giova all'altro, nei cui confronti, in difetto di impugnazione incidentale, la sentenza sfavorevole passa in cosa giudicata; inoltre, nei riguardi di quest'ultimo, quale che sia l'esito dell'appello, non ha luogo il regolamento delle spese, né per il primo grado (ostandovi il giudicato), né per il secondo (non avendo egli assunto la qualità di parte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2208 del 2012 Rv. 621530 - 01, N. 1668 del 2005 Rv. 578797 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 30721 del 27/11/2018 (Rv. 651596 - 03)

Presidente: MATERA LINA. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore: ANTONIO SCARPA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)

S. (CODIGLIA RENATO) contro C. (FRATICELLI GIANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 01/08/2013

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Domanda ex art. 2, comma 3, l. n. 136 del 2001 - Novità rispetto alle domande di accertamento dell'acquisto dell'alloggio in proprietà ad opera del dante causa, con trasferimento a titolo ereditario all'interessato, nonché di accertamento della sussistenza del diritto di acquisto ex art. 2932 c.c. o quale familiare convivente in favore dell'interessato stesso - Sussistenza - Fondamento.

In tema di acquisto di alloggio di edilizia residenziale pubblica, la domanda, proposta, per la prima volta in appello, dagli eredi del titolare del diritto di riscatto in base all'art. 2, comma 3, l. n. 136 del 2001 - che obbliga l'amministrazione a provvedere alla cessione dell'alloggio in favore degli eredi ove il titolare del diritto al riscatto abbia presentato nei termini la relativa richiesta, indipendentemente dalla sua conferma - è da considerarsi nuova e, quindi,

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

inammissibile, secondo il disposto dell'art. 345 c.p.c., rispetto alla diversa domanda, originariamente presentata in primo grado dagli stessi eredi, volta ad accertare la trasmissione della proprietà dell'alloggio in loro favore in seguito all'acquisto fattone, quando ancora era in vita, dal titolare del diritto di riscatto ovvero il loro diritto all'acquisto dell'immobile ai sensi dell'art. 2932 c.c. o nella qualità di familiari conviventi con l'assegnatario da oltre un quinquennio ex art. 1, comma 6, l. n. 560 del 1993, poiché la differente normativa invocata comporterebbe il necessario esame dei presupposti di fatto da essa richiesti per il riconoscimento del diritto controverso.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/2001 num. 136 art. 2 com. 3, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 560 art. 1 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 23415 del 2018 Rv. 650924 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 30721 del 27/11/2018 (Rv. 651596 - 02)

Presidente: MATERA LINA. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore: ANTONIO SCARPA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)

S. (CODIGLIA RENATO) contro C. (FRATICELLI GIANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 01/08/2013

074004 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE Acquisto - Diritto di prelazione - Contratto di locazione - Necessità - Ulteriore requisito dell'effettiva e personale utilizzazione del bene da oltre un quinquennio - Indispensabilità - Fattispecie.

Il diritto di prelazione, previsto dall'art. 1, comma 6, della l. n. 560 del 1993 per l'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, richiede non solo che gli assegnatari e i familiari conviventi detengano l'immobile sulla base di un valido contratto di locazione ad uso abitativo, ma anche che sussista l'ulteriore requisito dell'effettiva e personale utilizzazione del bene da oltre un quinquennio, gravando su colui che agisce per far valere tale diritto l'onere di provare i relativi fatti costitutivi. (Nella specie, il familiare dell'assegnataria, l'unica ad avere inizialmente inoltrato l'atto di impegno all'acquisto, aveva manifestato l'intenzione di acquisto "iure proprio" soltanto dopo la cessazione della convivenza con la stessa).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 560 art. 1 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 2697

Massime precedenti Conformi: N. 15380 del 2016 Rv. 641294 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 30446 del 23/11/2018 (Rv. 651528 - 01)

Presidente: MATERA LINA. Estensore: CHIARA BESSO MARCHEIS. Relatore: CHIARA BESSO MARCHEIS. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

M. (MERCURI GILBERTO ENRICO) contro G. (BRACONE ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 20/02/2014

058040 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - FORMA E VALORE - Contratto preliminare riguardante il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari - Risoluzione consensuale - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Conseguenze in tema di prova - Deferimento del giuramento decisorio - Inammissibilità.

058269 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE In genere.

138158 PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA' - DEL GIURAMENTO DECISORIO In genere.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

La risoluzione consensuale di un contratto preliminare riguardante il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari è soggetta al requisito della forma scritta "ad substantiam" e, pertanto, non può essere provata mediante deferimento di giuramento decisorio, inammissibile ai sensi dell'art. 2739 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2739

Massime precedenti Vedi: N. 13290 del 2015 Rv. 635893 - 01, N. 22127 del 2015 Rv. 637470 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 29906 del 20/11/2018 (Rv. 651527 - 01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: STEFANO OLIVA. Relatore: STEFANO OLIVA. B. (MAUCERI FRANCESCO) contro C.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/07/2017

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE - Illecito disciplinare - Prescrizione - Interruzione - Analogia con procedimento penale - Conseguenze - Fattispecie.

Ai sensi dell'art. 146 l. n. 146 del 1913, nel testo modificato dal d.lgs. n. 249 del 2006, la prescrizione dell'illecito disciplinare del notaio è interrotta, analogamente a quanto avviene per la prescrizione del reato ai sensi dell'art. 160 c.p., da tutte le sentenze emesse nel corso del procedimento, siano esse confermatrici o modificative dell'entità della pena, posto che in ogni caso ribadiscono l'interesse dell'ordinamento alla persecuzione dell'illecito di carattere disciplinare. (Nella specie, è stata considerata atto interruttivo della prescrizione, in quanto modificativa della sanzione, la sentenza con la quale la S.C. aveva cassato con rinvio la decisione del giudice d'appello perché, ai fini della determinazione della sanzione disciplinare concretamente irrogata al notaio incolpato, aveva fatto erroneamente riferimento a una legge estranea alla fattispecie, così incidendo sul trattamento sanzionatorio).

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 146 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 art. 29 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2031 del 2010 Rv. 611475 - 01, N. 4275 del 2013 Rv. 625268 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 29457 del 15/11/2018 (Rv. 651388 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO CRISCUOLO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.)

A. (CLEMENTI PIETRO) contro Z.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/04/2016

046167 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - Costruzione unitaria su aree tra loro confinanti in proprietà esclusiva - Accessione - Applicabilità - Acquisto della proprietà esclusiva di ciascun proprietario del suolo della porzione verticale corrispondente - Opere e strutture inscindibilmente a servizio dell'intero fabbricato - Comunione incidentale di uso e di godimento - Condizioni - Fattispecie.

Nel caso in cui più soggetti, esclusivi proprietari di aree tra loro confinanti, si accordino per realizzare una costruzione, per il principio dell'accessione, ciascuno di essi, salvo convenzione contraria, acquista la sola proprietà della parte di edificio che insiste in proiezione verticale sul proprio fondo, con la conseguenza che anche le opere e strutture inscindibilmente poste a servizio dell'intero fabbricato (quali scale, androne, impianto di riscaldamento, ecc.) rientrano, per accessione, in tutto o in parte, a seconda della loro collocazione, nella proprietà dell'uno o

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

dell'altro, salvo l'istaurarsi sulle medesime, in quanto funzionalmente inscindibili, di una comunione incidentale di uso e di godimento, comportante l'obbligo dei singoli proprietari di contribuire alle relative spese di manutenzione e di esercizio in proporzione dei rispettivi diritti dominicali. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, evidenziando l'erroneo presupposto da cui era partita la corte d'appello, rappresentato dall'affermazione secondo cui anche laddove un manufatto sia realizzato su due fondi contigui, ma appartenenti a soggetti diversi, si instaura una comunione sull'opera realizzata, trascurando che la proprietà resta esclusiva nella parte che si sviluppa in proiezione verticale sulle porzioni di rispettiva titolarità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1104, Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Conformi: N. 5112 del 2006 Rv. 587334 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 29456 del 15/11/2018 (Rv. 651387 - 01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: ALDO CARRATO. Relatore: ALDO CARRATO.

R. (CARLONI SILVIO) contro C. (GIORGIANNI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/10/2017

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE - Fattispecie plurioffensiva - Pluralità di condotte protrattesi in un ampio lasso temporale ovvero facenti parte di una prestazione notarile unica ma frazionata nel tempo e coinvolgente plurimi soggetti - Occasionalità - Esclusione.

In tema di responsabilità disciplinare del notaio, l'illecito riguardante la violazione in modo non occasionale delle norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato - ai sensi dell'art. 147, lett. b), della legge notarile in correlazione con gli artt. 40, 41, 42 e 28 del codice deontologico - integra gli estremi di una fattispecie plurioffensiva, per cui non può ritenersi connotato dall'occasionalità il comportamento posto in essere con una pluralità di condotte protrattesi in un ampio lasso temporale, che di per sé escludono il verificarsi di un fatto propriamente episodico.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 com. 1 lett. B PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25457 del 2017 Rv. 645665 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 29456 del 15/11/2018 (Rv. 651387 - 02)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: ALDO CARRATO. Relatore: ALDO CARRATO.

R. (CARLONI SILVIO) contro C. (GIORGIANNI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/10/2017

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE - Violazione dell'art. 28 del codice deontologico dei notai - Divieto di far intervenire i dipendenti negli atti come procuratori - Limiti - Fattispecie.

L'art. 28 del codice deontologico dei notai, che vieta agli stessi - salva la ricorrenza di esigenze di carattere eccezionale - di far intervenire negli atti i propri dipendenti come procuratori, non trova applicazione nell'ipotesi in cui in cui questi ultimi si limitino alla mera attestazione di circostanze relative ad atti di notorietà riguardanti gli aventi diritto alla successione. (La S.C., nel riformare la decisione di merito, ha escluso la violazione dell'art. 28 cit, avendo, nella specie, il collaboratore del notaio svolto un'attività di testimonianza riferita ad atti notori attinenti ad una vicenda successoria, su circostanze dallo stesso conosciute per esperienza diretta).

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 com. 1 lett. B PENDENTE

Sez. 2 - , **Sentenza n. 29211 del 13/11/2018** (Rv. **651386 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**.

M. (MUNARI FRANCESCO) contro C. (VIGOTTI FRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/03/2015

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE - Art. 147 della legge notarile - Omesso e reiterato inadempimento di una norma di legge, strumentale all'efficienza dei poteri di vigilanza amministrativa preordinati all'irrogazione delle sanzioni - Illecito disciplinare - Sussistenza - Fattispecie.

Costituisce illecito disciplinare rientrante nella previsione di cui all'art. 147, comma 1, lett. b), della l. n. 89 del 1913, come modificato dall'art. 30 del d.lgs. n. 249 del 2006, la condotta del notaio che, in modo non occasionale, ometta di provvedere agli adempimenti che per disposizione di legge sono strumentali all'efficienza dei poteri di vigilanza amministrativa preordinati all'irrogazione di sanzioni, in quanto contraria al disposto di cui all'art. 14 del codice deontologico, approvato dal Consiglio nazionale del notariato, perché frettolosa, compiacente e inadeguata alla diligenza imposta ai notai. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illecita la condotta del notaio che aveva reiteratamente omesso di inviare alla Regione Liguria copia degli atti di vendita per i quali non era stato esibito l'attestato di prestazione energetica, in violazione dell'obbligo posto a carico dei notai, quali garanti del rispetto delle norme sulla certificazione energetica, dall'art. 33, comma 11 novies, della legge regionale Liguria n. 22 del 2007, vigente "ratione temporis", risultando irrilevanti eventuali giustificazioni delle parti interessate e l'incidenza dell'omissione sul rapporto contrattuale).

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 93 ter PENDENTE, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 com. 1 PENDENTE, Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 art. 30 PENDENTE, Legge Reg. Liguria 29/05/2007 num. 22 art. 33 com. 1, Legge Reg. Liguria 29/05/2007 num. 22 art. 28 bis, Legge Reg. Liguria 29/05/2007 num. 22 art. 28, Decreto Legisl. 19/08/2005 num. 192 art. 9, Decreto Legisl. 19/08/2005 num. 192 art. 17, Costituzione art. 117 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 12995 del 2012 Rv. 623417 - 01, N. 2526 del 2017 Rv. 642493 - 01, N. 6680 del 1996 Rv. 498727 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 28905 del 12/11/2018** (Rv. **651384 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**.

C. (SERENA EMILIO) contro C. (TRAINA DUCCIO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/03/2017

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE - Dispensa per rinuncia ex art. 31 legge notarile del notaio sottoposto a procedimento disciplinare - Pendenza del giudizio di impugnazione - Cessazione della materia del contendere - Insussistenza - Incidenza della sanzione su posizioni inerenti al quiescente "status" del notaio dispensato per rinuncia.

La dispensa per rinuncia ex art. 31 della l. n. 89 del 1913 del notaio sottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta in pendenza del giudizio di impugnazione di un provvedimento disciplinare emesso dalla Commissione amministrativa regionale di disciplina e prima del passaggio in giudicato della pronuncia sulla sanzione disciplinare, non comporta la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto d'interesse, del ricorso per cassazione proposto contro l'ordinanza emessa in sede di reclamo dalla corte di appello, in quanto idonea a incidere sul concreto esercizio delle funzioni e non sullo "status" del notaio, il quale permane seppure in condizione di quiescenza.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 30, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 31, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 33, Legge 18/02/1983 num. 45

Massime precedenti Vedi: N. 4001 del 2012 Rv. 621628 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 28905 del 12/11/2018 (Rv. 651384 - 02)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore: ANTONIO SCARPA.

C. (SERENA EMILIO) contro C. (TRAINA DUCCIO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/03/2017

112015 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE Poteri ispettivi e di vigilanza del Consiglio notarile distrettuale - Art. 93-bis della l. notarile - Atti derivanti da indagini preliminari svolte in sede penale - Utilizzazione - Condizioni.

In tema di responsabilità disciplinare notarile, gli atti che siano acquisiti dal Consiglio notarile distrettuale in virtù delle funzioni ispettive e di vigilanza sul regolare esercizio dell'attività notarile, oltreché di promovimento dell'azione disciplinare, attribuitegli dall'art. 93 bis, comma 2, della l. n. 89 del 1913, come quelli trasmessi dall'Agenzia delle entrate, trovano disciplina in quest'ultima disposizione e, seppur provenienti da indagini preliminari svolte in sede penale, possono essere utilizzati dalla Commissione regionale di disciplina come elementi di giudizio, una volta sottoposti in contraddittorio all'incolpato, senza che i limiti del segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. ostino alla loro acquisizione o rilevino sulla loro efficacia probatoria e sulla validità del provvedimento disciplinare emesso, in quanto dettati non a tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti nelle indagini penali ma delle indagini stesse.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 93 bis PENDENTE, Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 art. 10, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 329, Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 139 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5270 del 2013 Rv. 625355 - 01, N. 24962 del 2016 Rv. 642152 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14552 del 2017 Rv. 644570 - 02

Sez. 2 - , Sentenza n. 29010 del 12/11/2018 (Rv. 651385 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GUIDO FEDERICO. Relatore: GUIDO FEDERICO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

M. (ROMANAZZI RICCARDO) contro F. (PASSONI ALESSIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/02/2014

058089 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - ERRORE (RILEVANZA) - DI FATTO E DI DIRITTO - Errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto - Errore di fatto suscettibile di condurre all'annullamento del contratto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo e al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull'utilità economica dell'affare. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la sussistenza della "servitus non aedificandi" gravante sul bene oggetto del compromesso di vendita, costituito da un fabbricato con area circostante di pertinenza e non da un fondo, non costituisce qualità essenziale del bene, ma

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

fosse astrattamente idonea a diminuirne il valore, e che l'intenzione della promissaria acquirente di voler demolire il fabbricato e di edificare sul terreno, in assenza di indicazioni nel contratto, non fosse desumibile dalla sola qualità di società immobiliare della stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1429

Massime precedenti Conformi: N. 20148 del 2013 Rv. 627680 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 564 del 2000 Rv. 532971 - 01, N. 27916 del 2017 Rv. 647027 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5900 del 1997 Rv. 505638 - 01

--Massime successive: Vedi

Sez. 2 - , Sentenza n. 28888 del 12/11/2018 (Rv. 651383 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: SERGIO GORJAN. Relatore: SERGIO GORJAN. P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.)

B. (FEBBI STEFANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 13/01/2016

254033 SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE - Violazione della disciplina antiriciclaggio - Segnalazione delle operazioni sospette - Modifiche al d.lgs. n. 231 del 2007 da parte del d.lgs. n. 90 del 2017 - Principio del "favor rei" - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

254039 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

In materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo, gli illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 90 del 2017, che ha modificato il d.lgs. n. 231 del 2007, e, in specie, quelli consistiti nella violazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, sono soggetti alla disciplina sanzionatoria più favorevole, se ancora pendenti, in considerazione dell'espresso richiamo al principio del "favor rei" - contenuto nell'art. 69 del d.lgs. n. 231 del 2007, come introdotto dal d.lgs. n. 90 del 2017 - in deroga a quello del "tempus regit actum", proprio delle sanzioni amministrative. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, limitatamente al trattamento economico, affinché venisse rivalutata la quantificazione della sanzione pecuniaria alla luce dei nuovi parametri normativi di cui al decreto del 2017, sebbene correlata a condotta antecedente a quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 90 art. 5, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 69, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 68, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 74, Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 3, Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 6 com. 3, Legge 05/07/1991 num. 197 art. 1, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 161 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20647 del 2018 Rv. 650003 - 02, N. 20689 del 2018 Rv. 650004 - 03, N. 20697 del 2018 Rv. 650011 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28804 del 09/11/2018 (Rv. 651186 - 01)

Presidente: CORRENTI VINCENZO. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO CRISCUOLO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

C. (CARACUTA GIOVANNI) contro V. (CORATELLI ANNAROSA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 26/03/2014

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

136098 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI (NOZIONE, DIFFERENZE DALLE VEDUTE, DISTINZIONI) - NEL MURO COMUNE Aperture lucifere - Distinzione fra quelle collocate sul muro di proprietà esclusiva di colui che compie l'attività e quelle sul muro comune o di proprietà esclusiva del confinante - Rilevanza ai fini dell'usucapione del diritto di servitù - Fattispecie.

136099 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI (NOZIONE, DIFFERENZE DALLE VEDUTE, DISTINZIONI) - NEL MURO PROPRIO In genere.

157021 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE In genere.

In tema di apertura di luci irregolari nel muro divisorio tra proprietà confinanti, bisogna distinguere se esse siano state realizzate sul manufatto di proprietà esclusiva di colui che compie tale attività e, quindi, "iure proprietatis", ovvero sul muro comune o di proprietà esclusiva del confinante e, pertanto, "iure servitutis", poiché solo in quest'ultima ipotesi il diritto a mantenere la relativa servitù può essere acquisito per usucapione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di appello che aveva affermato la non usucapibilità di una servitù di luce, prescindendo dalla concreta individuazione del regime dominicale del muro sul quale detta luce era stata aperta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 902, Cod. Civ. art. 903, Cod. Civ. art. 904, Cod. Civ. art. 1061

Massime precedenti Vedi: N. 13649 del 2007 Rv. 598098 - 01, N. 7490 del 2001 Rv. 547198 - 01, N. 11343 del 2004 Rv. 573685 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 28744 del 09/11/2018** (Rv. **651185 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **ANTONINO SCALISI**. Relatore: **ANTONINO SCALISI**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

G. (PEDARRA GIUSEPPE) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 09/12/2013

058283 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE Contratti per i quali è richiesta la forma scritta a pena di nullità - Prova scritta - Necessità - Limiti - Provenienza - Dalla parte che chiede la prova o da un terzo - Esclusione - Fattispecie.

Il documento che può costituire prova per accertare, tra le parti, la simulazione di un contratto per il quale è richiesta la forma scritta "ad substantiam" deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiedi detta prova o da un terzo. (Nella specie, la S.C. ha escluso che costituissero prova documentale della simulazione del prezzo di una compravendita immobiliare le copie degli assegni circolari negoziati per l'acquisto del bene ed attestanti la corresponsione, a titolo di prezzo, di importi superiori a quelli indicati nel contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1417

Massime precedenti Vedi: N. 8210 del 2006 Rv. 589311 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 28742 del 09/11/2018** (Rv. **651525 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **UBALDO BELLINI**. Relatore: **UBALDO BELLINI**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

G. (BARON NICOLA) contro C. (LONGO TOMMASO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/10/2013

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Risarcimento del danno cd. esistenziale - Danno "in re ipsa" - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno esistenziale, conseguente a immissioni intollerabili di rumori e polveri, in assenza di allegazioni specifiche e circostanziate sul punto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 11269 del 2018 Rv. 648606 - 01, N. 2056 del 2018 Rv. 647905 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 28779 del 09/11/2018** (Rv. **651382 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **GIUSEPPE TEDESCO**. Relatore: **GIUSEPPE TEDESCO**. P.M. **DEL CORE SERGIO**. (Conf.)

W. (TIGANI SAVA ANTONIO) contro P. (ZACCARIA GIUSEPPE EGIDIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/05/2013

113049 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE Credito di avvocato - Eccezione del cliente di avere corrisposto una somma maggiore per l'insieme delle prestazioni svolte dal legale nel suo interesse - Onere della prova dell'estinzione del debito - Modalità - Conseguenze.

Qualora un avvocato agisca per il soddisfacimento di un determinato credito riferito a specifiche prestazioni professionali ed il cliente eccepisca di avere corrisposto nel tempo una somma maggiore rispetto a quella richiesta, riferendola indistintamente a tutte le pratiche curate dal legale nel suo interesse, l'onere del debitore di dimostrare l'efficacia estintiva del versamento non può ritenersi assolto in base al rilievo che il difensore non abbia contestato la ricezione di tale somma, deducendo semplicemente l'incongruenza fra l'ammontare indicato nella domanda e quello oggetto dell'eccezione. Infatti, ove la relazione fra la pretesa e l'adempimento non emerga "ex se" dalla corrispondenza degli importi o da altre circostanze idonee, anche sul piano presuntivo, a circoscrivere l'efficacia estintiva del pagamento, il debitore non può limitarsi a sostenere genericamente la natura omnicomprensiva del pagamento stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1193

Massime precedenti Vedi: N. 7278 del 1991 Rv. 472893 - 01, N. 3020 del 1980 Rv. 406782 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 28753 del 09/11/2018** (Rv. **651526 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **LUIGI ABETE**. Relatore: **LUIGI ABETE**. P.M. **DEL CORE SERGIO**. (Diff.)

C. (CICERCHIA RENATO) contro S. (VACCARELLA ROMANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/11/2013

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

058110 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA Contratto stipulato dal rappresentante senza poteri di un ente pubblico - Ratifica da parte dell'organo competente - Ammissibilità - Condizioni - Accertamento del giudice del merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.

141016 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE In genere.

La disciplina del negozio concluso da un rappresentante senza poteri si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici, poiché l'organo competente ad esprimere la volontà dell'ente può procedere alla ratifica del contratto sottoscritto dal "falsus procurator", per la quale è richiesta la forma scritta "ad substantiam", trattandosi di un contratto della P.A. Detta ratifica non deve necessariamente risultare da un atto che manifesti espressamente la volontà del "dominus", potendo questa pure desumersi implicitamente da altro atto, comunque redatto per iscritto, che, formato per fini consequenziali alla stipula del contratto ratificato, esprima in modo inequivoco una volontà incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere, da valutarsi in base ad un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da idonea motivazione. (Fattispecie relativa a un contratto di patrocinio legale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1350

Massime precedenti Conformi: N. 8876 del 2006 Rv. 590986 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10631 del 2007 Rv. 598002 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 28537 del 08/11/2018** (Rv. **651233 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **ANTONIO ORICCHIO**. Relatore: **ANTONIO ORICCHIO**.

C. (VENTOLINI NORBERTO) contro T.

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Causa ereditaria avente ad oggetto azioni o quote sociali - Soggezione al foro speciale di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 - Esclusione - Operatività del foro generale per le cause ereditarie - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, non rientrano tra i procedimenti relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto tali partecipazioni o i diritti ad esse inerenti, di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003, e sono, invece, soggette al foro generale della cause ereditarie, le controversie involgenti disposizioni testamentarie relative ad azioni e quote sociali. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza proposto avverso la sentenza con la quale il tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza, in favore di quella della sezione specializzata in materia di impresa di altro ufficio giudiziario, in ordine ad una domanda di petizione ereditaria avente ad oggetto la restituzione di quote sociali di cui il "de cuius" aveva disposto per testamento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8738 del 2017 Rv. 643658 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 28407 del 07/11/2018** (Rv. **651044 - 01**)

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONINO SCALISI.** *Relatore:* **ANTONINO SCALISI.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*
S. (ALLAVENA VITTORIO) contro C. (CAMPAILLA MASSIMO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 17/09/2013

138255 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - INTERPRETAZIONE DEL DOCUMENTO Contratto concluso per iscritto - Ammissibilità della prova per testi - Condizioni.

Il divieto, previsto dall'art. 2722 c.c., di dimostrare con testi la conclusione di accordi anteriori o contemporanei rispetto ad un contratto stipulato in forma scritta opera quando la prova si riferisce alla contrarietà tra ciò che si sostiene essere pattuito e quello che risulta documentato, ma non ove tenda solo a fornire elementi idonei a chiarire o interpretare il contenuto del documento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2725

Massime precedenti Vedi: N. 488 del 1979 Rv. 396604 - 01, N. 4601 del 2017 Rv. 643881 - 01, N. 382 del 1967 Rv. 326285 - 01, N. 2395 del 1975 Rv. 376261 - 01

*Sez. 2 - , **Sentenza n. 28417 del 07/11/2018** (Rv. **651045 - 01**)*
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.** *P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)*
A. (TOSATTI ERIKA) contro B. (DE ANGELIS LUCIO)
Rigetta, TRIBUNALE PRATO, 09/12/2015

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Accertamento peritale concernente una pluralità di rapporti di conto corrente oggetto di un unico quesito - Unicità o pluralità dell'incarico - Criteri - Autonomia ed autosufficienza degli accertamenti - Interdipendenza delle indagini - Fattispecie.

In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, l'unicità o la pluralità degli incarichi dipendono dalla unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, a prescindere dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell'interdipendenza delle indagini che connota la unitarietà dell'incarico e dell'onorario. Ne consegue che, ove, pur in presenza di una molteplicità di rapporti, l'indagine sia sostanzialmente unitaria, risolvendosi in operazioni di calcolo ripetitive ed agevolate, in maniera sensibile, dall'utilizzo di applicativi informatici, l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, potendosi riconoscere un corrispettivo ragguagliato al singolo rapporto esclusivamente qualora lo stesso sia stato investito da autonome e distinte indagini e valutazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che, stante l'unicità del quesito affidato al C.T.U. contabile ai fini della verifica della violazione dell'art. 1284 c.c. e del divieto di capitalizzazione degli interessi e dell'accertamento del superamento dei tassi-soglia su un elevato numero di rapporti di conto corrente, aveva liquidato un unico compenso, facendo applicazione del tetto massimo previsto dall'art. 2 del d.m. del 30 maggio 2002).

Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 1, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 2, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 50, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 49, Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14292 del 2018 Rv. 648838 - 02

Massime precedenti Difformi: N. 18092 del 2002 Rv. 559310 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21224 del 2014 Rv. 632832 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , Sentenza n. 28417 del 07/11/2018 (Rv. 651045 - 02)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO CRISCUOLO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

A. (TOSATTI ERIKA) contro B. (DE ANGELIS LUCIO)

Rigetta, TRIBUNALE PRATO, 09/12/2015

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Liquidazione - Determinazione del valore della controversia - Criteri - Rigetto della domanda - Criterio del "disputatum" - Applicabilità.

026036 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA In genere.

In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum".

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25553 del 2011 Rv. 620438 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13113 del 2004 Rv. 574614 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 28409 del 07/11/2018 (Rv. 651183 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: SERGIO GORJAN. Relatore: SERGIO GORJAN. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (GUARALDI BRUNO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 23/03/2016

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. - Applicabilità alle sole obbligazioni di fonte contrattuale - Fondamento - Fattispecie.

Il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato, decidendo nel merito, il decreto con cui la corte d'appello, nel liquidare l'indennizzo a titolo di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001, aveva applicato il saggio degli interessi in misura pari a quello previsto in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 com. 2, Cod. Civ. art. 1284 com. 4, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 5042 del 2017 Rv. 643178 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28414 del 07/11/2018 (Rv. 651184 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GIUSEPPE GRASSO. Relatore: GIUSEPPE GRASSO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

C. (CARUCCIO SAVERIO) contro C. (PAPPALETTERA LUCIA)

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Rigetta, TRIBUNALE RAVENNA, 26/11/2013

100275 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI Sentenza che abbia pronunciato in primo grado sulla revocazione di un decreto ingiuntivo - Appellabilità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.

La sentenza, che abbia pronunciato in primo grado sulla revocazione di un decreto ingiuntivo, può essere impugnata soltanto con l'appello, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto contro la stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 656, Cod. Proc. Civ. art. 403

Massime precedenti Conformi: N. 1741 del 1966 Rv. 323392 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 28272 del 06/11/2018 (Rv. 651381 - 02)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO CRISCUOLO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

D. (PIRITORE ACHILLE) contro D. (LINO MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/11/2015

168375 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONDIZIONE - SOSPENSIVA POTESTATIVA SENZA TERMINE Istituzione di erede subordinata all'assistenza del testatore fino alla morte - Natura - Validità - Fattispecie.

L'istituzione di erede subordinata alla prestazione, da parte dell'istituito, di assistenza al testatore fino alla morte va qualificata come condizionata ed è comunque valida, giacché la disposizione non cessa di essere condizionale solo perché l'evento contemplato dal testatore è destinato a diventare certo al momento del suo decesso. (Nella specie, la S.C., nel negare che, in caso di istituzione condizionata di erede, potesse tenersi conto, ai fini dell'azione di riduzione, del valore della prestazione di assistenza resa, ha escluso la riconducibilità di una previsione siffatta a clausola testamentaria modale, considerato che, producendo l'onere i propri effetti obbligatori esclusivamente a far data dall'apertura della successione, l'essere già venuti meno a tale epoca i beneficiari delle prestazioni ivi contemplate avrebbe reso effettivamente priva di efficacia la clausola in questione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 633, Cod. Civ. art. 634, Cod. Civ. art. 647

Massime precedenti Conformi: N. 1823 del 1970 Rv. 888031 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 28272 del 06/11/2018 (Rv. 651381 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO CRISCUOLO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

D. (PIRITORE ACHILLE) contro D. (LINO MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/11/2015

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Ricostruzione del "relictum" e "del donatum" - Nuove indicazioni di beni, liberalità o pesi effettuate in appello - Inammissibilità - Limiti - Utilizzabilità anche d'ufficio di elementi già acquisiti agli atti - Fondamento - Fattispecie.

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE In genere.

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE In genere.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Nel giudizio di riduzione per lesione della legittima, come anche in quello di divisione, è esclusa la possibilità di allegare ovvero provare, per la prima volta in appello, l'esistenza di altri beni idonei ad incidere sulla determinazione del "relictum" e, conseguentemente, dell'effettiva entità della lesione, dovendo il potere di specificazione della domanda manifestarsi nel rispetto delle preclusioni previste dal codice di rito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha chiarito che, in appello, le richieste di ricostruzione del "relictum" e del "donatum" mediante l'inserimento di beni e liberalità o l'indicazione di pesi o debiti del "de cuius" sono ammissibili nei limiti consentiti dagli elementi tempestivamente acquisiti con l'osservanza delle summenzionate preclusioni, trattandosi di operazioni alle quali il giudice è tenuto d'ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 554 CORTE COST., Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 556 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 713

Massime precedenti Conformi: N. 29372 del 2011 Rv. 620778 - 01, N. 22274 del 2013 Rv. 627902 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 13385 del 2011 Rv. 618334 - 01, N. 26741 del 2017 Rv. 645959 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14109 del 2006 Rv. 589683 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28268 del 06/11/2018 (Rv. 651043 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: STEFANO OLIVA. Relatore: STEFANO OLIVA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. Rietta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/05/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Procedura fallimentare - Ritardo allegato dal creditore ammesso al passivo per credito di lavoro - Indennizzo da irragionevole durata della procedura - Spettanza - Condizioni - Prova della richiesta all'INPS del trattamento previdenziale ex l. n. 297 del 1982 e d.lgs. n. 80 del 1992 - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

In tema di equa riparazione da durata irragionevole di una procedura fallimentare, il mancato esperimento, da parte del lavoratore creditore del fallito, dell'azione nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall'INPS per il conseguimento delle prestazioni previdenziali di cui alla l. n. 297 del 1982 ed al d.lgs. n. 80 del 1992 non condiziona l'insorgenza del diritto all'indennizzo, ai fini della quale è sufficiente la prova del fallimento del datore di lavoro e dell'ammissione del credito al passivo, potendo, invece, rilevare in sede di liquidazione dell'indennizzo, così da giustificare una eventuale decurtazione del minimo annuo indicato dalla CEDU. L'onere di provare detta inerzia compete all'Amministrazione, in modo da argomentare da essa la minore penosità dell'attesa per la definizione del processo.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26421 del 2009 Rv. 611955 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 28277 del 06/11/2018 (Rv. 651182 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: SERGIO GORJAN. Relatore: SERGIO GORJAN. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

S. (PELOSI ANGELO CARLO) contro F. (CATTANEO LEONARDO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/12/2013

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

166009 STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI Procedimento camerale di rettificazione - Sentenza - Impugnabilità ad opera di terzi rimasti estranei al giudizio - Legittimazione - Condizioni - Fattispecie.

Il procedimento camerale di rettificazione degli atti dello stato civile si conclude con una sentenza contro la quale sono esperibili gli ordinari mezzi di impugnazione ad opera esclusivamente della parte soccombente e non anche, pertanto, di terzi rimasti estranei al relativo giudizio, i cui diritti non sono pregiudicati dalla sentenza stessa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile la richiesta della figlia naturale del "de cuius", avanzata in una controversia fondata sulla "petitio hereditatis" relativamente ad un bene ereditario, che fosse dichiarata ad essa inopponibile, perché incidente sui suoi diritti successori, la sentenza di rettificazione dell'atto di morte del padre - in ordine alla data del decesso - resa in un giudizio al quale non aveva partecipato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 455, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 95, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 96

Massime precedenti Conformi: N. 8316 del 1997 Rv. 507409 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 28201 del 05/11/2018** (Rv. **651181 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **GIUSEPPE FORTUNATO**. Relatore: **GIUSEPPE FORTUNATO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

P. (GRASSO BIAGIO) contro R. (BENIGNI FABIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 06/10/2015

136197 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE Limite di tollerabilità - Valutazione relativa - Rilievo della situazione ambientale - Criterio comparativo - Rumorosità di fondo - Rilevanza - Criteri di apprezzamento.

Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. criterio comparativo), sicché la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17051 del 2011 Rv. 618746 - 01, N. 5157 del 1983 Rv. 430026 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 28112 del 05/11/2018** (Rv. **651041 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **GIUSEPPE FORTUNATO**. Relatore: **GIUSEPPE FORTUNATO**. P.M. **SERVELLO GIANFRANCO**. (Conf.)

S. (PETRULLO LUCIANO EUGENIO MARIO) contro S. (SARLI ENZO GIUSEPPE MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 09/10/2014

138069 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE Delibera di comparto finalizzata all'assegnazione di immobili ricostruiti in seguito a sisma - Errata indicazione dei dati catastali degli immobili oggetto della delibera - Azione di accertamento dell'errore materiale - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

183035 URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - COMPARTI EDIFICATORI In genere.

Qualora l'indicazione dei dati catastali degli immobili oggetto della delibera condominiale di comparto finalizzata all'assegnazione delle unità abitative (nel caso in esame, ricostruite in seguito a sisma) sia erronea, ai fini della loro rettifica non è necessaria l'azione di annullamento della delibera, ma è sufficiente un'azione di accertamento per la correzione dell'errore materiale, ricostruibile con ogni mezzo di prova, indipendentemente dalla forma dell'atto che lo contenga, non essendo in contestazione eventuali vizi del consenso fondati su una falsa rappresentazione della realtà o su un errore sulla dichiarazione o sulla sua trasmissione, bensì l'esatta individuazione del contenuto dell'atto limitatamente alla parte ricognitiva delle singole porzioni appartenenti a ciascuno degli aventi titolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva riqualificato l'azione, identificata dal giudice di primo grado come rivendica immobiliare, in domanda di accertamento di errore materiale, non essendovi incertezza sulla reale appartenenza dei due immobili oggetto dello scambio).

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 23, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 870, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 1063 del 2015 Rv. 634326 - 01, N. 11190 del 2012 Rv. 623133 - 01, N. 8745 del 2011 Rv. 617756 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28109 del 05/11/2018 (Rv. 651180 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO. Relatore: GIUSEPPE FORTUNATO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

F. (SALERNO ANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 24/02/2016

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Indennizzo per equa riparazione - Motivazione sintetica del decreto in ordine alla valutazione della ragionevole durata - Sufficienza - Criteri.

Il decreto che provvede sulla domanda di equa riparazione, in caso di violazione del termine ragionevole del processo, necessita, per esigenze di concisione e speditezza, di motivazione anche soltanto in forma sintetica, potendo il giudice limitarsi ad indicare i criteri alla base del proprio giudizio, con riguardo all'art. 2, comma 2, della l. n. 89 del 2001.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 18118 del 2015 Rv. 636527 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28109 del 05/11/2018 (Rv. 651180 - 02)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: GIUSEPPE FORTUNATO. Relatore: GIUSEPPE FORTUNATO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

F. (SALERNO ANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 24/02/2016

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Liquidazione dell'indennizzo ex l. n. 89 del 2001 - Valutazione - Obbligo del giudice di merito di tenere conto della quantificazione operata in casi simili dalla Corte europea - Configurabilità - Limiti - Fondamento.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

In tema di equa riparazione conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, la valutazione equitativa dell'indennizzo a titolo di danno non patrimoniale è soggetta, in conseguenza dello specifico rinvio, contenuto nell'art. 2 della l. n. 89 del 2001, all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al rispetto delle Convenzione medesima, nell'interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, ma il giudice nazionale è tenuto a liquidare solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non toccando tale diversità di calcolo la complessiva attitudine della citata l. n. 89 del 2001 ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17440 del 2011 Rv. 619423 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28106 del 05/11/2018 (Rv. 651179 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CHIARA BESSO MARCHEIS. Relatore: CHIARA BESSO MARCHEIS. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

M. (SANZO SALVATORE) contro U. (LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/04/2013

133069 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE Copia notificata del decreto ingiuntivo - Procura rilasciata in calce - Mancanza di data certa - Validità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

E' valida la procura alle liti conferita al difensore in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo, anche se priva di data certa, quando sia depositata all'atto della sua costituzione in giudizio, così da poterne ritenere, implicitamente, l'anteriorità rispetto a tale momento, come prescritto dall'art. 125, comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata con la quale il giudice di appello, oltre a considerare ammissibile l'opposizione ad un decreto ingiuntivo nonostante la procura alle liti, posta in calce al decreto ingiuntivo notificato e priva di data, fosse stata depositata alla prima udienza e non contestualmente alla iscrizione a ruolo della causa, aveva pure addossato all'opposto l'onere di dimostrare il momento di rilascio della detta procura).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125

Massime precedenti Conformi: N. 12528 del 2010 Rv. 613008 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9921 del 2011 Rv. 619130 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28108 del 05/11/2018 (Rv. 651188 - 01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: ELISA PICARONI. Relatore: ELISA PICARONI. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

C. (MORINI ALESSANDRO) contro C. (SCAGLIA CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/07/2014

024057 ATTI AMMINISTRATIVI - INVALIDITA' - INCOMPETENZA - IN GENERE Incompetenza assoluta - Incompetenza relativa - Distinzione - Conseguenze in tema di poteri del giudice dell'opposizione a sanzione amministrativa - Rilievo di ufficio di tali vizi - Limiti.

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di opposizione a sanzioni amministrative, ricorre il vizio di incompetenza assoluta dell'amministrazione quando l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione alla quale l'organo emittente appartiene, mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto interno tra organi o enti nelle cui

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

attribuzioni rientra, sia pure a fini e in casi diversi, una determinata materia. Soltanto il primo vizio è rilevabile d'ufficio dal giudice, comportando esso l'inesistenza del provvedimento, laddove il secondo deve essere dedotto dalla parte esclusivamente con il ricorso introduttivo, unitamente alle ragioni poste a base dello stesso.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 101 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 all. 5

Massime precedenti Vedi: N. 6013 del 2003 Rv. 562185 - 01, N. 27909 del 2018 Rv. 651033 - 01, N. 12555 del 2012 Rv. 623311 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11438 del 1997 Rv. 510080 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 28203 del 05/11/2018 (Rv. 651042 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M. PATRONE IGNAZIO.* (Parz. Diff.)

C. (D'URGOLO FILIPPO) contro Z. (TATTA ALDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/02/2013

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Procura speciale alle liti rilasciata da società a responsabilità limitata - Mancata indicazione della carica rivestita all'interno della società da parte del sottoscrittore - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Condizioni.

Ai fini della validità della procura rilasciata al difensore da parte di una persona giuridica, qual è la società a responsabilità limitata, ove l'atto contenga l'espressa menzione, in capo al firmatario della detta procura, del potere di rappresentanza dell'ente che sta in giudizio, non produce nullità della procura medesima la mancata indicazione della carica ricoperta o della funzione svolta da colui che l'ha sottoscritta quando, almeno nel caso in cui ne sia controverso il potere di rappresentanza, la funzione o la carica siano desumibili con certezza per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi: N. 16634 del 2017 Rv. 644929 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28108 del 05/11/2018 (Rv. 651188 - 02)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **ELISA PICARONI.** *Relatore:* **ELISA PICARONI.** *P.M. CAPASSO LUCIO.* (Conf.)

C. (MORINI ALESSANDRO) contro C. (SCAGLIA CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/07/2014

001047 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (POTERI RESPONSABILITA') - POLIZIA DELLE ACQUE - TUTELA E SANZIONI Limiti indicati nella tabella 1 dell'allegato 5 del d.lgs. n. 152 del 2006 - Superamento di tutti i parametri menzionati nel suddetto allegato sia come limiti in concentrazione che come limiti in percentuale - Necessità ai fini del perfezionamento della violazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, ai fini della sussistenza della violazione di cui all'art. 101 del d.lgs. n. 152 del 2006, non è necessario il contestuale superamento di ognuno dei parametri indicati nella tabella 1 dell'allegato 5 alla parte III del medesimo decreto, sia come limiti in concentrazione, sia come limiti in percentuale, essendo, invece, sufficiente la non conformità di anche uno di essi, non soltanto perché nessuna norma esclude espressamente la violazione in caso di superamento di alcuni di tali parametri e non di tutti, ma pure in quanto l'allegato 1 prescrive, al punto 4, che i valori limite fissati dalla tabella 1

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

siano rispettati singolarmente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva ritenuto legittima la sanzione irrogata nonostante la difesa degli opposenti sostenesse che appena due campioni fossero risultati fuori parametro rispetto a ciascuno dei tre indici BOD, COD e SST, con riferimento ai limiti in concentrazione in uscita, e che, comunque, non fosse stata superata la soglia di tollerabilità prevista, in proporzione al numero dei campionamenti effettuati nell'unità temporale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 101 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 all. 5, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 all. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6059 del 2015 Rv. 634615 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28103 del 05/11/2018 (Rv. 651178 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CHIARA BESSO MARCHEIS**. Relatore: **CHIARA BESSO MARCHEIS**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

I. (MOTTA DANILO) contro G.

Rigetta, TRIBUNALE SIRACUSA, 04/10/2013

138040 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ASTENSIONE E RICUSAZIONE Tardività della ricusazione - Conseguenze - Acquisizione della consulenza agli atti - Sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione - Rimedi - Potere di sostituzione del giudice - Compenso al consulente per l'attività svolta - Spettanza.

L'art. 192, comma 2, c.p.c., nel prevedere che l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio deve essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo. A tale principio non è consentita deroga per l'ipotesi in cui la parte venga a conoscenza soltanto in seguito della situazione di incompatibilità, poiché, in questo caso, è possibile esclusivamente prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione affinché il giudice, se lo ritenga, si avvalga dei poteri conferiti dall'art. 196 c.p.c., spettando, comunque, all'ausiliario il compenso per l'attività svolta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 192, Cod. Proc. Civ. art. 196

Massime precedenti Vedi: N. 8184 del 2002 Rv. 554910 - 01, N. 23257 del 2017 Rv. 645576 - 01, N. 3657 del 1998 Rv. 514385 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28051 del 02/11/2018 (Rv. 651040 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

A. (RIASSETTO ANTONELLA) contro C. (ROSSOTTO SILVIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/02/2014

046163 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - RISCALDAMENTO (TERMOSIFONE) In genere

046179 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE In genere.

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011970/2017 64408101

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 11970 del 2017 Rv. 644081 - 01

*Sez. 2 - , **Ordinanza n. 28049 del 02/11/2018** (Rv. **651524 - 01**)*

*Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **STEFANO OLIVA**. Relatore: **STEFANO OLIVA**.
P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)*

S. (DELL'ACQUA GAETANO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/09/2013

*026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE -
SOMMARIO Ricorsi introdotti ai sensi degli artt. 28 ss. della l. n. 794 del 1942 - Contestazioni
del cliente relative all'"an debeatur" - Conseguenze - Inammissibilità dei ricorsi - Sussistenza -
Mutamento del rito - Esclusione - Fondamento.*

*In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato, il giudizio introdotto secondo l'ormai
abrogata procedura prevista dagli artt. 28 ss. della l. n.794 del 1942 va dichiarato
inammissibile quando vi sia contestazione del cliente sull'"an debeatur" della pretesa, essendo
il suo oggetto limitato alla determinazione del "quantum" del compenso dovuto al
professionista. Non è, inoltre, neppure possibile un mutamento del rito, poiché questo rimane
ciroscritto alla sola ipotesi in cui l'assistito, convenuto dal suo legale, abbia sollevato eccezioni
o domande riconvenzionali idonee ad ampliare il "thema decidendum" le quali, pur non
esorbitando dalla competenza del giudice adito, non si prestino ad un'istruttoria sommaria, così
rendendone necessaria la trattazione nelle forme del rito ordinario a cognizione piena, previa
separazione delle domande.*

*Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942
num. 794 art. 29 CORTE COST.*

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4485 del 2018 Rv. 647316 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione terza e VI terza



SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30999 del 30/11/2018** (Rv. **651668 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

C. (SPANU ALBERTO) contro M. (CAREDDU ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 11/01/2016

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA - Medico chirurgo - Valutazione della diligenza - Criteri - Sintomi aspecifici - Obbligo di segnalare alternative ipotesi diagnostiche - Necessità - Fattispecie.

In tema di responsabilità del medico chirurgo, la diligenza nell'adempimento della prestazione professionale deve essere valutata assumendo a parametro non la condotta del buon padre di famiglia, ma quella del debitore qualificato, ai sensi dell'art. 1176, comma 2 c.c., con la conseguenza che, in presenza di paziente con sintomi aspecifici, il sanitario è tenuto a prenderne in considerazione tutti i possibili significati ed a segnalare le alternative ipotesi diagnostiche. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva ritenuto diligente la condotta dei sanitari che, in presenza di sintomi aspecifici, quali svenimento e cefalea, non univocamente riconducibili ad un aneurisma cerebrale, ma nemmeno tali da escluderlo, avevano omesso di prescrivere al paziente tempestivi approfondimenti diagnostici con particolare riguardo alla TAC cranica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23918 del 2006 Rv. 592753 - 01, N. 2334 del 2011 Rv. 616608 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 30990 del 30/11/2018** (Rv. **651864 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **AUGUSTO TATANGELO**. Relatore: **AUGUSTO TATANGELO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

B. (PABIS TICCI NICOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/09/2015

079167 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - IN GENERE Confisca del bene ipotecato ai sensi del d.l. n. 306 del 1992 - Effetti civili - Prevalenza sui diritti dei terzi creditori - Data di iscrizione - Irrilevanza - Condizioni.

Gli effetti della confisca penale, di qualunque natura, del bene ipotecato ai sensi dell'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, convertito in l. n. 306 del 1992, prevalgono sui diritti dei terzi creditori del soggetto in danno del quale la confisca stessa è operata, anche se si tratti di diritti reali di garanzia iscritti anteriormente, con il solo limite dell'intervenuto trasferimento del bene pignorato prima della confisca, essendo sufficiente che il vincolo venga apposto quando il bene è ancora di proprietà del condannato sussistendo il solo limite dell'intervenuto trasferimento del bene pignorato prima della confisca.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2808, Decreto Legge 20/06/1994 num. 399 art. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1994 num. 501 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22814 del 2013 Rv. 628730 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12586 del 2017 Rv. 644278 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10532 del 2013 Rv. 626570 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 30994 del 30/11/2018 (Rv. 651865 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PASQUALE GIANNITI. Relatore: PASQUALE GIANNITI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

Z. (RICHIELLO UMBERTO) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/11/2013

100117 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Tardiva riassunzione - Eccezione di parte - Necessità - Art. 307, comma, 4 c.p.c. nella precedente formulazione - Espressione "prima di ogni altra sua difesa" - Significato.

In virtù dell'art. 307, comma 4, c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dall'art. 46 l. n. 69 del 2009, applicabile "ratione temporis", l'estinzione del processo per tardiva riassunzione non può essere rilevata d'ufficio, ma solo a seguito di eccezione di parte da formularsi "prima di ogni altra sua difesa", dovendosi intendere quest'ultima espressione non come equivalente a quella di "prima udienza" ma nel senso, corrispondente alla lettera della norma oltre che alla sua "ratio", che l'eccezione di estinzione del processo deve precedere ogni diversa difesa, quale che sia il momento nel quale le difese vengono formulate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Legge 12/06/2009 num. 69 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393

Massime precedenti Conformi: N. 15483 del 2006 Rv. 591384 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4979 del 2015 Rv. 634609 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 31010 del 30/11/2018 (Rv. 651867 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: PASQUALE GIANNITI. Relatore: PASQUALE GIANNITI. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)

V. (BIANCHI FRANCESCO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/04/2015

133151 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI Dichiarazione di fallimento della parte costituita - Effetti - Interruzione di diritto del processo ex art. 43 l. fall. - Sussistenza - Termine per la riassunzione - Decorrenza - Dalla conoscenza in forma legale dell'evento interruttivo - Modalità - Atti muniti di fede privilegiata - Necessità - Comunicazione ex art. 92 l. fall. - Idoneità - Condizioni - Fattispecie.

Nel giudizio civile, la dichiarazione di fallimento della parte costituita determina l'automatica interruzione del processo, ex art. 43 l. fall., senza che sia necessaria la dichiarazione dell'evento, e il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale della sentenza dichiarativa di fallimento, la quale deve essere acquisita (per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento interruttivo, munita di fede privilegiata o corredata da altro atto avente tale fede) nell'ambito dello specifico giudizio sul quale l'evento medesimo è destinato ad operare; pertanto, la comunicazione effettuata dal curatore si sensi dell'art. 92 l. fall., costituisce strumento idoneo, ai fini della decorrenza del predetto termine, solo a condizione che sia indirizzata al difensore della parte processuale, contenga esplicito riferimento alla lite pendente ed interrotta e sia corredata da copia autentica della sentenza di fallimento (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'estinzione del processo interrotto per tardività della riassunzione, sul rilievo che la comunicazione del curatore, non avendo i predetti requisiti, integrasse una mera dichiarazione di scienza privata, non idonea a far decorrere il relativo termine).

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8640 del 2018 Rv. 648573 - 01, N. 6398 del 2018 Rv. 648424 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 31009 del 30/11/2018 (Rv. 651866 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: PASQUALE GIANNITI. Relatore: PASQUALE GIANNITI. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

P. (MASCOTTO ALBERTO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/01/2015

040029 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - SORPASSO Comportamento del conducente - Valutazione dello spazio libero sufficiente per effettuare la manovra di sorpasso - Necessità - Fattispecie.

Il conducente di un veicolo, nell'accingersi ad un sorpasso - che costituisce manovra pericolosa e complessa - non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza alcun pericolo, dovendo soprassedere laddove, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, nell'esaminare la dinamica del sinistro, aveva ritenuto applicabile la regola sussidiaria di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., del tutto omettendo di esaminare la specifica disciplina dettata dall'art.148, comma 3, del codice della strada che impone al conducente durante la manovra di sorpasso di tenersi ad una adeguata distanza laterale di sicurezza dal veicolo sorpassato; tanto più che, nella specie, trattandosi di sorpasso di un velocipede da parte di un autocarro, il conducente di quest'ultimo avrebbe dovuto tener conto delle possibili oscillazioni e deviazioni, dovute a circostanze accidentali, del veicolo sorpassato che si caratterizza per un equilibrio particolarmente instabile).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 148 com. 3, (Cod. Strada Abrog. art. 106), Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5505 del 2008 Rv. 601864 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 30997 del 30/11/2018 (Rv. 651667 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: MARILENA GORGONI. Relatore: MARILENA GORGONI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

M. (ZAVOLI ANTONIO) contro P. (CASSIANI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/11/2016

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno non patrimoniale - Liquidazione - Criteri - Integralità del risarcimento - Duplicazioni risarcitorie - Divieto - Conseguenze - Congiunta attribuzione del risarcimento per il danno esistenziale e per il danno da perdita del rapporto parentale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento- Fattispecie.

In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva negato il riconoscimento di un'ulteriore posta

SEZIONE TERZA E VI TERZA

risarcitoria, a titolo di danno esistenziale, in favore della moglie della vittima di un incidente sul lavoro, in mancanza di qualsivoglia allegazione, da parte della ricorrente, delle circostanze di fatto relative al suo rapporto con la vittima primaria, che valessero a rendere il pregiudizio concreto più grave di quello già riconosciute).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1072 del 2011 Rv. 616254 - 01, N. 336 del 2016 Rv. 638611 - 01, N. 25351 del 2015 Rv. 638116 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 30977 del 30/11/2018 (Rv. 651981 - 01)

Presidente: **OLIVIERI STEFANO**. *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI**. *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI**. *P.M. TRONCONE FULVIO*. (Conf.)

F. (MODENA FRANCO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/11/2015

064032 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - FILIALI
Banca - Legittimazione ad agire o resistere in giudizio della filiale - Condizioni - Limiti

La filiale di una banca, la quale, ai sensi della direttiva 1977/780/CEE non ha personalità giuridica – non assume mai autonomia tale da localizzare a tutti gli effetti nella sua sede i rapporti che pone in essere, con esclusione totale della sede centrale, sicché l'attività da essa svolta deve essere imputata all'istituto di credito di cui la filiale costituisce articolazione periferica. Ne consegue la carenza di autonoma legittimazione processuale della filiale, salvo che non venga citato in giudizio l'istitutore, in qualità di rappresentante della stessa o la filiale sia formalmente investita della legittimazione a resistere autonomamente in giudizio.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 12/12/1977 num. 780, Cod. Civ. art. 2203, Cod. Civ. art. 2204, Cod. Civ. art. 2205

Massime precedenti Vedi: N. 1365 del 2016 Rv. 638498 - 01, N. 20425 del 2008 Rv. 604901 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 30988 del 30/11/2018 (Rv. 651666 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI**. *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI**. *P.M. BASILE TOMMASO*. (Conf.)

U. (DI CIOMMO FRANCESCO) contro Z. (SERRA MAURO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO POTENZA, 18/10/2016

148038 RESPONSABILITA' CIVILE - DENUNCE INFONDATE Proscioglimento o assoluzione dell'imputato - Responsabilità per danni a carico del denunciante - Condizioni - Sussistenza degli elementi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia - Necessità.

La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 331 CORTE COST., Cod. Pen. art. 368, Cod. Pen. art. 40

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 11898 del 2016 Rv. 640203 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 30978 del 30/11/2018 (Rv. 651940 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: RAFFAELE FRASCA. Relatore: RAFFAELE FRASCA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

C. (ALESSANDRI CRISTIANO) contro S. (RIZZO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/03/2016

099007 IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - COMANDANTE - DELLA NAVE Naufragio natante - Obbligo dell'armatore di rimuovere il relitto - Stipula contratto di appalto per le relative operazioni - Limitazione del debito ex art. 275 cod. nav. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

L'istituto della c.d. limitazione di responsabilità previsto dall'art. 275 cod. nav. non può venire in rilievo qualora, a seguito del naufragio del natante, l'armatore, dovendo ottemperare all'ordine dell'autorità amministrativa di provvedere alla rimozione del relitto ed alla bonifica delle acque in cui si è verificato il naufragio, stipuli con un terzo un contratto di appalto per le relative operazioni, atteso che in tal caso il naufragio, sebbene da considerarsi come momento, sia pure terminale, del viaggio, non rappresenta il fatto determinativo dell'insorgenza dell'obbligazione di pagamento del relativo corrispettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 274, Cod. Navig. art. 275

Massime precedenti Vedi: N. 7020 del 2005 Rv. 580386 - 01, N. 1305 del 1980 Rv. 404817 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 30988 del 30/11/2018 (Rv. 651666 - 02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FRANCESCA FIECCONI. Relatore: FRANCESCA FIECCONI. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

U. (DI CIOMMO FRANCESCO) contro Z. (SERRA MAURO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO POTENZA, 18/10/2016

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Sentenza penale di assoluzione dell'attore dal fatto-reato - Efficacia di giudicato in sede civile - Specifica allegazione degli elementi costitutivi della condotta dolosa di controparte - Necessità - Conseguenze.

148038 RESPONSABILITA' CIVILE - DENUNCE INFONDATE In genere.

In tema di responsabilità civile da reato di calunnia, la sentenza penale di assoluzione dell'attore dal fatto-reato, oggetto della calunnia, non dà luogo a giudicato facente stato in sede civile ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p. in assenza di una ricognizione piena ed esclusiva degli elementi che connotano la denuncia dei fatti integranti il reato, collocati al tempo della denuncia e non a quello successivo della pronuncia di assoluzione; pertanto, in difetto di specifica allegazione da parte dell'attore degli elementi costitutivi della condotta dolosa della controparte al tempo della denuncia e del nesso di causalità sussistente tra evento e danno da ingiusta e falsa attribuzione di un reato, la domanda di risarcimento derivante da calunnia non può ritenersi fondata solo perché congruente con un'astratta ricognizione delle prove della falsità della notizia di reato acquisite nel corso del giudizio penale promosso d'ufficio dal p.m., dovendosi valutare gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio penale oggetto della calunnia con riguardo alla situazione anteriore al promovimento dell'azione penale.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Cod. Pen. art. 368

Massime precedenti Vedi: N. 17316 del 2018 Rv. 649457 - 01, N. 24475 del 2014 Rv. 633452 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 31007 del 30/11/2018 (Rv. 651941 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: STEFANO OLIVIERI. Relatore: STEFANO OLIVIERI. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (TARTAGLIA ANGELO FIORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/02/2017

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" Morte di un militare in servizio - Danno non patrimoniale spettante "iure proprio" ai familiari - Liquidazione - Indennizzo erogato ai familiari della vittima del dovere - "Compensatio lucri cum damno" - Configurabilità - Condizioni.

In caso di morte di un militare in servizio, a seguito di patologia contratta a causa dell'inquinamento ambientale radioattivo da uranio impoverito cui era stato sottoposto durante una missione internazionale, dal risarcimento del danno non patrimoniale liquidato "iure proprio" ai suoi familiari deve essere detratto, in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno", l'indennizzo già erogato agli stessi familiari in conseguenza del decesso del congiunto, trattandosi di una forma di tutela avente finalità compensativa ed essendo posto a carico del medesimo soggetto (Amministrazione statale) obbligato al risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1241, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 565 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 258 CORTE COST. PENDENTE, DPR 07/07/2006 num. 243 art. 5, DPR 15/03/2010 num. 90 art. 1082

Massime precedenti Vedi: N. 5841 del 2018 Rv. 647434 - 01, N. 28587 del 2018 Rv. 651670 - 01, N. 16088 del 2018 Rv. 649565 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 12564 del 2018 Rv. 648647 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 30838 del 29/11/2018 (Rv. 651860 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

A. (OTTAVI LUIGI) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/07/2014

140002 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - DECRETO Giudicato esterno - Assimilabilità agli "elementi normativi" - Rilevanza - Interpretazione - Applicabilità degli artt. 12 ss. disp. prel. c.c. - Fondamento - Conseguenze.

Il giudicato esterno, in quanto provvisto di "vis imperativa" e indisponibilità per le parti, va assimilato agli "elementi normativi", sicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme (e non già degli atti e dei negozi giuridici), in base agli artt. 12 ss. disp. prel. c.c., con conseguente sindacabilità degli eventuali errori interpretativi sotto il profilo della violazione di legge.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Preleggi art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11501 del 2008 Rv. 603167 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 30862 del 29/11/2018 (Rv. 651638 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: EMILIO IANNELLO. Relatore: EMILIO IANNELLO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

C. (CARONNA ANDREA) contro U. (PIAZZA NICOLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/04/2016

079011 ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI
Trasferimento del credito al pignorante - Immediata estinzione del credito - Esclusione - Liberazione del debitore esecutato - Condizioni.

In tema di espropriazione presso terzi, l'assegnazione in pagamento del credito, ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvo esazione", non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, essendo quest'ultima assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo dell'obbligazione del "debitor debitoris" nei confronti del soggetto esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2928, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7508 del 2011 Rv. 617490 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 30851 del 29/11/2018 (Rv. 651863 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PASQUALE GIANNITI. Relatore: PASQUALE GIANNITI. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

E. (MAMBELLI MASSIMO) contro T. (MAGLIONI MARCO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/02/2017

058135 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Accordo su tutti gli elementi, principali ed accessori - Necessità - Rinvio ad ulteriori elementi disciplinanti l'assetto degli interessi delle parti - Natura meramente specificativa del contratto concluso - Compatibilità - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità di un vincolo contrattuale definitivo, è necessario che l'accordo delle parti si formi su tutti gli elementi di cui all'art. 1325 c.c., non potendosi ravvisare la sussistenza ove i contraenti abbiano raggiunto un'intesa soltanto sugli elementi essenziali, rinviando ad un momento successivo la determinazione di quelli accessori. Ciò non di meno, in base al generale principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., un contratto con gli effetti di cui all'art. 1372 c.c. può considerarsi perfezionato ove, alla stregua della comune intenzione delle parti, possa ritenersi che le stesse abbiano inteso come vincolante un determinato assetto, anche se per taluni aspetti siano necessarie ulteriori specificazioni, il cui contenuto sia, però, da configurare come mera esecuzione del contratto già concluso. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto che tra le parti di un giudizio risarcitorio si fosse perfezionato un accordo transattivo con l'accettazione, da parte dell'attore, della proposta della convenuta di definire la lite mediante la corresponsione di una somma di denaro, senza che assumesse rilevanza la mancata determinazione delle modalità e dei termini del versamento dell'importo, avuto riguardo al comportamento delle parti e, in particolare, al fatto che l'attore non aveva svolto alcuna precisazione su tali aspetti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1372

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 2720 del 2009 Rv. 606500 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30838 del 29/11/2018** (Rv. **651860 - 02**)
Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)
A. (OTTAVI LUIGI) contro G.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/07/2014
089024 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO Sentenza penale di assoluzione ex art. 530 c.p.p. - Effetti preclusivi nel giudizio civile - Limiti - Necessaria coincidenza delle parti tra il giudizio penale e quello civile - Sussistenza.
L'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel giudizio civile, di cui all'art. 654 c.p.p., postula, sotto il profilo soggettivo, la perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi, vale a dire che non soltanto l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 83 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 20325 del 2006 Rv. 593970 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30850 del 29/11/2018** (Rv. **651939 - 01**)
Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)
M. (RUGGIERO GIAMPAOLO) contro P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/11/2016
100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Sentenza di secondo grado - Impugnazione - Motivo inerente l'espressa affermazione della mancata proposizione di una domanda in primo grado - Contestazione dell'assunto - Vizio percettivo - Errore revocatorio - Fondamento.
Qualora il giudice di merito ometta di pronunciare su una domanda che si assume essere stata ritualmente proposta, motivando la propria decisione col fatto che quella domanda non sarebbe mai stata formulata, la sentenza contenente tale statuizione dev'essere impugnata con la revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non con gli ordinari mezzi d'impugnazione, dovendosi escludere una relazione di alternatività tra errore revocatorio e principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 3
Massime precedenti Conformi: N. 27555 del 2011 Rv. 621063 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30846 del 29/11/2018** (Rv. **651862 - 01**)
Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: RAFFAELE FRASCA. Relatore: RAFFAELE FRASCA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)
V. (MARRAFFINO LUIGI) contro P. (SCARLATO ANTONIO)
Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/07/2014

SEZIONE TERZA E VI TERZA

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Autenticazione copia sentenza d'appello - Da parte di avvocato non conferitario della procura speciale - Idoneità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

A seguito della nomina del difensore in cassazione e, quindi, dell'assunzione del patrocinio, l'autenticazione della copia della sentenza d'appello, ai fini del ricorso, non può essere effettuata da un altro avvocato cui non sia stata conferita la procura speciale per la proposizione del suddetto ricorso, essendo solo il primo, sulla base della procura rilasciatagli per il giudizio di legittimità, abilitato all'attività di accesso presso il giudice della sentenza impugnata, al fine di ottenere la copia della sentenza dalla cancelleria o di acquisire le credenziali per l'accesso al fascicolo telematico. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, essendo stata l'autenticazione della copia della sentenza impugnata effettuata da un difensore il cui ministero era cessato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 36 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 12609 del 2018 Rv. 648721 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30840 del 29/11/2018** (Rv. **651861 - 01**)

Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA.** Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI.**
Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

M. (FRANCIOLI BEATRICE) contro M. (RENIER ELISABETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/05/2016

026036 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Valore delle domande riconvenzionali - Rilevanza.

Nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, occorre tener conto anche del valore delle domande riconvenzionali, la cui proposizione, ove sia diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di conseguenza, dell'attività difensiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 6, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7275 del 1991 Rv. 472890 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30606 del 27/11/2018** (Rv. **651853 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** Estensore: **STEFANO OLIVIERI.** Relatore: **STEFANO OLIVIERI.** P.M. **SGROI CARMELO.** (Conf.)

A. (WOLLEB ALBERTO) contro A. (MORMINO IGNAZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/01/2017

023016 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - SCIoglimento - DELL'ASSOCIAZIONE Associazione non riconosciuta - Estinzione verificatasi nel corso del giudizio di primo grado - Perdita della capacità di stare in giudizio - Esclusione - Rappresentanza in giudizio della disciolta associazione - "Prorogatio" dei precedenti organi esponentziali - Fattispecie.

Lo scioglimento di un'associazione non riconosciuta, verificatosi nelle more del giudizio di primo grado, non ne determina l'automatica perdita della capacità di stare in giudizio permanendo in

SEZIONE TERZA E VI TERZA

vita l'associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (cd. principio di "ultrattività" dell'associazione disciolta) tramite i precedenti titolari degli organi esponentziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di "prorogatio". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimato il legale rappresentante, in carica al momento dello scioglimento dell'associazione professionale, a rappresentarla in giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 30, Cod. Civ. art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15417 del 2016 Rv. 640947 - 01, N. 5925 del 1987 Rv. 454317 - 01, N. 5738 del 2009 Rv. 606866 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 30625 del 27/11/2018 (Rv. 651859 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PAOLO PORRECA. Relatore: PAOLO PORRECA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

T. (CORTEGGIANO NICOLA) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE CASSINO, 03/08/2015

149026 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - IN GENERE Iscrizione ipotecaria - Ipotecche inerenti a mutui fondiari di cui all'art. 4 d.P.R. n. 7 del 1976 - Termine ventennale per la rinnovazione della garanzia - Applicabilità - Fondamento.

Le ipoteche inerenti ai contratti di mutuo fondiario disciplinati dall'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 7 del 1976 sono soggette al termine ventennale previsto dall'art. 2847 c.c. per la rinnovazione della garanzia reale, in assenza della quale si produce la cessazione automatica degli effetti dell'iscrizione, a tutela della sicurezza della circolazione dei beni e dell'affidamento dei terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2847, Cod. Civ. art. 2848, Cod. Civ. art. 2850, DPR 21/01/1976 num. 7 art. 4 com. 3, Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 19, Legge 06/06/1991 num. 175 art. 27 com. 1, Legge 06/06/1991 num. 175 art. 6 com. 3, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 161 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 161 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1333 del 1970 Rv. 347051 - 01, N. 7570 del 2011 Rv. 617659 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 30610 del 27/11/2018 (Rv. 651855 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: FRANCESCA FIECCONI. Relatore: FRANCESCA FIECCONI. P.M. SGROI CARMELO. (Parz. Diff.)

P. (CHIESA RENATO) contro A. (GIOSUE' CATALDO)

Rigetta, TRIBUNALE MANTOVA, 03/05/2016

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Sentenza sulla competenza - Censura della statuizione sulle spese ad opera della parte vittoriosa - Mezzo esperibile - Regolamento necessario di competenza - Esclusione - Impugnazione ordinaria - Necessità - Fondamento.

Ove la sentenza che statuisce sulla competenza venga censurata per cassazione su tale questione dalla parte vittoriosa (che non avrebbe interesse ad un riesame della stessa) unicamente in relazione al capo concernente le spese di lite, l'impugnazione esperibile non è il regolamento necessario di competenza ma il ricorso ordinario per violazione delle norme attinenti al regolamento delle spese processuali.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9268 del 2015 Rv. 635258 - 01, N. 17228 del 2011 Rv. 619572 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 30611 del 27/11/2018 (Rv. 651856 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: FRANCESCA FIECCONI. Relatore: FRANCESCA FIECCONI. P.M. SGROI CARMELO. (Diff.)

F. (CAPASSO RAFFAELE ROCCO) contro I. (ROCCO DI TORREPADULA NICOLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/11/2016

058025 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO
Contratto di "factoring" con cessione in massa di crediti futuri - Art. 3 l. n.52 del 1991 - Determinatezza dell'oggetto - Presupposti - Necessità che i crediti futuri sorgano nel biennio di durata del contratto - Esclusione - Fattispecie.

In tema di "factoring", ai fini della determinatezza dell'oggetto della cessione in massa di crediti futuri, regolata dall'art. 3 l. n. 52 del 1991, occorre che sia indicato il debitore ceduto in ordine a crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi, ma non è necessario anche che i crediti sorgano nel biennio di durata del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato il diritto del "factor" di ricevere dal debitore ceduto il pagamento di crediti futuri, oggetto di cessione in massa, collegati al rinnovo, avvenuto entro il biennio di efficacia contrattuale, del contratto di fornitura sottostante al contratto di "factoring", sebbene sorti dopo il decorso del biennio medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Legge 21/02/1991 num. 52 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 3829 del 2013 Rv. 625339 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 30614 del 27/11/2018 (Rv. 651857 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: FRANCESCA FIECCONI. Relatore: FRANCESCA FIECCONI. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

M. (BASILE IGNAZIO) contro C. (FRAU PIERGIORGIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 14/04/2017

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO
ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Azione generale di arricchimento - Carattere
sussidiario - Conseguenze - Prescrizione dell'azione tipica - Domanda di indennizzo ex art.
2041 c.c. - Proponibilità - Esclusione.

L'azione generale di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato avrebbe potuto esercitare un'azione tipica e questa si è prescritta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042

Massime precedenti Conformi: N. 29916 del 2011 Rv. 620273 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 30592 del 27/11/2018 (Rv. 651922 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

A. (TALAMONE ALBERTO) contro A. (VINCI PAOLO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/04/2015

SEZIONE TERZA E VI TERZA

100168 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE Memoria ex art. 378 c.p.c. - Spedizione a mezzo posta - Pervenimento in cancelleria in violazione del termine ex art. 380 bis 1 c.p.c. - Inammissibilità - Fattispecie.

133210 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ORDINATA DAL GIUDICE In genere.

In tema di giudizio di cassazione, ai fini della tempestività delle memorie ex art. 380 bis c.p.c. inviate a mezzo posta, rileva la data della loro ricezione da parte della Cancelleria, e non quella della spedizione, non essendo applicabile analogicamente l'art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c., il quale consente di dare per avvenuto il deposito nel giorno della spedizione esclusivamente con riferimento al ricorso ed al controricorso. (La S.C., in applicazione del principio, ha dichiarato l'inammissibilità di una memoria che, benché fosse stata anticipata mediante "fax" e poi spedita a mezzo del servizio postale, era pervenuta alla Cancelleria oltre il termine di dieci giorni dalla data fissata per l'adunanza camerale, senza che fosse stata neppure fornita prova della specifica autorizzazione all'utilizzo del "fax" da parte del Primo Presidente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 151, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 378

Massime precedenti Vedi: N. 7704 del 2016 Rv. 639477 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9151 del 2008 Rv. 602450 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30619 del 27/11/2018** (Rv. **651858 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **PAOLO PORRECA**. Relatore: **PAOLO PORRECA**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

H. (CATTANO MASSIMILIANO) contro I. (FARINA LORENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/10/2016

104277 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - IN GENERE Rinuncia alla facoltà di diniego di rinnovo alla prima scadenza - Trasformazione del contratto in ultranovennale - Esclusione - Fondamento.

In tema di contratto di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, la rinuncia del locatore alla facoltà di diniego di rinnovo alla prima scadenza, di cui all'art. 29 l. n. 392 del 1978, non determina la trasformazione del contratto in ultranovennale, con conseguente applicazione della relativa disciplina formale, essendo necessario, allo scopo, che entrambe le parti siano vincolate a tale durata.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10779 del 1993 Rv. 484130 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30601 del 27/11/2018** (Rv. **651852 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **STEFANO OLIVIERI**. Relatore: **STEFANO OLIVIERI**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

E. (DELL'AMORE MARCO) contro M. (LARUSSA CLAUDIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 26/11/2016

133167 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA Chiamata in causa del terzo (cor)responsabile ad opera del convenuto - Mancata contestazione della legittimazione passiva - Estensione automatica della domanda attorea al terzo - Esclusione - Fondamento - Condizioni - Fattispecie.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni, chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria, salvo che l'attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato (quale coobbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna. (Nella fattispecie, la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha confermato la decisione di merito, che aveva considerato non operante la regola della automatica estensione al terzo chiamato della domanda risarcitoria principale relativamente ad un'ipotesi in cui l'Azienda Ospedaliera convenuta aveva chiamato in causa il proprio dipendente medico-chirurgo, limitandosi a svolgere nei suoi confronti domanda di rivalsa condizionata all'accoglimento della pretesa attorea e senza che l'attore avesse proposto in via autonoma una domanda di condanna nei confronti del chiamato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Vedi: N. 5876 del 2018 Rv. 648826 - 01, N. 8411 del 2016 Rv. 639737 - 01, N. 5580 del 2018 Rv. 647752 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24707 del 2015 Rv. 638109 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 30607 del 27/11/2018 (Rv. 651854 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: STEFANO OLIVIERI. Relatore: STEFANO OLIVIERI. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

C. (PACCIONE LUIGI) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 21/02/2017

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Principio "iura novit curia" ex art. 113 c.p.c. - Riqualficazione della domanda - Fatti risultanti dai documenti prodotti ma non dedotti dalle parti - Violazione del principio ex art. 112 c.p.c. - Sussistenza - Fattispecie.

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.

In virtù del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva riqualficato la domanda di risarcimento del danno proposta dall'acquirente di un immobile ai sensi dell'art. 1490 c.c. in termini di azione risarcitoria fondata sulla responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c., nonostante nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado la parte alienante non fosse stata indicata anche come costruttrice, i difetti costruttivi non fossero stati imputati a colpa della stessa, né prospettati come gravi, e la deduzione relativa al loro manifestarsi entro il decennio dal compimento dell'opera fosse stata svolta per la prima volta con l'atto di appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 1

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 10830 del 2007 Rv. 597531 - 01, N. 8645 del 2018 Rv. 649502 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30169 del 22/11/2018** (Rv. **651847 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **FRANCESCA FIECCONI.** Relatore: **FRANCESCA FIECCONI.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Conf.)

N. (SAMPIETRO FLAVIO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/07/2016

026068 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI Verso il cliente - Presupposti - Scelta della strategia processuale - Rilevanza del comportamento del professionista nel corso della lite - Condizioni - Fattispecie.

In tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché l'inadeguatezza rispetto al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata dal giudice di merito "ex ante", in relazione alla natura e alle caratteristiche della controversia e all'interesse del cliente ad affrontarla con i relativi oneri, dovendosi in ogni caso valutare anche il comportamento successivo tenuto dal professionista nel corso della lite; pertanto, in relazione ad una causa che presenti un'elevata probabilità di soccombenza per il proprio cliente, il difensore che abbia accettato l'incarico non può successivamente disinteressarsene del tutto, incorrendo in responsabilità professionale ove esponga il cliente all'incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a causa delle spese processuali cui lo stesso va incontro per la propria difesa e per quella della controparte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento a una causa di opposizione a decreto ingiuntivo dal sicuro esito sfavorevole, aveva escluso la responsabilità professionale dell'avvocato il quale, pur avendo sconsigliato il cliente di svolgere l'opposizione, aveva accettato l'incarico in considerazione della sua impossibilità di onorare nell'immediato il debito, adoperandosi successivamente nel corso della lite per addivenire a una transazione, tuttavia non accettata dal cliente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2236

Massime precedenti Vedi: N. 15717 del 2010 Rv. 613865 - 01, N. 7410 del 2017 Rv. 643695 - 01, N. 11906 del 2016 Rv. 640093 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30184 del 22/11/2018** (Rv. **651851 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **ENRICO SCODITTI.** Relatore: **ENRICO SCODITTI.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

G. (ZAULI CARLO) contro I. (COLLETTI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/07/2016

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Questioni dichiarate assorbite dalla corte di cassazione - Espressa riproposizione - Necessità - Conseguenze.

In sede di giudizio di rinvio il giudice è obbligato a pronunciare sulle questioni dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione soltanto se esse siano state espressamente riproposte davanti a lui, non ravvisandosi alcun obbligo officioso di esame in mancanza di tale riproposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 24093 del 2013 Rv. 629171 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19015 del 2010 Rv. 615209 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30183 del 22/11/2018** (Rv. **651850 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **ENRICO SCODITTI.** Relatore: **ENRICO SCODITTI.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

S. (VACCARELLA ROMANO) contro F. (LUPI MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/07/2016

044054 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Giudizio di opposizione a precetto - "Simultaneus processus" - Condizioni.

La contemporanea pendenza, relativamente al medesimo credito, di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di altro di opposizione a precetto intimato sulla base di quel medesimo titolo, non comporta modificazioni della competenza, che, rispettivamente, appartiene, secondo criteri inderogabili, in base all'art. 645 c.p.c., al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e, in base agli artt. 27, comma 1, e 615, comma 1, c.p.c. al giudice del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore. Ne deriva che il "simultaneus processus" di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione a precetto è possibile, se il giudice che ha emesso l'ingiunzione coincide con quello del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 104

Massime precedenti Vedi: N. 3792 del 1999 Rv. 525451 - 01, N. 14386 del 2012 Rv. 624183 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30161 del 22/11/2018** (Rv. **651665 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** Estensore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** P.M. **CERONI FRANCESCA.** (Conf.)

C. (ZULLO ANTONIO) contro B. (SIGGIA FABRIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/12/2014

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediari finanziari - Responsabilità del preponente per il fatto del promotore finanziario - Presupposti - Rapporto di necessaria occasionalità tra incombenze affidate e fatto del promotore - Necessità - Abuso dei poteri da parte del preposto - Irrilevanza - Condotta anomala del danneggiato - Rilevanza - Condizioni.

148058 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE In genere.

In tema di intermediazione finanziaria, la società preponente risponde in solido del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari da essa indicati in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate al promotore. Questa responsabilità solidale non viene meno per il fatto che il preposto, abusando dei suoi poteri, abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente, ma deve essere esclusa quando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle stesse, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Legge 02/01/1991 num. 1 art. 5 com. 4, Legge 23/07/1996 num. 415 art. 23, Legge 24/02/1998 num. 58 art. 31

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 1741 del 2011 Rv. 616355 - 01, N. 25374 del 2018 Rv. 651163 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 30161 del 22/11/2018 (Rv. 651665 - 02)
Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)
C. (ZULLO ANTONIO) contro B. (SIGGIA FABRIZIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/12/2014

138217 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE Ordinanze istruttorie del giudice istruttore o collegiali - Effetti preclusivi - Insussistenza - Fondamento - Conseguenze - Riconsiderazione in sede di decisione dell'ammissibilità di una prova testimoniale già ammessa ed espletata - Possibilità - Fattispecie.

Le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente deliberata (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva rigettato l'appello avverso la decisione del tribunale contenente la declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale ammessa ed espletata nella precedente fase istruttoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8932 del 2006 Rv. 591345 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 30181 del 22/11/2018 (Rv. 651849 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: ANTONELLA DI FLORIO. Relatore: ANTONELLA DI FLORIO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)
G. (STASI CARLO) contro G. (BRUDAGLIO VINCENZO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 12/11/2015

085001 FIDEIUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto autonomo di garanzia - Causa concreta - Differenze rispetto al contratto di fideiussione - Fattispecie.

A differenza del contratto di fideiussione, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, tutelando l'interesse all'esatto adempimento della relativa prestazione, il contratto autonomo di garanzia (cosiddetto "Garantievertrag") ha la funzione di tenere indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, avendo come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla detta mancata esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva reputato gli indicatori formali - quale la denominazione "di appendice" delle relative pattuizioni - non idonei a contrastare il carattere di autonomia della garanzia prestata, direttamente desumibile dalla clausola "a prima richiesta e senza eccezioni").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1945

Massime precedenti Conformi: N. 22233 del 2014 Rv. 632950 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 30176 del 22/11/2018 (Rv. 651848 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: FRANCESCA FIECCONI. Relatore: FRANCESCA FIECCONI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

S. (DA ROS TIZIANA) contro V. (ANGELILLIS MATTEO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/09/2016

113233 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - TRANSAZIONE Transazione stipulata tra il creditore e un coobbligato solidale - Estensione agli altri coobbligati - Dichiarazione del coobbligato di non volerne profittare - Conseguenze.

La mancata accettazione, da parte di uno dei debitori in solido, della transazione raggiunta dal creditore con altro coobbligato, ha l'unico effetto di impedire che l'importo globale del debito solidale coincida con la somma pagata dal transigente, consentendo al coobbligato che non abbia partecipato alla transazione di contrastare la domanda di regresso attraverso la formulazione di tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità e all'entità del risarcimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1372

Massime precedenti Vedi: N. 5108 del 2011 Rv. 616972 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 30168 del 22/11/2018 (Rv. 651846 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FRANCESCA FIECCONI. Relatore: FRANCESCA FIECCONI. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

B. (TIRELLI GIANLUCA) contro V. (PAGNOTTA NICOLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 18/10/2016

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Credito esposto in dichiarazione - Istanza di rimborso del credito - Richiesta di compensazione - Equiparabilità - Esclusione - Fondamento - Applicabilità del termine di prescrizione decennale - Esclusione - Fattispecie.

La domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale, sicchè, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito (mediante l'indicazione del credito nel quadro "RX4" nella dichiarazione annuale), non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. (Fattispecie relativa alla responsabilità professionale di un commercialista per la perdita del diritto al rimborso del credito IVA di una società sua cliente, dovuto all'indicazione dello stesso come credito di cui si chiedeva la compensazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4559 del 2017 Rv. 643105 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30009 del 21/11/2018 (Rv. 651872 - 01)

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** *Relatore:* **ANTONIETTA SCRIMA.**

D. (GALASSO MERCURIO) contro A. (FERRARO MARCO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 08/02/2017

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE Appello - Raggiungimento maggiore età della parte costituita a mezzo di procuratore in pendenza del termine per impugnare - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Effetti - Stabilizzazione della posizione giuridica della parte colpita dall'evento - Condizioni.

Nel caso in cui, in pendenza del termine per proporre appello, il minore costituitosi in giudizio a mezzo del proprio legale rappresentante raggiunga la maggiore età, l'omessa dichiarazione o notificazione di tale evento da parte del procuratore comporta, in virtù della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica di quest'ultima rispetto alle altre parti ed al giudice, tanto nella fase attiva, quanto nella fase di riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione, la quale va notificata presso il procuratore della parte costituita in primo grado e successivamente divenuta maggiorenne.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Civ. art. 1722

Massime precedenti Vedi: N. 24845 del 2018 Rv. 650728 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30006 del 21/11/2018 (Rv. 651871 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** *Relatore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** (Conf.)

C. (MARINUCCI RAFFAELE) contro B. (PANARITI PAOLO)
Regola competenza

044022 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE Obbligazioni della P.A. - "Forum destinatae solutionis" - Individuazione - Sede dell'ufficio di tesoreria dell'ente - Applicabilità del principio agli enti locali dopo la legge n.142 del 1990 e il d.lgs.n.77 del 1995 - Sussistenza - Necessità di specifica pattuizione - Esclusione.

Anche a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 142 del 1990 e del d.lgs. n. 77 del 1995, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria che, secondo le norme della contabilità pubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/1995 num. 77 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6882 del 2012 Rv. 622380 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29834 del 20/11/2018 (Rv. 651663 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **ANNA MOSCARINI.** *Relatore:* **ANNA MOSCARINI.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Conf.)

SEZIONE TERZA E VI TERZA

C. (DE RINALDIS ADAMO) contro Z. (FRANCHI ALBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/06/2016

113084 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - DIVIETI DI CESSIONE - IN GENERE Avvocato cessionario del credito e mandatario per il suo recupero - Violazione del divieto di cui all'art. 1261 c.c. - Sussistenza - Fondamento.

Sussiste violazione del divieto di cessione di cui all'art. 1261 c.c. nell'ipotesi in cui un avvocato, oltre a rendersi cessionario di un credito, abbia avuto dal cedente anche uno specifico mandato professionale per avviarne l'azione di recupero presso il debitore moroso, atteso che è coerente con la "ratio" della norma - la quale è diretta ad impedire la speculazione sulle liti da parte dei soggetti in essa contemplati - la sua interpretazione estensiva che sia volta ad attribuire un significato ampio al sintagma "diritti sui quali è sorta contestazione".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1261

Massime precedenti Vedi: N. 11144 del 2003 Rv. 565151 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29839 del 20/11/2018 (Rv. 651664 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

A. (LANATA' ROSA) contro B. (GRAZIOLA MARCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/07/2016

133093 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE Inosservanza del termine a comparire - Differimento disposto dal giudice ex art. 164, comma 3, c.p.c. - "Dies a quo" del nuovo termine - Data di notifica dell'atto di citazione - Fondamento.

In caso di inosservanza dei termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., la fissazione della nuova udienza, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., deve essere disposta dal giudice facendo riferimento, quale "dies a quo" del nuovo termine, alla data della notificazione dell'atto di citazione, che segna il momento a partire dal quale il convenuto, acquisita la conoscenza legale dell'atto, ha diritto al termine per approntare una congrua difesa, dovendosi invece escludere - perché non trova riscontro nella legge e perché in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo - la necessità che il giudice provveda all'assegnazione, "ex novo", dell'intero termine di comparizione, senza tener conto del tempo già trascorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 12944 del 1995 Rv. 495134 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 29828 del 20/11/2018 (Rv. 651844 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**. Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

U. (BERTORELLE ENRICO) contro E. (SUCCI ROBERTA ROSABIANCA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/04/2014

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Responsabilità per danno da prodotto difettoso ex art. 117 del codice del consumo (già art. 5 d.p.r. n. 224 del 1988) - Prodotto difettoso - Nozione - Apprezzamento del suo livello di sicurezza in termini di innocuità - Insussistenza - Apprezzamento alla luce delle circostanze tipizzate dalla norma suddetta e di altri elementi valutativi - Sussistenza.

Ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'art. 5 d.P.R. n. 224 del 1988, il livello di sicurezza al di sotto del quale il prodotto deve

SEZIONE TERZA E VI TERZA

ritenersi difettoso non corrisponde a quello della sua innocuità, dovendo piuttosto farsi riferimento ai requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall'utenza in relazione alle circostanze tipizzate dalla suddetta norma, o ad altri elementi valutabili ed in concreto valutati dal giudice di merito, nell'ambito dei quali rientrano anche gli standard di sicurezza eventualmente imposti da normative di settore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 117, DPR 24/05/1988 num. 224 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 13458 del 2013 Rv. 626815 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 29829 del 20/11/2018 (Rv. 651843 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**

Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

R. (FERRETTO ANTONIO) contro S. (ALESSI GAETANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/03/2014

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Società in accomandita semplice - Illecito commesso da un terzo da cui sia derivata l'impossibilità della prosecuzione dell'attività sociale - Perdita della possibilità di percepire gli utili - Danno da perdita di "chance" - Configurabilità - Onere della prova a carico del socio - Liquidazione - Criterio equitativo - Necessità - Fattispecie.

In caso di illecito commesso da un terzo nei confronti di una società in accomandita semplice con conseguente scioglimento, messa in liquidazione ed impossibilità di prosecuzione dell'attività sociale, il danno da perdita della possibilità di percepire gli utili si configura come perdita di "chance", atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma nella perdita della concreta possibilità di conseguirlo e deve essere provato dal socio danneggiato, anche in via presuntiva, in termini di "possibilità perduta" la quale, oltre a rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza, va accertata nell' "an" dal giudice di merito sulla base del criterio del "piu probabile che non" e stimata nel "quantum" con valutazione equitativa. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, aveva erroneamente ritenuto presupposto del danno lamentato dal socio accomandante - quale "perdita" della sua "capacità di guadagno" - quello derivatogli dalla perdita della "capacità lavorativa" del socio accomandatario a seguito di sinistro stradale ascrivito alla responsabilità di un terzo e non quello derivatogli dalla obiettiva totale perdita della possibilità di percepire gli utili conseguita alla impossibilità di prosecuzione dell'attività sociale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2262, Cod. Civ. art. 2313

Massime precedenti Conformi: N. 5641 del 2018 Rv. 648461 - 02 Rv. 648461 - 03

Massime precedenti Vedi: N. 11953 del 1990 Rv. 470168 - 01, N. 14916 del 2018 Rv. 649303 - 01, N. 13483 del 2018 Rv. 648741 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 29830 del 20/11/2018 (Rv. 651845 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**

Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M. FRESA MARIO. (Diff.)*

G. (GASSANI GIAN ETTORE) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 07/01/2015

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA)
Decesso congiunto - Danno patrimoniale da mancato guadagno - Danno futuro -

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Determinazione - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Liquidazione equitativa - Necessità - Fattispecie.

152016 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI In genere.

Il danno patrimoniale da mancato guadagno derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima configura un danno futuro, da valutarsi con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto e da liquidarsi in via necessariamente equitativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito la quale, nel negare la pretesa risarcitoria, non si è attenuta ai richiamati principi, affermando non sufficientemente provato che la vittima, in assenza di fatto illecito, avrebbe destinato una percentuale del proprio reddito agli investimenti sebbene dalla allegata documentazione relativa al decennio precedente l'evento di danno fosse emerso, da un lato, l'esponentiale aumento dei proventi ritratti dalla vittima dalla sua attività professionale di avvocato e dall'altro, la costante destinazione di una quota parte del reddito complessivo - stimata dalla C.T.U. in quota percentuale pari al 20 per cento - agli investimenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 14678 del 2003 Rv. 567295 - 01, N. 10321 del 2018 Rv. 648793 - 01, N. 18490 del 2006 Rv. 593582 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 29828 del 20/11/2018** (Rv. **651844 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**.

Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

U. (BERTORELLE ENRICO) contro E. (SUCCI ROBERTA ROSABIANCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/04/2014

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Responsabilità per danno da prodotto difettoso ex art. 120 del "codice del consumo" - Natura di responsabilità "presunta" (e non oggettiva) - Conseguenze in ordine al riparto dell'onere probatorio - Criteri - Fattispecie.

La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n. 224 del 1988 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art. 118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, valorizzando la prova testimoniale in contrasto con le risultanze della disposta consulenza, aveva erroneamente desunto la pericolosità di un fuoco di artificio dal mero verificarsi del danno conseguente all'esplosione anticipata del medesimo, tralasciando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio ove era stato escluso che il prodotto presentasse difetti di fabbricazione e posto in rilievo che l'evento si fosse verificato per il malgoverno del mortaio da parte del danneggiato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 118, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 120, DPR 24/05/1988 num. 224 art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 13458 del 2013 Rv. 626816 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29271 del 14/11/2018 (Rv. 651506 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FRANCESCO MARIA CIRILLO. Relatore: FRANCESCO MARIA CIRILLO.

F. (CENTOMIGLIA ANTONIETTA) contro D. (ZINNO BERNARDINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 25/11/2016

058273 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - AZIONE DI SIMULAZIONE - IN GENERE Da parte del terzo - Presupposti - Interesse concreto ad agire correlato all'esercizio di un proprio diritto - Necessità - Affittuario di fondo rustico, richiedente la dichiarazione di simulazione dell'avvenuta donazione del fondo, senza al contempo esercitare il diritto di riscatto - Preclusione dell'azione - Sussistenza.

L'azione di simulazione postula un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto e, pertanto, qualora un tale diritto risulti inconfigurabile o, comunque, non pregiudicato dall'atto che si assume simulato, il terzo difetta di interesse a far dichiarare la simulazione del contratto o di uno dei suoi elementi. Ne consegue che l'affittuario di un fondo rustico, ove non abbia esercitato il diritto di riscatto a sensi dell'art. 8 della l. n. 590 del 1965, facendo valere, nella specie, il fatto che dietro l'atto di donazione si nasconde una vendita dissimulata del fondo, non può avvalersi dell'azione di simulazione al limitato fine di paralizzare la domanda di rilascio per cessazione del contratto, proposta dal donatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1416, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10848 del 1997 Rv. 509504 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29038 del 13/11/2018 (Rv. 651661 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: STEFANO OLIVIERI. Relatore: STEFANO OLIVIERI. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

A. (CRICRI' SANTE) contro M. (D'AVINO FELICE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/12/2016

018155 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE Assicurazione RCA - Cause connesse con pluralità di parti (danneggiato, assicurato, assicuratore) - Rapporti - Nesso di dipendenza - Sussistenza - Conseguenze - Inscindibilità nel giudizio di impugnazione - Frazionabilità della formazione del giudicato sulla responsabilità del conducente - Esclusione.

100209 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI In genere.

In tema di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, l'accertamento della responsabilità del conducente e del proprietario (rispettivamente, ai sensi dell'art 2054, comma 1 e comma 3, c.c.) costituisce il presupposto necessario sia della domanda di garanzia proposta dall'assicurato (conducente o proprietario) nei confronti dell'assicuratore RCA (ove il danneggiato non abbia esercitato contro di lui l'azione "diretta") sia della pretesa risarcitoria del danneggiato verso lo stesso assicuratore RCA (ove già inizialmente convenuto con l'azione "diretta"), sicché tali cause devono tutte considerarsi tra loro legate da nesso di "dipendenza" che ne determina l'inscindibilità, ex art. 331 c.p.c., nel giudizio di impugnazione, con conseguente infrazionabilità della formazione del giudicato sulla responsabilità del conducente (sebbene quest'ultimo, in quanto mero coobbligato solidale, non assuma la veste di litisconsorte necessario originario), estendendosi gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcune delle parti anche a quelle non impugnanti o contumaci che condividono la medesima posizione processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 20766 del 2015 Rv. 637541 - 01, N. 7936 del 2018 Rv. 648312 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 29029 del 13/11/2018 (Rv. 651660 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: CHIARA GRAZIOSI. Relatore: CHIARA GRAZIOSI. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Parz. Diff.)

L. (SCUDIER GIOVANNI) contro D. (BERTAZZOLO MARCO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/12/2014

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Spese giudiziali - Omessa liquidazione in dispositivo - Rimedio - Correzione errore materiale - Proponibilità come motivo di ricorso per cassazione - Fondamento - Limiti.

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

Nell'ipotesi in cui sia mancata la liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza (emessa anche ex articolo 429 c.p.c.), benché in motivazione si riscontri la statuizione che le pone a carico del soccombente, l'interessato deve esperire il procedimento di correzione ai sensi dell'art. 287 c.p.c. per ottenerne la quantificazione; ove però l'errore materiale di liquidazione venga denunciato col ricorso per cassazione fondato anche su altri motivi - che nulla abbiano a che fare con l'errore medesimo -, esso può essere vagliato dal giudice di legittimità in considerazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost. senza che l'accoglimento del motivo e l'effettuazione della correzione materiale leda il diritto di difesa delle controparti, essendosi pienamente dispiegato il contraddittorio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16415 del 2018 Rv. 649295 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29039 del 13/11/2018 (Rv. 651662 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ANTONELLA DI FLORIO. Relatore: ANTONELLA DI FLORIO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

I. (CAVALIERE ANGELO) contro D. (D'ERRICO CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/03/2014

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione degli atti processuali - Mancato perfezionamento per ragioni non imputabili al notificante - Avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario - Doveri dell'ufficiale giudiziario di provvedere alla contestuale prosecuzione del procedimento notificatorio - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di notificazione di un atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario, qualora la notificazione non si sia perfezionata per l'avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario, e l'ufficiale giudiziario abbia appreso, già nel corso della prima tentata notifica, il nuovo domicilio del procuratore, il procedimento notificatorio non può ritenersi esaurito ed il notificante non incorre in alcuna decadenza, a nulla rilevando che la notifica si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame, atteso che non può ridondare a danno del notificante la violazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, del dovere di provvedere alla contestuale prosecuzione del procedimento notificatorio presso il luogo in cui egli abbia appreso che si trovi il notificatario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello introdotto con atto di citazione la cui notificazione, tempestivamente affidata all'ufficiale giudiziario, si era peraltro perfezionata successivamente alla scadenza del termine per proporre gravame, dopo che lo

SEZIONE TERZA E VI TERZA

stesso, avendo appreso che il destinatario si era trasferito ad un indirizzo diverso da quello indicato dal notificante, ma tuttavia situato nella medesima via e ad un numero civico vicino, si era limitato a dare atto dell'esito negativo della notifica all'indirizzo indicato, omettendo di concludere contestualmente il procedimento notificatorio e provvedendo alla rinotifica al nuovo indirizzo soltanto sei giorni più tardi, a seguito di un nuovo accesso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20700 del 2018 Rv. 650482 - 01, N. 17864 del 2017 Rv. 645053 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 29017 del 13/11/2018 (Rv. 651658 - 01)

Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.**

Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)*

C. (POLITI CORRADO) contro U. (FREDIANI MARCELLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/03/2016

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE Condizione di procedibilità ex art. 5 comma 1-bis del d.lgs. n. 28 del 2010 - Mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione - Rilevabilità ed eccepibilità a pena di decadenza non oltre la prima udienza - Nel procedimento sommario di cognizione esauritosi in unica udienza - Applicabilità.

Nel giudizio sommario di cognizione svoltosi in prime cure nelle forme di cui all'art. 702-bis c.p.c., il rilievo della improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione deve essere eccepito o rilevato d'ufficio - a pena di decadenza, non oltre la prima udienza e se il procedimento si è esaurito in un'unica udienza, non oltre la sua celebrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29034 del 13/11/2018 (Rv. 651577 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:*

ANTONELLA DI FLORIO. *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

M. (CHIARADIA FRANCESCO SAVERIO) contro C. (RUSSO SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 23/04/2015

018059 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - OGGETTO - NAVE - DURATA - A VIAGGIO Assicuratore chiamato in causa quale terzo - Onere ex art. 22 della l. n. 990 del 1969 - Adempimento - Necessità - Sussistenza - Modalità.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'onere che l'art. 22 della l. n. 990 del 1969 (applicabile nella fattispecie "ratione temporis") pone a carico del danneggiato per la richiesta di risarcimento del danno va osservato anche quando l'assicuratore sia terzo chiamato in causa dal convenuto, senza che, atteso il tenore della norma, tale onere possa considerarsi altrimenti assolto mediante l'atto di chiamata in causa da parte del convenuto o in virtù della comunicazione all'assicuratore da parte del danneggiante circa l'iniziativa giudiziaria intrapresa dal danneggiato.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 145 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3449 del 2012 Rv. 621412 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7089 del 2015 Rv. 635117 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 29020 del 13/11/2018** (Rv. **651636 - 01**)

Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**.

Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Parz. Diff.)

B. (NUZZO MARIO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/02/2016

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione finanziaria - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Leasing traslativo - Disciplina prevista dall'art. 1526 c.c. per la vendita con riserva di proprietà - Applicabilità - Equo compenso - Nozione.

Nel leasing traslativo, al quale si applica per analogia la disciplina dettata dall'art. 1526 c.c. per la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà in caso di inadempimento dell'utilizzatore, il diritto all'equo compenso spettante all'utilizzatore per l'uso della cosa comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso", non includendo, invece, né il risarcimento del danno che può derivare da un deterioramento anormale della cosa, né il mancato guadagno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1526

Massime precedenti Conformi: N. 73 del 2010 Rv. 610866 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 29021 del 13/11/2018** (Rv. **651659 - 01**)

Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA**. Estensore: **LINA RUBINO**. Relatore: **LINA RUBINO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

G. (SANTILLI ENRICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 29/04/2015

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Sentenza di appello confermativa di quella di primo grado - Effetto sostitutivo - Conseguenze - Fattispecie in tema di pronuncia del giudice contabile.

L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione; nel caso in cui, invece, l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado. (Principio ribadito in relazione ad una fattispecie nella quale a seguito di condanna per danno erariale pronunciata dalla Corte dei Conti e confermata in appello, la sentenza impugnata nel rigettare l'opposizione a precetto, aveva erroneamente affermato che il titolo esecutivo fosse costituito dalla sentenza di prime cure del giudice contabile, essendo quella di appello meramente confermativa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16934 del 2013 Rv. 627071 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 352 del 2017 Rv. 643150 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 29037 del 13/11/2018** (Rv. **651637 - 01**)

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

N. (MAMMOLITI ANGELO) contro P. (CECERE CHRISTIAN)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/10/2016

100227 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE Contumacia irritualmente dichiarata - Notifica della sentenza alla parte personalmente - Necessità - Ragioni - Conseguenze - Decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c. - Sussistenza - Nullità insanabile della notifica dell'atto introduttivo di primo grado - Irrilevanza.

133051 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - IN GENERE In genere.

Nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, anche se irritualmente dichiarata, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, comma 4, c.p.c., attesa l'intangibilità della qualificazione della posizione processuale delle parti siccome desumibile in via esclusiva dall'accertamento contenuto nella sentenza, ancorché erroneo; ne consegue che tale forma notificatoria, producendo la conoscenza legale della sentenza da parte del contumace involontario, è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. tanto nel caso in cui la notifica della sentenza sia effettuata nell'anno dalla pubblicazione quanto nel caso in cui sia effettuata successivamente, poiché in entrambe le ipotesi la parte erroneamente dichiarata contumace si trova a prendere contestualmente conoscenza della lite, del procedimento e della sentenza, nonché della necessità di impugnare la stessa nel termine breve.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8593 del 2018 Rv. 648223 - 01, N. 6571 del 2013 Rv. 625391 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28846 del 12/11/2018 (Rv. 651504 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**

M. (GALIFFA MARCELLO) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 22/11/2016

133146 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE Morte del difensore - Interruzione ai sensi dell'art. 301 c.p.c. - Effetti automatici - Prosecuzione del giudizio - Conseguenze - Nullità della sentenza - Conversione in motivo di impugnazione - Limite della decadenza ex art. 327 c.p.c. - Operatività - Fondamento.

La morte dell'unico procuratore a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, comporta, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., l'automatica interruzione del processo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. Tuttavia tale nullità, in applicazione della regola dell'art. 161 c.p.c., può essere fatta valere solo quale motivo di impugnazione, e nei limiti di questa, con l'effetto che non è più proponibile se sia decorso il termine "lungo" decorrente dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327, comma 1, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21002 del 2017 Rv. 645479 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 28506 del 08/11/2018 (Rv. 651575 - 01)

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

M. (DI ZENZO CARMINE) contro C. (CLEMENTE ENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/11/2015

062002 COSA GIUDICATA CIVILE - CONFLITTO DI GIUDICATI Domanda risarcitoria o restitutoria proposta nelle sedi penale e civile - Contrasto di giudicati - Prevalenza - Criterio temporale - Sussistenza - Giudicato della sentenza di condanna penale nel giudizio civile - Distinzioni.

La formazione di giudicati contrastanti sulla medesima domanda risarcitoria o restitutoria proposta nelle sedi penale e civile, senza che venga rilevata la violazione del divieto di contemporaneo esercizio dell'azione, si risolve con la prevalenza della sentenza emanata per ultima, senza che rilevi la diversa disciplina dell'efficacia del giudicato della sentenza di condanna penale nel giudizio civile a norma dell'art. 651 e ss. c.p.p. che riguarda invece il diverso caso in cui nel giudizio civile viene fatto valere il giudicato formatosi in sede penale circa la sussistenza o l'insussistenza di fatti materiali da cui dipende il riconoscimento di un diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13804 del 2018 Rv. 648694 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 28495 del 08/11/2018 (Rv. 651574 - 01)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

L. (COPPELLI FILIPPO) contro F. (IANARI CAROLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 16/02/2012

055091 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE Diritto di prelazione agraria - Nascita - "Denuntiatio" del proprietario del fondo al coltivatore e al confinante - Forma scritta - Necessità - Fondamento.

In materia di contratti agrari, per la comunicazione ("notifica") al coltivatore o al confinante della proposta di alienazione del fondo, ai fini della prelazione di cui all'art. 8 della l. n. 590 del 1965 e all'art. 7 della l. n. 817 del 1971, da parte del proprietario venditore è richiesta la forma scritta "ad substantiam", non essendo, perciò, idonea allo scopo l'effettuazione della stessa in qualsiasi modo, anche verbale. Infatti, la "denuntiatio" non va considerata solo come atto negoziale ma anche come atto preparatorio di una fattispecie traslativa avente ad oggetto un bene immobile, cioè il fondo agrario, onde deve rivestire necessariamente la forma scritta, in applicazione dell'art. 1350 c.c., non essendo, per questo, consentita la prova testimoniale ex art. 2725 c.c. Tale forma, peraltro, assolve ad esigenze di tutela e di certezza, rendendo certa l'effettiva esistenza di un terzo acquirente, evitando che la prelazione possa essere utilizzata per fini speculativi in danno del titolare del diritto, e assicurando, a sua volta, al terzo acquirente, in caso di mancato esercizio della prelazione nello "spatium deliberandi" a disposizione del coltivatore (o del confinante), la certezza della compravendita stipulata con il proprietario, sottraendolo al pericolo di essere assoggettato al retracts esercitato dal coltivatore (o confinante) pretermesso; garantisce, infine, il coltivatore (o confinante) in ordine alla sussistenza di condizioni della vendita più favorevoli stabilite dal proprietario promittente venditore e dal terzo promissario acquirente.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2725

Massime precedenti Conformi: N. 2187 del 2014 Rv. 630244 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 28511 del 08/11/2018 (Rv. 651576 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: PASQUALE GIANNITI. Relatore: PASQUALE GIANNITI. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

P. (MERCONE SILVESTRO) contro U. (TUCCILLO MARIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/01/2017

013002 ARBITRATO - ARBITRAGGIO Perizia contrattuale - Differenze dall'arbitrato e dall'arbitraggio - Conseguenze.

013044 ARBITRATO - PERIZIA CONTRATTUALE In genere.

Nel caso in cui le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l'incarico di esprimere una valutazione tecnica sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l'erogazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall'arbitraggio che dall'arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale, atteso che viene negoziamente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva; pertanto non sono applicabili le norme relative all'arbitrato, restando impugnabile la perizia contrattuale per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, dolo, violenza, incapacità delle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1349, Cod. Civ. art. 1425, Cod. Civ. art. 1427, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10705 del 2007 Rv. 596994 - 01, N. 13954 del 2005 Rv. 582573 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 28508 del 08/11/2018 (Rv. 651634 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: MARCO DELL'UTRI. Relatore: MARCO DELL'UTRI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

S. (CIPRIETTI SABATINO) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 02/05/2016

140045 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - IN GENERE Anticipazione in via provvisoria degli effetti di sentenze costitutive - Ambito e limiti - Fattispecie.

L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso); è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto valido titolo per l'esecuzione provvisoria del "dictum" giudiziale la condanna alla restituzione di un immobile pronunciata contestualmente all'accoglimento della revocatoria fallimentare, in quanto meramente dipendente dall'effetto costitutivo prodotto dall'accoglimento dell'azione revocatoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2908, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 16737 del 2011 Rv. 619207 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 28509 del 08/11/2018 (Rv. 651339 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

F. (BARLETTA ANTONINO) contro D. (CRACA ALFREDO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/12/2015

133204 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA Notificazione in uno Stato membro dell'Unione europea - Traduzione in lingua - Onere della prova - Accertamento della mancata traduzione - Conseguenze

In ipotesi di notificazione di un atto giudiziario in uno Stato membro dell'Unione europea, il notificante ha l'onere di provare la traduzione dell'atto, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento CE n. 1393 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale dello Stato di destinazione. Questa dimostrazione può essere fornita anche attraverso l'attestazione dell'ufficiale giudiziario italiano, ma tale dichiarazione, in quanto relativa ad una notificazione che si perfeziona all'estero, non fa fede fino a querela di falso e può essere vinta dalla prova contraria. L'accertamento della carenza di traduzione non determina l'invalidità del procedimento notificatorio ma impone soltanto l'assegnazione, anche officiosa, di un termine per la sua regolarizzazione, nonché il rilievo di non decorrenza, per il destinatario, del termine perentorio dalla ricezione dell'atto, con conseguente impossibilità di ritenere tardiva l'attività processuale da lui eventualmente compiuta in presenza di una preclusione non verificatasi (principi enunciati ai sensi dell'art. 363, comma 3, c. p.c.).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 22000 del 2018 Rv. 650355 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 28527 del 08/11/2018 (Rv. 651656 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO ROSSETTI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

S. (RANIERI MASSIMO) contro C. (CICCONI ENNIO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/01/2016

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c. - Danno da incauta trascrizione di pignoramento - Autonoma azionabilità - Condizioni.

In tema di responsabilità aggravata, la domanda di risarcimento del danno derivato dall'incauta trascrizione di un pignoramento, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., può essere proposta in via autonoma solo se non sia stata proposta opposizione all'esecuzione, né poteva esserlo, ovvero quando, proposta opposizione all'esecuzione, il danno patito dall'esecutato sia insorto successivamente alla definizione di tale giudizio, e sempre che si tratti di danno nuovo ed autonomo e non mero aggravamento del pregiudizio già insorto prima della definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12029 del 2017 Rv. 644286 - 01, N. 10518 del 2016 Rv. 639812 - 01, N. 16272 del 2015 Rv. 636592 - 01, N. 20839 del 2018 Rv. 650422 - 01, N. 19179 del 2018 Rv. 649732 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 28496 del 08/11/2018** (Rv. **651603 - 02**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** Estensore: **GABRIELE POSITANO.** Relatore: **GABRIELE POSITANO.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

S. (MESSA LUIGI) contro G. (GRANDINETTI ERNESTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 24/11/2014

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Domanda di condanna al risarcimento di somma determinata - Conseguenze - Limite alla "potestas iudicandi" del giudice - Rivalutabilità della somma indicata dall'attore da parte del giudice d'appello - Necessità - Ricorso per cassazione volto a una maggiore liquidazione del danno - Ammissibilità - Limiti.

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.

In materia di danno alla salute, quando in corso di causa (ivi compresa la fase di gravame) sia sopravvenuto il principio giurisprudenziale -enunciato dalla S.C. con sentenza n. 12408 del 2011 - secondo cui la mancata adozione delle cd. "tabelle" di Milano integra un vizio di violazione di legge, deve ritenersi consentito, a chi agisce per il risarcimento del danno, chiederne l'applicazione, per la prima volta, anche in fase di precisazione delle conclusioni senza che ciò costituisca una domanda nuova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 7272 del 2012 Rv. 622505 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 28528 del 08/11/2018** (Rv. **651657 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **COSIMO D'ARRIGO.** Relatore: **COSIMO D'ARRIGO.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

R. (PAVONE GIUSEPPE) contro C. (SCARCELLA ATTILIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PATTI, 18/09/2015

254020 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE Impugnazione di preavviso di fermo amministrativo - Obbligatoria notificazione all'Avvocatura dello stato dell'atto introduttivo - Ragioni - Fattispecie.

L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo previsto dall'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, avendo natura di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione, con la conseguenza che ad essa è applicabile la previsione di cui al combinato disposto dell'art. 144, comma 1, c.p.c. e dell'art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933, in forza del quale l'atto introduttivo del giudizio nei confronti di un'amministrazione dello Stato deve essere notificato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria competente, con esclusione della deroga prevista dagli artt. 6, comma 9, e 7, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011 in forza della quale nei soli giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada il ricorso introduttivo è notificato all'autorità amministrativa che ha emanato l'atto impugnato, la quale può stare in giudizio personalmente o avvalendosi di propri funzionari delegati. (Nella specie, la S.C. ha rilevato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ed ha, quindi, cassato la sentenza impugnata con rinvio ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. al giudice di primo grado cui ha demandato la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione in ossequio all'enunciato principio di diritto).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 144 com. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 CORTE COST.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10261 del 2018 Rv. 648267 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 28529 del 08/11/2018** (Rv. **651635 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO.) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/10/2015

254010 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE Sanzioni amministrative non tributarie - Ordinanza ingiunzione - Decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 - Esclusione - Prescrizione ex art. 28 della l. n. 689 del 1981 - Applicabilità - Ragioni - Fattispecie.

L'esecuzione forzata intrapresa sulla base di ordinanza ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nell'art. 27, comma 1, della l. n. 689 del 1981), non è soggetta alla decadenza stabilita, dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della citata l. n. 689 del 1981, posto che soltanto per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l'esigenza, che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'operatività della decadenza in relazione alla notifica di una cartella esattoriale per la riscossione di una sanzione amministrativa comminata per la violazione di norme previdenziali).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12631 del 2014 Rv. 631031 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione lavoro e VI lavoro



SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 31086 del 30/11/2018** (Rv. **651682 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **LUCIA TRIA**. Relatore: **LUCIA TRIA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

L. (SPERANZONI RENATO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/02/2011

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Personale docente - Procedimento disciplinare - Inizio antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009 - Artt. da 100 a 123 del d.P.R. n. 3 del 1957 - Applicabilità - Conseguenze - Diritto dell'incolpato di essere sentito oralmente a propria difesa - Insussistenza.

102070 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI DI SCUOLE SECONDARIE - DISCIPLINA In genere.

Per il periodo antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, ai procedimenti disciplinari dei docenti della scuola pubblica - soggetti, ex art. 55, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001, ad un regime particolare rispetto a quello stabilito per la generalità dei dipendenti - si applicano gli artt. da 100 a 123 del d.P.R. n. 3 del 1957, come confermato dall'assenza di disposizioni direttamente rinvenibili sia nel d.lgs. n. 165 del 2001, quale fonte generale, sia nella contrattazione collettiva di settore del periodo 1994-1997; ne consegue l'insussistenza del diritto dell'incolpato ad essere sentito oralmente a propria difesa in caso di irrogazione di sanzioni più gravi del rimprovero orale.

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1953 num. 3, Decreto Legisl. 27/09/2009 num. 150 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 com. 10 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 04/08/1995

Massime precedenti Vedi: N. 95 del 2018 Rv. 646571 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 31085 del 30/11/2018** (Rv. **651645 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **LUCIA TRIA**. Relatore: **LUCIA TRIA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 29/06/2011

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Personale docente - Procedimento disciplinare - Inizio antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009 - Artt. da 100 a 123 del d.P.R. n. 3 del 1957 - Applicabilità - Ragioni.

102070 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI DI SCUOLE SECONDARIE - DISCIPLINA In genere.

Per il periodo antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, ai procedimenti disciplinari dei docenti della scuola pubblica - soggetti, ex art. 55, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001, ad un regime particolare rispetto a quello stabilito per la generalità dei dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, dello stesso d.lgs., basato sull'inapplicabilità delle norme del TU n. 3 del 1957, con la decorrenza stabilita dall'art. 72, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 - si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 100 a 123 del d.P.R. n. 3 del 1957, richiamati attraverso il rinvio all'art. 507 del d.lgs. n. 297 del 1994, al quale fanno riferimento anche tutti i c.c.n.l. del Comparto Scuola nel periodo considerato, a partire da quello per il quadriennio 1994-1997; ne consegue che, nel periodo indicato, continua a trovare applicazione l'art. 120 del d.P.R. n. 3 del 1957, secondo cui il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto «senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto».

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1953 num. 3, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 507, Decreto Legisl. 27/09/2009 num. 150 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 com. 10 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 72 com. 4 CORTE COST., Contr. Coll. 04/08/1995

Massime precedenti Vedi: N. 95 del 2018 Rv. 646571 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 31091 del 30/11/2018 (Rv. 651684 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: AMELIA TORRICE. Relatore: AMELIA TORRICE. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)

S. (BORDONE ANDREA) contro C. (CARINCI FRANCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/11/2012

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Dirigente in prova - Atto di risoluzione del rapporto adottato dalla giunta municipale per mancato superamento del patto di prova - Inefficacia - Conseguenze - Fondamento.

In materia di lavoro negli enti locali, l'atto di risoluzione del rapporto per mancato superamento del periodo di prova adottato dalla Giunta municipale nei confronti del dirigente è affetto da inefficacia - che non comporta la conversione del rapporto in prova in uno a tempo indeterminato -, poichè detto organo, in quanto titolare di poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo, è estraneo all'apparato burocratico del Comune e, pertanto, è del tutto privo dei poteri di gestione dei rapporti di lavoro, che sono invece riservati alla esclusiva competenza del personale avente qualifica dirigenziale, cui fa capo, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 267 del 2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, in conformità al principio costituzionale della necessaria separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, e funzioni di gestione amministrativa, proprie dei dirigenti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 com. 2, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 107, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 89 com. 6, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 48, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 36 com. 1, Costituzione art. 95 com. 2, Costituzione art. 97 com. 3, Contr. Coll. 10/04/1996 art. 15, DPR 09/05/1994 num. 487 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 20981 del 2009 Rv. 610506 - 01, N. 26679 del 2018 Rv. 651202 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 31087 del 30/11/2018 (Rv. 651683 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: LUCIA TRIA. Relatore: LUCIA TRIA. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

B. (POLITO FLAVIO MARIA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/11/2012

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Impiego pubblico contrattualizzato - Vincolo di "invarianza di spesa" - Portata - Potenziale "vulnus" al principio di parità di trattamento tra dipendenti che svolgono le stesse funzioni - Esclusione - Fattispecie.

Il vincolo di "invarianza della spesa", che comporta una ponderazione globale ed aggregata degli effetti positivi e negativi in termini di spesa delle nuove disposizioni che lo prevedano, consentendo di effettuare la compensazione tra previsioni recanti aggravii economici con quelle aventi effetti riduttivi, non può mai determinare, nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato, un potenziale "vulnus" al principio di parità di trattamento - che le amministrazioni pubbliche sono tenute a garantire in base all'art. 97 Cost. - tra dipendenti che svolgono le stesse funzioni. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il rispetto del vincolo normativo di invarianza della spesa potesse condurre a negare ad alcuni dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

l'inquadramento nei ruoli ordinari di quest'ultima e a riservare loro, in violazione dell'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, un trattamento economico diverso da quello previsto dalla contrattazione collettiva per il personale già inserito in detti ruoli).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/05/2006 num. 181 art. 1 com. 25, Decreto Legge 18/05/2006 num. 181 art. 1 com. 25, Legge 17/07/2006 num. 233 art. 1, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Cod. Civ. art. 2112, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4545 del 2016 Rv. 639194 - 01, N. 12334 del 2018 Rv. 648967 - 01, N. 677 del 2008 Rv. 600964 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10454 del 2008 Rv. 602935 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 31086 del 30/11/2018 (Rv. 651682 - 02)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **LUCIA TRIA.** *Relatore:* **LUCIA TRIA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)**

L. (SPERANZONI RENATO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/02/2011

098092 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE Facoltà del dipendente di non eseguire un ordine - Palese illegittimità dell'ordine - Portata oggettiva - Necessità - Obiezione ragionevole del dipendente - Presupposti.

In tema di pubblico impiego, la facoltà del dipendente di non eseguire un ordine, previa rimostranza a chi lo ha impartito, prevista dall'art. 17 del d.P.R. n. 3 del 1957 e dalla contrattazione collettiva di vari comparti, presuppone che la "palese" illegittimità sia oggettiva, derivando, anche se non dal compimento di un atto vietato dalla legge penale o costituente illecito amministrativo, comunque da altri vizi, quali violazioni dei generali principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., che alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., devono essere rispettati dalla PA nell'emanazione degli atti che rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro; ne consegue che, pur non sussistendo un obbligo incondizionato del pubblico dipendente di eseguire le disposizioni, ivi incluse quelle derivanti da atti di organizzazione, impartite dai superiori o dagli organi sovraordinati, il limite al dovere di obbedienza, derivante dall'illegittimità dell'ordine ricevuto, deve fondarsi su di un'obiezione ragionevole, basata su una illegittimità reale e oggettiva, che può essere esternata e percepita anche soltanto dal destinatario dell'ordine medesimo, ma esclusivamente nel suo ruolo di "sentinella" e di collaboratore volto ad assicurare la legalità dell'Amministrazione, che gli deriva dall'art. 54, comma 2, Cost., e non per finalità, ragioni e percezioni meramente personali.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 54 com. 2, Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2104, DPR 10/01/1953 num. 3 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 3802 del 2008 Rv. 602395 - 01, N. 13149 del 2016 Rv. 640521 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 30906 del 29/11/2018 (Rv. 651681 - 02)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **UMBERTO BERRINO.** *Relatore:* **UMBERTO BERRINO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)**

S. (AMATO FELICE) contro I. (TRIOLO VINCENZO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO, 19/06/2012

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Controversie di lavoro, previdenza e assistenza - Diritti di procuratore - Voci relative alle conclusioni e alla corrispondenza informativa - Spettanza - Configurabilità - Fondamento.

Con riguardo alle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza, vanno riconosciuti al difensore i diritti di procuratore per conclusioni ed esame delle conclusioni, che corrispondono anche nel rito del lavoro a un'attività caratterizzata da uno sviluppo progressivo che si chiude con la formulazione delle richieste conclusive delle parti in causa; parimenti va riconosciuta la voce "corrispondenza informativa" che è giustificata, in vista dell'udienza di discussione e in considerazione della tendenziale concentrazione che caratterizza il rito giuslavoristico, dall'opportunità di invitare il cliente a partecipare a detta udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19412 del 2003 Rv. 569044 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23689 del 2015 Rv. 637803 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 30906 del 29/11/2018 (Rv. 651681 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: UMBERTO BERRINO. Relatore: UMBERTO BERRINO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

S. (AMATO FELICE) contro I. (TRIOLO VINCENZO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO, 19/06/2012

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Controversie di lavoro, previdenza e assistenza - Diritti di procuratore - Voci relative alle consultazioni, formazione del fascicolo, nota spese, notifica e deposito del ricorso - Spettanza - Configurabilità.

Con riguardo alle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza, vanno riconosciuti al difensore i diritti di procuratore per le attività di consultazione col cliente, formazione del fascicolo, redazione della nota spese e collazione della stessa, deposito della nota spese, notifica del ricorso al convenuto e deposito dell'atto notificato, attività tutte non incompatibili con le particolarità del rito del lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11370 del 2004 Rv. 573709 - 01

--Massime successive: Vedi

Sez. L - , Ordinanza n. 30811 del 28/11/2018 (Rv. 651752 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.

Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

R. (SCHIAVO GIANFRANCO) contro A. (DELLA GALA ANTONELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 09/11/2016

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza sanitaria - Istituzione di posizioni dirigenziali comportanti l'assegnazione di incarico professionale - Assegnazione di fatto del funzionario non dirigente ad una posizione dirigenziale - Espletamento di mansioni superiori - Configurabilità.

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA In genere.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, le aziende sanitarie possono istituire posizioni dirigenziali che, senza attribuzione di responsabilità della struttura, semplice o complessa, comportano l'assegnazione di incarichi di tipo esclusivamente professionale, caratterizzati dall'affidamento di compiti con precisi ambiti di autonomia tecnico-professionale, da esercitare nel rispetto degli indirizzi dati dal dirigente responsabile della struttura, nonché dalla collaborazione con quest'ultimo e dall'assunzione di corresponsabilità quanto alla gestione dell'attività professionale; pertanto, l'assegnazione di fatto del funzionario non dirigente ad una posizione dirigenziale, prevista dall'atto aziendale e dal provvedimento di graduazione delle funzioni, costituisce espletamento di mansioni superiori, rilevante ai fini e per gli effetti previsti dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, la cui applicazione non è impedita dal mancato espletamento della procedura concorsuale, dall'assenza di un atto formale e dalla mancanza della previa fissazione degli obiettivi, che assume rilievo, eventualmente, per escludere il diritto a percepire anche la retribuzione di risultato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 com. 5, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 50, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 27, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 CORTE COST., Costituzione art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 8084 del 2015 Rv. 635225 - 01, N. 28451 del 2018 Rv. 651699 - 01, N. 6068 del 2016 Rv. 639160 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 30691 del 27/11/2018 (Rv. 651714 - 01)

Presidente: **BALESTRIERI FEDERICO.** *Estensore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *Relatore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

A. (SANTORI MAURIZIO) contro A. (BORDONE ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/06/2015

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Impugnativa a pena di decadenza - Decorrenza del termine - Dalla data di effettiva cessazione del rapporto.

In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, il termine per l'impugnativa a pena di decadenza di cui all'art. 32 della l. n. 183 del 2010 decorre, ove il rapporto di lavoro sia proseguito oltre la scadenza originariamente fissata, dalla data di effettiva cessazione del rapporto stesso.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2420 del 2016 Rv. 638726 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 30694 del 27/11/2018 (Rv. 651753 - 01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA.** *P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)*

P. (PELLETTIERI GIOVANNI) contro C. (ZELA MARINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/03/2014

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Appalto avente ad oggetto prestazioni lavorative - Requisito della "organizzazione dei mezzi necessari" - Portata - Fattispecie.

In tema di appalto avente ad oggetto prestazioni lavorative, il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003,

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

può essere individuato, in presenza di particolari esigenze dell'opera o del servizio, anche nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto genuino un appalto concernente la gestione e l'assistenza tecnica di archivi informatici, affermando che, in una tale ipotesi, caratterizzata da una bassa intensità organizzativa, gli strumenti e le macchine forniti dall'appaltante non costituiscono il mezzo attraverso il quale il servizio viene reso, ma, piuttosto, l'oggetto sul quale l'attività appaltata si esercita, sì da risultare predominante la mera organizzazione dei dipendenti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655

Massime precedenti Vedi: N. 27213 del 2018 Rv. 651206 - 01, N. 27105 del 2018 Rv. 651256 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 30685 del 27/11/2018 (Rv. 651729 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DANIELA BLASUTTO. Relatore: DANIELA BLASUTTO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

M. (DEL FEDERICO LORENZO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/05/2016

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Lavoro pubblico contrattualizzato - Inquadramento del personale - Attività di assistenza alle udienze delle commissioni tributarie - Area II ex all. A del c.c.n.l. comparto Ministeri del 2007 - Riconducibilità.

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE In genere.

In tema di inquadramento del personale del comparto Ministeri, l'attività di assistenza ai collegi giudicanti nelle udienze delle commissioni tributarie e quella collaterale del rilascio di copie delle decisioni, estratti e certificati relativi allo svolgimento delle attività decisionali di dette commissioni, è riconducibile alla declaratoria che connota i lavoratori inquadrati nell'Area II dell'all. A del c.c.n.l. comparto Ministeri del 2007.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 14/09/2007, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 1241 del 2016 Rv. 638330 - 01 Rv. 638329 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 30679 del 27/11/2018 (Rv. 651697 - 01)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: CARLA PONTERIO. Relatore: CARLA PONTERIO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

L. (GAROFALO DOMENICO) contro E. (PESSI ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 26/01/2017

103250 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI Licenziamento disciplinare - Indagini preliminari del datore di lavoro dirette ad acquisire elementi di giudizio - Ammissibilità - Limiti.

In tema di licenziamenti (come di altre sanzioni) disciplinari, non sono illegittime le indagini preliminari del datore di lavoro - volte ad acquisire elementi di giudizio necessari per verificare la configurabilità (o meno) di un illecito disciplinare e per identificarne il responsabile - purché all'esito delle stesse il datore proceda (ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge n. 300 del

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

1970) alla rituale contestazione dell'addebito, con possibilità per il lavoratore di difendersi anche con l'assistenza dei rappresentanti sindacali.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12027 del 2003 Rv. 565849 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 30550 del 26/11/2018** (Rv. **651696 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** Estensore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.**

Relatore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. P.M. CORASANITI GIUSEPPE. (Conf.)**

B. (SODANI TIZIANA) contro F. (MARESCA ARTURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/07/2016

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERELicenziamento collettivo per riduzione del personale - Disciplina prevista dalla legge n. 223 del 1991 - Controllo dell'iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell'impresa - Devoluzione alle organizzazioni sindacali - Ridimensionamento degli spazi di controllo demandati al giudice in sede contenziosa - Conseguenze.

In materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la l. n. 223 del 1991, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato "ex post" nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell'iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell'impresa, devoluto "ex ante" alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda. Sicché, i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi della riduzione del personale, ma la correttezza procedurale dell'operazione (ivi compresa la sussistenza dell'imprescindibile nesso causale tra progettato ridimensionamento e singoli provvedimenti di recesso), con la conseguenza che non possono trovare ingresso in sede giudiziaria tutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5, né fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, si finisce per investire l'autorità giudiziaria di un'indagine sulla presenza di "effettive" esigenze di riduzione o trasformazione dell'attività produttiva.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5089 del 2009 Rv. 607755 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 30554 del 26/11/2018** (Rv. **651713 - 01**)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** Estensore: **ROSSANA MANCINO.** Relatore: **ROSSANA**

MANCINO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

I. (SGROI ANTONINO) contro A. (PANDOLFO ANGELO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/02/2016

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Produttori assicurativi diretti - Inquadramento previdenziale - Gestione commercianti ordinaria o gestione separata - Modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo - Rilevanza.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti - i quali svolgono la loro attività per conto delle imprese assicurative senza essere collegati ad agenti o subagenti -, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la gestione commercianti ordinaria, ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa, e presso la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 44 com. 2 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 25/05/1939, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2082

Massime precedenti Vedi: N. 1768 del 2018 Rv. 646890 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 30433 del 23/11/2018 (Rv. 651712 - 01)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *Relatore:*

GABRIELLA MARCHESE. *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

D. (CARTILLONE BIAGIO) contro M. (OCCHIPINTI OTTAVIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 23/08/2016

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Rito cd. "Fornero" - Ambito di applicazione - Azione datoriale di accertamento della legittimità del licenziamento - Inclusione - Fondamento.

Alle controversie aventi ad oggetto i licenziamenti che ricadono nell'ambito di tutela dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 - incluse quelle introdotte dal datore di lavoro per l'accertamento della legittimità del licenziamento - si applica il rito cd. "Fornero", in quanto, essendo il rito in questione funzionale alla certezza, in tempi ragionevolmente brevi, dei rapporti giuridici di lavoro, va riconosciuta la medesima tutela giurisdizionale ad entrambe le parti del rapporto sostanziale, in base al principio costituzionale di equivalenza nell'attribuzione dei mezzi processuali esperibili; né può ammettersi, in relazione al medesimo licenziamento, la possibilità di due giudizi, l'uno, intrapreso dalla parte datoriale, con rito ordinario di lavoro e l'altro, dal lavoratore, con il rito speciale, poiché una tale soluzione sarebbe contraria ai principi di unitarietà della giurisdizione e di economia delle risorse giudiziarie.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 com. 18 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 47 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21959 del 2018 Rv. 650494 - 01, N. 24790 del 2014 Rv. 633592 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 30433 del 23/11/2018 (Rv. 651712 - 02)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *Relatore:*

GABRIELLA MARCHESE. *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

D. (CARTILLONE BIAGIO) contro M. (OCCHIPINTI OTTAVIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 23/08/2016

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Rito cd. "Fornero" - Azione datoriale di accertamento della legittimità del licenziamento - Domanda riconvenzionale del lavoratore volta al conseguimento delle tutele ex art. 18 st.lav. - Proponibilità con la memoria difensiva nella fase sommaria - Compito di garantire l'effettività del contraddittorio - Rimesso al giudice di merito.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

In caso di azione giudiziale promossa dal datore di lavoro, con il rito cd. "Fornero", per l'accertamento della legittimità dell'intimato licenziamento, il lavoratore, nella fase sommaria, può proporre, con la memoria di costituzione, domanda per il conseguimento delle tutele di cui all'art. 18 st.lav., ed in tale evenienza spetta al giudice di merito garantire l'effettività del contraddittorio, con ogni strumento ritenuto più idoneo (per esempio, con un breve differimento dell'udienza), in coerenza con la natura sommaria della predetta fase, concentrata e deformalizzata.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19674 del 2014 Rv. 632600 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 30438 del 23/11/2018** (Rv. **651679 - 01**)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA**. Estensore: **ROBERTO RIVERSO**. Relatore: **ROBERTO RIVERSO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

D. (STORACE ISIDE) contro I. (ROMEO LUCIANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/03/2015

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Lavoratori esposti all'amianto - Benefici previdenziali ex art. 13, comma 7, l. n. 257 del 1992 - Azione per l'accertamento della malattia professionale - Legittimazione passiva - Attribuzione esclusiva all'INPS - Fondamento.

In tema di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della l. n. 257 del 1992, l'azione diretta all'accertamento della malattia professionale utile al conseguimento dei predetti benefici, a seguito del rifiuto dell'INAIL di riconoscere la malattia e i periodi di esposizione, deve essere proposta nei confronti dell'INPS, che è il soggetto tenuto per legge ad accreditare la maggiorazione contributiva e che è dunque esclusivo titolare della legittimazione passiva.

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 7 CORTE COST., Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16592 del 2014 Rv. 632331 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 30429 del 23/11/2018** (Rv. **651751 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ROSA ARIENZO**. Relatore: **ROSA ARIENZO**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

A. (IACOVINO VINCENZO) contro M. (BARANELLO GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 30/12/2016

103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE Licenziamento nullo per motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c. - Art. 18 della l. n. 300 del 1970 come modificato dalla l. n. 92 del 2012 - "Unicità" del motivo - Irrilevanza - Esclusione del carattere determinante - Condizioni.

Il nuovo testo dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, ha previsto, ai fini della nullità del licenziamento, la rilevanza del motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., anche non necessariamente unico, il cui carattere determinante può restare escluso dall'esistenza di un giustificato motivo oggettivo solo ove quest'ultimo risulti non solo allegato dal datore di lavoro, ma anche comprovato e, quindi, tale da poter da solo sorreggere il licenziamento, malgrado il concorrente motivo illecito.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 1 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 lett. B CORTE COST., Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20742 del 2018 Rv. 649930 - 01, N. 28453 del 2018 Rv. 651701 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 30443 del 23/11/2018 (Rv. 651680 - 01)

Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: FABRIZIO AMENDOLA. Relatore: FABRIZIO AMENDOLA. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

T. (GIUSTINI CHRISTIANO) contro A. (BRUNETTI ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/07/2017

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Impugnativa del licenziamento mediante il rito cd. Fornero - Soccombenza reciproca in fase sommaria - Opposizione proposta da una delle parti - Riproposizione ad opera dell'altra parte delle domande od eccezioni non accolte anche ove scaduto il termine per l'opposizione - Ammissibilità - Domanda riconvenzionale - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Nel rito cd. Fornero, in caso di soccombenza reciproca nella fase sommaria e di opposizione di una sola delle parti, l'altra parte può riproporre nella fase a cognizione piena, con la memoria difensiva, le domande e le eccezioni non accolte, anche dopo la scadenza del termine per presentare autonoma opposizione e senza necessità di formulare una domanda riconvenzionale con relativa istanza di fissazione di una nuova udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c., atteso che l'opposizione non ha natura impugnatoria, ma produce la riespansione del giudizio, chiamando il giudice di primo grado ad esaminare l'oggetto dell'originaria impugnativa di licenziamento nella pienezza della cognizione integrale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 51 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 53 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 57 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21720 del 2018 Rv. 650224 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4308 del 2017 Rv. 643112 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 30275 del 22/11/2018 (Rv. 651678 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ROBERTO RIVERSO. Relatore: ROBERTO RIVERSO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Diff.)

A. (BRIGANTE ROBERTO ANTONIO) contro A. (PERSIANI MATTIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 03/09/2015

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Ragioniere commercialista iscritto all'Albo unico istituito dal d.lgs. n. 139 del 2005 - Successiva iscrizione con il titolo di dottore commercialista e rinuncia al titolo di ragioniere - Diritto alla cancellazione dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti commerciali - Sussistenza - Fondamento.

Ai fini della corretta identificazione della gestione previdenziale dei liberi professionisti, è necessario fare riferimento alla reale natura dell'attività svolta e all'oggettiva presenza dei requisiti costitutivi dettati dall'ordinamento, tra cui il possesso del titolo abilitativo all'esercizio della professione di volta in volta considerata; ne consegue che ha diritto alla cancellazione dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e Periti commerciali il

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

ragioniere commercialista che, avendo conseguito l'abilitazione alla professione di dottore commercialista ed essendosi iscritto con il doppio titolo all'albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili istituito dal d.lgs. n. 139 del 2005, successivamente rinunci al titolo di ragioniere.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/06/2005 num. 139 art. 34, Decreto Legisl. 28/06/2005 num. 139 art. 36, Decreto Legisl. 28/06/2005 num. 139 art. 39, Decreto Legisl. 28/06/2005 num. 139 art. 61, Legge 24/02/2005 num. 34 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 4796 del 2013 Rv. 625386 - 01, N. 3369 del 2005 Rv. 581312 - 01, N. 20389 del 2018 Rv. 650121 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 30267 del 22/11/2018 (Rv. 651644 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ENRICA D'ANTONIO. Relatore: ENRICA D'ANTONIO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

V. (IOPPOLI FRANCESCO) contro I. (CALIULO LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/12/2012

129091 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITA' - IN GENERE Pensione di reversibilità - Figlio studente a carico iscritto presso istituto convenzionato con Università inglese - Titolo rilasciato dall'Università e non riconosciuto in Italia - Diritto al beneficio - Esclusione.

Il diritto alla pensione di reversibilità ex art. 13 del r.d. n. 636 del 1939 (come modificato dall'art. 22, comma 3, della l. n. 903 del 1965) non spetta al figlio superstite e a carico il quale sia iscritto ad un corso di studi presso un istituto italiano convenzionato con una Università inglese, ove quest'ultima abbia rilasciato un titolo che non sia stato riconosciuto in Italia secondo quanto stabilito dagli artt. 3 e VI.5 della Convenzione di Lisbona, ratificata con l. n. 148 del 2002.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 com. 3 CORTE COST., Legge 11/07/2002 num. 148, Tratt. Internaz. 11/04/1997

Massime precedenti Vedi: N. 23285 del 2016 Rv. 641588 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 30259 del 22/11/2018 (Rv. 651677 - 01)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: FEDERICO BALESTRIERI. Relatore: FEDERICO BALESTRIERI. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

U. (PIERELLI ROBERTO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 16/02/2016

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Possibilità del "repêchage" - Grave crisi economica ed organizzativa dell'impresa - Indicazione da parte del lavoratore di posizioni lavorative disponibili - Accertata insussistenza di dette posizioni - Conseguenze.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sebbene non sussista un onere del lavoratore di indicare quali siano al momento del recesso i posti esistenti in azienda ai fini del "repêchage", ove il lavoratore medesimo, in un contesto di accertata e grave crisi economica ed organizzativa dell'impresa, indichi le posizioni lavorative a suo avviso disponibili e queste risultino insussistenti, tale verifica ben può essere utilizzata dal giudice al fine di escludere la possibilità del predetto "repêchage".

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12794 del 2018 Rv. 649007 - 02

Sez. L - , Sentenza n. 30137 del 21/11/2018 (Rv. 651643 - 02)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)**

M. (POGGIOLI MONICA) contro A. (MORRICO ENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/05/2014

132165 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI ED OSSERVAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI Idoneità ad identificare la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo - Esclusione - Rilevanza probatoria - Configurabilità - Limiti.

Le informazioni e osservazioni, che, ai sensi dell'art. 425 c.p.c., possono essere fornite in giudizio dall'associazione sindacale indicata dalla parte, sono inidonee, anche in considerazione del loro carattere unilaterale, ad identificare la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo, rilevante ai sensi dell'art. 1362 c.c., ma, salva l'ipotesi in cui siano suffragate da elementi aventi un'intrinseca valenza probatoria, hanno la funzione di fornire chiarimenti ed elementi di valutazione riguardo agli elementi di prova già disponibili, rientrando, in tali limiti, nella nozione di materiale istruttorio valutabile, con la motivazione richiesta dalle circostanze, dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 425

Massime precedenti Conformi: N. 6204 del 2010 Rv. 612905 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 30137 del 21/11/2018 (Rv. 651643 - 01)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)**

M. (POGGIOLI MONICA) contro A. (MORRICO ENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/05/2014

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Personale ANAS - Elemento retributivo differenziato e assegno "ad personam" istituiti nella vigenza del c.c.n.l. del 1999 - Riconoscimento ex art. 77 del c.c.n.l. del 2002 al personale assunto dopo il 2003 - Esclusione - Fondamento.

In tema di trattamento economico spettante al personale ANAS, deve escludersi il riconoscimento dell'elemento retributivo differenziato e dell'assegno "ad personam", istituiti con il c.c.n.l. del 1999, in favore di coloro i quali siano stati assunti, nella vigenza del c.c.n.l. del 2002, dopo il 2003, poiché gli emolumenti in questione sono espressione di un meccanismo perequativo, costituendo una compensazione per la perdita retributiva subita dal personale interessato dalla riclassificazione e riparametrazione, avvenute con il primo c.c.n.l. citato, dei livelli di inquadramento originariamente esistenti.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 17/05/1999, Contr. Coll. 18/12/2002 art. 77, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 30118 del 21/11/2018** (Rv. **651693 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** Estensore: **FEDERICO BALESTRIERI.** Relatore: **FEDERICO BALESTRIERI.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

F. (SCORDINO DOMENICO) contro B. (BATTAGLIA MARIA GRAZIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 14/05/2012

027007 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI Fondazioni liriche - Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - Sussistenza - Deroga - Condizioni.

Le fondazioni liriche, sebbene trasformate in fondazioni di diritto privato, possono continuare, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 345 del 2000, conv. dalla l. n. 6 del 2001, ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, configurandosi così un'ipotesi di "patrocinio autorizzato" per legge, ex art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, come modificato dall'art. 11 della l. n. 103 del 1979, con la conseguenza che ove le fondazioni stesse, sempre a norma del citato art. 43, intendano in casi speciali non avvalersi della predetta Avvocatura, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 11, Decreto Legge 24/11/2000 num. 345 art. 1 com. 3, Legge 26/01/2001 num. 6

Massime precedenti Vedi: N. 24545 del 2018 Rv. 651153 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 30134 del 21/11/2018** (Rv. **651695 - 01**)

Presidente: **BALESTRIERI FEDERICO.** Estensore: **MARGHERITA MARIA LEONE.** Relatore: **MARGHERITA MARIA LEONE.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

R. (CARBONELLI ANTONIO) contro C. (LA GIOIA CLAUDIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 13/06/2016

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Successione di contratti di lavoro in somministrazione - Intervallo tra l'uno e l'altro inferiore al termine utile per l'impugnazione - Impugnazione stragiudiziale formulata limitatamente all'ultimo contratto della serie - Estensione ai contratti precedenti - Esclusione - Fondamento.

In tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l'altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l'impugnativa, poiché l'inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro - il quale potrà determinarsi solo "ex post", a seguito dell'eventuale accertamento della illegittimità del termine apposto - comporta la necessaria conseguenza che a ciascuno dei predetti contratti si applichino le regole inerenti la loro impugnabilità.

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2966, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7788 del 2017 Rv. 643589 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 30126 del 21/11/2018** (Rv. **651694 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** Estensore: **LUCIA TRIA.** Relatore: **LUCIA TRIA.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Diff.)

P. (BANCHINI FRANCESCO) contro C. (CONTI GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/01/2017

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

103293 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI Situazione di incapacità di intendere e di volere ex art. 428 c.c. - Totale privazione delle capacità intellettive e volitive - Necessità - Esclusione - Diminuzione di tali facoltà - Sufficienza - Sussistenza di una simile situazione in riferimento alle dimissioni - Indagine del giudice - Contenuto.

Ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere ex art. 428 c.c., costituente causa di annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'importanza dell'atto che sta per compiere. Laddove si controverta della sussistenza di una simile situazione in riferimento alle dimissioni del lavoratore subordinato, il relativo accertamento deve essere particolarmente rigoroso, in quanto le dimissioni comportano la rinuncia al posto di lavoro - bene protetto dagli artt. 4 e 36 Cost. - sicché occorre verificare che da parte del lavoratore sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata e genuina volontà di porre fine al rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Costituzione art. 4, Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2500 del 2017 Rv. 642872 - 01, N. 17977 del 2011 Rv. 618963 - 01, N. 8361 del 2014 Rv. 630029 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29922 del 20/11/2018 (Rv. 651642 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: MARGHERITA MARIA LEONE. Relatore: MARGHERITA MARIA LEONE. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

S. (DE BERARDINIS PAOLO) contro C. (CERUTTI GILBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/12/2016

103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE Cessazione dell'appalto - Passaggio diretto dei lavoratori licenziati alle dipendenze di altra impresa subentrante - Costituzione di nuovo rapporto - Effetto - Rinuncia al diritto di impugnazione del licenziamento intimato dal precedente datore di lavoro - Esclusione - Fondamento.

Ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione "ex novo" di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario. Né la scelta effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12613 del 2007 Rv. 597500 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 29919 del 20/11/2018** (Rv. **651521 - 01**)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA**. Estensore: **RENATO PERINU**. Relatore: **RENATO PERINU**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

I. (RICCI MAURO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/09/2012

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Soggetti affetti da patologie irreversibili e di particolare gravità che siano titolari di indennità di accompagnamento - Esonero dall'obbligo di presentazione a visita medica per l'accertamento della permanenza della minorazione - Sussistenza - Fondamento.

In tema di invalidità civile, i soggetti affetti da patologie irreversibili e di particolare gravità che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono esonerati dall'obbligo di presentarsi alla visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione - senza che sui medesimi incomba alcun onere di produzione documentale -, ai sensi degli artt. 80, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008, e 1, comma 6, del decreto 29 gennaio 2009 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cui "ratio" è quella di evitare l'attivazione da parte dell'INPS di procedure di verifica onerose e superflue.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 80 com. 3, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, DM Lavoro e previdenza sociale 29/01/2009 art. 1 com. 6

Sez. L - , **Sentenza n. 29942 del 20/11/2018** (Rv. **651674 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **ENRICA D'ANTONIO**. Relatore: **ENRICA D'ANTONIO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

I. (SGROI ANTONINO) contro B. (STABILE DANTE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO, 04/11/2013

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Contribuzione figurativa accreditata ai lavoratori socialmente utili titolari di indennità a carico dell'Inps - Art. 1, comma 9, d.l. n. 510 del 1996, conv. in l. n. 608 del 1996 - Valorizzazione di detta contribuzione ai fini della misura del trattamento pensionistico dopo il 31 luglio 1995 - Esclusione.

La contribuzione figurativa accreditata a favore dei lavoratori socialmente utili titolari di indennità a carico dell'Inps è valorizzabile, a far tempo dal 1° agosto 1995, ai soli fini dell'accesso al trattamento pensionistico e non anche ai fini della misura dello stesso, in virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, del d.l. n. 510 del 1996, conv. in l. n. 608 del 1996.

Riferimenti normativi: Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 1 com. 9, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 9 CORTE COST., Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 14 com. 4, Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST.

Sez. L - , **Ordinanza n. 29949 del 20/11/2018** (Rv. **651675 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **MATILDE LORITO**. Relatore: **MATILDE LORITO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

M. (BOURSIER NIUTTA CARLO) contro A. (AFELTRA ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/01/2014

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Contratto a termine illegittimo - Indennità ex art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 - Natura risarcitoria - Fonte del danno - "Perdita" del lavoro - Fattispecie.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

In tema di contratto a termine illegittimo con conversione in unico rapporto a tempo indeterminato, l'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 13, della l. n. 92 del 2012, ha natura risarcitoria ed è onnicomprensiva, ossia esaustiva di tutti i danni che sono conseguenza, sul piano retributivo e contributivo, della perdita del lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale - in relazione a vicenda in cui, dopo l'estromissione del lavoratore, l'azienda aveva provveduto alla riassunzione a tempo indeterminato di quest'ultimo in epoca anteriore alla instaurazione del giudizio - l'azienda medesima era stata condannata al pagamento dell'indennità, liquidata in misura minima in ragione di detta riassunzione).

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26234 del 2018 Rv. 651195 - 01, N. 17248 del 2018 Rv. 649489 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29955 del 20/11/2018 (Rv. 651676 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ROBERTO BELLE'. Relatore: ROBERTO BELLE'. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

I. (CARCAVALLO LIDIA) contro R. (GARLATTI ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/11/2013

100156 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Errore materiale riguardante la portata motivazionale della sentenza impugnata - Raffronto tra la sentenza e gli atti di causa - Ammissibilità - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione, l'errore materiale che riguardi esclusivamente la portata motivazionale della sentenza impugnata è errore afferente al processo e va verificato mediante il raffronto tra la sentenza che si assume contenerlo e gli atti di causa che lo attestino, i quali sono suscettibili di esame diretto da parte del giudice di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in relazione ad un giudizio per l'accertamento dell'esposizione all'amianto, affetta da un mero errore materiale la motivazione della sentenza impugnata nella quale si era fatto riferimento ad una domanda amministrativa inoltrata dall'interessato all'INPS e non, come invece emerso dagli atti di causa, all'INAIL).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 5971 del 2018 Rv. 647366 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29784 del 19/11/2018 (Rv. 651673 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CATERINA MAROTTA. Relatore: CATERINA MAROTTA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)

B. (CIARDELLI GIACOMO) contro V. (GHIDORZI GUSTAVO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/11/2013

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro - Pretesa risarcitoria vantata dagli eredi - Danno non patrimoniale per la perdita dello stretto congiunto - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Idoneità della mancanza di convivenza a superare la presunzione - Esclusione - Assenza di legame affettivo - Prova a carico del convenuto.

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) In genere.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Nel giudizio risarcitorio instaurato dagli eredi nonchè prossimi congiunti (nella specie madre e fratelli) di un lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro, la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare può essere fornita mediante presunzione fondata sull'esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile all'interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza (che, in tali casi, può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione), bensì sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Costituzione art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3767 del 2018 Rv. 648035 - 02, N. 24362 del 2010 Rv. 615741 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29790 del 19/11/2018 (Rv. 651396 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **DANIELA BLASUTTO.** *Relatore:* **DANIELA BLASUTTO.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)*

C. (NASUTI ROBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 29/04/2013

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Insegnante di religione cattolica - Procedure di mobilità di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 186 del 2003 - Applicabilità - Presupposti - Fattispecie.

In tema di procedure di mobilità di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 186 del 2003, l'insegnante di religione cattolica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva, previste dall'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, se si trovi in una situazione di esubero a seguito della contrazione dei posti di insegnamento, mentre, nel caso in cui gli sia stata revocata l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica, potrà solo fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per il diverso insegnamento richiesto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la risoluzione del rapporto di lavoro di un insegnante di religione cattolica, a cui era stata revocata la relativa idoneità, che non era in possesso di titoli prescritti per insegnamenti diversi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 33, Legge 18/07/2003 num. 186 art. 4 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 343 del 2018 Rv. 646726 - 01, N. 2243 del 2005 Rv. 579428 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29774 del 19/11/2018 (Rv. 651394 - 01)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *Relatore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

R. (D'ADAMO PIETRO) contro F. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 17/01/2017

075043 ELEZIONI - OPERAZIONI ELETTORALI Lavoratore collocato in CIG - Svolgimento di funzioni presso gli uffici elettorali - Diritto al riposo compensativo - Esclusione - Fondamento.

Il lavoratore chiamato ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, nel periodo di collocazione in CIG, non ha diritto ai riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle suddette operazioni, di cui all'art. 119, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, così come sostituito dall'art. 11 della l. n. 53 del

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

1990, ed autenticamente interpretato dall'art. 1 della l. n. 69 del 1992, in quanto, costituendo la piena funzionalità del rapporto lavorativo il presupposto indispensabile per l'applicazione di tale disciplina, sarebbe incongruo consentire il recupero delle energie psico-fsiche ad un lavoratore di cui è sospeso l'obbligo di prestare attività lavorativa.

Riferimenti normativi: DPR 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST., Legge 21/03/1990 num. 53 art. 11, Legge 29/01/1992 num. 69 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 13166 del 2006 Rv. 589729 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29629 del 16/11/2018 (Rv. 651724 - 01)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **LAURA CURCIO**. Relatore: **LAURA CURCIO**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

S. (CARBONELLI ANTONIO) contro O. (VESCI GERARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/10/2013

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Somministrazione di lavoro - Art. 42 del c.c.n.l. del 2008 - Limite delle sei proroghe - Successione di contratti - Frode alla legge - Onere della prova - A carico del lavoratore - Fattispecie.

In tema di somministrazione di lavoro, la violazione del limite massimo di sei proroghe nell'arco di trentasei mesi, previsto dall'art. 42 del c.c.n.l. del 2008 per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro, può ritenersi sussistente solo ove il lavoratore offra la prova della condotta fraudolenta del datore di lavoro, il quale, attraverso la stipulazione di un successivo contratto di somministrazione senza soluzione di continuità (di per sé non vietata), eluda il divieto di prorogare non più di sei volte il precedente contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con decisione immune da censure, aveva escluso la fittizietà della frattura fra un contratto e l'altro per avere il datore provato la sussistenza delle ragioni giustificative indicate nei contratti di somministrazione stipulati successivamente al primo, prorogato sei volte).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 22 CORTE COST., Contr. Coll. 24/07/2008 art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 23513 del 2017 Rv. 646092 - 01, N. 25918 del 2016 Rv. 642499 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29630 del 16/11/2018 (Rv. 651725 - 01)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **LAURA CURCIO**. Relatore: **LAURA CURCIO**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

P. (CLAVELLI ROSSANA) contro P. (GUGLIELMO BENEDETTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/12/2016

103128 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI Dipendenti di Poste Italiane s.p.a. - Procedura ex art. 38 del c.c.n.l. - Richiesta di riesame delle ragioni del trasferimento - Mancata attivazione - Decadenza dall'impugnazione ovvero acquiescenza del lavoratore al trasferimento - Esclusione.

La procedura che, ai sensi dell'art. 38 del c.c.n.l. dei dipendenti di Poste Italiane s.p.a., consente al lavoratore trasferito di richiedere, entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento, il riesame delle ragioni del trasferimento, ha una mera rilevanza interna,

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

sicché la sua mancata attivazione non è prevista a pena di decadenza dall'impugnazione del trasferimento né può essere interpretata quale manifestazione di acquiescenza del lavoratore al trasferimento stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 14/04/2011

Sez. L - , Sentenza n. 29632 del 16/11/2018 (Rv. 651726 - 01)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: IRENE TRICOMI. Relatore: IRENE TRICOMI. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

A. (DI PALO SILVIA) contro C.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/06/2013

103311 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI Personale del ruolo sanitario - Art. 44, comma 3, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 - Indennità in favore dei lavoratori operanti in servizi su turni - Sabato non lavorato per riposo settimanale - Spettanza - Esclusione - Limiti - Fondamento.

Ai sensi dell'art. 44, comma 3 del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995, per il quadriennio 1994/1997, l'indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su cinque giorni lavorativi con servizio articolato su tre turni, non compete per la giornata del sabato, ove questa non sia lavorata per riposo settimanale, trattandosi di emolumento agganciato all'effettiva prestazione del servizio ed inteso a ristorare la maggior gravosità del lavoro prestato in turni, sicché essa spetta al lavoratore per le giornate non lavorate esclusivamente in caso di assenza per riposo compensativo, in dipendenza del recupero della prestazione lavorativa svolta in eccedenza rispetto quella prevista contrattualmente, attese le esigenze di copertura dei turni.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 01/09/1995 art. 44 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 13803 del 2015 Rv. 635961 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29620 del 16/11/2018 (Rv. 651723 - 01)

Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: PAOLO NEGRI DELLA TORRE. Relatore: PAOLO NEGRI DELLA TORRE. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

P. (VIERO FEDERICO) contro M. (GRAZIANI ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/12/2016

103282 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Decadenza ex art. 6 l. n. 604 del 1966 riformulato - Richiesta di conciliazione o arbitrato - Mancato accordo o rifiuto - Termine di sessanta giorni per il deposito del ricorso al giudice - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6. della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, per la dedotta irragionevolezza del sistema di preclusioni realizzato con la previsione del terzo termine decadenziale di sessanta giorni per il deposito del ricorso giudiziale, a decorrere dal rifiuto o dal mancato accordo sulla conciliazione o sull'arbitrato, non essendo tale previsione in contrasto con gli artt. 4 e 41 Cost., poiché l'accelerata sequenza procedimentale è palesemente volta a procurare una condizione di certezza in ordine alla possibilità di un amichevole componimento della possibile lite futura, nell'interesse di entrambe le parti del rapporto di lavoro, né con l'art. 24 Cost., poiché la durata del predetto termine è sostanzialmente omologabile agli spazi temporali riconosciuti nella giurisdizione civile per la tutela dei diritti ed appare comunque congruo in relazione alla possibilità del pieno esercizio dei diritti di difesa di entrambe le parti.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 41, Costituzione art. 24

Sez. L - , Sentenza n. 29635 del 16/11/2018 (Rv. 651727 - 01)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. *Estensore:* **ROBERTO BELLE'**. *Relatore:* **ROBERTO BELLE'**. *P.M. VISONA' STEFANO*. (Diff.)

M. (VACIRCA SERGIO) contro I. (GIANNICO GIUSEPPINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 02/03/2017

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Sindacato del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Vizio denunciabile - Violazione o falsa applicazione di norme di diritto - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta. (Nella specie, è stata cassata la decisione di merito che aveva individuato il presupposto soggettivo per la decorrenza della prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, l. n. 257 del 1992 - rappresentato dalla conoscenza o conoscibilità in capo all'interessato della propria pregressa esposizione ad amianto - nell'invio di una nota alla Contarp, ufficio tecnico dell'I.N.A.I.L., da parte una rappresentanza sindacale dei lavoratori operanti in azienda, sul rilievo, non rispondente a criteri di elevata probabilità logica, che la stessa fosse conosciuta anche del ricorrente benché pensionato da circa sette anni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 3, Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19485 del 2017 Rv. 645496 - 02

Sez. L - , Sentenza n. 29646 del 16/11/2018 (Rv. 651750 - 01)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. *Estensore:* **ROSA ARIENZO**. *Relatore:* **ROSA ARIENZO**. *P.M. PATRONE IGNAZIO*. (Conf.)

C. (SENATORE VINCENZO) contro C. (SALLUSTRI GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/03/2017

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Prestazioni professionali - Qualificazione del rapporto - Soggezione al potere direttivo del datore di lavoro - Verifica - Criteri - Fattispecie.

Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale -, ma deve esplicitarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in relazione ad un rapporto di lavoro intercorso tra una terapeuta ed una casa di cura, nel quale l'ingerenza del titolare dell'azienda sanitaria era finalizzata esclusivamente al raccordo delle prestazioni libero

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

professionali con la struttura aziendale, aveva ritenuto insussistente la prova rigorosa di deviazione dallo schema contrattuale di opera professionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Massime precedenti Vedi: N. 2728 del 2010 Rv. 611916 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29627 del 16/11/2018 (Rv. 651748 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: LAURA CURCIO. Relatore: LAURA CURCIO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

P. (SEVERINO LORETO) contro D. (VASSALINI ADRIANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 25/10/2013

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Immediatezza della contestazione - Funzione - Difesa del lavoratore - Bilanciamento con il tempo necessario per l'accertamento dell'addebito - Condizioni.

In tema di contestazione delle sanzioni disciplinari, lede il principio di immediatezza, determinando l'illegittimità della sanzione irrogata, la condotta del datore di lavoro che, a fronte della sostanziale ammissione dei fatti da parte del lavoratore, glieli contesti a distanza di tre mesi dall'accertamento senza che sussista la necessità di ulteriore istruttoria, dovendo il datore procedere alla contestazione non appena abbia acquisito una compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito, atteso che il ritardo nella contestazione lede il diritto di difesa del lavoratore e, in particolare, il suo affidamento sulla mancanza di rilievo disciplinare attribuito dal datore di lavoro alla condotta inadempiente.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10688 del 2017 Rv. 644092 - 01, N. 23346 del 2018 Rv. 650566 - 01, N. 13167 del 2009 Rv. 608739 - 01, N. 27069 del 2018 Rv. 651290 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29637 del 16/11/2018 (Rv. 651728 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: DANIELA BLASUTTO. Relatore: DANIELA BLASUTTO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

P. (NOBILE GIUSEPPE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/06/2013

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Istituti AFAM - Personale docente - Trattamento retributivo - Applicazione o comparazione con il c.c.n.l. del comparto Scuola - Esclusione - Fondamento.

102016 ISTRUZIONE E SCUOLE - ISTRUZIONE ARTISTICA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONSERVATORI In genere.

I docenti degli istituti di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale (AFAM) hanno diritto al trattamento economico previsto dal c.c.n.l. del comparto di appartenenza, non potendosi applicare il c.c.n.l. del comparto scuola né operare confronti tra le due regolamentazioni, in quanto non è consentito al datore di lavoro pubblico attribuire trattamenti diversi da quelli contrattualmente stabiliti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Contr. Coll. 16/02/2005

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 19043 del 2017 Rv. 645265 - 01, N. 14101 del 2018 Rv. 649237 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 29640 del 16/11/2018** (Rv. **651749 - 01**)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA**. Estensore: **ROBERTO RIVERSO**. Relatore: **ROBERTO RIVERSO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

S. (SPEZIALE VALERIO) contro I. (D'ALOISIO CARLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 19/02/2013

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive - Subordinazione attenuata - Indici - Fattispecie.

L'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive è configurabile anche quando il potere di direzione venga esercitato dal datore di lavoro attraverso l'emanazione di indicazioni di carattere programmatico "de die in diem", costituendo indici rivelatori del vincolo di subordinazione cd. attenuata la programmazione quotidiana e, quindi, la specificazione in concreto, da parte del datore, del lavoro dei collaboratori e l'inserimento delle prestazioni lavorative nell'organizzazione imprenditoriale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, valorizzando i suddetti indici, aveva qualificato come subordinato il rapporto di lavoro di collaboratori che avevano svolto l'attività di messi notificatori con le medesime modalità in un primo momento come dipendenti, poi come collaboratori co.co.co. e successivamente come collaboratori co.co.pro.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Massime precedenti Conformi: N. 8364 del 2014 Rv. 630241 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 29429 del 15/11/2018** (Rv. **651711 - 01**)

Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. Estensore: **CARLA PONTERIO**. Relatore: **CARLA PONTERIO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

G. (ABBATE DARIO) contro P. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/06/2017

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Impugnativa di licenziamento - Decadenza ex art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come modificato dalla l. n. 183 del 2010 - Atto idoneo ad impedirla - Ricorso ex art. 700 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

L'art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, va interpretato nel senso che, ai fini della conservazione dell'efficacia dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, sono da considerare idonei il deposito del ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. (poi sostituito, per le domande di impugnativa dei licenziamenti, dal ricorso di cui all'art. 1, commi 48 e ss., della l. n. 92 del 2012) nella cancelleria del giudice del lavoro ovvero, alternativamente, la comunicazione alla controparte della richiesta di conciliazione o arbitrato; non è invece idoneo a tale scopo il ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c., perché, da un lato, la proposizione di una domanda di provvedimento d'urgenza è incompatibile con il previo tentativo di conciliazione e, dall'altro lato, perché l'assenza, nel sistema della strumentalità attenuata di cui all'art. 669 octies, comma 6, c.p.c., di un termine entro il quale instaurare il giudizio di merito all'esito del procedimento cautelare vanificherebbe l'obiettivo della disciplina introdotta dalla l. n. 183 del 2010, di provocare in tempi ristretti una pronuncia di merito sulla legittimità del licenziamento.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 669 octies com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 14390 del 2016 Rv. 640467 - 01, N. 10840 del 2016 Rv. 639850 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29424 del 15/11/2018 (Rv. 651710 - 01)

Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: DANIELA CALAFIORE. Relatore: DANIELA CALAFIORE. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

A. (ROSSI GUIDO) contro I. (DE ROSE EMANUELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 25/03/2013

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Cartella di pagamento - Giudizio di opposizione - Legittimazione attiva - Intimato - Debitore solidale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, la cui struttura processuale è assimilabile al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la legittimazione attiva spetta esclusivamente al destinatario della cartella e non ad altri, restando irrilevanti le posizioni di eventuali terzi, ancorché responsabili in solido con l'ingiunto sul piano del diritto sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la legittimazione del cessionario d'azienda a proporre opposizione avverso la cartella esattoriale notificata al cedente e avente per oggetto suoi debiti contributivi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 774 del 2015 Rv. 634271 - 01, N. 22284 del 2010 Rv. 615534 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23022 del 2005 Rv. 585004 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29399 del 15/11/2018 (Rv. 651707 - 01)

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: ROSA ARIENZO. Relatore: ROSA ARIENZO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.)

A. (PESSI ROBERTO) contro C. (GERMANI MAURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/03/2013

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Dipendente dell'ANAS - Qualifica di quadro - Partecipazione a commissioni per l'affidamento di lavori pubblici - Compenso aggiuntivo - Esclusione - Fondamento.

In tema di retribuzione spettante al personale dell'ANAS, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo al dipendente con qualifica di quadro che partecipi alle commissioni per l'affidamento di lavori pubblici come membro interno, quale attività rientrante fra quelle previste per la categoria di riferimento dalla contrattazione collettiva (fatta salva la prova che l'attribuzione di mansioni molteplici comporti per il lavoratore un maggiore impegno qualitativo o quantitativo rispetto a quello caratteristico della qualifica rivestita), dovendosi ritenere che l'art. 21 della l. n. 109 del 1994, in base ad un'interpretazione logica e sistematica della norma e del relativo regolamento di attuazione, si limiti a disciplinare la previsione di spese di funzionamento, definite solo eventuali, senza riferire necessariamente il compenso collegato all'incarico a tutti i membri della commissione indistintamente.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 21 CORTE COST., DPR 21/12/1999 num. 554 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36, Contr. Coll. 17/05/1999 art. 67, Contr. Coll. 18/12/2002

Massime precedenti Vedi: N. 9678 del 1995 Rv. 493997 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29408 del 15/11/2018 (Rv. 651721 - 01)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **DANIELA BLASUTTO.** *Relatore:* **DANIELA BLASUTTO.** *P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)*

P. (COSTANZO SAVERIO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 09/10/2012

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dipendente locale nominato direttore generale dell'ARPA Molise - Trattamento economico e normativo - Legge Regione Molise n. 38 del 1999 - Equiparazione al direttore generale ASL - Conseguenze in tema di indennità premio di fine servizio.

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE In genere.

Il servizio prestato da un dipendente di un ente locale a seguito di nomina a direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise, il cui trattamento economico e normativo è equiparato a quello dei direttori generali delle aziende sanitarie della regione, ai sensi dell'art. 9 della l. regionale del Molise n. 38 del 1999, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi dell'art. 3 bis del d.lgs. n. 502 del 1992, come aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 1999, e per esso le amministrazioni di appartenenza effettuano il versamento dei contributi previdenziali commisurati al trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito. Ne consegue che la misura dell'indennità premio di fine servizio, dovuta al dipendente, si determina in relazione al trattamento retributivo di cui all'art. 4 della legge n. 152 del 1968, fruito dal dipendente in relazione all'incarico, nei limiti del massimale di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. 181 del 1997, in coerenza con la sentenza della Corte costituzionale n. 351 del 2010, secondo cui deve affermarsi il diritto a fruire di contribuzioni commisurate alla retribuzione effettiva in atto percepita, in attuazione del principio di tendenziale corrispondenza proporzionale fra entità della retribuzione ed entità della contribuzione, atteso che l'opposta opzione interpretativa determinerebbe un ulteriore squilibrio fra trattamento di quiescenza e indennità premio di fine servizio, sebbene la stessa abbia natura previdenziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 229 art. 3 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge Reg. Molise 13/12/1999 num. 38 art. 9, Decreto Legisl. 24/04/1997 num. 181 art. 3 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 28510 del 2011 Rv. 620027 - 01, N. 11925 del 2008 Rv. 603100 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29411 del 15/11/2018 (Rv. 651722 - 01)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

R. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro M. (BARONE GIAN LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/09/2014

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

165012 STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) Qualifica di redattore ordinario - Attività di grafico presso testata giornalistica multimediale - Configurabilità - Condizioni.

Spetta la qualifica di redattore ordinario al grafico che svolga presso una testata giornalistica multimediale (nella specie Rai News 24) attività giornalistica in piena autonomia, attraverso le modalità di presentazione della notizia, la predisposizione di messaggi, di titoli, di sigle e di "fillers", consistenti in immagini con funzione di riempitivo di spazi vuoti del palinsesto ovvero di autopromozione del canale accompagnate da testi scritti e da brani musicali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 11/04/2001 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 5162 del 2004 Rv. 571104 - 01, N. 1853 del 2016 Rv. 638712 - 01, N. 838 del 2016 Rv. 638689 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29418 del 15/11/2018 (Rv. 651708 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ROBERTO RIVERSO. Relatore: ROBERTO RIVERSO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

I. (PATTERI ANTONELLA) contro P. (DE MARTINI CORRADO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/06/2012

129083 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO Trattamento pensionistico a carico dell'ex Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova - Natura - Previdenza integrativa - Conseguenze in tema di ripetibilità dell'indebito.

In tema di indebito previdenziale, l'irripetibilità sancita dall'art. 52 della l. n. 88 del 1989, come modificato dall'art. 13 della l. n. 412 del 1991, non è applicabile alle ipotesi di indebito concernente forme integrative di previdenza aziendale, istituite e disciplinate dalla contrattazione collettiva o da norme regolamentari, prive del carattere obbligatorio (quale, nella specie, il trattamento pensionistico integrativo erogato dal Fondo di previdenza costituito presso il Consorzio Autonomo del Porto di Genova).

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 55 art. 15

Massime precedenti Conformi: N. 2506 del 2017 Rv. 643065 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29422 del 15/11/2018 (Rv. 651709 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: PAOLO NEGRI DELLA TORRE. Relatore: PAOLO NEGRI DELLA TORRE. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

G. (FAVA GABRIELE) contro F. (BAGIANTI EMILIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/02/2014

018075 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - IN GENERE Contratto di assicurazione a favore del dipendente - Mancato avviso al lavoratore di tale stipula - Irrilevanza - Fondamento.

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE In genere.

Quando per norma collettiva il datore di lavoro abbia l'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione a favore del suo dipendente, l'obbligo deve intendersi assolto con la stipulazione, senza necessità, in difetto di specifica previsione, di comunicare al dipendente l'avvenuta

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

sottoscrizione ed il contenuto del contratto stesso (anche in ordine al termine di prescrizione dell'indennizzo), dal momento che in tal caso, a differenza di quanto avviene nell'ambito del contratto di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, l'obbligo di stipulare la polizza trova la propria fonte in una previsione contrattuale collettiva, cioè in una norma conoscibile con l'impiego dell'ordinaria diligenza dal lavoratore che da essa sappia essere regolato il proprio rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1175

Massime precedenti Vedi: N. 15497 del 2008 Rv. 603698 - 01, N. 16868 del 2008 Rv. 603654 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29376 del 14/11/2018 (Rv. 651706 - 01)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: IRENE TRICOMI. Relatore: IRENE TRICOMI. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

F. (MARDEGAN MICHELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/07/2016

098097 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE Art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 - Finalità - Regolamentazione dei possibili conflitti tra procedimento penale conclusosi con assoluzione e procedimento disciplinare conclusosi con irrogazione della sanzione - Modalità - Rinnovo della contestazione dell'addebito - Conseguenze.

Nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 55 ter, commi 1, 2, e 4 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel regolare i possibili conflitti tra esito del procedimento penale concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione e quello del procedimento disciplinare concluso con l'irrogazione di una sanzione, prevede un procedimento unitario, articolato in due fasi, in cui il previsto rinnovo della contestazione dell'addebito deve essere effettuato pur sempre in ragione dei medesimi fatti storici già oggetto della prima contestazione disciplinare, in relazione ai quali, in tutto o in parte, è intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione. La determinazione di conferma o modifica della sanzione già irrogata ha effetto "ex tunc" e l'accertamento in sede giurisdizionale dell'illegittimità non può che operare "ex tunc".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8410 del 2018 Rv. 647660 - 01

--Massime successive: Vedi

Sez. L - , Sentenza n. 29191 del 13/11/2018 (Rv. 651692 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DANIELA CALAFIORE. Relatore: DANIELA CALAFIORE. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

I. (CALIULO LUIGI) contro S. (SICILIANO RENATO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 19/05/2017

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, della l. 503 del 1992 - Regime delle cd. "finestre" ex art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. in l. n. 122 del 2010 - Applicabilità - Fondamento.

In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento,

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti".

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 12 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11750 del 2015 Rv. 635552 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29188 del 13/11/2018 (Rv. 651747 - 01)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: DANIELA BLASUTTO. Relatore: DANIELA BLASUTTO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

P. (CITTADINO SALVATORE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/01/2017

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Rifiuto del dipendente di sottoporsi ad accertamenti medici richiesti nel corso della visita medica di idoneità - Ipotesi autonoma di licenziamento disciplinare rispetto alla verifica di idoneità al servizio - Configurabilità.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, il prolungato ed ingiustificato rifiuto, da parte del dipendente pubblico, di effettuare gli accertamenti medici richiesti, seppure tenuto nel corso anziché nella fase di avvio della procedura di verifica dell'idoneità al servizio, ma idoneo a renderne impossibile lo svolgimento, legittima la P.A. a procedere ai sensi dell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 alla contestazione disciplinare, che innesta un procedimento autonomo rispetto a quello di verifica della idoneità al servizio, non più possibile a causa della mancata collaborazione del dipendente pubblico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 octies CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 27/07/2011 num. 171 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 22550 del 2016 Rv. 641603 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 29182 del 13/11/2018 (Rv. 651745 - 01)

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: CARLA PONTERIO. Relatore: CARLA PONTERIO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

L. (MACCIOTTA GIUSEPPE) contro F. (MISCALI RAFFAELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 30/12/2014

165012 STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) Svolgimento delle mansioni di redattore alle dipendenze di un'impresa giornalistica - Requisiti e contenuto - Qualifica di collaboratore fisso - Requisiti - Distinzione - Fattispecie.

Nell'ambito del lavoro giornalistico, la qualifica di redattore si caratterizza per il particolare tipo di notizie richieste e per il particolare inserimento nell'organizzazione e programmazione necessaria per la formazione del prodotto finale, con prestazione dell'attività lavorativa quotidiana e con l'osservanza di un orario di lavoro; viceversa, per la figura del collaboratore fisso rileva la semplice continuità dell'apporto, limitato, di regola, ad offrire servizi inerenti ad un settore informativo specifico di competenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la qualifica di redattore sul rilievo che il lavoratore si

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

occupasse di tutti i settori dell'informazione e non di un settore specifico, svolgesse "anche attività c.d. di cucina redazionale", fosse organicamente inserito nella redazione in quanto doveva interagire con i colleghi e con il capo servizio, godesse di un supporto logistico del tutto uguale a quello dei colleghi, osservasse un quotidiano orario di lavoro - benché ridotto -, venisse remunerato su base oraria invece che in base al numero di articoli, come i collaboratori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Contr. Coll. 10/01/1959, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3037 del 2011 Rv. 615910 - 01, N. 11065 del 2014 Rv. 630924 - 01, N. 12252 del 2003 Rv. 566070 - 01, N. 4797 del 2004 Rv. 570924 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29183 del 13/11/2018 (Rv. 651746 - 01)

Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **MARGHERITA MARIA LEONE.** *Relatore:* **MARGHERITA MARIA LEONE.** *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)*

B. (TUSSINO GIOVANNA) contro R. (BIONDI EMANUELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/06/2016

103276 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE Termine di cui all'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, come modificato dall'art. 1, comma 44, della l. n. 92 del 2012 - Perentorietà - Fondamento.

In tema di licenziamento collettivo, il termine di sette giorni previsto dall'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, siccome modificato dalla l. n. 92 del 2012, per l'invio delle comunicazioni ai competenti uffici del lavoro ed alla Commissione regionale per l'impiego nonché alle organizzazioni sindacali, deve intendersi come cogente e perentorio, così come era stato interpretato il requisito della "contestualità" nel regime anteriore alla riforma del 2012, che ha inteso superare le precedenti possibili discrasie nella individuazione concreta di un parametro congruo assegnando un termine certo.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 9 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23736 del 2016 Rv. 642087 - 01, N. 8680 del 2015 Rv. 635289 - 01, N. 22024 del 2015 Rv. 637385 - 01, N. 23034 del 2018 Rv. 650392 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29168 del 13/11/2018 (Rv. 651743 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *Relatore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M. CORASANITI GIUSEPPE. (Conf.)*

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (MANETTI PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/03/2012

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) "Spoil system" - Cessazione anticipata del rapporto di incarico dirigenziale - Illegittimità costituzionale sopravvenuta - Tutela reintegratoria - Limiti - Situazione esaurita - Nozione.

In tema di incarichi dirigenziali, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 161, del d.l. n. 262 del 2006, conv. con modif. in l. 286 del 2006, applicativo del sistema del cd. "spoil system", fonda il diritto del dirigente dichiarato decaduto alla reintegrazione nell'incarico per il tempo residuo, con il limite della "situazione esaurita" al momento della pronuncia della Corte cost., per tale intendendo eventuali sentenze passate in giudicato ovvero altri fatti ed atti, parimenti rilevanti sul piano sostanziale o processuale, che producono il medesimo effetto giuridico, mentre non è sufficiente lo spirare del termine originariamente

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

apposto al contratto nei casi in cui il dirigente dichiarato decaduto, prima della scadenza di detto termine e della dichiarazione di incostituzionalità, abbia tempestivamente reagito alla rimozione ed abbia agito in giudizio per contestare la legittimità dell'atto adottato.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/2002 num. 145 art. 3 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 23 CORTE COST., Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 159 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 161 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20100 del 2015 Rv. 637404 - 01, N. 3210 del 2016 Rv. 639046 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 29169 del 13/11/2018 (Rv. 651744 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.**

Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO. P.M. CORASANITI GIUSEPPE. (Conf.)**

C. (ANDREONI AMOS) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/04/2012

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Decadenza da incarico dirigenziale per cd. "spoils system" - Illegittimità costituzionale sopravvenuta - Risarcimento del danno - Dalla pubblicazione della sentenza costituzionale - Fondamento - Limiti - Fattispecie.

In tema di incarichi dirigenziali, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della l. n. 145 del 2002, applicativo del cd. "spoils system", fonda il diritto del dirigente dichiarato decaduto al risarcimento del danno derivato dall'anticipata risoluzione del rapporto, il quale decorre non dalla data di cessazione - non potendosi configurare retroattivamente la colpa del soggetto che abbia conformato il proprio comportamento alle norme anteriormente alla pronuncia di incostituzionalità - ma dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, purché a tale data non fosse già decorso anche il termine finale originariamente previsto dell'incarico. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, ai fini della liquidazione del danno, dovesse aversi riguardo al momento della pronuncia di illegittimità della Corte cost. nonché al termine finale dell'incarico, oltre che al momento della risoluzione del rapporto avvenuto per volontaria iniziativa del dirigente dichiarato decaduto).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/2002 num. 145 art. 3 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058

Massime precedenti Conformi: N. 20100 del 2015 Rv. 637404 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 28926 del 12/11/2018 (Rv. 651392 - 02)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.**

Relatore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)**

C. (COSATTINI LUIGI ANDREA) contro W. (LIMATOLA ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/02/2015

100029 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
Eccezioni assorbite - Onere di riproposizione in appello - Sussistenza - Limiti e condizioni - Fattispecie.

Nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., va affermata la necessità di riproposizione delle eccezioni che non siano state oggetto di alcun esame, diretto o indiretto del primo giudice, ma non anche di quelle rilevabili d'ufficio, sulle quali, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., sussiste per il giudice un obbligo di decidere. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in tema di impugnativa di licenziamento disciplinare

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

illegittimo, aveva omesso di esaminare, perché ritenuti non riproposti, i profili attinenti all'inidoneità degli addebiti e alla non proporzionalità della sanzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20172 del 2014 Rv. 632988 - 01, N. 24021 del 2010 Rv. 615790 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 28926 del 12/11/2018 (Rv. 651392 - 01)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.**

Relatore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)**

C. (COSATTINI LUIGI ANDREA) contro W. (LIMATOLA ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/02/2015

103265 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - MATRIMONIO Divieto di licenziamento - Limitazione alla donna lavoratrice - Discriminazione di genere - Esclusione - Fondamento.

In tema di divieto di licenziamento per causa di matrimonio, la limitazione alle sole lavoratrici madri della nullità prevista dall'art. 35 del d.lgs. n. 198 del 2006 non ha natura discriminatoria, in quanto la diversità di trattamento non trova la sua giustificazione nel genere del soggetto che presta l'attività lavorativa, ma è coerente con la realtà sociale, che ha reso necessarie misure legislative volte a garantire alla donna la possibilità di coniugare il diritto al lavoro con la propria vita coniugale e familiare, ed è fondata su una pluralità di principi costituzionali posti a tutela dei diritti della donna lavoratrice.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 7, Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 35, Tratt. Internaz. 12/07/2000 art. 33 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 12108 del 2018 Rv. 649001 - 02, N. 9736 del 2018 Rv. 648728 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 28928 del 12/11/2018 (Rv. 651393 - 01)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **DANIELA BLASUTTO.** *Relatore:* **DANIELA BLASUTTO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)**

C. (IMPELLIZZERI ALBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/03/2017

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Dipendente dell'Agenzia dell'Entrate - Reiterato accesso abusivo a banche dati - Licenziamento per giusta causa - Configurabilità.

È legittimo il licenziamento per giusta causa di un dipendente dell'Agenzia delle Entrate che, per motivi personali e non per finalità istituzionali o per ragioni connesse alle esigenze di servizio, abbia effettuato reiterati accessi abusivi alla banca dati dell'amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23605 del 2018 Rv. 650624 - 01, N. 22382 del 2018 Rv. 650539 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , Ordinanza n. 28937 del 12/11/2018 (Rv. 651705 - 01)

Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. Relatore: ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

F. (MARESCA ARTURO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/06/2014

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Determinazione della base di calcolo degli istituti cd. indiretti - Principio di onnicomprensività della retribuzione - Insussistenza - Compenso per lavoro straordinario - Inclusione - Condizioni - Art. 14 del c.c.n.l. industria metalmeccanica del 7 maggio 2003 - Retribuzione globale di fatto - Nozione.

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti), non vige nell'ordinamento un principio di onnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva. Ne consegue che, laddove l'art. 14 del c.c.n.l. per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica del 7 maggio 2003 prevede che le ferie e la tredicesima mensilità siano retribuite con la retribuzione globale di fatto e con esclusione dei compensi accidentali per prestazioni svolte in particolari condizioni di ambiente, luogo e tempo, va computato il lavoro straordinario reso con continuità, restando irrilevante il richiamo al moltiplicatore 173 - contenuto nell'art. 12 del citato c.c.n.l. - in quanto afferente al criterio contabile di proporzionamento della retribuzione.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 07/05/2003 art. 12, Contr. Coll. 07/05/2003 art. 14, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, DPR 28/07/1960 num. 1070 art. 17, Costituzione art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 5591 del 2012 Rv. 621940 - 01, N. 813 del 2013 Rv. 624827 - 01, N. 6661 del 2004 Rv. 571845 - 01, N. 7987 del 2012 Rv. 623008 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 28918 del 12/11/2018 (Rv. 651703 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: FABRIZIO AMENDOLA. Relatore: FABRIZIO AMENDOLA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

F. (PETINO PLACIDO) contro P. (PINO ANTONIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 18/04/2016

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Riforma o cassazione della sentenza di ripristino del rapporto di lavoro - Conseguenze - Impugnazione del licenziamento intimato in relazione al rapporto ripristinato - Rigetto - Fondamento.

L'atto di ricostituzione del rapporto lavorativo, avvenuto in esecuzione di sentenza (indifferentemente di reintegra ex art. 18 st.lav. ovvero di riammissione in servizio per effetto della ritenuta illegittimità del termine) successivamente riformata o cassata, viene travolto insieme con quest'ultima, in applicazione dell'effetto espansivo esterno di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c., che priva di titolo il prosieguo del rapporto dopo che ne sia venuta meno, a monte, l'originaria statuizione di ripristino, senza che sia necessario un atto di recesso da parte del datore di lavoro; di conseguenza, va respinta l'impugnazione del licenziamento intimato in relazione al rapporto di lavoro ripristinato, che risulta oramai privo del suo titolo costitutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5323 del 2009 Rv. 607169 - 01, N. 14103 del 2018 Rv. 649238 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 28934 del 12/11/2018** (Rv. **651704 - 01**)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA**. Estensore: **ROSSANA MANCINO**. Relatore: **ROSSANA MANCINO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

I. (RICCI MAURO) contro C. (ASENNATO GIUSEPPE SANTE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/02/2013

129067 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI Contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000 - Attribuzione del beneficio - Ambito - Trattamento pensionistico - Assegno ordinario di invalidità - Esclusione.

Il riconoscimento della contribuzione figurativa di cui all'art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000, è previsto per accedere ai trattamenti pensionistici di anzianità e vecchiaia, per cui può essere richiesto e riconosciuto solo in sede di domanda di pensione e non anche in riferimento alla riliquidazione dell'assegno ordinario di invalidità, di natura non pensionistica.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 80 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 707 del 2012 Rv. 620382 - 01, N. 9960 del 2005 Rv. 581836 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 28930 del 12/11/2018** (Rv. **651731 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI**. Relatore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

M. (IACOBELLI GIANNI EMILIO) contro P. (CLAVELLI ROSSANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/07/2015

103202 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE Patto di prova - Ripetizione in sequenza di contratti - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.

La ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le medesime parti è ammissibile se, in base all'apprezzamento del giudice di merito, vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto legittima la prova perché giustificata - a parità di mansioni di recapito - dalla ravvisata diversità comportata dallo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, con conseguente esigenza dell'imprenditore di potere pienamente utilizzare il dipendente in tutte le attività riconducibili alla qualifica contrattuale, rispetto all'assunzione a termine, disposta per pochi mesi e per sopperire ad esigenze transitorie).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15059 del 2015 Rv. 636242 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23381 del 2014 Rv. 632933 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 28639 del 09/11/2018** (Rv. **651739 - 01**)

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **LUCIA ESPOSITO.** *Relatore:* **LUCIA ESPOSITO.**

P. (DE BENEDICTIS CATALDO MARIA) contro I. (CALIULO LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/07/2016

129151 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE Art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 - Natura sostanziale della decadenza - Conseguenze - Rilievo in ogni stato e grado del giudizio - Ammissibilità - Limiti.

In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, la disposizione contenuta nell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., in l. n. 438 del 1992) disciplina una decadenza sostanziale "di ordine pubblico" in quanto annoverabile tra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti su conti pubblici e, pertanto, essa è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale di rinunciare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto.

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2969, Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3990 del 2016 Rv. 638883 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 28775 del 09/11/2018 (Rv. 651702 - 01)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

I. (PATTERI ANTONELLA) contro C. (NERI FULVIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/12/2012

129130 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e delle ricevitorie delle imposte dirette - Previdenza autonoma e autosufficiente - Costituzione di posizione assicurativa presso l'AGO - Possibilità di richiedere prestazioni integrative a carico del Fondo - Esclusione - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza.

Il Fondo di previdenza per gli impiegati esattoriali è un fondo speciale obbligatorio a carattere integrativo costituente un sistema previdenziale autonomo ed autosufficiente, non potendosi erogare, durante il periodo di iscrizione ad esso, le prestazioni a carico dell'AGO se non ne sussistono i presupposti nel regime generale. Ne consegue che, una volta trasferita ed utilizzata, mediante costituzione della posizione previdenziale nell'AGO, la quota di contribuzione per la gestione suddetta, non è possibile ottenere le prestazioni a carico del Fondo, il cui presupposto è l'unitarietà dei versamenti, dovendosi ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni in materia, la cui operatività è rimessa alla scelta dell'interessato e correlata a giudizi di convenienza individuale.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1958 num. 377 CORTE COST., Legge 29/07/1971 num. 587 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8892 del 2016 Rv. 639553 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 28640 del 09/11/2018 (Rv. 651730 - 01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **LUCIA ESPOSITO.** *Relatore:* **LUCIA ESPOSITO.**

contro

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Opposizione ad ingiunzione - Ingiunzione emessa dalla P.A. - Norma speciale di cui all'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 - Prevalenza sulle norme generali in tema competenza per territorio - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di giudizio di opposizione ad ingiunzione emessa dalla P.A., per la determinazione della competenza territoriale non opera la regola di cui all'art. 413 c.p.c., attinente ai rapporti di lavoro, bensì l'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, il quale, costituendo norma speciale dettata con specifico riguardo al procedimento esecutivo per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, prevale sulle norme generali in materia di competenza per territorio. (Nella specie, la S.C., con riguardo a controversia avente ad oggetto l'opposizione proposta da ex dipendente avverso l'ingiunzione fiscale emessa da ente pubblico al fine di ottenere la restituzione di retribuzioni percepite, ha escluso la competenza del giudice del luogo in cui aveva sede l'ufficio ove era addetta l'opponente al momento della cessazione del rapporto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 32 com. 2 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17611 del 2013 Rv. 627670 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 28766 del 09/11/2018** (Rv. **651690 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** Estensore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO.**

Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** P.M. **FRESA MARIO.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (MAZZA RICCI GIGLIOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 19/06/2013

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Contestazioni sulla legittimità della procedura - Obbligo di integrazione del contraddittorio con gli altri partecipanti - Presupposti - Fattispecie.

In tema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione. (Nella specie, la S.C. ha disposto l'annullamento con rinvio ex art. 383, comma 3 c.p.c. al giudice di prime cure perché l'attribuzione al resistente di un punteggio aggiuntivo, in relazione al servizio di leva prestato, travolgeva la posizione del pretermesso contraddittore, già collocato utilmente in graduatoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 2050, Contr. Coll. 29/11/2007 art. 25, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 485 CORTE COST., Legge 03/05/1999 num. 124 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18807 del 2018 Rv. 649876 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 28764 del 09/11/2018** (Rv. **651720 - 02**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** Estensore: **ROBERTO BELLE'.** Relatore: **ROBERTO BELLE'.** P.M. **SERVELLO GIANFRANCO.** (Conf.)

B. (CUCCHIARA IGNAZIO) contro T. (LINO MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/05/2013

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

097204 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE Art. 23 A.C.N. del 23 marzo 2005 - Priorità nell'attribuzione dei turni - Condizioni - Esclusività dell'ambito zonale - Fondamento.

L'art. 23 dell'Accordo Collettivo Nazionale per i medici specialisti del 23 marzo 2005 (nel testo applicabile nell'anno 2006) attribuisce priorità nell'assegnazione dei turni a colui che esercita la specifica attività nell'ambito "zonale" per il quale è pubblicato il turno, e non a chi la eserciti anche altrove, come si desume dall'interpretazione letterale della citata disposizione laddove, alla lett. a), richiede che l'attività sia svolta nel "solo" ambito suddetto.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 23/03/2005 art. 23

Sez. L - , **Sentenza n. 28764 del 09/11/2018** (Rv. **651720 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**. P.M. **SERVELLO GIANFRANCO**. (Conf.)

B. (CUCCHIARA IGNAZIO) contro T. (LINO MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/05/2013

097204 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta - Disposizioni di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 - Principi fondamentali - Configurabilità - Natura normativa e non negoziale - Conseguenze.

Gli accordi collettivi nazionali per l'uniforme trattamento economico e normativo, nell'intero territorio nazionale, del personale sanitario a rapporto convenzionale, stipulati ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, non costituiscono fonte negoziale diretta di disciplina del rapporto convenzionale considerato, siccome di per sè inidonei ad inserirsi nell'ordinamento con propria forza cogente, ma rappresentano soltanto la fase consensuale di un complesso procedimento di produzione normativa, che si conclude con l'intervento del solo potere pubblico avente la forma del decreto presidenziale ed il contenuto di un atto di normazione secondaria. Ne consegue che tali atti non soggiacciono a oneri processuali di produzione né, per le censure attinenti alla loro interpretazione, a oneri di specificazione sotto il profilo del criterio ermeneutico violato, afferendo all'ambito delle necessarie conoscenze giudiziali (secondo il principio "iura novit curia") e soggiacendo alle regole di interpretazione di cui all'art. 12 disp. prel. c. c..

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 4 com. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 3, Preleggi art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 19511 del 2006 Rv. 592174 - 01, N. 9721 del 2005 Rv. 581280 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 67 del 2014 Rv. 628879 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 28771 del 09/11/2018** (Rv. **651691 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Diff.)

I. (PULLI CLEMENTINA) contro C. (LONGO ANNA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 17/10/2012

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Indebito assistenziale - Sopravvenuta mancanza del requisito reddituale - Ripetibilità alla stregua delle disposizioni generali sull'indebito civile - Esclusione - Dalla data del provvedimento di accertamento dell'indebito salvo il caso di dolo.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 850 art. 3 ter CORTE COST., Decreto Legge 30/05/1988 num. 173 art. 3 com. 10, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 21/02/1977 num. 29 CORTE COST., Legge 26/07/1988 num. 291, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 1978 del 2004 Rv. 569853 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 28597 del 08/11/2018 (Rv. 651742 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ALFONSINA DE FELICE.** *Relatore:* **ALFONSINA DE FELICE.** *P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)*

A. (TIRINNOCCI PENNA SALVATORE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/05/2013

098238 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE Rimborso delle spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni - Condizioni - Fattispecie.

In materia di pubblico impiego privatizzato, l'amministrazione è tenuta al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente assolto in esito ad un processo penale solo quando i fatti oggetto dell'imputazione siano connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali, non quando il rapporto di lavoro abbia costituito una mera occasione per la commissione dei fatti a lui imputati. (Nella specie, è stata respinta la domanda di un funzionario addetto all'ufficio passaporti di una questura, imputato e poi assolto dai reati di peculato e ricettazione di valori bollati)

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/1997 num. 67 art. 18, Legge 23/05/1997 num. 135 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20561 del 2018 Rv. 650116 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 28583 del 08/11/2018 (Rv. 651687 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **RENATO PERINU.** *Relatore:* **RENATO PERINU.**

S. (FESTUCCIA FABIO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/05/2012

079155 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE Avviso di mora - Impugnazione - Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Qualificazione della domanda - Criterio discrezionale - Fatti estintivi relativi alla formazione del titolo - Omessa notifica della cartella esattoriale - Distinzione.

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE In genere.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24506 del 2016 Rv. 642279 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 28593 del 08/11/2018 (Rv. 651688 - 01)

Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. Relatore: ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. P.M. SERVELLO GIANFRANCO. (Conf.)

E. (MARESCA ARTURO) contro D. (CIRILLO ERNESTO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 31/10/2014

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Trasferimento ex art. 2112 c.c.- Ramo d'azienda - Nozione - Accertamento - Criteri - Fattispecie.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, applicabile "ratione temporis", costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente, situazione ravvisabile (quando non occorranno particolari mezzi patrimoniali per l'esercizio dell'attività economica) anche rispetto ad un complesso stabile organizzato di persone, addirittura in via esclusiva, purché dotate di particolari competenze e stabilmente coordinate ed organizzate tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili. (Nella specie, è stata ritenuta illegittima l'esternalizzazione dei servizi di gestione della corrispondenza e dell'archivio perché si era risolta in una mera parcellizzazione di attività dell'originaria cedente, in assenza di alcuna effettiva consistenza aziendale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 9361 del 2014 Rv. 630731 - 01, N. 19034 del 2017 Rv. 645262 - 01, N. 5932 del 2008 Rv. 602061 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 28566 del 08/11/2018 (Rv. 651738 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: FRANCESCA SPENA. Relatore: FRANCESCA SPENA.

C. (GRASSI SEVERINO) contro A.

Regola competenza

005002 AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - IN GENERE Competenza territoriale - Individuazione ai sensi dell'art. 413, comma 4, c.p.c. - Foro esclusivo - Cessazione dal rapporto di lavoro al momento dell'instaurazione della controversia - Individuazione del domicilio - Al tempo della cessazione del rapporto - Fondamento.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere.

In tema di competenza per territorio, nelle controversie relative a rapporti di agenzia ex art. 409, n. 3, c.p.c., il foro esclusivo coincide con il domicilio dell'agente, da intendersi quale luogo ove il lavoratore parasubordinato ha stabilito il centro dei suoi affari, atteso che, per la prossimità al luogo in cui il rapporto ha avuto svolgimento, esso è tale da consentire un più agevole accertamento dei fatti; il medesimo criterio trova applicazione anche nell'ipotesi di controversia promossa successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia, con la precisazione che, in tal caso, deve aversi riguardo all'ultimo domicilio dell'agente in costanza di rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Civ. art. 413 com. 4, Legge 11/02/1992 num. 128 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11339 del 2010 Rv. 613420 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 841 del 2005 Rv. 578802 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 28605 del 08/11/2018 (Rv. 651689 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ROSSANA MANCINO. Relatore: ROSSANA MANCINO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

I. (SGROI ANTONINO) contro E. (TORTORICI GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 28/03/2013

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Indennità cd. di "mobilità lunga" - Oneri a carico delle imprese - Natura contributiva - Conseguenze in tema di prescrizione.

Il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b, della l. n. 335 del 1995.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Decreto Legge 19/05/1997 num. 129 art. 3 com. 5, Decreto Legge 08/04/1998 num. 78 art. 1 septies, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 9 CORTE COST., Legge 18/07/1997 num. 229, Legge 05/06/1998 num. 176

Massime precedenti Vedi: N. 30699 del 2017 Rv. 646551 - 01

--Massime successive: Vedi

Sez. L - , Sentenza n. 28587 del 08/11/2018 (Rv. 651670 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ROSSANA MANCINO. Relatore: ROSSANA MANCINO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (BAVA ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/06/2016

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Tutela indennitaria ex art. 1, comma 258, della l. n. 228 del 2012 - Benefici assistenziali in favore delle vittime del dovere - Alternatività - Esclusione.

La tutela indennitaria riconosciuta dall'art. 1, comma 258, della l. n. 228 del 2012, ai successori delle vittime del disastro aereo del Monte Serra in funzione di ristoro del danno non

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

è alternativa al riconoscimento dei benefici assistenziali previsti in favore delle vittime del dovere.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 258 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8982 del 2018 Rv. 647915 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 28312 del 07/11/2018 (Rv. 651734 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: LUIGI CAVALLARO. Relatore: LUIGI CAVALLARO.

C. (FANIZZI FRANCESCO) contro I. (DE ROSE EMANUELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 17/02/2016

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Lavoratori agricoli stagionali - Mancata indicazione del nominativo dei lavoratori nella cartella di pagamento - Irrilevanza nel rapporto contributivo tra datore di lavoro e INPS.

In materia di riscossione coattiva di contributi previdenziali, la questione dell'imputazione soggettiva dei contributi ai singoli lavoratori (nella specie lavoratori agricoli stagionali) non rileva nel rapporto contributivo fra l'INPS ed il datore di lavoro, il quale - una volta individuato il numero dei lavoratori impiegati e la base imponibile dell'obbligazione contributiva per i periodi di utilizzazione - non ha titolo né interesse a lamentare la mancata identificazione nominativa dei beneficiari di contributi che è comunque obbligato a versare nella misura discendente dalla legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 19098 del 2017 Rv. 645268 - 01

--Massime successive: Vedi

Sez. L - , Ordinanza n. 28451 del 07/11/2018 (Rv. 651699 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: DANIELA BLASUTTO. Relatore: DANIELA BLASUTTO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

I. (MASSAFRA PAOLA) contro L. (CIGLIANO FRANCESCO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/02/2013

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Impiego pubblico contrattualizzato - Svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali - Diritto al corrispondente trattamento economico - Preesistenza del posto nella pianta organica - Necessità - Qualificazione dell'incarico come "reggenza" - Irrilevanza.

In tema di impiego pubblico contrattualizzato, il riconoscimento del trattamento economico per lo svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario presuppone l'esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell'ufficio, non rilevando a tal fine la mera qualificazione formale della funzione attribuita quale "reggenza".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 4, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 27, Costituzione art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 350 del 2018 Rv. 646564 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 28460 del 07/11/2018 (Rv. 651390 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DANIELA CALAFIORE. Relatore: DANIELA CALAFIORE. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (CALANDRINO MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 22/06/2016

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Danni da somministrazione di talidomide - Indennizzo dovuto - Entità - Incremento delle sue
componenti - Rivalutazione - Fondamento.

In tema di danni da somministrazione di talidomide, l'art. 2, comma 363, della l. n. 244 del 2007 prevede l'erogazione, in favore dei soggetti danneggiati da tale farmaco, dell'indennizzo di cui all'art. 1 della l. n. 229 del 2005, il cui importo è pari a sei volte l'indennizzo dovuto, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 210 del 1992, per i danni da trasfusione e somministrazione di emoderivati, nelle sue due componenti dell'assegno e dell'indennità integrativa speciale; ne consegue che l'incremento di una delle componenti di tale base di calcolo, in particolare dell'indennità integrativa speciale, nelle forme della rivalutazione monetaria, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2011, giustifica a sua volta l'incremento dell'indennizzo dovuto ai danneggiati da somministrazione di talidomide.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 29/10/2005 num. 229 art. 1, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 363 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 11 com. 13 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 22256 del 2013 Rv. 627706 - 01, N. 7885 del 2014 Rv. 630249 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 28311 del 07/11/2018 (Rv. 651733 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: LUIGI CAVALLARO. Relatore: LUIGI CAVALLARO.

R. (ROSSI SABINA) contro I. (DE ROSE EMANUELE)

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO ANCONA, 25/10/2016

100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN
GENERE Definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225
del 2016 - Rinuncia al ricorso per cassazione - Compensazione delle spese di lite - Necessità -
Fondamento - Fattispecie.

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI -
RISCOSSIONE In genere.

In tema di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (conv. con modif. nella l. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la "ratio" della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicché, anche se l'ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese. (Principio applicato in un giudizio di opposizione a cartella esattoriale per la riscossione di contributi previdenziali).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10198 del 2018 Rv. 647968 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 28448 del 07/11/2018** (Rv. **651520 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **LAURA CURCIO**. Relatore: **LAURA CURCIO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

V. (VIVALDI JACOPO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 21/11/2013

103376 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE Dichiarazione generica di rinuncia ad ogni ulteriore pretesa derivante dall'intercorso rapporto di lavoro - Qualificazione come transazione - Reciprocità delle concessioni - Necessità - Fattispecie.

Alla dichiarazione con la quale il lavoratore rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal pregresso rapporto di lavoro può essere riconosciuto valore di transazione solo ove l'accordo tra lavoratore e datore contenga lo scambio di reciproche concessioni, essenziale ad integrare il relativo schema negoziale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza di una transazione, avendo il lavoratore con la dichiarazione suddetta ottenuto null'altro che il TFR, diritto spettante per legge).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20780 del 2007 Rv. 599984 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20590 del 2017 Rv. 645442 - 01, N. 12211 del 2011 Rv. 617649 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 28471 del 07/11/2018** (Rv. **651735 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **PAOLA GHINOY**. Relatore: **PAOLA GHINOY**.

N. (VALLEBONA ANTONIO) contro B. (VIGGIANO ENRICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/09/2017

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Obbligo del datore di lavoro di contestare l'addebito - Sussistenza - Provvedimento di irrogazione della sanzione -Richiamo agli addebiti formulati nella contestazione - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.

Nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore, l'essenziale elemento di garanzia in suo favore è dato dalla contestazione dell'addebito, mentre la successiva comunicazione del recesso ben può limitarsi a richiamare quanto in precedenza contestato, non essendo tenuto il datore di lavoro a descrivere nuovamente i fatti in contestazione per rendere puntualmente esplicitate le motivazioni del recesso e per manifestare come gli stessi non possano ritenersi abbandonati o superati. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur dando atto che nella lettera di contestazione era ritualmente descritta la regolare deambulazione e l'uso dei mezzi senza difficoltà quale elemento fattuale qualificante la condotta di abusiva fruizione dei permessi, non l'ha poi sottoposta a riscontro fattuale e non l'ha considerata al fine della valutazione complessiva, malgrado nella lettera di licenziamento fosse contenuta la formula "richiamando quanto già dettagliatamente a lei contestato").

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1026 del 2015 Rv. 634297 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 28481 del 07/11/2018 (Rv. 651736 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: NICOLA DE MARINIS. Relatore: NICOLA DE MARINIS.

F. (DEL MONDO FERDINANDO) contro R. (LAISO MONICA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/11/2016

129018 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE Lavori socialmente utili - Quantificazione del trattamento economico - Determinazione ex art. 8 del d.lgs. n. 468 del 1997 - Criteri.

In tema di quantificazione del trattamento economico spettante ai lavoratori socialmente utili, cui è estranea "ex lege" la disciplina dell'impiego subordinato, la quantificazione dell'importo integrativo va operata unicamente secondo il disposto dell'art. 8, commi 2 e 3, del d.lgs n. 468 del 1997, sulla base di una retribuzione oraria determinata secondo lo specifico criterio ivi indicato, per il quale il divisore previsto ai fini dell'individuazione del valore della retribuzione oraria per i lavoratori impiegati presso il soggetto utilizzatore nelle medesime attività, va applicato alla retribuzione base (minimo contrattuale ed indennità integrativa speciale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Costituzione art. 77, Direttive Commissione CEE 28/06/1999 num. 70, Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8, Decreto Legge 28/05/1981 num. 244, Contr. Coll. 14/09/2000 art. 52, Legge 24/07/1981 num. 390

Massime precedenti Vedi: N. 22287 del 2014 Rv. 633048 - 01, N. 14334 del 2010 Rv. 613952 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 28492 del 07/11/2018 (Rv. 651737 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: PAOLA GHINOY. Relatore: PAOLA GHINOY.

C. (DI GERLANDO SERGIO) contro T. (MARESCA ARTURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/09/2016

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Sanzione espulsiva irrogata a fronte di condotta diversa da quella tipizzata dal c.c.n.l. - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In materia disciplinare, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva ai fini dell'apprezzamento della giusta causa di recesso, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, purché vengano valorizzati elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, coerenti con la scala valoriale del contratto collettivo, oltre che con i principi radicati nella coscienza sociale, idonei a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo il licenziamento irrogato al lavoratore resosi responsabile di aggressione fisica ai danni di un collega, pur non essendo tale condotta riconducibile al delitto di rissa, per il quale il c.c.n.l. di settore contemplava espressamente la sanzione espulsiva, avuto riguardo al particolare disvalore del fatto, denotato dalle modalità attuative, dall'entità delle lesioni e dal clamore suscitato dalla vicenda nell'ambiente di lavoro).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 23/10/2009 art. 45, Contr. Coll. 23/10/2009 art. 48, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27004 del 2018 Rv. 651246 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 28461 del 07/11/2018** (Rv. **651391 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **MARGHERITA MARIA LEONE**. Relatore: **MARGHERITA MARIA LEONE**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

B. (TUSSINO GIOVANNA) contro F. (BIONDI EMANUELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/11/2016

103277 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE Cessazione dell'attività aziendale - Comunicazione ex art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991 - Tempestività - Necessità - Unicità del criterio di scelta - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di licenziamento collettivo, il mancato rispetto del termine di sette giorni, previsto dall'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991 per la comunicazione dell'elenco dei lavoratori licenziati e dei criteri di scelta, determina l'invalidità dei recessi intimati, restando irrilevante che il licenziamento dipenda dalla totale cessazione dell'attività aziendale e che il criterio di scelta sia unico per tutti i lavoratori, dal momento che la gradualità delle operazioni di chiusura e la permanenza, sia pur temporanea, di taluni lavoratori, finalizzata al completamento delle operazioni ultimative, richiede l'applicazione di criteri di scelta predeterminati, controllabili da tutti i soggetti interessati e finalizzati all'individuazione dei tempi di operatività del licenziamento.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22033 del 2010 Rv. 615492 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24352 del 2017 Rv. 646138 - 01

--Massime successive: Vedi

Sez. L - , **Sentenza n. 28453 del 07/11/2018** (Rv. **651701 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **MARGHERITA MARIA LEONE**. Relatore: **MARGHERITA MARIA LEONE**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

B. (BALDUZZI DAVIDE) contro O. (SERVENTI VALERIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 07/02/2017

103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERELicenziamento ritorsivo e licenziamento discriminatorio - Distinzione - Conseguenze sul piano degli oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore e del datore.

L'allegazione del carattere ritorsivo del licenziamento impugnato comporta a carico del lavoratore l'onere di dimostrare l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso, sempre che il datore di lavoro abbia almeno apparentemente fornito la prova dell'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966. La prova della unicità e determinatezza del motivo non rileva, invece, nel caso di licenziamento discriminatorio, che ben può accompagnarsi ad altro motivo legittimo ed essere comunque nullo.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28, Direttive Commissione CEE 27/11/2000 num. 78

Massime precedenti Vedi: N. 6575 del 2016 Rv. 639245 - 01, N. 6501 del 2013 Rv. 625862 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 28452 del 07/11/2018** (Rv. **651700 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ROSA ARIENZO**. Relatore: **ROSA ARIENZO**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

C. (DE GIROLAMO RAFFAELE) contro A. (PERLINI ITALICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/03/2013

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico impiego contrattualizzato - Ambito della contrattazione collettiva integrativa - Risorse per i trattamenti accessori - Vincoli di bilancio - Rilevanza - Fattispecie.

103170 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE In genere.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 3, 40 bis, comma 3, e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009, sono nulle le clausole dei contratti collettivi integrativi riconosciute incompatibili con i vincoli di bilancio in base al controllo annualmente demandato al collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del d.lgs. n.286 del 1999. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non dovuti i trattamenti accessori richiesti in via monitoria da un dipendente dell'ACI in quanto i protocolli d'intesa, con i quali era stata prorogata per tutto l'anno 2004 la disciplina per la corresponsione del salario aggiuntivo stabilita dal contratto collettivo integrativo del 2003, non erano divenuti efficaci nella parte economica in forza del parere negativo espresso dal collegio dei revisori per l'anno di riferimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1399, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 286 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 bis, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 48, Contr. Coll. 16/02/1999 art. 5, Contr. Coll. 09/10/2003 art. 4, Contr. Coll. 26/02/2003, Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25686 del 2015 Rv. 638084 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 28440 del 07/11/2018** (Rv. **651717 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **AMELIA TORRICE**. Relatore: **AMELIA TORRICE**. P.M. **CORASANITI GIUSEPPE**. (Conf.)

F. (GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE) contro M. (PAOLETTI MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/07/2012

129130 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE Misure di sostegno al reddito per il personale ex AAMS - Ricollocazione nei ruoli della P.A. - Esclusione - Perdita del posto di lavoro - Necessità.

Le misure di sostegno al reddito per il personale già dipendente dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 283 del 1998, sono applicabili alle sole ipotesi nelle quali alla dichiarazione di esubero segua la perdita del posto di lavoro e non anche quando il lavoratore sia ricollocato nei ruoli della pubblica amministrazione. Ne consegue che gli artt. 2, 5, 7, 9, 10 del d.m. n. 88 del 2002, attuativo delle predette politiche di sostegno, vanno interpretati nel senso che, alle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito appositamente istituito, sono ammessi i lavoratori dichiarati in esubero nell'ambito del programma di riorganizzazione e ristrutturazione dell'ETI S.p.a. o delle società da questo derivate, il cui rapporto lavorativo sia stato risolto, che abbiano conseguito la corresponsione del trattamento connesso alla cessazione del rapporto stesso, e che abbiano tacitamente rinunciato a chiedere la riammissione in servizio all'ETI S.p.a., alle eventuali società da esso derivanti, o nei ruoli dell'amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/1998 num. 283 art. 4, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 28 CORTE COST., Decr. Minist. min. LSO 18/02/2002 num. 88

Sez. L - , Sentenza n. 28445 del 07/11/2018 (Rv. 651719 - 01)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: AMELIA TORRICE. Relatore: AMELIA TORRICE. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

D. (DE GIORGI VALENTINA ABBONDANZA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/07/2016

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Licenziamento disciplinare - Art. 67 del c.c.n.l. del Comparto agenzie fiscali - Violazione dei doveri del lavoratore - Rilevanza e intenzionalità della condotta - Possesso di ingente quantità di materiale pedopornografico.

In tema di licenziamento disciplinare nel settore del pubblico impiego privatizzato, è ravvisabile la giusta causa di recesso, ai sensi dell'art. 67 del c.c.n.l. del comparto agenzie fiscali del 28 maggio 2004, nell'ipotesi di detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico, in quanto condotta gravemente contraria al dovere del pubblico dipendente di osservare le leggi e le regole morali, anche nella sfera della vita privata, dovendosi considerare, quanto all'elemento soggettivo, che l'elevato numero delle riproduzioni detenute denotava un atteggiamento antidoveroso della volontà particolarmente pervicace.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 28/05/2004, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9396 del 2018 Rv. 647874 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 28442 del 07/11/2018 (Rv. 651718 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: DANIELA BLASUTTO. Relatore: DANIELA BLASUTTO. P.M. CORASANITI GIUSEPPE. (Conf.)

C. (SARRA FABIO MARIA) contro C. (CARBONE NATALE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 20/11/2012

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Art. 24 del c.c.n.l. dei Consorzi ed enti di sviluppo industriale - Quadri - Posizione economica Q2 - Locuzione "grande complessità" - Significato.

L'art. 24 del c.c.n.l. del comparto Consorzi ed enti di sviluppo industriale, laddove richiede, ai fini dell'inquadramento nella posizione Q2 dell'area quadri, tra gli altri requisiti, che il preposto abbia maturato un'esperienza specifica "in ambienti e contesti che richiedano funzioni professionali e scientifiche di grande complessità di strutture tecnico organizzative", si interpreta nel senso che la locuzione "grande complessità", pur se sintatticamente congiunta alle "funzioni professionali e scientifiche", vada altresì correlata all'entità della "struttura tecnico-organizzativa" e, dunque, all'elemento dimensionale dell'apparato, e ciò anche in virtù dell'espresso richiamo, nella unitaria composizione lessicale della proposizione, agli "ambienti e contesti" in cui l'attività professionale viene esercitata.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 13/07/2000 art. 24, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Sez. L - , Sentenza n. 28456 del 07/11/2018 (Rv. 651741 - 01)

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** *Relatore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.** *P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)*

C. (RAVI' ANTONINO GIUSEPPE) contro I. (LI VOLSI SANTO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/11/2012

103180 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - IN GENERE Contratti collettivi di diritto comune - Mancata previsione della scadenza - Facoltà di recesso unilaterale - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

Qualora un contratto collettivo di diritto comune venga stipulato a tempo indeterminato, senza l'indicazione di un termine di scadenza, le parti sono libere di recederne unilateralmente, salva la valutazione dell'idoneità del singolo atto ad assumere valore di disdetta. (Nella specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di merito che, pur muovendo dall'erronea tesi della irrecedibilità, aveva negato valore di disdetta ad un accordo sindacale che si era limitato ad affermare la non assorbibilità dell'indennità CRIAS nel premio di rendimento oggetto dell'accordo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 2071, Cod. Civ. art. 2073, Cod. Civ. art. 2074, Cod. Civ. art. 2075

Massime precedenti Vedi: N. 24268 del 2013 Rv. 628591 - 01, N. 18508 del 2005 Rv. 583823 - 01, N. 18548 del 2009 Rv. 609880 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 28240 del 06/11/2018 (Rv. 651518 - 01)

Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **ROSA ARIENZO.** *Relatore:* **ROSA ARIENZO.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

P. (PROIA GIAMPIERO) contro A. (MARIANTONI FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/10/2013

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro - Limiti - Appartenenza delle mansioni al medesimo livello contrattuale - Irrilevanza - Criterio di equivalenza in concreto - Fondamento - Fattispecie.

L'esercizio dello "ius variandi" datoriale, vigente l'art. 2103 c.c. nella formulazione anteriore alla novella operata con il d.lgs. n. 81 del 2015, trova il suo limite nella salvaguardia del livello professionale raggiunto dal prestatore, sicché - pur in presenza dell'accorpamento convenzionale delle mansioni in una medesima qualifica - l'equivalenza deve essere valutata in concreto dal giudice di merito, al fine di verificare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza tecnico professionale acquisita dal dipendente. (Nella specie, con decisione immune da censure, le mansioni di addetto al censimento ed all'inventario dei beni, richiedenti conoscenza del patrimonio storico, artistico e fotografico di Poste, oltre che di uno specifico "software", non sono state reputate equivalenti a quelle di operatore di sportello).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 4989 del 2014 Rv. 630286 - 01, N. 19037 del 2015 Rv. 637025 - 01, N. 1916 del 2015 Rv. 634197 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 28246 del 06/11/2018 (Rv. 651519 - 01)

Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **MARGHERITA MARIA LEONE.** *Relatore:* **MARGHERITA MARIA LEONE.** *P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)*

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

C. (DI BACCO LORENZO) contro F. (VACIRCA SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 04/03/2014

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Dipendenti di imprese appaltatrici dei servizi di pulizia - Art. 4 del c.c.n.l. del 19 dicembre 2007 - Subentro di nuova impresa - Passaggio dei lavoratori - Condizioni - Consegna dell'elenco del personale - Rilevanza - Esclusione.

In tema assunzione di dipendenti in caso di subentro nell'appalto, l'art. 4 del c.c.n.l. del 19 dicembre 2007 per le imprese appaltatrici dei servizi di pulizia si interpreta nel senso che l'anzianità di servizio di almeno quattro mesi presso l'impresa uscente costituisce l'unica condizione per il perfezionamento dell'obbligo a carico della subentrante, mentre non rileva la preventiva consegna della comunicazione inerente le quantità e caratteristiche dei lavoratori addetti all'appalto.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 19/12/2007 art. 4, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 2254 del 1996 Rv. 496407 - 01, N. 8531 del 2006 Rv. 589210 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 28253 del 06/11/2018** (Rv. **651715 - 01**)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA**. Estensore: **DANIELA CALAFIORE**. Relatore: **DANIELA CALAFIORE**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

D. (CAMPILII ANNA) contro C. (BERETTA GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/11/2015

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali - Modifiche "in peius" dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione - Garanzia - Principio del "pro rata" - Applicabilità - Fondamento - Modalità - Riferimento temporale.

Nel regime dettato dall'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, prima delle modifiche a tale disposizione apportate dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, la garanzia costituita dal principio cd. del "pro rata" - il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate, ex d.lgs. n. 509 del 1994, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche "in peius" dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione, e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia "ratione temporis" del criterio retributivo, rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e alle modifiche regolamentari adottate con delibere del 2002 e del 2003, che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera - per il calcolo della quota A - il principio del "pro rata" e, quindi, trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo (la media di 15 redditi professionali annuali più elevati nell'arco di 20 anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione), senza tener conto dei singoli criteri di calcolo come via via modificati nel tempo.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 763 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 13607 del 2012 Rv. 624002 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17742 del 2015 Rv. 636247 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 28255 del 06/11/2018** (Rv. **651716 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** Estensore: **CATERINA MAROTTA.** Relatore: **CATERINA MAROTTA.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/07/2013

027001 AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE Rappresentanza e difesa di enti pubblici diversi dallo Stato - ANAS - Applicabilità delle disposizioni in materia di foro erariale e di notifica degli atti introduttivi - Esclusione - Fattispecie.

Le particolari disposizioni in materia di foro erariale (art. 25 c.p.c. e artt. 6 e 10 del r.d. n. 1611 del 1933) e di notifica degli atti introduttivi del giudizio presso gli uffici periferici dell'Avvocatura dello Stato (art. 11 del cit. r.d.) si applicano alle sole controversie nelle quali sia parte un'amministrazione dello Stato; dette disposizioni non sono pertanto estensibili alle controversie nelle quali siano parte altri enti che, pur rappresentati e difesi in giudizio dell'Avvocatura, abbiano soggettività giuridica formalmente distinta dallo Stato. (Fattispecie relativa all'ANAS che, trasformata con d.lgs. n. 143 del 1994 in Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico, con d.l. n. 138 del 2002, conv. con modif. in l. n. 178 del 2002, ha perso la connotazione di amministrazione statale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1994 num. 143 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 CORTE COST., Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30035 del 2011 Rv. 621025 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 28253 del 06/11/2018** (Rv. **651715 - 02**)

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** Estensore: **DANIELA CALAFIORE.** Relatore: **DANIELA CALAFIORE.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

D. (CAMPILII ANNA) contro C. (BERETTA GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/11/2015

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti commerciali - Applicazione del cd. coefficiente di neutralizzazione - Regola del "pro rata" - Violazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di trattamento pensionistico dei ragionieri e dei periti commerciali, la previsione, di cui alle delibere della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri e Periti Commerciali del 7 giugno 2003 e del 20 dicembre 2003 e del Regolamento in vigore dal 1 gennaio 2004, di un coefficiente di abbattimento (cd. coefficiente di neutralizzazione), progressivamente calante in ragione del crescere dell'età, per la quota retributiva delle pensioni di anzianità erogate dalla medesima Cassa di previdenza, non è soggetta al principio del "pro rata", quale sancito dall'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995 (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006) ed è legittima, risultando tale coefficiente introdotto con modalità non irragionevoli nell'ambito della modifica del sistema di accesso alla predetta pensione, reso contestualmente compatibile con la prosecuzione, nonostante il pensionamento, della medesima professione.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 763 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 23597 del 2018 Rv. 650619 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 28247 del 06/11/2018** (Rv. **651732 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** Estensore: **AMELIA TORRICE.** Relatore: **AMELIA TORRICE.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

A. (FASSARI CLAUDIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/03/2012

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Categoria dei vice dirigenti - Omessa istituzione - Risarcimento del danno - Esclusione - Sopravvenuta abrogazione - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza.

Nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, l'omessa istituzione dell'area della "vicedirigenza" non determina la violazione di un interesse tutelabile in forma risarcitoria, in quanto l'art. 17 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, come autenticamente interpretato dall'art. 8 della l. n. 15 del 2009 ed oggi abrogato con disposizione già positivamente vagliata dalla Corte cost., con sentenza n. 214 del 2016, si limitava ad individuare il livello della contrattazione collettiva facoltizzata ad introdurre tale figura professionale, con una disciplina tutta interna all'azione della parte pubblica nella formazione della contrattazione collettiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 17 bis, Legge 15/07/2002 num. 145 art. 7 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/03/2009 num. 15 art. 8, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 5 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2829 del 2018 Rv. 647401 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 28252 del 06/11/2018** (Rv. **651740 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO.** Estensore: **MARGHERITA MARIA LEONE.** Relatore: **MARGHERITA MARIA LEONE.** P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA.** (Conf.)

L. (CHIRONI IURI) contro P. (MARAZZA MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/08/2013

103202 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE Patto di prova - Ripetizione in sequenza di contratti - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.

La ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le medesime parti è ammissibile se, in base all'apprezzamento del giudice di merito, vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto legittima la prova perché giustificata dalla necessità imprenditoriale di verificare il contegno del lavoratore, da adibire a mansioni di portaflettere già svolte, ma con contratti a termine di breve durata, risalenti nel tempo, nonché in ambito territoriale e con un bacino di utenza affatto diversi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15059 del 2015 Rv. 636242 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 28148 del 05/11/2018** (Rv. **651686 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO.** Estensore: **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.** Relatore: **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.** P.M. **PATRONE IGNAZIO.** (Conf.)

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

K. (GIOVANNELLI GIOVANNI) contro I.
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/03/2014

159268 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - IN GENERE Attività estranee al rapporto di amministrazione - Diritto ad una speciale remunerazione - Presupposti - Attività esulanti dal normale rapporto di amministrazione - Necessità.

L'amministratore di società cui sia demandato lo svolgimento di attività estranee al rapporto di amministrazione ha per queste diritto (ai sensi dell'art. 2389 c.c.) ad una speciale remunerazione sempre che tali prestazioni siano effettuate in ragione di particolari cariche che allo stesso siano state conferite e che esulino dal normale rapporto di amministrazione, ossia dal potere di gestione della società il cui limite deve individuarsi nell'oggetto sociale, talché rientrano tra le prestazioni tipiche dell'amministratore tutte quelle che siano inerenti all'esercizio dell'impresa, senza che rilevi (salvo che sia diversamente previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto) la distinzione tra atti di amministrazione straordinaria ed ordinaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2389

Massime precedenti Conformi: N. 11023 del 2000 Rv. 539703 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2861 del 2002 Rv. 552612 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 28140 del 05/11/2018** (Rv. **651669 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ALFONSINA DE FELICE**. Relatore: **ALFONSINA DE FELICE**. P.M. **CORASANITI GIUSEPPE**. (Conf.)

I. (LANZETTA ELISABETTA) contro C. (BLAGA VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/07/2012

103403 LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI Personale dipendente dell'INPS - Indennità di funzione ex art. 15, comma 2, della l. n.88 del 1989 - Dipendenti a tempo parziale - Applicabilità - Fondamento.

L'indennità di funzione, prevista dall'art. 15, comma 2, della l. n. 88 del 1989 per i dipendenti dell'INPS (successivamente denominata "CCDE 98") e attribuita per l'effettivo espletamento delle funzioni, rientra tra i trattamenti economici non collegati alla durata della prestazione lavorativa e, come tale, va applicata ai dipendenti a tempo parziale, alla stregua della disciplina contrattuale di categoria (art. 23, comma 5, del c.c.n.l. relativo al personale del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio 1998/2001), anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime di orario adottato, e in coerenza con la relativa disciplina legale che facoltizza i contratti, individuali e collettivi, a prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura più che proporzionale (art.4, comma 2, lett. b), ultimo periodo, del d.lgs. n. 61 del 2000).

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 15, Contr. Coll. 19/07/1999 art. 23, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 4 com. 2, Direttive del Consiglio CEE 15/12/1997 num. 81

Massime precedenti Conformi: N. 16284 del 2005 Rv. 583485 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 28150 del 05/11/2018** (Rv. **651517 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**. Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

B. (STRONGOLI GIUSEPPE) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 14/05/2013

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Nomina a componente delle commissioni invalidi civili - Diritto a compensi aggiuntivi - Esclusione - Fondamento - Legislazione Regione Calabria - Abrogazione.

I dipendenti delle unità sanitarie locali, componenti delle commissioni invalidi civili, non hanno diritto a compensi aggiuntivi, dal momento che l'attività svolta non esula dal rapporto di impiego, la cui disciplina esclude che il datore possa riconoscere emolumenti ulteriori non previsti dalla disciplina contrattuale. Ne consegue che, in virtù della disapplicazione espressamente prevista prima dall'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993 e poi dall'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'efficacia dell'art. 1 della l. della Regione Calabria n. 8 del 1994 è cessata già con la stipula del c.c.n.l. del 7 aprile 1999, dovendosi attribuire alla legge regionale n. 1 del 2009 un valore meramente ricognitivo dell'avvenuta abrogazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 1 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 18/02/1994 num. 8 art. 1, Contr. Coll. 07/04/1999, Legge Reg. Calabria 15/01/2009 num. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 72, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 24 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16094 del 2016 Rv. 640722 - 01, N. 13105 del 2011 Rv. 618303 - 01, N. 8261 del 2017 Rv. 643587 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 28134 del 05/11/2018 (Rv. 651494 - 01)

Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: RENATO PERINU. Relatore: RENATO PERINU. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

L. (ANGELOZZI GIOVANNI) contro I. (RICCI MAURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/04/2012

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Prestazioni di invalidità civile - Documentazione relativa al requisito reddituale - Attivazione del potere officioso ex art. 437 c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.

In tema di prestazioni di invalidità civile, il giudice ha il potere-dovere, ex art. 437 c.p.c., di acquisire d'ufficio la documentazione relativa al requisito reddituale ove siano stati allegati, nell'atto introduttivo, i fatti costitutivi del diritto in contestazione e vi siano significative "piste probatorie" emergenti dagli atti di causa, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva ritenuto di non dover acquisire d'ufficio la documentazione necessaria a valutare il requisito reddituale per l'anno 2010, benché il ricorrente avesse depositato, nella fase di merito, la certificazione sostitutiva di atto notorio, quella dell'Agenzia delle entrate attestante l'impossibilità di certificare la situazione reddituale, per l'anno 2005, del ricorrente medesimo, nonché altra ancora comprovante l'impossibilità di quest'ultimo di acquisire la certificazione reddituale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 421, Cod. Civ. art. 437, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11845 del 2018 Rv. 648821 - 01, N. 5708 del 2018 Rv. 647523 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 28143 del 05/11/2018 (Rv. 651495 - 01)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: AMELIA TORRICE. Relatore: AMELIA TORRICE. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

M. (CARENI AUGUSTO) contro R.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 08/10/2015

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Giudizio in cassazione - Verifica della corretta instaurazione del processo - Revocazione - Ammissibilità - Condizione - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, è ammissibile la revocazione della sentenza di cassazione che, senza statuire sulla validità della notifica e sulla tempestività della proposizione del ricorso, abbia ritenuto correttamente instaurato il rapporto processuale per effetto di una falsa percezione della realtà ovvero di una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile. (Nella specie, è stato configurato come revocatorio l'errore commesso dalla Corte di cassazione che, sull'erroneo presupposto dell'avvenuta costituzione della parte intimata, smentita con evidenza dagli atti, aveva accolto il ricorso, senza compiere alcuna valutazione sulla regolarità del procedimento notificatorio, invece da escludersi per difetto di prova dell'avvenuta consegna del piego raccomandato al destinatario indicato nell'atto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. N. 4, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23173 del 2016 Rv. 642019 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8984 del 2018 Rv. 648127 - 02

Sez. L - , **Ordinanza n. 28139 del 05/11/2018** (Rv. **651516 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**.

Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**. P.M. **CORASANITI GIUSEPPE**. (Conf.)

C. (VITALE FORTUNATO) contro R. (CALOGERO MARIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/12/2012

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Sentenza di appello - Motivazione "per relationem" - Riferimento alla sentenza di primo grado - Legittimità - Limiti - Fattispecie.

La sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, nella quale era stata integralmente trascritta la sentenza di primo grado, senza alcun riferimento a quanto accaduto nel corso del giudizio di appello ovvero ai motivi di gravame, con l'inserimento, nella parte finale, di un'integrazione fondata su un presupposto fattuale palesemente errato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 14786 del 2016 Rv. 640759 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18754 del 2016 Rv. 641281 - 01, N. 24452 del 2018 Rv. 650527 - 01, N. 27112 del 2018 Rv. 651205 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7074 del 2017 Rv. 643334 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 28146 del 05/11/2018** (Rv. **651515 - 01**)

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *Relatore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

B. (GIULITTO VITO) contro V. (MUTI DONATO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 27/10/2016

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura rilasciata su foglio separato - Espressioni incompatibili con la specialità richiesta - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie.

È inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell'art. 83, comma 2, c.p.c., contenga espressioni incompatibili con la specialità richiesta e dirette piuttosto ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali. (Nella specie, la procura, spillata di seguito al ricorso, non conteneva alcun riferimento alla sentenza impugnata, né recava alcuna data, e risultava conferita "per tutte le fasi e gradi del presente giudizio").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Conformi: N. 18257 del 2017 Rv. 645155 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7014 del 2017 Rv. 643376 - 01, N. 8741 del 2017 Rv. 644058 - 01, N. 27540 del 2017 Rv. 646468 - 01, N. 1255 del 2018 Rv. 647579 - 01

*Sez. L - , **Sentenza n. 28025 del 02/11/2018** (Rv. **651493 - 01**)*

Presidente: **D'ANTONIO ENRICA.** *Estensore:* **ROBERTO RIVERSO.** *Relatore:* **ROBERTO RIVERSO.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

M. (BOER PAOLO) contro I. (PREDEN SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 19/06/2014

129088 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' Trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1° gennaio 1993 - Lavoratori con anzianità superiore a 15 anni a quella data - Retribuzione pensionabile determinata ai sensi del d.lgs. n. 503 del 1992 - Neutralizzazione dei periodi di minore contribuzione - Esclusione.

I trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1° gennaio 1993 sono determinati, avuto riguardo alla disciplina di cui alla l. n. 421 del 1992 e al d.lgs. n. 503 del 1992, sulla base di una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile, che obbedisce alla "ratio" di rendere l'importo della pensione il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa; ne consegue che, rispetto ad essi, non opera, anche con riferimento ai lavoratori che, alla predetta data, abbiano maturato un'anzianità superiore a 15 anni, il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della cd. "neutralizzazione" dei periodi a retribuzione ridotta, il quale ha la finalità di evitare un decremento della prestazione previdenziale nell'assetto legislativo delineato dall'art. 3 della l. n. 287 del 1982, incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1992 num. 421 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 13, Decreto Legisl. 11/08/1993 num. 373 art. 1, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4868 del 2014 Rv. 629701 - 01, N. 21678 del 2018 Rv. 650252 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione tributaria e VI tributaria



SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31049 del 30/11/2018 (Rv. 651648 - 02)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: GIOVANNI FANTICINI. Relatore: GIOVANNI FANTICINI. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

G. (MONTALDI EMIDIO) contro A.

Cassa senza rinvio, AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA, 11/09/2012

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Decisione di ammissione alla definizione agevolata - Effetti - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di condono fiscale, la decisione di ammissione alla definizione agevolata costituisce una forma atipica di definizione del rapporto tributario che rileva come fatto estintivo della pretesa fiscale sul piano sostanziale e processuale, sicché la stessa spiega effetto, ex art. 336, comma 2, c.p.c., in ragione della valenza pregiudicante, anche sulle eventuali pronunce, sebbene passate in giudicato, afferenti il medesimo rapporto impositivo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto non ostativo, rispetto alla definizione agevolata della lite, pendendo la controversia contro la cartella esattoriale, l'intervenuto giudicato sull'atto impositivo presupposto).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25798 del 2017 Rv. 646416 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31038 del 30/11/2018 (Rv. 651622 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: ANNA MARIA FASANO. Relatore: ANNA MARIA FASANO. P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)

E. (GIORDANO ALBERTO) contro M. (PISANI ANGELO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/04/2013

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Principio di autosufficienza - Contestazione della rituale notifica delle cartelle di pagamento - Oneri del ricorrente - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 5185 del 2017 Rv. 643229 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31049 del 30/11/2018 (Rv. 651648 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: GIOVANNI FANTICINI. Relatore: GIOVANNI FANTICINI. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

G. (MONTALDI EMIDIO) contro A.

Cassa senza rinvio, AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA, 11/09/2012

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Provvedimento di diniego di definizione agevolata di lite pendente dinanzi alla Corte di cassazione - Impugnazione - Ricorso diretto alla S.C. - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, è ammesso ricorso immediato per cassazione contro il provvedimento di diniego della relativa domanda ove riferita a controversie pendenti in fase di legittimità, atteso che l'art. 16 della l. n. 289 del 2002 e l'art. 39 del d.l. n.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

98 del 2011, conv. nella l. n. 111 del 2011, attribuiscono la relativa competenza, con pienezza di sindacato, all'organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la lite.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 com. 12 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15847 del 2006 Rv. 591574 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 31031 del 30/11/2018** (Rv. **651621 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ANTONELLA DELL'ORFANO**. Relatore: **ANTONELLA DELL'ORFANO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (LO GIUDICE BRUNO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 24/05/2011

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Costi relativi a veicoli aziendali - Integrale deducibilità - Condizioni.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 121 bis (ora 164) del d.P.R. n. 917 del 1986, sono integralmente deducibili i costi concernenti i veicoli destinati esclusivamente all'attività propria dell'impresa: è peraltro onere del contribuente dimostrare tale presupposto, quale fatto costitutivo del diritto alla integrale deduzione, ferma restando la presunzione di uso promiscuo dei mezzi che, pur essendo strumentali all'attività d'impresa, non sono indispensabili per l'esercizio della stessa.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 121 bis, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 164, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 16083 del 2013 Rv. 627171 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 31021 del 30/11/2018** (Rv. **651568 - 01**)
Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **GIACOMO MARIA STALLA**. Relatore: **GIACOMO MARIA STALLA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)
C. (PISILLO FABIO) contro A. (PUOTI GIOVANNI)
Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 13/12/2011

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Condono - Avvenuta definizione agevolata della controversia - Conseguenze - Dichiarazione d'ufficio di cessazione della materia del contendere - Sussistenza - Effetti.

In tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 conv., con modif., dalla l. n. 96 del 2017, poiché la sospensione del giudizio opera su istanza di parte al solo fine di riscontrare l'effettiva definizione della lite, il pagamento del dovuto da parte del contribuente equivale all'integrazione di tale condizione e consente al giudice, pertanto, di dichiarare d'ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 com. 1 CORTE COST., Legge 27/12/2017 num. 50 art. 1 com. 328, Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 11, Legge 21/06/2017 num. 96 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 391

Massime precedenti Vedi: N. 29394 del 2017 Rv. 646974 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , Sentenza n. 31025 del 30/11/2018 (Rv. 651569 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: GIACOMO MARIA STALLA. Relatore: GIACOMO MARIA STALLA. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)

A. (PUOTI GIOVANNI) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 01/03/2017

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Esenzione in favore dell'Accademia nazionale dei Lincei - Art. 1, comma 328, l. n. 205 del 2017 - Efficacia retroattiva - Conseguenze.

In tema di ICI, l'art. 1, comma 328, della l. n. 205 del 2017, ha carattere interpretativo e quindi efficacia retroattiva, con la conseguenza che l'esenzione tributaria riconosciuta all'Accademia nazionale dei Lincei dall'art. 3 del d.lgs.lgt. n. 359 del 1944 non è mai venuta meno, dovendo trovare continuativa applicazione anche per il passato, purché limitata all'imposizione relativa ai locali nei quali sono svolte attività istituzionali.

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 28/09/1944 num. 359 art. 3, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 328 PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14226 del 2015 Rv. 635798 - 01, N. 4885 del 2013 Rv. 625448 - 01, N. 13970 del 2016 Rv. 640244 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31037 del 30/11/2018 (Rv. 651647 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: ANNA MARIA FASANO. Relatore: ANNA MARIA FASANO. P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)

C. (CRESCENZI ANNAMARIA) contro C. (DE LORENZO RENATO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 13/03/2013

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Consorzio ASI - Natura giuridica - Conseguenze - Fondamento.

Il consorzio ASI (Area per lo Sviluppo Industriale), costituito tra enti pubblici territoriali ed altri enti (pubblici o privati), è un ente pubblico economico, come previsto dall'art. 36, comma 4, della l. n. 317 del 1991, ed è pertanto tenuto al pagamento dell'ICI, al pari di qualsiasi altro operatore commerciale o industriale, in quanto l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, si applica agli immobili destinati in modo esclusivo ai compiti istituzionali degli enti locali, ipotesi che non si configura qualora i medesimi beni siano utilizzati, sebbene in via non prevalente, per l'esercizio di attività di diritto privato (come avviene nel caso in cui il godimento degli stessi venga concesso a terzi dietro il pagamento di un canone o, comunque, di un corrispettivo).

Riferimenti normativi: Legge 05/10/1991 num. 317 art. 36 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. A) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22685 del 2008 Rv. 604637 - 01, N. 15025 del 2015 Rv. 636057 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 31016 del 30/11/2018 (Rv. 651620 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: MARINA CIRESE. Relatore: MARINA CIRESE. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (DE NIGRO NICOLA)

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 20/01/2014

179295 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA Convenzioni provinciali in materia urbanistica - Natura negoziale - Esclusione - Conseguenze.

In tema di imposta di registro, le convenzioni provinciali in materia urbanistica di cui all'art. 40 bis della l. prov. n. 13 del 1997 non hanno natura negoziale ma costituiscono accordi, integrativi o sostitutivi, di provvedimenti amministrativi in relazione all'interesse pubblico alla pianificazione urbanistica, privi della funzione "permutativa" tra prestazione del privato ed azione della pubblica amministrazione: di conseguenza sono assoggettate ad imposta di registro in misura fissa, con esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, come confermato dall'art. 20, commi 2 e 3, della l. n. 10 del 1977, applicabile a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi e convenzioni tra privati ed enti pubblici.

Riferimenti normativi: Legge Prov. 11/08/1997 num. 13 art. 40 bis, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 20, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 88 PENDENTE, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 19, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 9314 del 2013 Rv. 626114 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 31062 del 30/11/2018** (Rv. **651772 - 01**)

Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO**. Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**. Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**.

S. (TRIVOLI ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 29/09/2011

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni tributarie - "Ius superveniens" di cui al d.lgs. n. 158 del 2015 - Applicabilità automatica nel giudizio di legittimità in virtù del principio del "favor rei" - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, le modifiche apportate dal d.lgs. n. 158 del 2015 non operano in maniera generalizzata in "favor rei", rendendo la sanzione irrogata illegale, sicché deve escludersi che la mera deduzione, in sede di legittimità, di uno "ius superveniens" più favorevole, senza specifiche allegazioni rispetto al caso concreto idonee ad influire sui parametri di commisurazione della sanzione, imponga la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha invece ritenuto di poter annullare "in parte qua" la decisione oggetto di ricorso in quanto nella memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c. la parte aveva trascritto uno stralcio dell'avviso di accertamento indicante le violazioni accertate e le sanzioni in concreto irrogate, rideterminando l'entità di queste ultime in relazione alla disciplina introdotta dallo "ius superveniens").

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Massime precedenti Conformi: N. 17143 del 2018 Rv. 649398 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 15978 del 2017 Rv. 645042 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 31052 del 30/11/2018** (Rv. **651910 - 01**)

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *Relatore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (MANCA BITTI DANIELE)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 09/10/2012

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Dichiarazione - Omessa indicazione di un credito di imposta - Termine per l'emendabilità - Fondamento - Modifiche introdotte dal d.l. n. 244 del 2016 - Efficacia retroattiva - Esclusione.

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE In genere.

Il principio della generale emendabilità della dichiarazione fiscale incontra il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze: ne deriva che il credito di imposta, ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 275 del 1998, deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso, senza che, peraltro, possa attribuirsi efficacia retroattiva al d.l. n. 244 del 2016, conv. in l. n. 19 del 2017, il quale, modificando l'art. 2, comma 8 e 8 bis del d.P.R. n. 322 del 1998, ha unificato il termine per le dichiarazioni integrative, siano esse favorevoli o sfavorevoli al contribuente, individuandolo in quello del quarto anno successivo alla dichiarazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/2016 num. 244 PENDENTE, Legge 27/02/2017 num. 19 PENDENTE, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1428, Decr. Minist. Finanze 22/07/1998 num. 275 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 30172 del 2017 Rv. 646301 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13378 del 2016 Rv. 640206 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31058 del 30/11/2018 (Rv. 651770 - 01)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *Relatore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.**

V. (DOMENICHELLI VITTORIO) contro S. (MARTELLATO LUIGINO MARIA)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 05/11/2012

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARSU - Competenza dell'autorità portuale - Condizioni e conseguenze.

In tema di TARSU, resta ferma la generale competenza dei Comuni anche per le aree portuali ove l'Autorità portuale non sia stata istituita.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62

Massime precedenti Vedi: N. 23583 del 2009 Rv. 610662 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 31061 del 30/11/2018 (Rv. 651771 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **VALERIA PICCONE.** *Relatore:* **VALERIA PICCONE.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (PANINI MASSIMILIANO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 12/04/2011

178484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA -

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI Dichiarazione - Opzione per la tassazione separata - Natura negoziale - Emendabilità - Esclusione.

In materia di tassazione delle plusvalenze da cessione d'azienda, l'art. 16 del d.P.R. n. 917 del 1986 ha una portata innovativa rispetto al pregresso regime, in quanto consente al contribuente persona fisica un'opzione tra tassazione ordinaria e tassazione separata, scelta che, però, qualora cada sulla tassazione separata, deve essere espressa in modo univoco e concludente con una manifestazione di volontà tempestiva, trattandosi di un beneficio per il contribuente che, come tale, è consentito solo nei casi previsti ed alle condizioni stabilite dal legislatore, non potendo trovare applicazione, in tale ipotesi, l'art. 1 del d.P.R. n. 442 del 1997 che, nell'attribuire rilevanza ai comportamenti concludenti del contribuente, si riferisce soltanto ai regimi di determinazione delle imposte od i regimi contabili e non può trovare applicazione con riferimento alle modalità di pagamento delle imposte, quale è il beneficio della tassazione separata.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 12 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 04/02/1988 num. 42 art. 21, DPR 10/11/1997 num. 442 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 1214 del 2011 Rv. 616354 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30786 del 28/11/2018 (Rv. 651566 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: ROBERTO SUCCIO. Relatore: ROBERTO SUCCIO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

V. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/08/2010

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Accertamenti bancari - Prova analitica da parte del contribuente - Valutazione analitica in sede giudiziaria - Necessità.

In tema di accertamenti bancari, ove il contribuente fornisca prova analitica della natura delle movimentazioni sui propri conti in modo da superare la presunzione di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, il giudice è tenuto ad una valutazione altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato, non essendo a tal fine sufficiente una valutazione delle suddette movimentazioni per categorie o per gruppi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 26111 del 2015 Rv. 638173 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 30775 del 28/11/2018 (Rv. 651618 - 02)

Presidente: CAPPABIANCA AURELIO. Estensore: LUIGI D'ORAZIO. Relatore: LUIGI D'ORAZIO. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (GNISCI LEONARDO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 04/06/2013

154158 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE Iscrizione provvisoria a ruolo ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Effetti della riforma o della cassazione della sentenza.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In tema di riscossione delle imposte, l'iscrizione provvisoria a ruolo, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve ritenersi "travolta" nel caso in cui la sentenza, sulla base della quale quell'iscrizione è stata eseguita, sia stata riformata o cassata da decisioni della commissione regionale o della Corte di Cassazione, indipendentemente dall'impugnazione del ruolo stesso o dall'intervenuto pagamento della somma iscritta a ruolo, in considerazione dell'effetto espansivo esterno della sentenza di riforma o di cassazione, ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20526 del 2006 Rv. 593687 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 758 del 2017 Rv. 641998 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 30775 del 28/11/2018 (Rv. 651618 - 01)

Presidente: CAPPABIANCA AURELIO. Estensore: LUIGI D'ORAZIO. Relatore: LUIGI D'ORAZIO. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (GNISCI LEONARDO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 04/06/2013

154158 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE Art. 68, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 546 del 1992 - Iscrizione provvisoria a ruolo della somma accertata dalla sentenza della commissione tributaria provinciale - Limite.

In tema di riscossione delle imposte, l'iscrizione provvisoria a ruolo, ai sensi dell'art. 68, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 546 del 1992, ha ad oggetto l'intero importo accertato come dovuto dalla sentenza della commissione tributaria provinciale che abbia accolto solo parzialmente il ricorso, purché contenuto entro il limite dei due terzi dell'ammontare complessivo del tributo portato nell'avviso di accertamento, salva l'esigibilità del residuo nel caso in cui la sentenza della commissione tributaria regionale accerti che è dovuto l'intero ammontare del tributo o una somma superiore ai due terzi dello stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 com. 1 lett. B CORTE COST.

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30791 del 28/11/2018 (Rv. 651619 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: GIOVANNI FANTICINI. Relatore: GIOVANNI FANTICINI. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (LATTANZI SANDRO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 30/09/2011

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Cartella ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Contrasto sull'interpretazione di una disposizione normativa - Legittimità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di controllo cd. cartolare della dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria non può emettere la cartella di pagamento ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ove venga in rilievo non già un errore materiale o di calcolo bensì l'interpretazione di una disposizione normativa (nella specie, quella dell'art. 43-bis del d.P.R. n. 602 del 1973).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43 bis

Massime precedenti Conformi: N. 14949 del 2018 Rv. 649365 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 21274 del 2005 Rv. 584577 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30742 del 28/11/2018 (Rv. 651842 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUCIO LUCIOTTI. Relatore: LUCIO LUCIOTTI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 05/04/2017

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Violazione del d.l. n. 167 del 1990 - Decadenza dal potere accertativo - Termine applicabile - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie di natura tributaria, il termine di decadenza per il potere accertativo che l'art. 5, commi 4 e 5, del d.l. n. 167 del 1990, conv., con modif., nella l. n. 227 del 1990, contempla per l'omissione della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività finanziarie all'estero di cui all'art. 4 dello stesso decreto, deve essere individuato, tra quelli indicati dall'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, non nel termine che fa riferimento al tempo della commissione della violazione, ma in quello maggiore previsto per l'accertamento del tributo dovuto, tenuto conto del raddoppio dei termini introdotto dall'art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., nella l. n. 102 del 2009, applicabile, trattandosi di norma di carattere procedimentale, anche nei periodi d'imposta precedenti a quello della loro entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4, Legge 04/08/1990 num. 227, Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 5, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20, Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 12, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST. PENDENTE

Sez. 5 - , Sentenza n. 30770 del 28/11/2018 (Rv. 651617 - 01)

Presidente: CAPPABIANCA AURELIO. Estensore: FRANCESCO FEDERICI. Relatore: FRANCESCO FEDERICI. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

E. (NAPOLITANO FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 13/06/2011

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Disciplina antielusiva ex art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 - Necessità - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di disciplina antielusiva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, è nullo l'avviso di accertamento che, oltre a non contenere una specifica motivazione in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente, ai sensi del comma 5 dell'art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, sia stato emesso all'esito di un procedimento iniziato con una richiesta di chiarimenti non rispettosa delle prescrizioni contenute del comma 4 del richiamato articolo, e pertanto inidonea ad instaurare un giusto contraddittorio con il contribuente. (Nella specie, l'amministrazione aveva invitato la società ricorrente a presentarsi presso l'ufficio, anziché chiedere chiarimenti da inviare per iscritto; aveva concesso un termine di 15 giorni per la presentazione, anziché accordare i prescritti 60 giorni; con l'invito aveva fatto un mero rinvio all'art. 37 bis, invece di indicare i motivi per i quali si ritenevano applicabili i commi 1 e 2 del citato articolo; infine, l'avviso di accertamento non conteneva alcun riferimento alle giustificazioni fornite dalla società.)

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis com. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2239 del 2018 Rv. 646926 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30782 del 28/11/2018 (Rv. 651565 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ANTONELLA DELL'ORFANO. Relatore: ANTONELLA DELL'ORFANO. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

C. (MARINI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/11/2010

178458 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPRESE MINORI - DETERMINAZIONE DEL REDDITO Odontoiatra - Ripresa a tassazione in base alla discrasia tra consumo di prodotti monouso e prestazioni - Legittimità - Fondamento.

Ai fini della ricostruzione del reddito, l'Ufficio può procedere ad accertamento di tipo analitico-induttivo, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, ove la contabilità risulti complessivamente inattendibile in base alla verifica del consumo dei guanti monouso utilizzati dal contribuente per la sua attività di odontoiatra, poiché vi è diretta correlazione tra detto consumo e gli interventi effettuati sui pazienti.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 14879 del 2008 Rv. 603524 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27552 del 2018 Rv. 650956 - 01, N. 8923 del 2018 Rv. 647709 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 30358 del 23/11/2018 (Rv. 651562 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: GIANCARLO TRISCARI. Relatore: GIANCARLO TRISCARI. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (LEONE GREGORIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 07/02/2012

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Veicoli di interesse storico - Nozione.

In tema di dazi doganali, devono considerarsi di interesse storico, come affermato dalla stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, i veicoli che abbiano almeno trent'anni ed appartengano ad un modello o tipo non più in produzione, si trovino nel loro stato originale, senza cambiamento sostanziale di telaio, organi di direzione o di sistema frenante, motore ed altre caratteristiche fondamentali.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 23/07/1987 num. 2658

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30404 del 23/11/2018 (Rv. 651769 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: ANTONELLA DELL'ORFANO. Relatore: ANTONELLA DELL'ORFANO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (CORTI PIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/02/2011

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Dichiarazione dei redditi - Contenuto - Emendabilità - Limiti - Fattispecie.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

La dichiarazione dei redditi affetta da errori è emendabile con limitato riguardo ai dati riferibili ad esternazioni di scienza o di giudizio, mentre, nel caso di errori relativi all'indicazione di dati costituenti espressione di volontà negoziale, il contribuente ha l'onere, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 e ss. c.c., di fornire la prova della riconoscibilità e dell'essenzialità di detti errori. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha escluso, sul presupposto che la mancata scelta del contribuente di affrancare gratuitamente il disavanzo di fusione ex art. 6 del d.lgs. n. 358 del 1997, in alternativa all'iscrizione di una posta a titolo di avviamento, abbia valenza negoziale, che integri un'ipotesi di errore riconoscibile e quindi emendabile l'omessa compilazione dei righi RR24-RR29 della dichiarazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/10/1997 num. 358 art. 2, Decreto Legisl. 08/10/1997 num. 358 art. 6, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 466 art. 1, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 466 art. 3, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1428

Massime precedenti Vedi: N. 18180 del 2015 Rv. 636314 - 01, N. 7294 del 2012 Rv. 622691 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 30341 del 23/11/2018 (Rv. 651560 - 01)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: RICCARDO GUIDA. Relatore: RICCARDO GUIDA. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)

I. (MOSCARDINO LUCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 12/02/2010

133151 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI Cancellazione della società dal registro delle imprese - Evento interruttivo ex art. 299 c.p.c. - Evento non dichiarato dal difensore - Conseguenze in fase di gravame - Fattispecie.

La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo a un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, costituendo un evento interruttivo la cui rilevanza processuale è peraltro subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, dalla dichiarazione in udienza ovvero dalla notificazione dell'evento alle altre parti; a tale principio consegue che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della società cancellata; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della società; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso detto procuratore, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione promosso dal difensore munito di mandato a tal fine conferito dalla società con procura speciale sottoscritta prima dell'estinzione dell'ente a seguito della cancellazione dal registro delle imprese).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23141 del 2014 Rv. 633443 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15295 del 2014 Rv. 631467 - 01 Rv. 631466 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30368 del 23/11/2018 (Rv. 651768 - 01)

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *Relatore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)*
C. (ANSELMO ANTONELLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 13/12/2013

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sentenza di condanna al rimborso in favore del contribuente di un'eccedenza di imposta - Istanza di rimborso - Necessità - Conseguenze.

In materia di processo tributario, poiché l'art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", antecedente al d.lgs. n. 156 del 2015) prevede il rimborso d'ufficio del tributo corrisposto in eccedenza entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza che ha accolto il ricorso del contribuente, quest'ultimo, ove non lo riceva, non può adire direttamente il giudice tributario, ma deve prima sollecitare il rimborso in sede amministrativa, e solo successivamente può impugnare il relativo diniego, anche tacito, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g), del detto d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. G CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20616 del 2008 Rv. 604167 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30406 del 23/11/2018 (Rv. 651616 - 01)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 10/06/2011

178508 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - ALTRI REDDITI Reddito derivante da affitto di terreni ad uso promiscuo - Criteri di determinazione - Fondamento.

Nell'ipotesi di affitto di un terreno in parte per uso agricolo ed in parte per uso non agricolo, ai fini della tassazione IRPEF, per la porzione di terreno destinata all'attività agricola il reddito conseguito rientra in quello agrario ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 917 del 1986, mentre la restante parte del reddito va ricondotta alla categoria residuale dei redditi diversi, in virtù dell'art. 67, lett. e), TUIR.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 27, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67

Massime precedenti Vedi: N. 25927 del 2017 Rv. 646174 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30404 del 23/11/2018 (Rv. 651769 - 02)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (CORTI PIO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/02/2011

178515 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Abuso del diritto - Nozione - Fattispecie.

In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, la cui ricorrenza deve essere provata dal contribuente. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto non elusiva una complessa operazione societaria avente quale unico risultato un indebito vantaggio di imposta, consistente nella sostituzione del regime IRPEF di tassazione delle persone fisiche con quello IRPEG, con conseguente deduzione di maggiori costi).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Legge 11/03/2014 num. 23 art. 5, Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128 art. 1 com. 5, Cod. Civ. art. 2359

Sez. 5 - , Sentenza n. 30354 del 23/11/2018 (Rv. 651561 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: ANGELINA MARIA PERRINO. Relatore: ANGELINA MARIA PERRINO. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (DI PRIMA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 26/03/2013

279396 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - RIMBORSI Associazione temporanea di imprese - Soggetto passivo - Esclusione - Fondamento - "Reverse charge" - Applicabilità - Esclusione.

L'associazione temporanea di imprese, sia nell'ipotesi di raggruppamento verticale che orizzontale, non costituisce un'impresa unitaria che esercita la propria attività in modo indipendente, sopportando individualmente il relativo rischio, sicché, non configurando un unitario soggetto passivo IVA, non può avvalersi del metodo del "reverse charge" ai fini dell'assolvimento di detta imposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 3, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 37, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15129 del 2015 Rv. 636046 - 01, N. 24883 del 2015 Rv. 637996 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30400 del 23/11/2018 (Rv. 651564 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUIGI D'ORAZIO. Relatore: LUIGI D'ORAZIO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (MAGGI ROBERTO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 11/07/2011

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Occupazione cd. usurpativa - Risarcimento - Plusvalenza - Configurabilità - Fondamento e limiti.

In tema d'imposte sui redditi, la somma erogata dall'Amministrazione a titolo di risarcimento del danno per occupazione usurpativa costituisce una plusvalenza soggetta a tassazione ex art. 11 della l. n. 413 del 1991, alla cui stregua sono tassabili le plusvalenze corrispondenti, tra l'altro, a somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni prive di titolo (perché carente "ab origine" o dichiarato illegittimo successivamente), sempre che la percezione di detta somma sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge e, cioè, dopo l'1 gennaio 1989, non assumendo rilievo, invece, il momento in cui è avvenuto il trasferimento del bene, salvo che il ritardo nel pagamento sia imputabile alla P.A.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 35

Massime precedenti Vedi: N. 3503 del 2017 Rv. 643205 - 01, N. 12533 del 2013 Rv. 626604 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 30357 del 23/11/2018 (Rv. 651825 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (LEONE GREGORIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 14/06/2011

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Atto irrogazione delle sanzioni emesso dopo l'annullamento giudiziale dell'atto prodromico - Illegittimità originaria - Conseguenze - Rapporto di pregiudizialità tra cause - Esclusione.

Nel processo tributario, non sussiste rapporto di pregiudizialità dipendenza tra il giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento e quello concernente l'atto di irrogazione della sanzione emesso dopo l'annullamento dell'atto impositivo presupposto, in quanto in detta ipotesi il provvedimento sanzionatorio è affetto da illegittimità originaria, in virtù della immediata efficacia delle sentenze delle commissioni tributarie concernenti atti impositivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19750 del 2014 Rv. 632465 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 758 del 2017 Rv. 641998 - 01

Sez. 5, Ordinanza n. 30393 del 23/11/2018 (Rv. 651563 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **LUCA VARRONE.** *Relatore:* **LUCA VARRONE.**

C. (BONIELLO DOMENICO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 10/05/2014

133197 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO Notifica a persona addetta alla casa - Presunzione - Prova contraria - Certificazione anagrafica - Inidoneità - Fondamento.

In tema di notificazioni, non è idonea a superare la presunzione di cui all'art. 139, comma 2, c.p.c., circa la qualità di addetto alla casa del consegnatario dell'atto la produzione di una certificazione anagrafica, le cui risultanze non sono di per sé idonee ad escludere neppure l'esistenza di un rapporto di parentela con il destinatario della notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27587 del 2018 Rv. 650963 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30371 del 23/11/2018 (Rv. 651615 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Diff.)*

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (CAPE' PAOLO MARIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 03/06/2010

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Condono - Effetti nei confronti dei coobbligati in solido - Presupposti - Conseguenze - Solidarietà dipendente - Esclusione - Fattispecie.

Ai sensi dell'art. 16 della l. n. 289 del 2002 l'efficacia del condono in favore dei coobbligati in solido presuppone l'esistenza di una lite fiscale pendente sul medesimo rapporto tributario, sicché la norma non può trovare applicazione anche nei confronti del coobbligato solidale dipendente, in quanto non è ipotizzabile alcuna controversia pendente sul rapporto tributario che quest'ultimo possa definire. (Principio affermato con riferimento all'obbligazione autonoma dell'assicuratore quale garante).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5393 del 2010 Rv. 611847 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30525 del 23/11/2018 (Rv. 651841 - 01)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** Estensore: **LUCA SOLAINI.** Relatore: **LUCA SOLAINI.**

A. (PALMIERI ALDO) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 15/03/2017

177385 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE Appello - Onere di impugnazione specifica ex art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Riproposizione della ragioni di opposizione all'avviso di accertamento - Idoneità - Fondamento - Fattispecie. ortata - Fattispecie.

Nel processo tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell'appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito. (Nella specie, in applicazione del principio, la S. C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto inammissibile l'appello, per la mancanza di critica alla motivazione della pronuncia di primo grado, pur avendo il ricorrente riproposto i motivi d'opposizione all'atto impositivo evidenziando la correlazione degli stessi con la documentazione prodotta che ne specificava la valenza, con conseguente possibilità per il giudice del gravame di individuare con chiarezza il contenuto delle censure).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Conformi: N. 1200 del 2016 Rv. 638624 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 30360 del 23/11/2018 (Rv. 651614 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **GIANCARLO TRISCARI.** Relatore: **GIANCARLO TRISCARI.** P.M. **ZENO IMMACOLATA.** (Diff.)

G. (FANTOZZI AUGUSTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 03/02/2015

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE Mandato senza rappresentanza - Imponibilità della prestazione del mandatario nei confronti del mandante - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In tema di IVA, ai sensi dell'art. 3, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel mandato senza rappresentanza deve essere attribuita rilevanza, ai fini dell'imponibilità, sia alle prestazioni tra mandante e mandatario, sia a quelle tra mandatario e terzo, mentre, a differenza di quanto avviene nel mandato con rappresentanza, la prestazione resa dal mandatario al mandante non costituisce un'attività imponibile, non configurandosi una autonoma prestazione di mandato.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23999 del 2013 Rv. 628744 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30246 del 22/11/2018 (Rv. 651612 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: PAOLO FRAULINI. Relatore: PAOLO FRAULINI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (ROMANELLO POMES FRANCESCO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 26/09/2011

086022 FONTI DEL DIRITTO - DECRETO LEGGE - LEGGE DI CONVERSIONE - IN GENERE Decreto legge - Modificazioni in sede di conversione - Efficacia - Fattispecie.

In tema di efficacia intertemporale dei decreti legge, le modifiche apportate in sede di conversione, integralmente o sostanzialmente sostitutive della corrispondente previsione del decreto legge, hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e non da quella del decreto come in tutti gli altri casi. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto che per le domande di agevolazione di cui all'art. 8 della l. n. 388 del 2000, di conversione del d.l. n. 138 del 2002, presentate nella vigenza dello stesso, si applica la disciplina contemplata dal decreto, mentre per quelle successive opera la regolamentazione, di carattere innovativo sotto diversi aspetti, introdotta dalla legge di conversione).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8 com. 1, Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 10, Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST., Costituzione art. 77

Massime precedenti Vedi: N. 9386 del 2016 Rv. 639829 - 01, N. 3605 del 1972 Rv. 361599 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30244 del 22/11/2018 (Rv. 651558 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: PAOLO FRAULINI. Relatore: PAOLO FRAULINI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (TUROLLA ALESSANDRO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 10/01/2011

279522 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE Tassa di concessione governativa - Vigenza - Applicazione nei confronti di enti locali - Fondamento.

In tema di radiofonia mobile, sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti dei telefoni cellulari, prevista dall'art. 160 del d.lgs. n. 259 del 2003 (secondo la tariffa di cui alla nota 3 dell'art. 21 del d.P.R. n. 641 del 1972, richiamata dall'art. 1, comma 203, della l. n. 244 del 2007), anche gli enti locali, i quali sono soggetti passivi d'imposta distinti rispetto allo Stato, attesa l'inesistenza di una assimilazione generalizzata tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 641 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 bis com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 641 all. 3 art. 21, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST., DPR 29/03/1973 num. 156 art.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

318, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 203 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 160

Massime precedenti Vedi: N. 19632 del 2014 Rv. 632234 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9560 del 2014 Rv. 630841 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30245 del 22/11/2018 (Rv. 651559 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: PAOLO FRAULINI. Relatore: PAOLO FRAULINI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (DIMARTINO TOMMASO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 31/05/2011

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Impugnazione - Notifica - Effettuazione in prossimità della scadenza del termine per impugnare - Mancato perfezionamento imputabile al notificante - Conseguenze.

In tema di notificazione degli atti processuali, in forza del principio secondo cui il rischio della notificazione ricade sul notificante, laddove la notifica sia effettuata in prossimità della scadenza dei termini di impugnazione e non si perfezioni per cause imputabili al notificante - quale deve ritenersi la circostanza che il destinatario non era conosciuto nel luogo indicato dal richiedente - si determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19012 del 2017 Rv. 645083 - 02, N. 19060 del 2015 Rv. 636563 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30228 del 22/11/2018 (Rv. 651426 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO. Relatore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 28/01/2011

159525 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE Trasformazione di società commerciale in società semplice - Plusvalenza tassabile - Configurabilità - Fondamento.

178484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI In genere.

La trasformazione di una società commerciale in società semplice genera una plusvalenza tassabile ai sensi dell'art. 54, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 917 del 1986 (ora artt. 85, comma 2, e 86, comma 1, lett. c, dello stesso decreto), determinando un mutamento del regime reddituale dei beni sociali e la destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2249, Cod. Civ. art. 2498, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54 com. 1 lett. D, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 85 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 86 com. 1 lett. C, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 122, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 170

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30236 del 22/11/2018 (Rv. 651428 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: ANDREINA GIUDICEPIETRO. Relatore: ANDREINA GIUDICEPIETRO.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

A. (FALIVENA LUCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE ROMA, 10/05/2011

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Dichiarazione integrativa - Art. 9 del d.l. n. 70 del 1988, conv. in l. n. 154 del 1988 - Rimborso - Preclusione - Esclusione - Fondamento.

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE In genere.

In tema di rimborso d'imposta, la presentazione da parte del contribuente di dichiarazione integrativa volta a regolarizzare le situazioni pregresse ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 70 del 1988, conv. in l. n. 154 del 1988, non esclude la rimborsabilità delle somme versate e non dovute, posto che la riapertura dei termini per effettuare i versamenti non incide sulla successiva possibilità di verifica in ordine alla sussistenza ed all'entità dell'obbligazione tributaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 9, Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16245 del 2007 Rv. 601003 - 01, N. 17015 del 2002 Rv. 558878 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30254 del 22/11/2018 (Rv. 651613 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: ANDREINA GIUDICEPIETRO. Relatore: ANDREINA GIUDICEPIETRO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (MARIDATI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 27/01/2015

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Aiuti di Stato illegittimi - Recupero - Interessi composti - Applicabilità - Limiti temporali.

In tema di recupero degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune e quindi equivalenti ad imposte non corrisposte, gli interessi dovuti dal contribuente vanno calcolati su base composta ai sensi dell'art. 24 del d.l. n. 185 del 2008, conv. in l. n. 2 del 2009, solo ove gli atti di recupero o i relativi avvisi siano stati notificati successivamente al 29 novembre 2008, data dell'entrata in vigore del detto decreto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 24, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., Regolam. Comunitario 21/04/2004 num. 794

Massime precedenti Vedi: N. 16109 del 2017 Rv. 644882 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30220 del 22/11/2018 (Rv. 651557 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. Relatore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 18/04/2011

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Credito d'imposta - Compensazione - Silenzio-assenso poi annullato - Sanzionabilità - Fondamento - Fattispecie.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni tributarie, ove il contribuente abbia effettuato la compensazione del credito di imposta in costanza di silenzio-assenso dell'Amministrazione, che lo abbia tuttavia in seguito annullato perché formatosi in difetto dei requisiti di legge, è legittima l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, perché l'errata utilizzazione della compensazione in sede di liquidazione periodica comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste. (Fattispecie relativa ad agevolazioni previste per il settore dell'autotrasporto dall'art. 1 del d.l. n. 265 del 2000, conv., con modif., in l. n. 343 del 2000).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/09/2000 num. 265 art. 1, Legge 23/11/2000 num. 343 art. 1, DPR 09/06/2000 num. 277 art. 4, DPR 09/06/2000 num. 277 art. 5, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18080 del 2017 Rv. 645020 - 01, N. 16504 del 2016 Rv. 640780 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30226 del 22/11/2018 (Rv. 651611 - 01)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.**
Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (RUSSO CLAUDIO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 15/12/2010

052030 CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITA' ESTERNA - IN GENERE In genere

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE SU 012190/2016 63997001

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 12190 del 2016 Rv. 639970 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30229 del 22/11/2018 (Rv. 651427 - 01)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.**
Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (BENINI CARLO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/01/2011

154209 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - MODALITA' Istanza di rimborso ad ufficio territorialmente incompetente - Effetti - Fondamento - Fattispecie.

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, disciplinato dall'art. 38, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, la presentazione della relativa istanza ad un organo diverso da quello territorialmente competente a provvedere costituisce atto idoneo non solo ad impedire la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, ma anche a determinare la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile dinanzi al giudice tributario, sia perché l'ufficio non competente (purché non estraneo all'Amministrazione finanziaria) è tenuto a trasmettere l'istanza all'ufficio competente, in conformità delle regole di collaborazione tra organi della stessa Amministrazione, sia alla luce dell'esigenza di una sollecita definizione dei diritti delle parti, ai sensi dell'art. 111 Cost. (Fattispecie relativa a comunicazione preliminare di inizio lavori di

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

ristrutturazione, inviata mediante raccomandata al locale Ufficio delle Entrate in luogo del Centro operativo dell'Agenzia di Pescara, individuato dagli artt. 1 e 4 del decreto interministeriale n. 41 del 1998).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 com. 2 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Decr. Minist. Finanze 18/02/1998 num. 41 art. 1, Decr. Minist. Finanze 18/02/1998 num. 41 art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 5203 del 2018 Rv. 647494 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30238 del 22/11/2018 (Rv. 651429 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.** *Relatore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.**

M. (FALSITTA GASPARE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/02/2011

178517 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE Redditi d'impresa - Sanzioni civili - Natura risarcitoria - Deducibilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

In tema di redditi d'impresa, le sanzioni civili per il ritardato pagamento di oneri (nella specie, previdenziali), pur avendo natura risarcitoria, non sono automaticamente deducibili come costi inerenti, dovendosene verificare la correlazione con lo svolgimento dell'attività di impresa, avendo riguardo all'oggetto sociale della stessa.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30211 del 22/11/2018 (Rv. 651840 - 01)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **LUCIO LUCIOTTI.** *Relatore:* **LUCIO LUCIOTTI.**

B. (DI LORENZO FRANCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. ROMA, 27/01/2017

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Indagini bancarie - Reddito degli agenti e rappresentanti di commercio - Qualificazione - Reddito d'impresa - Fondamento e conseguenze.

In tema di indagini bancarie, ai fini dell'operatività della presunzione di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, i redditi degli agenti e dei rappresentanti di commercio devono essere considerati redditi d'impresa, perché riguardano l'esercizio di attività commerciale, in conformità a quanto disposto dall'art. 2195 c.c., sicché, nei confronti di tali contribuenti detta presunzione opera sia con riferimento ai versamenti che ai prelevamenti risultanti dalle verifiche effettuate sulle movimentazioni del conto corrente.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 633 art. 32, Cod. Civ. art. 2728, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22931 del 2018 Rv. 650334 - 01, N. 29572 del 2018 Rv. 651421 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30227 del 22/11/2018 (Rv. 651425 - 01)

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.**
Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (CRISTIANO GIUSEPPE)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 13/12/2010

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Condono - Causa ostativa di cui all'art. 15, comma 1, ultimo periodo, l. n. 289 del 2002 - Necessaria coincidenza tra reati e fatti contestati in sede di accertamento - Esclusione - Fondamento.

In tema di condono fiscale, la causa ostativa di cui all'art. 15, comma 1, ultimo periodo, della l. n. 289 del 2002, va intesa nel senso che il contribuente non può beneficiare della definizione agevolata in tutti i casi di esercizio dell'azione penale, di cui abbia avuto formale conoscenza, per qualsiasi reato previsto dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non solo nelle ipotesi in cui vi sia una stretta e diretta connessione tra la fattispecie di reato contestata ed i rilievi oggetto dell'atto tributario definibile in via agevolata, rispondendo tale interpretazione alla "ratio" della norma diretta a precludere l'accesso al beneficio del condono a chiunque si riveli "indegno" a fruirne.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 7 com. 3 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 8 com. 10 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 14 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 15 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 15 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/12/2002 num. 282 art. 5 bis com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2003 num. 27 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 11926 del 2014 Rv. 631097 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20088 del 2014 Rv. 632480 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 30014 del 21/11/2018 (Rv. 651422 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *Relatore:* **FRANCESCO FEDERICI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (MASSANO MARIO)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 16/11/2010

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Consolidato nazionale - Disciplina anteriore alla riforma del 2012 - Società del gruppo - Autonomia - Conseguenze sulla compensazione tra crediti d'imposta e debiti fiscali.

In tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, l'art. 43 ter, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, nella formulazione in vigore anteriormente alla introduzione del comma 2 bis, aggiunto dall'art. 2, comma 3, del d.l. n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 44 del 2012, anche il soggetto consolidante, quando sia cessionario del credito d'imposta del consolidato dell'anno precedente per la compensazione con propri debiti fiscali, ha l'obbligo, a pena di inefficacia, di indicare nella dichiarazione gli estremi previsti dal comma 2 della medesima norma.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43 ter com. 2, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43 ter com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 118 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 122, Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 2 com. 3, Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.

Sez. 5 - , Sentenza n. 30030 del 21/11/2018 (Rv. 651424 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *Relatore:* **FRANCESCO FEDERICI. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (CAMOSCI GIUSEPPE)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/03/2010

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

178518 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONIRedditi d'impresa - Deduzione costi - Inerenza - Nozione - Fattispecie.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'inerenza delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 (già art. 75), va definita come una relazione tra due concetti (la spesa, o il costo, e l'impresa), sicché il costo o la spesa assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù di una sua correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre utili. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza di una commissione tributaria regionale che aveva ritenuto deducibili i costi sostenuti dalla contribuente per promuovere la commercializzazione in un mercato estero dei suoi prodotti tramite una diversa società da essa controllata.)

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 16826 del 2007 Rv. 600935 - 01, N. 20049 del 2017 Rv. 645455 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 30034 del 21/11/2018** (Rv. **651609 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA**. Relatore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Parz. Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (ZIZZO GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 23/07/2010

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Accise - Imposta di consumo sul gas - Tardivo versamento - Indennità di mora di cui all'art. 3, comma 4, T.U. accise - Cumulo con la sanzione di cui all'art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 - Cumulo - Esclusione - Fondamento.

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) In genere.

In tema di accise, nell'ipotesi di tardivo versamento dell'imposta di consumo sul gas, trova applicazione la sola sanzione di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, costituita dal pagamento di un'indennità di mora, avente funzione di reintegrazione del patrimonio leso, sanzione non cumulabile, in virtù del principio di specialità nonché di quelli di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, con quella prevista in via generale dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/2001 num. 356 art. 8 bis, Legge 30/11/2001 num. 418, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12

Massime precedenti Difformi: N. 16165 del 2016 Rv. 640651 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 30039 del 21/11/2018** (Rv. **651552 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **PIERPAOLO GORI**. Relatore: **PIERPAOLO GORI**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Diff.)

V. (MICCINESI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/02/2011

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

178374 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE Avviso di accertamento - Motivazione - Contenuto - Fondamento.

L'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel "petitum" e nella "causa petendi", mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori posti a fondamento dell'atto impositivo, in ragione della necessaria trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione, in vista di un immediato controllo della stessa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1209 del 2000 Rv. 533428 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 30033 del 21/11/2018 (Rv. 651551 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.**

Relatore: **GIACOMO MARIA NONNO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (BRANDSTATTER GERHARD)

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 30/03/2011

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Soggetto residente - "Stabile organizzazione" - Accertamento per ciascuna annualità di imposta - Necessità - Conseguenze.

Il requisito della "stabile organizzazione" di un soggetto non residente in Italia, la cui sussistenza e` necessaria ai fini dell'imponibilita` del reddito d'impresa, va accertato, in base ai suoi elementi costitutivi (quello materiale ed oggettivo della "sede fissa di affari" e quello dinamico dell'esercizio in tutto o in parte della sua attività), con riferimento a ciascun anno d'imposta, in ragione del possibile mutamento nel tempo di detti elementi: ne consegue che il giudicato esterno sulla sussistenza o meno di tale requisito relativamente ad uno o piu` anni d'imposta non può avere effetto con riferimento ad anni d'imposta diversi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 7, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1992 num. 459

Massime precedenti Vedi: N. 9710 del 2018 Rv. 647717 - 01, N. 28059 del 2017 Rv. 646224 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 30031 del 21/11/2018 (Rv. 651550 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **FRANCESCO FEDERICI.** *Relatore:* **FRANCESCO FEDERICI. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)**

C. (SANTACROCE BENEDETTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/05/2010

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Processo verbale di constatazione - Trasposizione del contenuto della conversazione telefonica con il contribuente - Contestazione - Querela di falso - Necessità - Fondamento.

In tema di accertamenti tributari, deve essere proposta querela di falso contro la parte del processo verbale di constatazione nella quale sia stata trascritta una conversazione telefonica tra il contribuente ed il pubblico ufficiale, trattandosi, ex art. 2700 c.c., della descrizione di fatti compiuti in presenza del pubblico ufficiale.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Vedi: N. 15191 del 2014 Rv. 631468 - 01, N. 24461 del 2018 Rv. 651211 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 30054 del 21/11/2018 (Rv. 651610 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ANDREA PENTA.** *Relatore:* **ANDREA PENTA.** *P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Diff.)*

O. (ROSSETTO EMILIANO) contro E.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 02/10/2013

177276 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - COMMISSIONE DI PRIMO GRADO Controversie promosse nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione - Sede dell'ente impositore - Rilevanza - Fondamento.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", anteriore all'emanazione dell'art. 9, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 156 del 2016), tenuto conto dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 3 marzo 2016, la competenza territoriale delle Commissioni tributarie provinciali nelle controversie promosse dai contribuenti nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è determinata avendo riguardo alla sede dell'ente impositore, sicché non è ammessa alcuna distinzione che attribuisca rilevanza alla sede dell'ente concedente ovvero a quella del concessionario in ragione della materia controversa o dei motivi di impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 4 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 95 com. 1 lett. B)

Massime precedenti Vedi: N. 21247 del 2017 Rv. 645458 - 01, N. 15829 del 2016 Rv. 640647 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30098 del 21/11/2018 (Rv. 651555 - 01)

Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **MARCELLO MARIA FRACANZANI.**

Relatore: **MARCELLO MARIA FRACANZANI.**

D. (ESPOSITO MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 06/04/2011

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Società di persone a ristretta base familiare - Indagini bancarie - Risultanze di conti correnti intestati ai soci - Utilizzazione - Legittimità - Conseguenze.

In tema di accertamenti sui redditi di società di persone a ristretta base familiare, l'Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate, perché la relazione di parentela tra i soci è idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dalla società con quelli propri dei soci, salva la facoltà dell'ente di dimostrare l'estraneità delle singole operazioni alla comune attività d'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 12624 del 2012 Rv. 623863 - 01, N. 15006 del 2017 Rv. 644550 - 01, N. 8112 del 2016 Rv. 639699 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30026 del 21/11/2018 (Rv. 651423 - 01)
Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: ANDREINA GIUDICEPIETRO. Relatore: ANDREINA GIUDICEPIETRO. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (STASI ALESSANDRA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 06/07/2011

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Accertamento - Termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 - Accesso cd. breve volto all'acquisizione della documentazione - Applicabilità.

In tema di verifiche fiscali, la regola in base alla quale l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", si applica anche nel caso di accessi brevi finalizzati all'acquisizione di documentazione, sia perché la disposizione di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 non prevede alcuna distinzione in ordine alla durata dell'accesso, in esito al quale comunque deve essere redatto un verbale di chiusura delle operazioni, sia perché, anche in caso di accesso breve, si verifica l'intromissione autoritativa dell'amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente, che deve essere controbilanciata dalle garanzie di cui al citato articolo 12.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 1007 del 2017 Rv. 643315 - 01, N. 7843 del 2015 Rv. 635300 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 30052 del 21/11/2018 (Rv. 651554 - 02)
Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: ANDREA PENTA. Relatore: ANDREA PENTA. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)
O. (VINCENZO LUIGI) contro C. (IZZO RAFFAELE)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/03/2012

181387 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Imposta comunale sulla pubblicità - Meccanismo tariffario ex art. 12, comma 4, d.lgs. n. 507 del 1993 - Contrasto con l'art. 53 Cost. - Manifesta infondatezza.

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993, in relazione al principio di progressività dell'imposizione di cui all'art. 53 Cost., nella parte in cui prevede l'applicabilità di una tariffa superiore nel caso di superfici espositive di dimensioni eccedenti 5,5 metri quadrati, atteso che il legislatore, con scelta discrezionale insindacabile, ha correlato l'imposizione all'efficacia pubblicitaria del messaggio che aumenta con le dimensioni dello stesso, sicché le maggiorazioni devono necessariamente riferirsi al messaggio nella sua interezza e, quindi, alla totalità della superficie e non alle sue singole parti "eccedentarie".

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 12 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 4909 del 2005 Rv. 579958 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 30100 del 21/11/2018** (Rv. **651556 - 01**)

Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO**. Estensore: **MARCELLO MARIA FRACANZANI**.

Relatore: **MARCELLO MARIA FRACANZANI**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (BENIGNI ELIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 05/12/2011

140040 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - PREGIUDIZIALI Ricorso introduttivo tardivo - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Fondamento.

L'accertamento della tardività del ricorso introduttivo, impedendo al giudice di conoscere della causa, ha carattere preliminare rispetto alla verifica della necessità di integrazione del contraddittorio e, in sede di decisione, la relativa questione deve essere esaminata con priorità, in omaggio sia del principio della "ragione più liquida" che di quello dell'ordine logico delle questioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 415 del 1970 Rv. 345382 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23542 del 2015 Rv. 637243 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 30052 del 21/11/2018** (Rv. **651554 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **ANDREA PENTA**. Relatore: **ANDREA**

PENTA. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

O. (VINCENZO LUIGI) contro C. (IZZO RAFFAELE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/03/2012

181387 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Avviso di accertamento - Allegazione di delibere comunali - Necessità - Esclusione.

In tema di imposta sulla pubblicità, le delibere comunali relative all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/01/2001 num. 32 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 3551 del 2005 Rv. 579653 - 01, N. 9601 del 2012 Rv. 622998 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 30046 del 21/11/2018** (Rv. **651553 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **ORONZO DE MASI**. Relatore: **ORONZO**

DE MASI. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

B. (POLLASTRO PIERO) contro C. (CAINERI GIOVANNI ROBERTO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 09/12/2010

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

181387 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Imposta sulla pubblicità - Soggetto pubblicizzato e soggetto che dispone del mezzo pubblicitario - Obbligazione solidale - Conseguenze.

In materia di imposta sulla pubblicità, ove vi è solidarietà nell'obbligazione tributaria tra il soggetto pubblicizzato ed il soggetto che dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, la responsabilità di quest'ultimo "in via principale" - prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 507 del 1993 - non indica un beneficio d'ordine, bensì si limita a fondare il diritto di rivalsa nei confronti di chi dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso: ne consegue che la legittimità dell'avviso di accertamento al soggetto pubblicizzato non dipende dalla previa o contestuale emissione di altro avviso nei confronti del coobbligato solidale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7348 del 2012 Rv. 622893 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29978 del 20/11/2018 (Rv. 651839 - 01)

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO. Estensore: ROBERTO GIOVANNI CONTI. Relatore: ROBERTO GIOVANNI CONTI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (PICONE GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 23/09/2016

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Atti della riscossione - Rituale notifica - Omessa impugnazione - Conseguenze.

L'omessa impugnazione della cartella di pagamento ovvero degli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva dei crediti dell'Erario, una volta che siano stati ritualmente notificati al contribuente, determina la decadenza di quest'ultimo dal potere di ricorrere avverso gli stessi, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito fiscale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 542 del 2001 Rv. 543163 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29710 del 19/11/2018 (Rv. 651838 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUCIO NAPOLITANO. Relatore: LUCIO NAPOLITANO.

M. (GIUSTI LUCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 13/12/2016

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Notifica mediante invio diretto da parte del concessionario - Legittimità - Rimessione in termini in favore del contribuente - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, fermo restando che il contribuente che assuma, in concreto, la mancanza di conoscenza effettiva

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

dell'atto per causa a sé non imputabile può chiedere, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/09/1973 num. 602 art. 26 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8086 del 2018 Rv. 647723 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29757 del 19/11/2018 (Rv. 651573 - 01)

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO. Estensore: MAURO MOCCI. Relatore: MAURO MOCCI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MAGGI GIORGIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 24/11/2016

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Produzione di dichiarazioni di terzi in sede extraprocessuale - Ammissibilità - Valore probatorio - Fattispecie.

Nel processo tributario il divieto di prova testimoniale posto dall'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 non osta alla produzione sia da parte dell'Amministrazione finanziaria che, in ragione dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost., del contribuente, di dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale che assumono valenza indiziaria sul piano probatorio. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto insufficiente ad integrare la prova contraria richiesta al contribuente la sola dichiarazione scritta della madre, in assenza di ulteriori elementi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 6616 del 2018 Rv. 647324 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 29529 del 16/11/2018 (Rv. 651282 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. Relatore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (GRASSOTTI AMEDEO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 26/01/2010

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Proposta di definizione avente contenuto ridotto rispetto alla pretesa impositiva - Mancata adesione da parte del contribuente - Conseguenze.

In tema di accertamento con adesione, la formulazione da parte dell'Ufficio di una proposta avente un contenuto ridotto rispetto alla pretesa impositiva, non determina né la rinuncia alla stessa, né il disconoscimento della consistenza probatoria degli atti istruttori esperiti, sicché, nell'ipotesi di mancata adesione da parte del contribuente, l'Amministrazione procede legittimamente a dar corso all'avviso già notificato, che non perde efficacia, incombendo un onere aggravato di motivazione nei soli casi in cui il contraddittorio sia stato attivato anteriormente all'invio dell'avviso, e sempreché il contribuente abbia fornito elementi di valutazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 212 art. 19, Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 12

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 13907 del 2018 Rv. 648859 - 01, N. 9659 del 2017 Rv. 643924 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29593 del 16/11/2018 (Rv. 651287 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: GIACOMO MARIA STALLA. Relatore: GIACOMO MARIA STALLA. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

A. (MALATTIA BRUNO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 15/01/2013

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
Ammissibilità nei confronti di qualsiasi capo, anche autonomo, della sentenza - Sussistenza - Fondamento - Inammissibilità dell'impugnazione principale - Conseguenze - Inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva - Fattispecie.

In base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo avente ad oggetto la cartella esattoriale pur essendo contestata la pronuncia di primo grado dall'appellante principale sul capo relativo al ruolo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14609 del 2014 Rv. 631635 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18415 del 2018 Rv. 649766 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 29529 del 16/11/2018 (Rv. 651282 - 02)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. Relatore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (GRASSOTTI AMEDEO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 26/01/2010

178456 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI Art. 15, comma 1, TUIR - Doppia imposizione - Diritto al credito di imposta sui redditi prodotti all'estero - Fondamento - Limiti.

In tema di imposta sui dividendi, il diritto al credito di imposta su redditi prodotti e tassati all'estero a titolo definitivo opera nei limiti in cui gli stessi entrino a far parte della base imponibile in Italia, sicché il prelievo fiscale su redditi esteri che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, quindi, sono esenti da imposta in Italia, non dà diritto alla detrazione, non essendovi in tal caso il rischio di doppia imposizione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 15 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 96, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 96 bis

Massime precedenti Vedi: N. 2255 del 2011 Rv. 616413 - 01, N. 23367 del 2017 Rv. 645902 - 01, N. 7355 del 2012 Rv. 622895 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29568 del 16/11/2018 (Rv. 651548 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: ANDREINA GIUDICEPIETRO. Relatore: ANDREINA GIUDICEPIETRO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

R. (GARAO GERMANO GIUSEPPE) contro L. (TRICOMI GAETANO VINCENZO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 14/11/2013

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Appello - Produzione di nuovi documenti ad opera della parte contumace in primo grado - Ammissibilità - Fondamento.

Nel processo tributario, poiché l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poiché il divieto posto dall'art. 57 del detto decreto riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8313 del 2018 Rv. 647688 - 01, N. 12008 del 2011 Rv. 618258 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29582 del 16/11/2018 (Rv. 651286 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: GIACOMO MARIA STALLA. Relatore: GIACOMO MARIA STALLA. P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro W.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 11/10/2012

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Controllo automatizzato - Disconoscimento credito di imposta - Ammissibilità - Fondamento e limiti.

In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, è legittimo il disconoscimento del credito di imposta operato a seguito di controllo automatizzato qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis

Massime precedenti Vedi: N. 4360 del 2017 Rv. 643321 - 01, N. 14949 del 2018 Rv. 649365 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17758 del 2016 Rv. 640942 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29569 del 16/11/2018 (Rv. 651420 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: RICCARDO GUIDA. Relatore: RICCARDO GUIDA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (ROMOLI ADRIANA)

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. ROMA, 27/01/2011

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Interruzione del processo - Mancata riassunzione - Conseguenze.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Nel processo tributario, la mancata riassunzione del giudizio a seguito dell'interruzione dello stesso non determina la cessazione del contendere, bensì l'estinzione per inattività delle parti, che può essere dichiarata anche d'ufficio ai sensi dell'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 40, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 45 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21128 del 2011 Rv. 619784 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29575 del 16/11/2018 (Rv. 651285 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: ANTONELLA DELL'ORFANO. Relatore: ANTONELLA DELL'ORFANO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (GIOVANNINI ALESSANDRO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 12/11/2010

178511 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE Plusvalenze - Opzione ex art. 7 l. n. 448 del 2001 - Natura - Necessità di un effettivo risparmio di imposta - Esclusione.

In tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni edificabili, l'opzione prevista dall'art. 7 della l. n. 448 del 2001 costituisce espressione di una scelta liberamente operata dal contribuente di rideterminare il valore del bene con conseguente versamento dell'imposta sostitutiva nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull'imposta altrimenti dovuta, senza che sia richiesto, a tal fine, che detto vantaggio sia conseguito né, peraltro, che la cessione venga effettuata.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 7, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1428

Massime precedenti Vedi: N. 19215 del 2017 Rv. 645454 - 01

--Massime successive: Vedi

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29572 del 16/11/2018 (Rv. 651421 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: RICCARDO GUIDA. Relatore: RICCARDO GUIDA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (BRASCHI FRANCESCO LUIGI)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 27/01/2011

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Accertamento - Indagini bancarie - Presunzione ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 - Generalità dei contribuenti - Applicabilità - Limiti - Fattispecie.

In tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha affermato che, avendo l'Amministrazione provato che sul conto corrente del contribuente erano affluite somme per accrediti bancari esteri con causale "disinvestimenti in beni e diritti immobiliari", incombeva sul contribuente l'onere di provare l'esatta provenienza delle rimesse estere, anche al fine di usufruire del cd. condono tombale).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1519 del 2017 Rv. 642454 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 29534 del 16/11/2018 (Rv. 651608 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: ANGELINA MARIA PERRINO. Relatore: ANGELINA MARIA PERRINO. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro H. (VALENZA DINO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 23/09/2010

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Imposta sul consumo di energia elettrica e addizionali - Esenzioni - Presupposti rispettivi.

I presupposti per il riconoscimento dell'esenzione dall'imposta sul consumo di energia elettrica e dalle relative addizionali non sono sovrapponibili in quanto, mentre è esente da imposizione l'energia impiegata negli opifici industriali come riscaldamento rispetto agli usi indispensabili al compimento dei processi produttivi, l'esenzione dalle addizionali è prevista solo nell'ipotesi di uso dell'energia "come materia prima" nei procedimenti elettrochimici ed elettrometallurgici, ovvero nel caso di impiego della stessa per modificare la forma esteriore e la struttura fisico-meccanica del prodotto lavorato, pur senza alterarne la natura chimica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1995 num. 504 art. 52 com. 2 lett. N, Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6 com. 4, Legge 27/01/1989 num. 20, Decreto Legge 28/06/1995 num. 250 art. 4, Legge 08/08/1995 num. 349 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1989 num. 332 art. 4 com. 3, Legge 27/11/1989 num. 384 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22566 del 2008 Rv. 604698 - 01, N. 24685 del 2011 Rv. 620621 - 01, N. 29568 del 2011 Rv. 621049 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 29530 del 16/11/2018 (Rv. 651283 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. Relatore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (BENIGNI ARTURO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 07/12/2010

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Rimborso - Meccanismo ex art. 30, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972 - Pluralità di operazioni attive o passive - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di rimborso d'IVA, il meccanismo di richiesta ed erogazione dell'eccedenza detraibile di cui all'art. 30, comma 3, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo applicabile "ratione temporis") non postula necessariamente una pluralità di operazioni (attive o passive) - profilo che rileva, semmai, ai fini del requisito dell'effettività dell'attività di impresa che svolga operazioni passive che scontano un'aliquota imponibile inferiore rispetto a quella detraibile su acquisti ed importazioni - essendo sufficiente l'effettuazione di almeno un'operazione (passiva ed attiva) che consenta la comparazione tra le diverse aliquote.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 com. 3 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24779 del 2015 Rv. 637641 - 01, N. 15224 del 2004 Rv. 575273 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29579 del 16/11/2018 (Rv. 651549 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

B. (ZANOLLA MARCO) contro E. (FERRO MARINO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 24/01/2011

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE Pretesa impositiva - Interessi - Art. 10 l. n. 212 del 2000 - Ambito applicativo - Fondamento.

Con riferimento alla pretesa tributaria, l'art. 10 della l. n. 212 del 2000, che esclude, alle condizioni dal medesimo previste, che siano dovuti gli interessi da parte del contribuente, riguarda i soli interessi moratori in coerenza con l'esclusione dell'elemento soggettivo della colpa che ne è alla base, mentre gli interessi corrispettivi si producono di pieno diritto ai sensi dell'art. 1282 c.c. alla scadenza dell'obbligazione tributaria.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 5934 del 2015 Rv. 635008 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29543 del 16/11/2018 (Rv. 651230 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **ROBERTO SUCCIO.** *Relatore:* **ROBERTO SUCCIO.** *P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)*

P. (BONIELLO DOMENICO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 02/07/2012

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Ammissibilità - Condizioni - Scoperta di una "contabilità parallela" - Accertamento induttivo - Legittimità.

Il ritrovamento, da parte della Guardia di Finanza, in locali diversi da quelli societari, di una "contabilità parallela" a quella ufficialmente tenuta dalla società sottoposta a verifica fiscale legittima, di per sé, ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso al cd. accertamento induttivo di cui all'art. 39, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 19598 del 2003 Rv. 569121 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 29537 del 16/11/2018 (Rv. 651284 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *Relatore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *P.M. ZENO IMMACOLATA. (Parz. Diff.)*

M. (ANDREANI ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 03/05/2011

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

180055 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE Dazi doganali - Classificazione doganale - Criteri - Uso previsto e non uso possibile - Fattispecie.

In tema di dazi all'importazione, ai fini della classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata (cd. codice NC), secondo la giurisprudenza unionale (Corte di giustizia UE, sentenza 26 maggio 2016, causa C-198/15, punti 24 e 26), rileva non già l'uso possibile, bensì l'uso previsto dello specifico prodotto, valutato sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive alla data della sua importazione.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 04/08/2009 num. 718, Regolam. Commissione CEE 20/01/2005 num. 129, Regolam. Commissione CEE 29/04/1998 num. 955, Regolam. Consiglio CEE 23/07/1987 num. 2658

Massime precedenti Vedi: N. 26297 del 2010 Rv. 615754 - 01, N. 8068 del 2013 Rv. 626124 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29551 del 16/11/2018 (Rv. 651419 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

A. (CIGLIANO FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/01/2010

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Costi deducibili - Canoni corrisposti per l'affitto d'azienda - Contratto privo della forma richiesta "ad probationem" - Deducibilità - Fondamento.

In tema di IRPEF, i canoni corrisposti per l'affitto di azienda direttamente imputabili ad attività produttive di ricavi sono deducibili anche se il contratto non è stato stipulato per iscritto, in quanto tale forma è prescritta dall'art. 2556 c.c. solo "ad probationem", sicché l'atto è da considerarsi esistente per il fisco, peraltro tenuto alla registrazione anche dei contratti d'affitto d'azienda conclusi in forma verbale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2556, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 15 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 52

Massime precedenti Conformi: N. 20057 del 2014 Rv. 632509 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 29535 del 16/11/2018 (Rv. 651229 - 02)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *Relatore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)*

C. (MARONGIU GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 07/06/2010

180075 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE Dazi doganali - Sottrazione al controllo doganale - Nozione.

In tema di infrazioni doganali, costituisce sottrazione di una merce al controllo doganale, come è stato chiarito anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, qualsiasi ritiro, non

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

autorizzato dall'autorità doganale competente, di una merce sottoposta alla vigilanza doganale dal luogo di custodia autorizzato, a prescindere dall'intenzionalità dello stesso.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 203 lett. 1, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 215 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 19652 del 2009 Rv. 609988 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 29535 del 16/11/2018 (Rv. 651229 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *Relatore:* **ANGELINA MARIA PERRINO.** *P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)*

C. (MARONGIU GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 07/06/2010

180075 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE Sottrazione di merci al controllo doganale - Poteri di accertamento e riscossione - Spettanza allo Stato del luogo di commissione della prima infrazione - Impossibilità di accertamento - Conseguenze - Competenza dello Stato dell'ufficio di partenza - Incompetenza dell'autorità procedente - Conseguenze - Nullità dell'ingiunzione.

In tema di dazi doganali, qualora le merci non siano presentate all'ufficio di destinazione, la competenza a riscuotere l'importo dell'obbligazione doganale spetta, ai sensi degli artt. 203 n. 1 e 215 n. 1 del Regolamento CE n. 2913 del 1992, allo Stato membro nel cui territorio è stata commessa la prima infrazione o irregolarità qualificabile come sottrazione al controllo doganale, mentre in caso l'impossibilità di accertare in tal modo il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità opera, come ritenuto dalla Corte di Giustizia CE con sentenza 3 aprile 2008, in causa 230/06, una presunzione di competenza dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza, ai sensi degli artt. 378 e 379 del medesimo Regolamento, con conseguente irrilevanza del luogo in cui è stata accertata l'irregolarità, fermo restando che l'esercizio di poteri di accertamento e riscossione dei diritti dovuti da parte delle autorità doganali di uno Stato membro non competente comporta la nullità radicale dell'ingiunzione eventualmente emessa.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 203, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 215, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 378, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 379

Massime precedenti Conformi: N. 19652 del 2009 Rv. 609988 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29479 del 15/11/2018 (Rv. 651837 - 01)

Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** *Estensore:* **MAURO MOCCI.** *Relatore:* **MAURO MOCCI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/11/2016

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Accertamento induttivo "puro" - Prova documentale contraria del contribuente - Ammissibilità - Conseguenze.

In tema di accertamento, ove l'Amministrazione finanziaria ricorra al metodo induttivo "puro" per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, quest'ultimo ha in ogni caso il diritto di allegare documentazione contabile a prova contraria.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 4785 del 2017 Rv. 643110 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 29287 del 14/11/2018 (Rv. 651545 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. Relatore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.)

F. (PONTECORVO LEONE) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/11/2010

106001 MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Mediazione negoziale cd. atipica - Incarico unilaterale - Configurabilità - Caratteristiche.

È configurabile la cd. mediazione unilaterale, che si realizza ove, a fronte dell'attività di mediazione svolta senza vincoli di collaborazione, dipendenza o rappresentanza di una sola delle parti, sussista un rapporto di mandato ovvero il conferimento dell'incarico al mediatore ad opera di una parte di ricercare una persona interessata allo stesso affare a determinate e prestabilite condizioni.

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1989 num. 39 art. 2, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1762

Massime precedenti Vedi: N. 11656 del 2018 Rv. 648394 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19161 del 2017 Rv. 645138 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 29302 del 14/11/2018 (Rv. 651607 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: LUIGI D'ORAZIO. Relatore: LUIGI D'ORAZIO. P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (ZONCA CESARE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/10/2011

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE Operazioni infragruppo - Neutralità fiscale - Limiti.

In tema di determinazione del reddito di impresa, nell'ambito delle operazioni infragruppo, ai sensi dell'art. 118, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, non concorrono alla formazione del reddito imponibile le somme percepite o versate tra le società del gruppo in contropartita di vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti, ferma la possibilità per le parti, nella loro autonomia negoziale, di corrispondere, mediante i cd. accordi di consolidamento, alla società apportante i vantaggi fiscali al gruppo il corrispettivo "compensativo", che non può superare l'importo dell'imposta risparmiata dal gruppo societario attraverso il bilancio consolidato: ne deriva che la ripartizione di vantaggi fiscali tra le società del gruppo genera operazioni "neutre", con costi non deducibili e proventi non tassabili, mentre i compensi che non rientrano in detta ripartizione determinano proventi imponibili per chi li realizza e costi deducibili, purché inerenti all'attività di impresa, per chi ne sostiene l'onere finanziario.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 118 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 123, Cod. Civ. art. 2497, Cod. Civ. art. 1321

Sez. 5 - , Sentenza n. 29293 del 14/11/2018 (Rv. 651546 - 01)

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **ORONZO DE MASI.** *Relatore:* **ORONZO DE MASI.** *P.M. ZENO IMMACOLATA.* (Conf.)

A. (MOSCHETTI FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 13/01/2012

006117 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
Produzione dell'attestato provvisorio di cui all'art. 4, comma 1, della l. n. 604 del 1954 - Mancata presentazione del certificato definitivo nel termine triennale - Condizione risolutiva del beneficio - Conseguenze.

In tema di agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina, il contribuente può avvalersi della facoltà di chiedere l'applicazione provvisoria dei benefici contemplati dalla l. n. 604 del 1954 al momento della registrazione dell'atto, presentando l'attestazione di cui all'art. 4, comma 1, della detta legge, ma deve, nel previsto termine di decadenza di tre anni, produrre il certificato definitivo, attestante il possesso dei requisiti prescritti, verificandosi, nel caso in cui non effettui tale produzione nel termine indicato, una condizione risolutiva dei benefici anticipatamente ottenuti, integrata la quale l'Ufficio può richiedere il pagamento delle imposte nella misura ordinaria.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 06/08/1954 num. 604 art. 2, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 15489 del 2016 Rv. 640624 - 01, N. 17642 del 2018 Rv. 649638 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 29290 del 14/11/2018 (Rv. 651606 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M. ZENO IMMACOLATA.* (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (RUOZZI EDGARDO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 25/02/2014

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Fatture - Contenuto - Informazioni complementari - Utilizzabilità - Fondamento.

In tema di IVA, ai fini della detrazione, le fatture per prestazioni di servizi devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati, come previsto dall'art. 226, punti 6 e 7, della direttiva 2006/112/CE: peraltro, l'Amministrazione finanziaria deve tenere conto anche delle informazioni complementari eventualmente fornite dal soggetto passivo d'imposta, come si evince dall'art. 219 della detta direttiva, che assimila alle fatture tutti i documenti o messaggi che modificano o fanno specifico e inequivoco riferimento ad esse.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 226, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 219, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21980 del 2015 Rv. 637197 - 01, N. 22940 del 2018 Rv. 650686 - 02

Sez. 5 - , Sentenza n. 29306 del 14/11/2018 (Rv. 651281 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *P.M. SANLORENZO RITA.* (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (ZONCA CESARE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 10/11/2011

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE "Transfer pricing" internazionale - Ricarico modesto del cessionario - Valenza indiziaria.

In tema di operazioni di cessione con società estere infragruppo (cd. "transfert pricing" internazionale), il ricarico estremamente modesto praticato dal cessionario per la successiva rivendita costituisce uno degli elementi indiziari della necessità di individuare il "valore normale" di mercato del bene ceduto ai sensi dell'art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 22/10/1986 num. 917 art. 76 com. 3, DPR 22/10/1986 num. 917 art. 110 com. 7 CORTE COST., DPR 22/10/1986 num. 917 art. 9 com. 3, DPR 22/10/1986 num. 917 art. 9 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 7343 del 2011 Rv. 617592 - 01, N. 18392 del 2015 Rv. 636455 - 01, N. 9709 del 2015 Rv. 635432 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 29300 del 14/11/2018 (Rv. 651547 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: ANDREINA GIUDICEPIETRO. Relatore: ANDREINA GIUDICEPIETRO. P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.)

E. (FREDA VALERIO) contro P. (CECERE ANTONIO)

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB. PROV. AVELLINO, 01/02/2012

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di ottemperanza - Ordinanza che prende atto dell'avvenuta esecuzione - Statuizione sulle spese - Abnormità - Fondamento.

In tema di giudizio di ottemperanza nel processo tributario, l'ordinanza di cui all'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 546 del 1992, è un provvedimento dal contenuto meramente ordinatorio, che si limita a dichiarare chiuso il procedimento, una volta preso atto dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti emessi con la sentenza che si è pronunciata sulla richiesta di ottemperanza e di quelli eventualmente assunti dal commissario "ad acta", sicché, ove tale ordinanza contenga statuizioni riguardanti le spese del giudizio di ottemperanza, su cui abbia già provveduto la sentenza adottata a norma dell'art. 70, comma 7, del detto decreto, le stesse devono ritenersi abnormi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 22877 del 2017 Rv. 645646 - 01, N. 20478 del 2017 Rv. 645345 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29143 del 13/11/2018 (Rv. 651280 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: GIACOMO MARIA STALLA. Relatore: GIACOMO MARIA STALLA. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

D. (LOCONTE STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/07/2010

279142 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE Accertamento di maggior valore del bene trasferito - Considerazione della rendita catastale - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di determinazione dell'imposta di registro, l'avviso di rettifica del valore dichiarato può fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su "altri elementi

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

di valutazione" ai sensi dell'art. 51, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, tra i quali rientra la rendita catastale moltiplicata e rivalutata, criterio, quest'ultimo, indicato dal legislatore quale discrimine obiettivo ed automatico, su opzione del contribuente, della ammissibilità della suddetta attività accertativa.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1961 del 2018 Rv. 646898 - 01

Annotata Sez. 5 - , Ordinanza n. 29132 del 13/11/2018 (Rv. 651766 - 01)

Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO.** *Estensore:* **ROBERTO SUCCIO.** *Relatore:* **ROBERTO SUCCIO.** *P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (TINELLI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 08/08/2011

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Acquisizione irrituale di elementi da parte della Guardia di finanza - Utilizzabilità - Limiti.

L'acquisizione irrituale da parte della Guardia di Finanza di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta la inutilizzabilità degli stessi in mancanza di una specifica previsione in tal senso, non trovando applicazione, trattandosi di attività di carattere amministrativo, l'art. 24 Cost. sulla tutela del diritto di difesa, salva l'ipotesi in cui vengano in rilievo diritti fondamentali di rango costituzionale, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 28060 del 2017 Rv. 646225 - 01, N. 13421 del 2017 Rv. 644376 - 01, N. 4066 del 2015 Rv. 634970 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29128 del 13/11/2018 (Rv. 651279 - 01)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **GIUSEPPE FICHERA.** *Relatore:* **GIUSEPPE FICHERA.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

S. (VERTUA VALERIO EDOARDO) contro M.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 10/11/2010

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE IRAP a carico di studio associato - Litisconsorzio necessario tra gli associati e l'associazione - Sussistenza - Conseguenze e limiti.

Nelle controversie aventi ad oggetto l'IRAP dovuta da uno studio professionale associato, trattandosi di imposta imputata per trasparenza agli associati, sussiste il litisconsorzio necessario tra l'associazione ed i propri associati: peraltro, ove al giudizio abbiano partecipato tutti gli associati, il contraddittorio non deve essere integrato nei confronti dell'associazione, non avendo la stessa distinta personalità giuridica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14378 del 2010 Rv. 613579 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13452 del 2017 Rv. 644364 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29130 del 13/11/2018 (Rv. 651605 - 01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: GIANLUCA GRASSO. Relatore: GIANLUCA GRASSO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (ROMEO CARLO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 31/03/2011

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Credito di imposta per trasporto merci - Emendabilità della dichiarazione - Limiti.

Ai fini del conseguimento del credito di imposta per il trasporto merci di cui al d.l. n. 265 del 2000, conv., con modif., dalla l. n. 343 del 2000, i termini di cui all'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000, sono perentori, sicché, una volta spirati, la relativa dichiarazione diviene irretrattabile, atteso che il principio della generale emendabilità della stessa incontra il limite delle eventuali decadenze previste dalla legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/09/2000 num. 265, Legge 23/11/2000 num. 343, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., DPR 09/06/2000 num. 277 art. 4 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 11507 del 2018 Rv. 648025 - 01, N. 6937 del 2017 Rv. 643311 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13378 del 2016 Rv. 640206 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29144 del 13/11/2018 (Rv. 651767 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: GIACOMO MARIA STALLA. Relatore: GIACOMO MARIA STALLA. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

F. (GIOVANARDI CARLO ALBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BARI, 30/05/2011

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Imposta di registro su atti giudiziari - Sentenza resa su opposizione allo stato passivo su accertamento crediti assoggettati ad IVA - Imposizione in misura fissa - Necessità - Fondamento.

La sentenza che definisce il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento accertando crediti correlati ad operazioni imponibili ai fini IVA deve essere assoggettata all'imposta di registro in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività ex art 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, a seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 177 del 2017 che ha dichiarato, "in parte qua", l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 8 lett. B, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 8 lett. C, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 22502 del 2017 Rv. 645641 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29067 del 13/11/2018 (Rv. 651836 - 01)

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO. Estensore: ROBERTO GIOVANNI CONTI. Relatore: ROBERTO GIOVANNI CONTI.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (DI NOIA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 21/11/2016

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento sintetico - Prova contraria a carico del contribuente - Oggetto - Fattispecie.

In tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull'entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere. (La S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata che aveva accolto il ricorso del contribuente limitandosi a prendere atto della disponibilità liquide derivanti dalla cessazione di due imprese riconducibili allo stesso, senza verificare l'effettivo transito di dette disponibilità su conti correnti a lui riferibili negli anni nei quali erano stati individuati gli incrementi patrimoniali posti a fondamento dell'accertamento).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7389 del 2018 Rv. 647497 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 29093 del 13/11/2018** (Rv. **651277 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **LUCA VARRONE**. Relatore: **LUCA VARRONE**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

K. (TORRISI RENATO) contro C. (MAZZEO SANTA ANNA)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 20/12/2010

100183 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Ricorso per cassazione - Requisiti di contenuto-forma di cui all'art. 366 c.p.c. - Portata - Fattispecie.

I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso della società contribuente che non aveva riportato nel ricorso, nemmeno sinteticamente, la motivazione dell'avviso di accertamento, né quella degli atti istruttori sui quali l'atto impugnato in primo grado si fondava.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

Massime precedenti Vedi: N. 10072 del 2018 Rv. 648165 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 29087 del 13/11/2018** (Rv. **651276 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **MILENA BALSAMO**. Relatore: **MILENA BALSAMO**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

T. (GIARE' GIORGIO) contro T. (DI MEZZO ELVIRA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/04/2011

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Processo tributario - Appello - Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Condizioni - Conseguenze.

Nell'ambito del processo tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 2787 del 2006 Rv. 589768 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29105 del 13/11/2018 (Rv. 651278 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **ROBERTO SUCCIO.** *Relatore:* **ROBERTO SUCCIO.** *P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (PERRELLI PAOLO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 29/03/2010

178458 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPRESE MINORI - DETERMINAZIONE DEL REDDITO Accertamento induttivo - Imprese minori - Presupposti.

In materia di imposte sui redditi, anche le imprese minori, che fruiscono del regime di contabilità semplificata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, devono indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA, il valore delle rimanenze, senza limitarsi ad annotare quello globale, ma distinguendo i beni per categorie omogenee, del medesimo tipo e della stessa quantità, con analiticità adeguata rispetto all'attività esercitata, analiticità che può essere sindacata dall'Ufficio solo ove il difetto della stessa impedisca in concreto l'esercizio della funzione di controllo; in assenza di tali indicazioni - che ove fatte oggetto di richiesta da parte dei verificatori possono essere fornite dal contribuente anche in sede procedimentale durante l'accesso, l'ispezione e la verifica - l'amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all'accertamento induttivo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 18, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8907 del 2018 Rv. 647707 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29158 del 13/11/2018 (Rv. 651544 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ANTONIO MONDINI.** *Relatore:* **ANTONIO MONDINI.** *P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (SCELFO SILVIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 17/09/2012

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

279220 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI Art. 57, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986 - Parti in causa - Individuazione - Fattispecie.

In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, nella parte in cui prevede che sono tenute al pagamento dell'imposta di registro le parti in causa, deve intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione, in quanto la finalità di detta norma è quella di rafforzare la posizione dell'erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che, con riferimento alla pronuncia emessa in sede di opposizione allo stato passivo, fossero obbligati al pagamento dell'imposta di registro il cessionario di alcuni crediti dell'opponente, diversi da quello oggetto dell'opposizione, e l'ente che, in seguito, aveva incorporato il cessionario, poiché entrambi non erano parti del giudizio di opposizione allo stato passivo).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1925 del 2008 Rv. 601937 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 29153 del 13/11/2018 (Rv. 651418 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: GIACOMO MARIA STALLA. Relatore: GIACOMO MARIA STALLA. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (CONTALDI MARIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 22/03/2012

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Imposta di registro - Agevolazione ex art. 1, comma 1, Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Condizioni - Cessione parziale - Conseguenze.

In tema di imposta di registro, il diritto all'agevolazione cd. prima casa di cui all'art. 1, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, presuppone che il trasferimento nel triennio abbia ad oggetto l'intero compendio immobiliare acquistato in regime agevolato, e non una parte soltanto di esso, salva l'allegazione e la dimostrazione di impedimento al trasferimento integrale per causa di forza maggiore, sicché, in mancanza di tale prova, la cessione parziale del bene determina la decadenza totale dall'agevolazione e non la mera riduzione quantitativa di quest'ultima in ragione della parte trasferita.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. TPP art. 1 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 6835 del 2018 Rv. 647520 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018 (Rv. 651834 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUCIO LUCIOTTI. Relatore: LUCIO LUCIOTTI.

R. (PAONE BENEDETTA MARIA LINDA) contro E. (VECCHIO ZOSIMA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/12/2016

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Notifica mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento - Applicazione delle norme sulla consegna dei plichi raccomandati - Necessità.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12083 del 2016 Rv. 640025 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29022 del 2017 Rv. 646433 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28873 del 12/11/2018 (Rv. 651652 - 01)

Presidente: **IACOBELLIS MARCELLO.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. REGGIO CALABRIA, 02/11/2016

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Atto impositivo fondato sul controllo cd. cartolare della dichiarazione - Ammissibilità - Fondamento.

L'Amministrazione finanziaria, a seguito di controllo cd. cartolare della dichiarazione, può emettere, in luogo della cartella di pagamento, un avviso di accertamento nei confronti del contribuente, il quale non ha ragione di dolersi, essendone garantito maggiormente il diritto di difesa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 7291 del 2017 Rv. 643471 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 28681 del 09/11/2018 (Rv. 651646 - 01)

Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *Relatore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *P.M. ZENO IMMACOLATA. (Parz. Diff.)*

A. (MASTROPIERI SIMONETTA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 16/02/2016

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo - Esenzione in favore dello Stato - Nozione - Stato-persona - Conseguenze.

Il termine Stato utilizzato dalle disposizioni che prevedono l'esenzione a favore dello stesso delle imposte di registro (art. 57, comma 8, del d.P.R. n. 131 del 1986), ipotecaria e catastale (art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 347 del 1990) e di bollo (Tabella Allegato B, punto 22, del d.P.R. n. 642 del 1972) deve intendersi riferito allo "Stato-persona", e non a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che svolga attività amministrativa oggettiva: ne deriva che detta esenzione non spetta all'Azienda Ospedaliero-universitaria, in quanto soggetto giuridico diverso dallo Stato.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 1 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 642 all. B art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 938 del 2009 Rv. 606446 - 01, N. 12026 del 2009 Rv. 608471 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 28663 del 09/11/2018 (Rv. 651542 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.**

Relatore: **GIACOMO MARIA NONNO. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (GAFFURI GIANFRANCO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/05/2010

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Importazione separata di componenti di prodotto successivamente assemblato - Imposta - Determinazione - Criteri - Fattispecie.

In tema di dazi doganali, in virtù delle regole generali per la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, premesse alla Tariffa Doganale dell'Unione europea, di cui al Regolamento (CEE) n. 2658/87, nonché dell'art. 5 del d.P.R. n. 723 del 1965, l'importazione separata di diversi componenti di un prodotto successivamente assemblato comporta l'applicazione dell'imposta doganale dovuta per il prodotto finito, ove l'importazione dei singoli componenti sia avvenuta in un contesto commerciale unitario, non assumendo rilevanza l'originaria volontà dell'importatore. (Nella specie, la S.C. ha applicato il principio ad una fattispecie nella quale erano stati importati, in un ristretto lasso di tempo, monitor e schede video, successivamente assemblati).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 23/07/1987 num. 2658, DPR 26/06/1965 num. 723 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 31058 del 2017 Rv. 646687 - 01, N. 14050 del 2006 Rv. 593270 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 28675 del 09/11/2018 (Rv. 651228 - 01)

Presidente: **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA STALLA.** *Relatore:*

GIACOMO MARIA STALLA. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)

M. (CALI' ROSARIO) contro C. (LAURIA CARMELO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 10/05/2016

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 TARSU - Illegittimità della delibera relativa ad annualità precedente - Efficacia caducante sulle delibere "ripetitive" degli anni successivi - Esclusione - Fondamento.

In tema di TARSU, l'annullamento giurisdizionale della delibera comunale di determinazione della tariffa per un'annualità precedente non ha efficacia caducante sulle delibere (non impugnate) meramente "ripetitive" degli anni successivi, poiché ogni deliberazione tariffaria regola la materia in modo autonomo rispetto alla precedente e dovendosi quindi escludere sia l'operare del giudicato esterno, sia il dovere del giudice tributario di disapplicare in via incidentale l'atto sulla base di tale presupposto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 65, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6265 del 2006 Rv. 589553 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 28664 del 09/11/2018** (Rv. **651227 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **GIACOMO MARIA NONNO.**
Relatore: **GIACOMO MARIA NONNO.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Parz. Diff.)
C. (STEVANATO DARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 07/06/2011
279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI Esenzione ex art. 10, comma 1, n. 9, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Attività di formazione degli agenti "junior" - Applicabilità.
In tema d'IVA, l'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, n. 9, del d.P.R. n. 633 del 1972 in favore degli agenti delle società di intermediazione finanziaria, si applica anche all'attività, remunerata ed a provvigione, di supervisione, coordinamento e assistenza svolta dagli agenti più esperti (cd. "agenti manager") nei confronti degli agenti meno esperti (cd. "agenti junior").
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 lett. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 1
Massime precedenti Vedi: N. 20581 del 2011 Rv. 619299 - 01, N. 6607 del 2013 Rv. 626039 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 28667 del 09/11/2018** (Rv. **651101 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **GIAN ANDREA CHIESI.**
Relatore: **GIAN ANDREA CHIESI.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Diff.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (CORAIN MAURIZIO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 12/04/2011
180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Accertamenti sulle merci mediante analisi di laboratorio - Contestazione - Modalità alternative - Termine per l'adozione del provvedimento conclusivo - Perentorietà - Esclusione.
In tema di dazi doganali, la natura o composizione delle merci presentate alla dogana è accertabile mediante analisi di laboratorio, i cui risultati sono contestabili dall'operatore con richiesta di ripresa del contraddittorio ai sensi dell'art. 61 del d.P.R. n. 43 del 1973, nell'ambito della quale la fase della contestazione può svolgersi con la richiesta di intervento dei periti, che dà luogo alla subprocedura delineata dal successivo art. 65 ovvero senza richiedere la controvisita o l'esame dei periti: in ogni caso, dalla sottoscrizione del verbale decorre il termine previsto dall'art. 66 per la presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia al Direttore regionale dell'Agenzia delle Dogane, il quale adotta un provvedimento motivato nel termine di quattro mesi, da ritenersi ordinatorio, non essendo prevista alcuna decadenza.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 65, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 66, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 68, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 70, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 61, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 25977 del 2014 Rv. 633624 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , Sentenza n. 28671 del 09/11/2018 (Rv. 651102 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. Relatore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO.
(Parz. Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (BENFATTO PIERLUIGI)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 02/12/2010

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Redditi di impresa - Determinazione - Imputazione dei componenti di reddito - Principio di competenza - Operatività - Onere della prova - Riparto.

In tema di determinazione dei redditi di impresa, ai sensi dell'art. 75 (ora 109), comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, i ricavi, i costi e gli altri oneri sono imputabili nell'esercizio di competenza in cui si è formato il titolo giuridico che ne costituisce la fonte, purché l'esistenza o l'ammontare degli stessi sia determinabile in modo oggettivo, circostanze, queste ultime, che rientrano, per i componenti positivi, nell'onere probatorio dell'Amministrazione finanziaria e per quelli negativi in quello del contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 1, Cod. Civ. art. 2423 bis com. 1, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1107 del 2017 Rv. 642431 - 01, N. 10988 del 2007 Rv. 599479 - 01, N. 13048 del 2017 Rv. 644243 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 28675 del 09/11/2018 (Rv. 651228 - 02)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: GIACOMO MARIA STALLA. Relatore: GIACOMO MARIA STALLA. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)

M. (CALI' ROSARIO) contro C. (LAURIA CARMELO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 10/05/2016

045106 COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - ATTRIBUZIONI TARSU - Regione Sicilia - Determinazione delle tariffe - Competenza della giunta comunale - Sussistenza - Ragioni - Mancata adozione dei criteri da parte del consiglio comunale - Irrilevanza.

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI In genere.

In tema di TARSU, nella Regione Sicilia la concreta determinazione delle aliquote tariffarie annuali per la fruizione di beni e servizi è di competenza della giunta e non del consiglio comunale, poiché il riferimento letterale alla "disciplina generale delle tariffe" contenuto nell'art. 32, comma 2, lett. g), della l. n. 142 del 1990 - tuttora applicabile (in luogo del d.lgs. n. 267 del 2000) perché recepito dalla l.r. n. 48 del 1991 - rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali procedere alla loro determinazione entro i limiti fissati dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, la cui mancata individuazione, peraltro, non determina l'incompetenza della giunta in materia tariffaria.

Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 32 com. 2 lett. G, Legge Reg. Sicilia 11/12/1991 num. 48 art. 1 lett. A, Regio Decr. Legisl. 15/05/1946 num. 455 CORTE COST., Legge Cost. 26/02/1948 num. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 65 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 22532 del 2017 Rv. 645643 - 01, N. 8336 del 2015 Rv. 635572 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28711 del 09/11/2018 (Rv. 651275 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: GIACOMO MARIA NONNO.

Relatore: GIACOMO MARIA NONNO. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/10/2010

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Documentazione richiesta e non esibita dal contribuente poi fallito - Documentazione prodotta in causa dal curatore - Utilizzabilità.

In tema di accertamento, ove l'imprenditore in seguito fallito non abbia esibito la documentazione contabile specificamente richiesta dall'Amministrazione finanziaria, ciò non determina l'inutilizzabilità della stessa se prodotta in causa dal curatore fallimentare, trattandosi di soggetto distinto da quello che ha posto in essere uno specifico comportamento doloso volto ad eludere la verifica.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7011 del 2018 Rv. 647551 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28707 del 09/11/2018 (Rv. 651274 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: GIACOMO MARIA NONNO.

Relatore: GIACOMO MARIA NONNO. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 26/04/2010

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Curatore fallimentare - Interesse ad impugnare cartella per tributi antecedenti al fallimento fondata su atto impositivo non notificatogli - Esclusione - Fondamento.

Il curatore fallimentare non ha interesse ad impugnare la cartella di pagamento riguardante tributi dovuti in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento ove detta cartella non sia stata preceduta dalla notificazione, anche nei suoi confronti, dell'atto impositivo che ne costituisce il necessario presupposto, atteso che, non essendo la cartella opponibile alla curatela fallimentare, egli può sempre farne valere l'inefficacia relativa davanti al giudice delegato o al tribunale fallimentare in sede di accertamento del passivo.

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11618 del 2017 Rv. 644121 - 01, N. 2910 del 2009 Rv. 606612 - 01, N. 22277 del 2011 Rv. 620086 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28741 del 09/11/2018 (Rv. 651604 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: GIACOMO MARIA STALLA. Relatore:

GIACOMO MARIA STALLA. P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)

B. (CANONACO PAOLO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/02/2012

133232 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE Soppressione di Equitalia - Successione ex art. 111 c.p.c. dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione - Subentro nei giudizi pendenti senza nuova costituzione in giudizio - Possibilità - Sussistenza e conseguenze.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

L'estinzione "ope legis" delle società del gruppo Equitalia ai sensi dell'art.1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. 225 del 2016, non determina l'interruzione del processo, trattandosi di una forma di successione nel diritto controverso, né la necessità di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione: ne deriva che il nuovo ente, ove si limiti a subentrare negli effetti del rapporto processuale pendente al momento della sua istituzione, senza formale costituzione in giudizio, può validamente avvalersi dell'attività difensiva espletata dall'avvocato del libero foro già designato da Equitalia secondo la disciplina previgente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15869 del 2018 Rv. 649219 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28741 del 09/11/2018 (Rv. 651604 - 02)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA STALLA.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA STALLA.** *P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)*

B. (CANONACO PAOLO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/02/2012

027007 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI Soppressione "ex lege" di Equitalia ex art. 1 d.l. n. 193 del 2016 - Successione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione - Formale costituzione in giudizio del successore - Difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato - Necessità - Deroga - Presupposti.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore "ope legis" di Equitalia, ex art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno già pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che allegghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43

Massime precedenti Vedi: N. 15869 del 2018 Rv. 649219 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24876 del 2017 Rv. 645661 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28730 del 09/11/2018 (Rv. 651543 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **FABIO ANTEZZA.** *Relatore:* **FABIO ANTEZZA.** *P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (LUPO ALFREDO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 12/09/2012

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

154210 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI Istanza di rimborso - Istanza fondata su sentenza passata in giudicato - Termine di decadenza ex art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Esclusione - Fondamento.

In tema di rimborso IVA, ove l'istanza abbia ad oggetto un credito accertato con sentenza passata in giudicato, non opera il termine decadenziale di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, bensì il solo termine di prescrizione decennale, secondo la disciplina dell'"actio iudicati" di cui all'art. 2953 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1953, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST.

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28689 del 09/11/2018 (Rv. 651272 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **GIACOMO MARIA NONNO.**

Relatore: **GIACOMO MARIA NONNO.** P.M. **CUOMO LUIGI.** (Conf.)

O. (FALOTICO ROCCO) contro E. (CIMETTI MAURIZIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 21/06/2010

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Avviso di intimazione - Natura - Atto vincolato - Conseguenze.

L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14878 del 2009 Rv. 608496 - 01

Annotata Sez. 5 - , Ordinanza n. 28692 del 09/11/2018 (Rv. 651273 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **GIACOMO MARIA NONNO.**

Relatore: **GIACOMO MARIA NONNO.** P.M. **CUOMO LUIGI.** (Conf.)

S. (BIANCHI NICOLA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PARMA, 28/09/2010

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Indicazione generica al contribuente delle ragioni della verifica - Nullità dell'atto ex art. 12, comma 2, della l. n. 212 del 2000 - Esclusione - Fondamento e conseguenze.

In tema di accertamento, ove non siano state indicate al contribuente, in sede di verifica, le specifiche ragioni per le quali la stessa è iniziata, motivando gli accessi con generici riferimenti agli indirizzi di programma annuali ovvero al settore economico di particolare interesse, non si configura la nullità dell'atto impositivo per violazione dell'art. 12, comma 2, della l. n. 212 del 2000, atteso che, non essendo tale sanzione espressamente prevista dalla legge, è onere del contribuente dedurre e dimostrare il concreto pregiudizio derivato alla sua difesa dalla denunciata violazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 992 del 2015 Rv. 634407 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28359 del 07/11/2018 (Rv. 651225 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: GIACOMO MARIA NONNO.

Relatore: GIACOMO MARIA NONNO. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (D'ARRIGO DOMENICO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 14/09/2010

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative tributarie - Sanzioni di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 - Limiti applicativi.

In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'esimente di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 si applica in caso di inadempimento al pagamento di un tributo imputabile esclusivamente ad un soggetto terzo (di regola l'intermediario cui è stato attribuito l'incarico, oltre che della tenuta della contabilità e dell'effettuazione delle dichiarazioni fiscali, di provvedere ai pagamenti), purché il contribuente abbia adempiuto all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai sensi dell'art. 5, comma 1, del detto decreto, nemmeno sotto il profilo della "culpa in vigilando".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5 com. 1, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 2 CORTE COST.

Sez. 5 - , Sentenza n. 28333 del 07/11/2018 (Rv. 651098 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. Relatore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

S. (CARMINI STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/02/2011

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI IVA - Rimborso - Interessi - Decorrenza.

In caso di ritardato rimborso di credito IVA, al creditore spettano gli interessi di mora fino al pagamento effettivo, salvo che per il periodo complessivo massimo di giorni sessanta (termine funzionale all'espletamento dei controlli e delle verifiche di spettanza dell'amministrazione e ragionevole secondo i principi affermati dalla Corte di Giustizia con la sentenza 12 maggio 2011, in causa C-107/10, Enel Maritsa Iztok 3 AD), che decorrono, ai sensi dell'art. 78, comma 33, lett. a), della l. n. 491 del 1991, nel testo, "ratione temporis", anteriore alla modifica operata con il d.lgs. n. 175 del 2014, dalla data della richiesta formulata direttamente al concessionario ovvero, in caso di richiesta rivolta all'ufficio finanziario, dalla comunicazione o disposizione di pagamento di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Finanze 28/12/1993 num. 567 art. 20 com. 4, Decr. Minist. Finanze 28/12/1993 num. 567 art. 20 com. 4, Decr. Minist. Finanze 28/12/1993 num. 567 art. 20 com. 5, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 78 com. 33 lett. A), Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175

Massime precedenti Vedi: N. 14506 del 2004 Rv. 575098 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 28335 del 07/11/2018 (Rv. 651099 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. Relatore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. P.M. BASILE TOMMASO. (Parz. Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro H. (ELEFANTE TULLIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/07/2010

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Sottoscrizione da parte del "reggente" - Validità - Fondamento - Fattispecie.

L'avviso di accertamento è valido ove sia sottoscritto dal "reggente" (nella specie, il capo dell'area controllo), ossia dal soggetto chiamato, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 266 del 1987, a sostituire temporaneamente il dirigente assente per cause improvvisate in tutte le funzioni svolte dallo stesso ai fini della direzione dell'Ufficio.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST., DPR 08/05/1987 num. 266 art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12781 del 2016 Rv. 640198 - 01, N. 14626 del 2000 Rv. 541572 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28362 del 07/11/2018 (Rv. 651100 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. Relatore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)

C. (CARMINI STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 03/02/2010

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 bis della l. n. 289 del 2002 per disparità di trattamento rispetto ad altre forme di definizione agevolata - Manifesta infondatezza - Fondamento.

In tema di condono fiscale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 bis della l. n. 289 del 2002, per disparità di trattamento rispetto alle altre ipotesi di definizione agevolata contemplate dalla stessa legge, nella parte in cui non prevede il perfezionamento della definizione agevolata con la presentazione dell'istanza di condono ed il versamento della prima rata, stante la diversità delle fattispecie poste a confronto e l'eccezionalità delle disposizioni in materia di condono per loro natura insuscettibili di applicazione analogica.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 17

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28376 del 07/11/2018 (Rv. 651416 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: FABIO ANTEZZA. Relatore: FABIO ANTEZZA. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)

G. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 16/06/2010

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE Regime del margine di utile - Applicabilità - Condizioni.

In tema di IVA, ai fini dell'applicabilità del regime speciale dell'imposizione del margine di utile, il riferimento di cui all'art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, conv., con modif., in l. n. 85 del 1995, all'acquisto di beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al detto regime speciale, deve essere interpretato nel senso di legittimo assoggettamento dell'operazione a tale regime da parte del cedente, sicché la condizione oggettiva di acquisto da soggetto non detraente l'imposta pagata a monte non sussiste, nel caso in cui il cedente abbia applicato il regime speciale, ma acquistando da soggetto detraente l'IVA.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112, Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 36, Legge 22/03/1995 num. 85 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 11086 del 2016 Rv. 639993 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21105 del 2017 Rv. 645308 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 28375 del 07/11/2018** (Rv. **651765 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **FABIO ANTEZZA**. Relatore:
FABIO ANTEZZA. P.M. **CUOMO LUIGI**. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (TOSI LORIS)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 28/05/2010

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Esternalizzazione attività produttiva - Costi dei beni in comodato dell'impresa terza - Deducibilità da parte del comodante.

Nell'ipotesi nella quale il contribuente esternalizzi ad un'impresa terza l'attività di produzione di beni, concedendo alla stessa a tal fine in comodato il capannone ed i macchinari di sua proprietà, può dedurre ai sensi dell'art. 75 (ora art. 109), comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, con conseguente detraibilità della relativa IVA ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 i relativi costi di utilizzo e manutenzione, trattandosi di spese che si inseriscono nel suo programma economico e devono, quindi, ritenersi inerenti la sua attività produttiva in quanto ad essa strumentali.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1389 del 2011 Rv. 616310 - 01, N. 16730 del 2015 Rv. 636282 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11533 del 2018 Rv. 648545 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 28367 del 07/11/2018** (Rv. **651226 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA**. Relatore: **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA**. P.M. **CUOMO LUIGI**. (Conf.)
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.
Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 06/10/2010

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudicato tributario - Istanza di rimborso di somme corrisposte in eccedenza - Giudizio di ottemperanza - Necessità - Conseguenze.

La domanda volta ad ottenere il rimborso di somme corrisposte in eccedenza rispetto a quanto statuito, con efficacia di giudicato, da una sentenza della commissione tributaria va proposta nelle forme del giudizio di ottemperanza di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che è inammissibile se spiegata in quelle del giudizio tributario "ordinario", perché proposta secondo un rito diverso da quello previsto dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito, configurando detta questione una vicenda "litis ingressus impediens".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28944 del 2008 Rv. 606013 - 01, N. 9198 del 2017 Rv. 643739 - 01, N. 646 del 2012 Rv. 621288 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28390 del 07/11/2018 (Rv. 651417 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: FABIO ANTEZZA. Relatore: FABIO ANTEZZA. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)

B. (MACCHION PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 15/11/2010

113088 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Cessione nei confronti delle Amministrazioni di cui all'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - Notifica - Forma libera - Fondamento e conseguenze.

La notificazione dell'atto di cessione del credito, ove il debitore ceduto sia una delle Amministrazioni indicate all'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, costituisce un atto a forma libera, purché idoneo a porre l'Amministrazione, tenendo conto delle caratteristiche della stessa, nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e può pertanto essere effettuata anche in forma diretta, mediante consegna dell'atto all'addetto alla ricezione, che ne rilascia ricevuta sulla copia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1770 del 2014 Rv. 629429 - 01, N. 8387 del 1997 Rv. 507462 - 01, N. 1684 del 2012 Rv. 621493 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28070 del 05/11/2018 (Rv. 651832 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUCIO LUCIOTTI. Relatore: LUCIO LUCIOTTI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (FLACCAVENTO ANGELO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 31/01/2017

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Formulazione del motivo di ricorso - Canone dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c. - Indicazione delle ragioni di contrasto con la giurisprudenza di legittimità - Modalità.

La condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nell'art. 360 bis, comma 1, n. 1 c.p.c. non è integrata dalla mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, laddove non vengano individuate le decisioni e gli argomenti sui quali l'orientamento contestato si fonda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 bis com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 3142 del 2011 Rv. 616488 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19190 del 2017 Rv. 645120 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28174 del 05/11/2018 (Rv. 651118 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUCIO NAPOLITANO. Relatore: LUCIO NAPOLITANO.

G. (FERRARI PAOLA MADDALENA) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 12/12/2016

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Vizio di motivazione fondato sul travisamento della prova - Preclusione della cd. doppia conforme - Operatività - Esclusione.

Il vizio di motivazione fondato sul travisamento della prova - implicando non una valutazione dei fatti, ma una constatazione che l'informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

contraddetta da uno specifico atto processuale - esclude che si verta in ipotesi di cd. doppia conforme quanto all'accertamento dei fatti, preclusivo del ricorso per cassazione ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., giusta l'art. 348, ultimo comma, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter

Massime precedenti Vedi: N. 10749 del 2015 Rv. 635564 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28076 del 05/11/2018 (Rv. 651833 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: LUCIO LUCIOTTI. Relatore: LUCIO LUCIOTTI.
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 13/10/2016

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Atto di riclassamento - Motivazione - Necessità - Contenuto "minimo" - Fattispecie.

In tema di estimo catastale, l'atto di riclassamento adottato nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere motivato ponendo il contribuente in condizione di conoscere le ragioni che hanno giustificato il provvedimento incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare. (Fattispecie relativa ad avviso di classamento recante formule stereotipate e privo dell'esposizione delle ragioni che avevano determinato il superamento della soglia, portata dal 35 per cento al 43 per cento, perché gli scostamenti valoriali fossero considerati significativi).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 335 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 339 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, DPR 23/03/1988 num. 138 art. 2 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 16378 del 2018 Rv. 649373 - 01, N. 23129 del 2018 Rv. 650817 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28043 del 02/11/2018 (Rv. 651830 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUCIO NAPOLITANO. Relatore: LUCIO NAPOLITANO.

D. (MARCHESE GRAZIA) contro C. (SALVAGO RITA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 17/05/2017

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Soppressione dell'obbligo di dichiarazione - Effetti sulla decorrenza del termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo - Fattispecie.

In tema di ICI, l'art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, ha disposto, con decorrenza dall'anno 2007, la soppressione dell'obbligo della dichiarazione (venuto quindi effettivamente meno a partire dall'anno 2009), sicché la decadenza dalla pretesa impositiva deve essere riferita, in virtù dell'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata ritenendo maturata, rispetto ad un avviso di accertamento riferito all'anno 2008, la decadenza al momento della notifica dello stesso al destinatario in data 3 settembre 2014).

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 53 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 com. 4 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 174 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20797 del 2016 Rv. 641463 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28062 del 02/11/2018 (Rv. 651831 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: LUCA SOLAINI. Relatore: LUCA SOLAINI.

S. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro C. (CAMPOLO GAETANO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 27/01/2017

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Agevolazione ex art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Riconoscimento in favore di società di persone - Condizioni.

In tema di ICI, le agevolazioni di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, consistenti nel considerare agricolo anche il terreno posseduto da una società agricola di persone si applicano - a seguito della modifica dell'art. 12 della l. n. 153 del 1975 da parte dell'art. 10 del d.lgs. n. 228 del 2001 e della sua successiva abrogazione e sostituzione con l'art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004 - qualora detta società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale ove lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. ed almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ovvero abbia conoscenze e competenze professionali, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1257 del 1999 del Consiglio, e dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo ricavando da dette attività almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 504 art. 9 CORTE COST., Legge 09/05/1975 num. 153 art. 12, Regolam. Consiglio CEE 17/05/1999 num. 1257 art. 5, Cod. Civ. art. 2135, Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 10, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 1

--Massime successive: Difformi, Vedi

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28064 del 02/11/2018 (Rv. 651117 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: LUCA SOLAINI. Relatore: LUCA SOLAINI. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (PANCALLO ANTONIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 15/03/2017

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Chiusura delle liti fiscali pendenti - Ambito applicativo - Atti meramente liquidatori - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di condono fiscale, l'art. 16 della l. n. 289 del 2002, consentendo la definizione agevolata delle sole liti aventi ad oggetto un atto impositivo comunque denominato, non si applica alle controversie comunque riguardanti la cartella, emessa ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, con cui l'Amministrazione finanziaria richiede il pagamento di versamenti omessi e delle conseguenti sanzioni, poiché tale atto non ha natura impositiva, derivando, per quanto attiene ai versamenti, da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro puramente formale dell'omissione, senza alcuna autonomia e discrezionalità da parte dell'Amministrazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Massime precedenti Conformi: N. 1571 del 2015 Rv. 634348 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

questioni processuali e comuni alle sezioni



QUESTIONI PROCESSUALI

1. GIURISDIZIONE

Sez. U - , **Ordinanza n. 30420 del 23/11/2018** (Rv. **651318 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **ETTORE CIRILLO**. Relatore: **ETTORE CIRILLO**.

H. (PARLATORE STEFANO) contro E. (BAGNADENTRO PAOLO)

Regola giurisdizione

092089 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA Conferimento di procura espressamente assoggettata alla legge ed alla giurisdizione della Repubblica italiana - Accettazione della giurisdizione del giudice italiano - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità.

La previsione, nella procura alle liti allegata alla comparsa di risposta, che la stessa è regolata dalla legge della Repubblica italiana, alla cui giurisdizione si rimettono sia la parte (mediante la sottoscrizione dell'atto) sia i suoi procuratori (agendo secondo le sue condizioni), non implica l'implicita accettazione della giurisdizione del giudice italiano, in quanto il riferimento a tale giurisdizione riguarda solo la soggezione della procura medesima alla legge e alle autorità italiane per i diritti e gli obblighi nascenti dal mandato nei rapporti interni tra parte e difensore; pertanto, la predetta previsione non è in contraddizione logico-giuridica con l'eccezione di difetto di giurisdizione eventualmente avanzata con la prima difesa nel giudizio di merito, né con il consequenziale ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, il quale deve ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 11 della l. n. 218 del 1995.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7035 del 2006 Rv. 588450 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 30657 del 27/11/2018** (Rv. **651442 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **ALBERTO GIUSTI**. Relatore: **ALBERTO GIUSTI**.

C. (CESCHINI ROBERTA) contro C. (MONACO ROSARIA)

Regola giurisdizione

082263 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Giudizio di divorzio introdotto dinanzi al giudice italiano - Domande inerenti la responsabilità genitoriale ed il mantenimento dei figli minori - Competenza giurisdizionale - Criterio determinativo - Residenza abituale del minore - Fondamento.

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 001 IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE In genere.

Qualora nel giudizio di divorzio introdotto innanzi al giudice italiano siano avanzate domande inerenti la responsabilità genitoriale (nella specie, con riferimento al diritto di visita) ed il mantenimento di figli minori non residenti abitualmente in Italia, ma in altro stato membro dell'Unione Europea (nella specie, la Germania), la giurisdizione su tali domande spetta, rispettivamente ai sensi degli artt. 8, par. 1, del Regolamento CE n. 2201 del 2003 e 3 del Regolamento CE n. 4 del 2009, all'A.G. dello Stato di residenza

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

abituale dei minori al momento della loro proposizione, dovendosi salvaguardare l'interesse superiore e preminente dei medesimi a che i provvedimenti che li riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo di residenza effettiva degli stessi, nonché realizzare la tendenziale concentrazione di tutte le azioni li riguardano, attesa la natura accessoria della domanda relativa al mantenimento rispetto a quella sulla responsabilità genitoriale.

*Riferimenti normativi:*Cod. Civ. art. 337 ter,,Cod. Civ. art. 337 quater,,Cod. Civ. art. 337 quinquies,,Cod. Civ. art. 315 bis,,Cod. Civ. art. 316 bis,,Legge 01/12/1970 num. 878 art. 6,,Legge 01/12/1970 num. 878 art. 4,,Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 3,,Regolam. Consiglio CEE 18/12/2008 num. 4 art. 8*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 2276 del 2016 Rv. 638227 - 01, N. 5418 del 2016 Rv. 638990 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 30420 del 23/11/2018 (Rv. 651318 - 02)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: ETTORE CIRILLO. Relatore: ETTORE CIRILLO.

H. (PARLATORE STEFANO) contro E. (BAGNADENTRO PAOLO)

Regola giurisdizione

092091 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI Azione di garanzia impropria - Giurisdizione del giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale - Sussistenza - Estensione al terzo chiamato della domanda originariamente proposta dall'attore contro il convenuto - Irrilevanza - Fondamento.

Va affermata la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di garanzia impropria formulata, in un giudizio tra parti italiane, dal convenuto della causa principale nei confronti di un soggetto di diritto straniero, atteso che - ai sensi dell'art. 6.2 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata e resa esecutiva con l. n. 804 del 1971 - il garante estero può essere citato davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, senza che assumano rilevanza né la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria (salvo l'accertamento sulla non pretestuosità della chiamata, in quanto volta a distogliere il convenuto dal giudice naturale), né l'estensione allo straniero chiamato in garanzia della domanda originariamente proposta dall'attore nei confronti del convenuto italiano, atteso che in tal caso si determina la connessione prevista dall'art. 6.1 della predetta Convenzione, in forza della quale sussiste la giurisdizione del giudice italiano sull'intera causa anche quando uno solo dei convenuti sia domiciliato nel territorio dello Stato.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 37,CORTE COST.,Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 6*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8404 del 2012 Rv. 622556 - 01, N. 13627 del 2001 Rv. 549982 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 29879 del 20/11/2018 (Rv. 651441 - 01)

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: ALBERTO GIUSTI. Relatore: ALBERTO GIUSTI.

P. (AURICCHIO ANTONIO) contro P. (ROSSELLO CRISTINA)

Regola giurisdizione

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Convenuto residente o domiciliato in Italia - Deroga convenzionale in favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero - Contestazione preventiva della giurisdizione italiana - Ammissibilità.

Il regolamento preventivo di giurisdizione di cui all'art. 41 c.p.c., per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, è ammissibile non solo allorché il convenuto nella causa di merito sia domiciliato o residente all'estero, ma anche quando lo stesso, pur domiciliato e residente in Italia, contesti la giurisdizione italiana in forza di una deroga convenzionale a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41, CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3, CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4, CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 73
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22433 del 2018 Rv. 650459 - 02

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 13569 del 2016 Rv. 640221 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 29879 del 20/11/2018** (Rv. **651441 - 02**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **ALBERTO GIUSTI**. Relatore: **ALBERTO GIUSTI**.

P. (AURICCHIO ANTONIO) contro P. (ROSSELLO CRISTINA)

Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Prove costituenti - Necessità - Conseguenze - Proposizione del regolamento - Inammissibilità - Condizioni - Tempestiva richiesta istruttoria - Fattispecie.

In tema di regolamento di giurisdizione, l'impossibilità di dedurre avanti alla Corte di cassazione prove "costituenti" comporta l'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione (peraltro riproponibile successivamente all'espletamento delle prove stesse avanti al giudice del merito), nelle sole ipotesi in cui l'accertamento istruttorio necessario ai fini della statuizione sulla giurisdizione sia stato effettivamente e concretamente precluso dalla proposizione dell'istanza ad iniziativa dell'altra parte, non essendo sufficiente che tale accertamento sia prospettato come possibile, stante la necessità di contemperare i limiti dei poteri di accertamento della Corte di cassazione con le esigenze di immediata regolazione della giurisdizione sottese all'istituto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità in quanto formulata in astratto, senza l'indicazione dell'oggetto dell'accertamento istruttorio utile ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41, CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7035 del 2006 Rv. 588449 - 01

2. COMPETENZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30977 del 30/11/2018** (Rv. **651981 - 01**)

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Presidente: **OLIVIERI STEFANO.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)*

F. (MODENA FRANCO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/11/2015

064032 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - FILIALI Banca - Legittimazione ad agire o resistere in giudizio della filiale - Condizioni - Limiti

La filiale di una banca, la quale, ai sensi della direttiva 1977/780/CEE non ha personalità giuridica – non assume mai autonomia tale da localizzare a tutti gli effetti nella sua sede i rapporti che pone in essere, con esclusione totale della sede centrale, sicché l'attività da essa svolta deve essere imputata all'istituto di credito di cui la filiale costituisce articolazione periferica. Ne consegue la carenza di autonoma legittimazione processuale della filiale, salvo che non venga citato in giudizio l'istitutore, in qualità di rappresentante della stessa o la filiale sia formalmente investita della legittimazione a resistere autonomamente in giudizio.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 12/12/1977 num. 780, Cod. Civ. art. 2203, Cod. Civ. art. 2204, Cod. Civ. art. 2205

Massime precedenti Vedi: N. 1365 del 2016 Rv. 638498 - 01, N. 20425 del 2008 Rv. 604901 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28537 del 08/11/2018 (Rv. 651233 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIO ORICCHIO.** *Relatore:* **ANTONIO ORICCHIO.**

C. (VENTOLINI NORBERTO) contro T.

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Causa ereditaria avente ad oggetto azioni o quote sociali - Soggezione al foro speciale di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 - Esclusione - Operatività del foro generale per le cause ereditarie - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, non rientrano tra i procedimenti relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto tali partecipazioni o i diritti ad esse inerenti, di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003, e sono, invece, soggette al foro generale delle cause ereditarie, le controversie involgenti disposizioni testamentarie relative ad azioni e quote sociali. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza proposto avverso la sentenza con la quale il tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza, in favore di quella della sezione specializzata in materia di impresa di altro ufficio giudiziario, in ordine ad una domanda di petizione ereditaria avente ad oggetto la restituzione di quote sociali di cui il "de cuius" aveva disposto per testamento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2,,Cod. Proc. Civ. art. 22,CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8738 del 2017 Rv. 643658 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. L - , **Sentenza n. 28255 del 06/11/2018** (Rv. **651716 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** Estensore: **CATERINA MAROTTA.** Relatore: **CATERINA MAROTTA.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/07/2013

027001 AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE Rappresentanza e difesa di enti pubblici diversi dallo Stato - ANAS - Applicabilità delle disposizioni in materia di foro erariale e di notifica degli atti introduttivi - Esclusione - Fattispecie.

Le particolari disposizioni in materia di foro erariale (art. 25 c.p.c. e artt. 6 e 10 del r.d. n. 1611 del 1933) e di notifica degli atti introduttivi del giudizio presso gli uffici periferici dell'Avvocatura dello Stato (art. 11 del cit. r.d.) si applicano alle sole controversie nelle quali sia parte un'amministrazione dello Stato; dette disposizioni non sono pertanto estensibili alle controversie nelle quali siano parte altri enti che, pur rappresentati e difesi in giudizio dell'Avvocatura, abbiano soggettività giuridica formalmente distinta dallo Stato. (Fattispecie relativa all'ANAS che, trasformata con d.lgs. n. 143 del 1994 in Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico, con d.l. n. 138 del 2002, conv. con modif. in l. n. 178 del 2002, ha perso la connotazione di amministrazione statale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25, CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611, CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1994 num. 143, CORTE COST., Decreto Legge 08/07/2002 num. 138, CORTE COST., Legge 08/08/2002 num. 178, CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30035 del 2011 Rv. 621025 - 01

3. PROCURA ALLE LITI

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 28741 del 09/11/2018** (Rv. **651604 - 02**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** Estensore: **GIACOMO MARIA STALLA.**

Relatore: **GIACOMO MARIA STALLA.** P.M. **DEL CORE SERGIO.** (Conf.)

B. (CANONACO PAOLO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/02/2012

027007 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI Soppressione "ex lege" di Equitalia ex art. 1 d.l. n. 193 del 2016 - Successione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione - Formale costituzione in giudizio del successore - Difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato - Necessità - Deroga - Presupposti.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore "ope legis" di Equitalia, ex art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno già pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che allegghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 83,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 111,,Cod. Proc. Civ. art. 182,CORTE COST.,Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 1,,Legge 01/12/2016 num. 225,CORTE COST.,Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43*Massime precedenti Vedi:* N. 15869 del 2018 Rv. 649219 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24876 del 2017 Rv. 645661 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 28203 del 05/11/2018 (Rv. 651042 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIUSEPPE DONGIACOMO. Relatore:

GIUSEPPE DONGIACOMO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Parz. Diff.)

C. (D'URGOLO FILIPPO) contro Z. (TATTA ALDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/02/2013

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Procura speciale alle liti rilasciata da società a responsabilità limitata - Mancata indicazione della carica rivestita all'interno della società da parte del sottoscrittore - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Condizioni.

Ai fini della validità della procura rilasciata al difensore da parte di una persona giuridica, qual è la società a responsabilità limitata, ove l'atto contenga l'espressa menzione, in capo al firmatario della detta procura, del potere di rappresentanza dell'ente che sta in giudizio, non produce nullità della procura medesima la mancata indicazione della carica ricoperta o della funzione svolta da colui che l'ha sottoscritta quando, almeno nel caso in cui ne sia controverso il potere di rappresentanza, la funzione o la carica siano desumibili con certezza per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 83,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 365*Massime precedenti Vedi:* N. 16634 del 2017 Rv. 644929 - 01

4. SPESE PROCESSUALI

Sez. 2 - , Sentenza n. 28417 del 07/11/2018 (Rv. 651045 - 02)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO

CRISCUOLO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

A. (TOSATTI ERIKA) contro B. (DE ANGELIS LUCIO)

Rigetta, TRIBUNALE PRATO, 09/12/2015

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Liquidazione - Determinazione del valore della controversia - Criteri - Rigetto della domanda - Criterio del "disputatum" - Applicabilità.

026036 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA In genere.

In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum".

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5,,Cod. Proc. Civ. art. 10,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 14,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 90,,Cod. Proc. Civ. art. 91,CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25553 del 2011 Rv. 620438 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13113 del 2004 Rv. 574614 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 30840 del 29/11/2018 (Rv. 651861 - 01)

Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.**

Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

M. (FRANCIOLI BEATRICE) contro M. (RENIER ELISABETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/05/2016

026036 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Valore delle domande riconvenzionali - Rilevanza.

Nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, occorre tener conto anche del valore delle domande riconvenzionali, la cui proposizione, ove sia diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di conseguenza, dell'attività difensiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 10,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 36,CORTE COST.,Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5,,Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 6,,Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29,CORTE COST.,Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30,CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7275 del 1991 Rv. 472890 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 30929 del 29/11/2018 (Rv. 651537 - 02)

Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:*

GIUSEPPE FORTUNATO. *P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)*

B. (BALI' MASSIMO) contro B. (LATINI SIMONA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/05/2013

044036 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI Causa concernente ricostituzione tracciato servitù di transito costituita per contratto e richiesta ottemperanza titolare fondo servente ad obblighi assunti - Valore della stessa - Applicazione art. 15 c.p.c. - Criteri.

In tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa concernente la ricostituzione del tracciato soggetto a servitù di transito istituita per contratto e l'ottemperanza del titolare del fondo servente alle previsioni negoziali è stabilito ai sensi dell'art. 15 c.p.c. Ne consegue che tale valore, ove non sia determinabile alla luce del reddito dominicale, va ricostruito sulla base degli atti o, in mancanza di elementi utili, deve ritenersi indeterminabile, secondo il disposto dell'ultimo comma del citato art. 15, non venendo in considerazione il solo ammontare dell'indennità ed i costi necessari per realizzare il percorso.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 15,,Cod. Civ. art. 1079,,Cod. Civ. art. 1031*Massime precedenti Vedi:* N. 1796 del 1973 Rv. 364760 - 01

4. 1. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 (Rv. 651571 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: ANTONINO SCALISI. Relatore: ANTONINO SCALISI.

F. (CITO VINCENZO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE LECCE, 12/04/2017

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore - Soccombenza di un'amministrazione statale nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Decreto di pagamento del giudice del procedimento ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Necessità - Condanna al pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Inammissibilità.

Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 91,CORTE COST.,DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82,,DPR 30/05/2002 num. 115 art. 133,CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18583 del 2012 Rv. 623979 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 5819 del 2018 Rv. 647897 - 01

4. 2. DISTRAZIONE

Sez. 2 - , Ordinanza n. 30945 del 29/11/2018 (Rv. 651539 - 01)

Presidente: MATERA LINA. Estensore: UBALDO BELLINI. Relatore: UBALDO BELLINI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)

V. (MOLFESE FRANCESCO) contro C. (GIORDANO GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/07/2014

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Condanna al pagamento delle spese processuali pronunciata in favore del difensore della controparte dell'obbligato - Interesse all'impugnazione da parte di quest'ultimo, del relativo capo della sentenza - Esclusione.

In tema di condanna al pagamento delle spese processuali, il debitore non ha interesse a criticare il relativo capo della sentenza per il solo fatto che tale condanna sia stata pronunciata a favore del difensore della sua controparte, anziché della stessa parte

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

rappresentata dal difensore. L'art. 93 c.p.c., difatti, attiene ai rapporti tra la parte e il suo difensore, onde il rispetto, o meno, di detta disposizione normativa non incide in alcun modo sulla posizione giuridica dell'altra parte che, rimasta soccombente, venga condannata a pagare le spese del giudizio, atteso che la sua situazione processuale non può ritenersi aggravata perché il pagamento è stato disposto direttamente nei confronti del difensore e non della parte personalmente.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 93,CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6740 del 2005 Rv. 580788 - 01

5. RESPONSABILITA' PROCESSUALE AGGRAVATA

*Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29462 del 15/11/2018** (Rv. **651481 - 01**)*

*Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **ROSARIO CAIAZZO.***

*Relatore: **ROSARIO CAIAZZO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)*

M. (FANTINI UMBERTO) contro A. (DITTRICH VINCENZO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/08/2012

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA Responsabilità aggravata - Abuso del diritto di impugnazione - Colpa grave - Presupposti.

In tema di responsabilità aggravata, ex art. 96, c. 3 c.p.c., costituisce abuso del diritto di impugnazione, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, in ordine a ragioni già formulate nell'atto di appello, espresse attraverso motivi inammissibili, poiché pone in evidenza il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel reiterare il gravame.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3,CORTE COST.,Legge 18/06/2009 num. 69,CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10327 del 2018 Rv. 648432 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22405 del 2018 Rv. 650452 - 01

*Sez. 3 - , **Sentenza n. 28257 del 08/11/2018** (Rv. **651656 - 01**)*

*Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **MARCO ROSSETTI.** Relatore: **MARCO ROSSETTI.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)*

S. (RANIERI MASSIMO) contro C. (CICCONI ENNIO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/01/2016

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c. - Danno da incauta trascrizione di pignoramento - Autonoma azionabilità - Condizioni.

In tema di responsabilità aggravata, la domanda di risarcimento del danno derivato dall'incauta trascrizione di un pignoramento, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., può essere proposta in via autonoma solo se non sia stata proposta opposizione all'esecuzione, né poteva esserlo, ovvero quando, proposta opposizione all'esecuzione, il

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

danno patito dall'esecutato sia insorto successivamente alla definizione di tale giudizio, e sempre che si tratti di danno nuovo ed autonomo e non mero aggravamento del pregiudizio già insorto prima della definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 96,CORTE COST.,Cod. Civ. art. 2043,CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12029 del 2017 Rv. 644286 - 01, N. 10518 del 2016 Rv. 639812 - 01, N. 16272 del 2015 Rv. 636592 - 01, N. 20839 del 2018 Rv. 650422 -01, N. 19179 del 2018 Rv. 649732 - 01

6. CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO

*Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30601 del 27/11/2018** (Rv. **651852 - 01**)*

*Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **STEFANO OLIVIERI**. Relatore: **STEFANO OLIVIERI**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)*

E. (DELL'AMORE MARCO) contro M. (LARUSSA CLAUDIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 26/11/2016

133167 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA Chiamata in causa del terzo (cor)responsabile ad opera del convenuto - Mancata contestazione della legittimazione passiva - Estensione automatica della domanda attorea al terzo - Esclusione - Fondamento - Condizioni - Fattispecie.

Qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni, chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all'azione risarcitoria, salvo che l'attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato (quale coobbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna. (Nella fattispecie, la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha confermato la decisione di merito, che aveva considerato non operante la regola della automatica estensione al terzo chiamato della domanda risarcitoria principale relativamente ad un'ipotesi in cui l'Azienda Ospedaliera convenuta aveva chiamato in causa il proprio dipendente medico-chirurgo, limitandosi a svolgere nei suoi confronti domanda di rivalsa condizionata all'accoglimento della pretesa attorea e senza che l'attore avesse proposto in via autonoma una domanda di condanna nei confronti del chiamato).

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 32,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 106,,Cod. Proc. Civ. art. 269,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 112,,Cod. Civ. art. 1218,,Cod. Civ. art. 1228,,Cod. Civ. art. 2055

7. PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29200 del 13/11/2018** (Rv. **651581 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **GIULIA IOFRIDA**. Relatore: **GIULIA IOFRIDA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

D. (RIENZO ANTONIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 06/02/2014

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Configurabilità - Requisiti - Fattispecie.

Il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, implica unicamente il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti. Tale principio deve quindi ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del "petitum", rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo ("causa petendi") nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda. (Nella specie, è stata esclusa la violazione del principio in relazione al rigetto di una domanda relativa ad un contributo comunale richiesto ex l.n. 219 del 1981, conseguente a perizia di variante per la ricostruzione di un immobile di proprietà privata, danneggiato dal terremoto, essendo tale statuizione del tutto consequenziale a quella originariamente rivolta all'accertamento dei requisiti per l'ottenimento del contributo richiesto, senza alcun mutamento del tema d'indagine).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112,, Legge del 1981 num. 219, CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6945 del 2007 Rv. 595963 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28995 del 12/11/2018** (Rv. **651580 - 01**)

Presidente: **SCHIRO' STEFANO**. Estensore: **GIULIA IOFRIDA**. Relatore: **GIULIA IOFRIDA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

H. (BENZONI MARTINO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 21/06/2017

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Assorbimento di una domanda - In senso proprio e improprio - Nozione - Conseguenza - Omessa pronuncia - Insussistenza - Limiti - Assorbimento erroneamente dichiarato - Configurabilità.

La figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 112,,Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118,,Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4*Massime precedenti Conformi:* N. 28663 del 2013 Rv. 629570 - 01

8. RIMESSIONE IN TERMINI

Sez. 1 - , Sentenza n. 30512 del 23/11/2018 (Rv. 651875 - 01)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.** *Relatore:* **GIULIA IOFRIDA.** *P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)*

G. (SCUDIERY RAFFAELE) contro M. (MOMBELLI SILVIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 20/11/2017

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Rimessione in termini - Art. 153, comma 2, c.p.c. - Applicabilità alla decadenza dall'impugnazione - Causa non imputabile collegata ad un evento che presenti il carattere della assolutezza - Fattispecie in materia di declaratoria di stato di adottabilità - Ammissibilità - Esclusione.

L'istituto della rimessione in termini, astrattamente applicabile anche al giudizio di cassazione, presuppone, tuttavia, la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza - e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà - e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione. (Nel caso di specie, non sono stati ravvisate le condizioni per la rimessione in termini invocata dalla ricorrente, che, nell'impugnare tardivamente per cassazione la sentenza che aveva dichiarato lo stato di adottabilità delle figlie minori - benché la decisione fosse stata regolarmente comunicata all'indirizzo pec del suo difensore - allegava la difficoltà a conoscerla, in ragione del proprio stato di detenzione, del suo essere apolide di fatto e della scarsa dimestichezza con la lingua italiana).

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 325,,Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17,,Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2*Massime precedenti Conformi:* N. 8216 del 2013 Rv. 625831 - 01

9. NOTIFICAZIONI

Sez. 3 - , Sentenza n. 28509 del 08/11/2018 (Rv. 651339 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

F. (BARLETTA ANTONINO) contro D. (CRACA ALFREDO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/12/2015

133204 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA Notificazione in uno Stato membro

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

dell'Unione europea - Traduzione in lingua - Onere della prova - Accertamento della mancata traduzione - Conseguenze

In ipotesi di notificazione di un atto giudiziario in uno Stato membro dell'Unione europea, il notificante ha l'onere di provare la traduzione dell'atto, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento CE n. 1393 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale dello Stato di destinazione. Questa dimostrazione può essere fornita anche attraverso l'attestazione dell'ufficiale giudiziario italiano, ma tale dichiarazione, in quanto relativa ad una notificazione che si perfeziona all'estero, non fa fede fino a querela di falso e può essere vinta dalla prova contraria. L'accertamento della carenza di traduzione non determina l'invalidità del procedimento notificatorio ma impone soltanto l'assegnazione, anche officiosa, di un termine per la sua regolarizzazione, nonché il rilievo di non decorrenza, per il destinatario, del termine perentorio dalla ricezione dell'atto, con conseguente impossibilità di ritenere tardiva l'attività processuale da lui eventualmente compiuta in presenza di una preclusione non verificatasi (principi enunciati ai sensi dell'art. 363, comma 3, c. p.c.).

*Riferimenti normativi:*Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 8*Massime precedenti Vedi:* N. 22000 del 2018 Rv. 650355 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30245 del 22/11/2018 (Rv. 651559 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: PAOLO FRAULINI. Relatore: PAOLO FRAULINI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (DIMARTINO TOMMASO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 31/05/2011

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Impugnazione - Notifica - Effettuazione in prossimità della scadenza del termine per impugnare - Mancato perfezionamento imputabile al notificante - Conseguenze.

In tema di notificazione degli atti processuali, in forza del principio secondo cui il rischio della notificazione ricade sul notificante, laddove la notifica sia effettuata in prossimità della scadenza dei termini di impugnazione e non si perfezioni per cause imputabili al notificante - quale deve ritenersi la circostanza che il destinatario non era conosciuto nel luogo indicato dal richiedente - si determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 137,CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19012 del 2017 Rv. 645083 - 02, N. 19060 del 2015 Rv. 636563 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 30393 del 23/11/2018 (Rv. 651563 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: LUCA VARRONE. Relatore: LUCA VARRONE. P.M. DEL CORE SERGIO. (Parz. Diff.)

C. (BONIELLO DOMENICO) contro A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 10/05/2014

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

133197 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO Notifica a persona addetta alla casa - Presunzione - Prova contraria - Certificazione anagrafica - Inidoneità - Fondamento.

In tema di notificazioni, non è idonea a superare la presunzione di cui all'art. 139, comma 2, c.p.c., circa la qualità di addetto alla casa del consegnatario dell'atto la produzione di una certificazione anagrafica, le cui risultanze non sono di per sé idonee ad escludere neppure l'esistenza di un rapporto di parentela con il destinatario della notifica.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 2,CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27587 del 2018 Rv. 650963 - 01

10. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE INTRODUTTIVA

*Sez. 3 - , **Ordinanza n. 29839 del 20/11/2018** (Rv. **651664 - 01**)*

*Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **COSIMO D'ARRIGO.** Relatore: **COSIMO D'ARRIGO.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Conf.)*

A. (LANATA' ROSA) contro B. (GRAZIOLA MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/07/2016

133093 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE Inosservanza del termine a comparire - Differimento disposto dal giudice ex art. 164, comma 3, c.p.c. - "Dies a quo" del nuovo termine - Data di notifica dell'atto di citazione - Fondamento.

In caso di inosservanza dei termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., la fissazione della nuova udienza, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., deve essere disposta dal giudice facendo riferimento, quale "dies a quo" del nuovo termine, alla data della notificazione dell'atto di citazione, che segna il momento a partire dal quale il convenuto, acquisita la conoscenza legale dell'atto, ha diritto al termine per approntare una congrua difesa, dovendosi invece escludere - perché non trova riscontro nella legge e perché in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo - la necessità che il giudice provveda all'assegnazione, "ex novo", dell'intero termine di comparizione, senza tener conto del tempo già trascorso.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 163,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 163 bis,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 3*Massime precedenti Vedi:* N. 12944 del 1995 Rv. 495134 - 01

11. SEGUE. FASE DI TRATTAZIONE ED ISTRUTTORIA.

*Sez. 2 - , **Ordinanza n. 30716 del 27/11/2018** (Rv. **651531 - 01**)*

*Presidente: **CORRENTI VINCENZO.** Estensore: **GIUSEPPE FORTUNATO.** Relatore: **GIUSEPPE FORTUNATO.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)*

P. (MILO GIULIA) contro T. (POZZETTO GABRIELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 13/11/2013

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

133133 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE Sistema anteriore all'introduzione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. - Rilievo ufficioso di questioni - Dovere di sottoporle alle parti - Violazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Fondamento.

Nel sistema anteriore all'introduzione del comma 2 dell'art. 101 c.p.c. (a norma del quale il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve assegnare alle parti, "a pena di nullità", un termine "per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione"), operata con l'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009, il dovere costituzionale di evitare sentenze cosiddette "a sorpresa" o della "terza via", poiché adottate in violazione del principio della "parità delle armi", aveva fondamento normativo nell'art. 183 c.p.c. che al comma 3 (oggi comma 4) faceva carico al giudice di indicare alle parti "le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione", con riferimento, peraltro, alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 183,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2,,Cod. Proc. Civ. art. 161,CORTE COST.,Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 13,,Decreto Legge 14/05/2005 num. 35 art. 2 com. 3,CORTE COST.,Legge 28/12/2005 num. 263,CORTE COST.,Legge 14/05/2005 num. 80,CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25054 del 2013 Rv. 629138 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 30161 del 22/11/2018 (Rv. 651665 - 02)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

C. (ZULLO ANTONIO) contro B. (SIGGIA FABRIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/12/2014

138217 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE Ordinanze istruttorie del giudice istruttore o collegiali - Effetti preclusivi - Insussistenza - Fondamento - Conseguenze - Riconsiderazione in sede di decisione dell'ammissibilità di una prova testimoniale già ammessa ed espletata - Possibilità - Fattispecie.

Le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva rigettato l'appello avverso la decisione del tribunale contenente la declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale ammessa ed espletata nella precedente fase istruttoria).

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 177,,Cod. Proc. Civ. art. 178,CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8932 del 2006 Rv. 591345 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28103 del 05/11/2018 (Rv. 651178 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CHIARA BESSO MARCHEIS. Relatore:

CHIARA BESSO MARCHEIS. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

I. (MOTTA DANILO) contro G.

Rigetta, TRIBUNALE SIRACUSA, 04/10/2013

138040 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ASTENSIONE E RICUSAZIONE Tardività della ricusazione - Conseguenze - Acquisizione della consulenza agli atti - Sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione - Rimedi - Potere di sostituzione del giudice - Compenso al consulente per l'attività svolta - Spettanza.

L'art. 192, comma 2, c.p.c., nel prevedere che l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio deve essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo. A tale principio non è consentita deroga per l'ipotesi in cui la parte venga a conoscenza soltanto in seguito della situazione di incompatibilità, poiché, in questo caso, è possibile esclusivamente prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione affinché il giudice, se lo ritenga, si avvalga dei poteri conferiti dall'art. 196 c.p.c., spettando, comunque, all'ausiliario il compenso per l'attività svolta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 192, Cod. Proc. Civ. art. 196 *Massime precedenti Vedi:* N. 8184 del 2002 Rv. 554910 - 01, N. 23257 del 2017 Rv. 645576 - 01, N. 3657 del 1998 Rv. 514385 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 28407 del 07/11/2018** (Rv. **651044 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **ANTONINO SCALISI.** Relatore: **ANTONINO SCALISI.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

S. (ALLAVENA VITTORIO) contro C. (CAMPAILLA MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 17/09/2013

138255 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - INTERPRETAZIONE DEL DOCUMENTO Contratto concluso per iscritto - Ammissibilità della prova per testi - Condizioni.

Il divieto, previsto dall'art. 2722 c.c., di dimostrare con testi la conclusione di accordi anteriori o contemporanei rispetto ad un contratto stipulato in forma scritta opera quando la prova si riferisce alla contrarietà tra ciò che si sostiene essere pattuito e quello che risulta documentato, ma non ove tenda solo a fornire elementi idonei a chiarire o interpretare il contenuto del documento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2725

Massime precedenti Vedi: N. 488 del 1979 Rv. 396604 - 01, N. 4601 del 2017 Rv. 643881 - 01, N. 382 del 1967 Rv. 326285 - 01, N. 2395 del 1975 Rv. 376261 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 30948 del 29/11/2018** (Rv. **651540 - 01**)

Presidente: **MATERA LINA.** Estensore: **GUIDO FEDERICO.** Relatore: **GUIDO FEDERICO.** P.M. **PATRONE IGNAZIO.** (Diff.)

S. (CREACO ANTONINO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 13/03/2014

138119 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - IN GENERE Assenza di sottoscrizione - Necessità del disconoscimento - Esclusione - Fondamento.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

La produzione in giudizio di una scrittura privata non firmata da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, ma non può determinare identico effetto nei confronti della controparte, neppure quando quest'ultima non ne abbia impugnato la provenienza, poiché le scritture non firmate non rientrano nel novero di quelle aventi valore giuridico formale e non producono, quindi, effetti sostanziali e probatori. Ne consegue che la parte, contro la quale esse siano state prodotte, non ha l'onere di disconoscerne l'autenticità ex art. 215 c.p.c., norma che si riferisce al solo riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell'art. 2702 c.c., l'unico elemento grafico in virtù del quale - salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705, 2707, 2708 e 2709 c.c.) - la scrittura diviene riferibile al soggetto da cui proviene e può produrre effetti a suo carico.

*Riferimenti normativi:*Cod. Civ. art. 2702,,Cod. Civ. art. 2705,,Cod. Civ. art. 2707,,Cod. Civ. art. 2708,,Cod. Civ. art. 2709,,Cod. Proc. Civ. art. 214,,Cod. Proc. Civ. art. 215,,Cod. Proc. Civ. art. 216,CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3730 del 2013 Rv. 625155 - 01

12. SEGUE. FASE DECISORIA

*Sez. 2 - , **Ordinanza n. 30699 del 27/11/2018** (Rv. **651595 - 01**)*

*Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **ANTONELLO COSENTINO**. Relatore: **ANTONELLO COSENTINO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)*

L. (MASTROLILLI STEFANO) contro C. (SARLI ENZO GIUSEPPE MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 07/05/2013

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Proposizione all'udienza di precisazione delle conclusioni - Accettazione implicita del contraddittorio - Condizioni - Fattispecie.

La domanda proposta all'udienza di precisazione delle conclusioni deve ritenersi ritualmente introdotta in giudizio, per accettazione implicita del contraddittorio, qualora la parte verso la quale essa è rivolta non ne abbia eccepito, nella stessa udienza, la preclusione, non essendo utile allo scopo l'opposizione fatta in comparsa conclusionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, la corte d'appello aveva rilevato d'ufficio, in assenza di tempestiva contestazione dell'interessato, l'inammissibilità della domanda del creditore contro soggetto diverso dall'originario ingiunto presentata in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado).

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 183,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 184,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 190,,Legge 26/11/1990 num. 353,CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15185 del 2001 Rv. 550737 - 01

*Sez. 3 - , **Ordinanza n. 28496 del 08/11/2018** (Rv. **651603 - 02**)*

*Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **GABRIELE POSITANO**. Relatore: **GABRIELE POSITANO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)*

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

S. (MESSA LUIGI) contro G. (GRANDINETTI ERNESTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 24/11/2014

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Domanda di condanna al risarcimento di somma determinata - Conseguenze - Limite alla "potestas iudicandi" del giudice - Rivalutabilità della somma indicata dall'attore da parte del giudice d'appello - Necessità - Ricorso per cassazione volto a una maggiore liquidazione del danno - Ammissibilità - Limiti.

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.

In materia di danno alla salute, quando in corso di causa (ivi compresa la fase di gravame) sia sopravvenuto il principio giurisprudenziale -enunciato dalla S.C. con sentenza n. 12408 del 2011 - secondo cui la mancata adozione delle cd. "tabelle" di Milano integra un vizio di violazione di legge, deve ritenersi consentito, a chi agisce per il risarcimento del danno, chiederne l'applicazione, per la prima volta, anche in fase di precisazione delle conclusioni senza che ciò costituisca una domanda nuova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Massime precedenti Conformi: N. 7272 del 2012 Rv. 622505 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 30100 del 21/11/2018** (Rv. **651556 - 01**)
Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO**. Estensore: **MARCELLO MARIA FRACANZANI**.
Relatore: **MARCELLO MARIA FRACANZANI**.
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (BENIGNI ELIO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 05/12/2011

140040 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - PREGIUDIZIALI Ricorso introduttivo tardivo - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Fondamento.

L'accertamento della tardività del ricorso introduttivo, impedendo al giudice di conoscere della causa, ha carattere preliminare rispetto alla verifica della necessità di integrazione del contraddittorio e, in sede di decisione, la relativa questione deve essere esaminata con priorità, in omaggio sia del principio della "ragione più liquida" che di quello dell'ordine logico delle questioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276, CORTE COST., Costituzione art. 111,, Costituzione art. 24,, Cod. Proc. Civ. art. 102, CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 415 del 1970 Rv. 345382 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23542 del 2015 Rv. 637243 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 29029 del 13/11/2018** (Rv. **651660 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **CHIARA GRAZIOSI**. Relatore: **CHIARA GRAZIOSI**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Parz. Diff.)
L. (SCUDIER GIOVANNI) contro D. (BERTAZZOLO MARCO)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/12/2014

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Spese giudiziali - Omessa liquidazione in dispositivo - Rimedio - Correzione errore materiale - Proponibilità come motivo di ricorso per cassazione - Fondamento - Limiti.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 033 CORREZIONE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

Nell'ipotesi in cui sia mancata la liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza (emessa anche ex articolo 429 c.p.c.), benché in motivazione si riscontri la statuizione che le pone a carico del soccombente, l'interessato deve esperire il procedimento di correzione ai sensi dell'art. 287 c.p.c. per ottenerne la quantificazione; ove però l'errore materiale di liquidazione venga denunciato col ricorso per cassazione fondato anche su altri motivi - che nulla abbiano a che fare con l'errore medesimo -, esso può essere vagliato dal giudice di legittimità in considerazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost. senza che l'accoglimento del motivo e l'effettuazione della correzione materiale leda il diritto di difesa delle controparti, essendosi pienamente dispiegato il contraddittorio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24,, Costituzione art. 111,, Cod. Proc. Civ. art. 360, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429, CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16415 del 2018 Rv. 649295 - 01

13. VICENDE ANOMALE

13. 1. SOSPENSIONE DEL PROCESSO

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30738 del 27/11/2018 (Rv. 651570 - 02)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: GIUSEPPE GRASSO.

Relatore: GIUSEPPE GRASSO.

P. (ARENA MARCO) contro S. (ORLANDO FABIO MASSIMO)

Regola sospensione

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Cumulo di domande ex art. 104 c.p.c. - Sussistenza di una causa di sospensione relativa ad una sola delle domande cumulate - Sospensione dell'intero giudizio - Necessità - Esclusione - Fondamento - Possibile separazione delle domande - Mancata separazione - Potere discrezionale del giudice - Motivazione - Necessità.

La sussistenza di una causa di sospensione del giudizio relativamente ad una sola di più domande cumulate nello stesso processo non è idonea, di per sé, a giustificare la sospensione del processo relativamente a tutte le dette domande, giacché l'art. 103, comma 2, c.p.c., richiamato dal successivo art. 104, comma 2, attribuisce al giudice il potere di disporre la separazione delle cause quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo ovvero di non procedervi ove tale separazione sia inopportuna. Poiché la sospensione rappresenta, quindi, un'evenienza che interferisce sul normale svolgimento del processo, incidendo sul principio della ragionevole durata, compete al giudice, qualora venga in rilievo una ipotesi di sospensione relativa ad una delle domande cumulate, ponderare ed adeguatamente

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

motivare le ragioni del mancato esercizio dei suoi poteri discrezionali di separazione e la decisione di estendere l'ambito di operatività della sospensione a tutte le domande.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 103,,Cod. Proc. Civ. art. 104,,Cod. Proc. Civ. art. 295,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 42,,Costituzione art. 111*Massime precedenti Conformi:* N. 21029 del 2004 Rv. 577908 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30738 del 27/11/2018 (Rv. 651570 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: GIUSEPPE GRASSO.

Relatore: GIUSEPPE GRASSO.

P. (ARENA MARCO) contro S. (ORLANDO FABIO MASSIMO)

Regola sospensione

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Facoltà discrezionale di sospensione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

L'art. 42 c.p.c. - come novellato dalla l. n. 353 del 1990 - non attribuisce al giudice il potere di sospendere il processo al di fuori dei casi tassativi previsti dal legislatore; infatti, ove ammesso, tale potere - oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 del codice di rito - si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) sia con il canone della durata ragionevole (art. 111 Cost.). Dalla esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa "ope iudicis" del giudizio discendono la impugnabilità, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., di ogni sospensione del processo, quale ne sia la motivazione, e l'accoglimento del relativo ricorso qualora non si sia in presenza di una ipotesi di sospensione "ex lege".

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 42,,Cod. Proc. Civ. art. 295,CORTE COST.,Legge 26/11/1990 num. 353 art. 6,,Legge 26/11/1990 num. 353 art. 35,,Costituzione art. 3,CORTE COST.,Costituzione art. 24,,Costituzione art. 111*Massime precedenti Conformi:* N. 23906 del 2010 Rv. 614971 - 01

14. GIUDICATO

Sez. 3 - , Ordinanza n. 30838 del 29/11/2018 (Rv. 651860 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

A. (OTTAVI LUIGI) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/07/2014

140002 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - DECRETO Giudicato esterno - Assimilabilità agli "elementi normativi" - Rilevanza - Interpretazione - Applicabilità degli artt. 12 ss. disp. prel. c.c. - Fondamento - Conseguenze.

Il giudicato esterno, in quanto provvisto di "vis imperativa" e indisponibilità per le parti, va assimilato agli "elementi normativi", sicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme (e non già degli atti e dei negozi giuridici), in base agli artt. 12 ss. disp. prel. c.c., con conseguente sindacabilità degli eventuali errori interpretativi sotto il profilo della violazione di legge.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:*Cod. Civ. art. 1362,,Preleggi art. 12,,Cod. Proc. Civ. art. 324,CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11501 del 2008 Rv. 603167 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 28506 del 08/11/2018 (Rv. 651575 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

M. (DI ZENZO CARMINE) contro C. (CLEMENTE ENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/11/2015

062002 COSA GIUDICATA CIVILE - CONFLITTO DI GIUDICATI Domanda risarcitoria o restitutoria proposta nelle sedi penale e civile - Contrasto di giudicati - Prevalenza - Criterio temporale - Sussistenza - Giudicato della sentenza di condanna penale nel giudizio civile - Distinzioni.

La formazione di giudicati contrastanti sulla medesima domanda risarcitoria o restitutoria proposta nelle sedi penale e civile, senza che venga rilevata la violazione del divieto di contemporaneo esercizio dell'azione, si risolve con la prevalenza della sentenza emanata per ultima, senza che rilevi la diversa disciplina dell'efficacia del giudicato della sentenza di condanna penale nel giudizio civile a norma dell'art. 651 e ss. c.p.p. che riguarda invece il diverso caso in cui nel giudizio civile viene fatto valere il giudicato formatosi in sede penale circa la sussistenza o l'insussistenza di fatti materiali da cui dipende il riconoscimento di un diritto.

*Riferimenti normativi:*Cod. Civ. art. 2909,CORTE COST.,Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651,CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13804 del 2018 Rv. 648694 - 01

15. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29039 del 13/11/2018 (Rv. 651662 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ANTONELLA DI FLORIO. Relatore: ANTONELLA DI FLORIO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

I. (CAVALIERE ANGELO) contro D. (D'ERRICO CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/03/2014

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione degli atti processuali - Mancato perfezionamento per ragioni non imputabili al notificante - Avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario - Doveri dell'ufficiale giudiziario di provvedere alla contestuale prosecuzione del procedimento notificatorio - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di notificazione di un atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario, qualora la notificazione non si sia perfezionata per l'avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario, e l'ufficiale giudiziario abbia appreso, già nel corso della prima tentata notifica, il nuovo domicilio del procuratore, il procedimento notificatorio non può ritenersi esaurito ed il notificante non incorre in alcuna decadenza, a

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

nulla rilevando che la notifica si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame, atteso che non può ridondare a danno del notificante la violazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, del dovere di provvedere alla contestuale prosecuzione del procedimento notificatorio presso il luogo in cui egli abbia appreso che si trovi il notificatario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello introdotto con atto di citazione la cui notificazione, tempestivamente affidata all'ufficiale giudiziario, si era peraltro perfezionata successivamente alla scadenza del termine per proporre gravame, dopo che lo stesso, avendo appreso che il destinatario si era trasferito ad un indirizzo diverso da quello indicato dal notificante, ma tuttavia situato nella medesima via e ad un numero civico vicino, si era limitato a dare atto dell'esito negativo della notifica all'indirizzo indicato, omettendo di concludere contestualmente il procedimento notificatorio e provvedendo alla rinotifica al nuovo indirizzo soltanto sei giorni più tardi, a seguito di un nuovo accesso).

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 138,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 139,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 141,CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20700 del 2018 Rv. 650482 - 01, N. 17864 del 2017 Rv. 645053 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30835 del 28/11/2018 (Rv. 651870 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: MASSIMO FALABELLA. Relatore: MASSIMO FALABELLA.

M. (GAMBINO AGOSTINO) contro F. (MAGGIORE ROBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/02/2017

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve - Notifica al domiciliatario autonomamente eletto - Prevalenza del criterio topografico di elezione sul criterio personale - Conseguenze - Trasferimento del domiciliatario non comunicato alla controparte - Notifica della sentenza presso la cancelleria del giudice "a quo" - Idoneità.

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, ove la parte, nel giudizio "a quo", abbia eletto domicilio autonomo, cioè presso un domiciliatario diverso dal difensore, il criterio topografico di elezione prevale sul criterio personale, quest'ultimo essendo configurabile soltanto per il domiciliatario che sia anche difensore. Ne consegue che la sopravvenuta inidoneità del criterio topografico, dovuta al fatto che il domiciliatario non difensore abbia trasferito il proprio studio professionale senza darne avviso alla controparte del domiciliante, legittima la controparte medesima a notificare la sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, presso la cancelleria del giudice "a quo", ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934.

*Riferimenti normativi:*Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 141,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 325,,Cod. Proc. Civ. art. 326*Massime precedenti Conformi:* N. 18663 del 2012 Rv. 623944 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8411 del 2014 Rv. 630186 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29037 del 13/11/2018 (Rv. 651637 - 01)

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*
N. (MAMMOLITI ANGELO) contro P. (CECERE CHRISTIAN)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/10/2016

100227 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE Contumacia irritualmente dichiarata - Notifica della sentenza alla parte personalmente - Necessità - Ragioni - Conseguenze - Decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c. - Sussistenza - Nullità insanabile della notifica dell'atto introduttivo di primo grado - Irrilevanza.

133051 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - IN GENERE In genere.

Nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, anche se irritualmente dichiarata, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, comma 4, c.p.c., attesa l'intangibilità della qualificazione della posizione processuale delle parti siccome desumibile in via esclusiva dall'accertamento contenuto nella sentenza, ancorché erroneo; ne consegue che tale forma notificatoria, producendo la conoscenza legale della sentenza da parte del contumace involontario, è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. tanto nel caso in cui la notifica della sentenza sia effettuata nell'anno dalla pubblicazione quanto nel caso in cui sia effettuata successivamente, poiché in entrambe le ipotesi la parte erroneamente dichiarata contumace si trova a prendere contestualmente conoscenza della lite, del procedimento e della sentenza, nonché della necessità di impugnare la stessa nel termine breve.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 292,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 325,,Cod. Proc. Civ. art. 326,,Cod. Proc. Civ. art. 327,CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8593 del 2018 Rv. 648223 - 01, N. 6571 del 2013 Rv. 625391 - 01

*Sez. 2 - , **Ordinanza n. 30701 del 27/11/2018** (Rv. **651639 - 01**)*

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.** *P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)*
C. (MARCHESE GRAZIA) contro B. (GAMBINO ROBERTO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/10/2013

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Minorenne - Raggiungimento della maggiore età - Mancata dichiarazione o notificazione da parte del difensore nel corso del processo - Irrilevanza - Conseguenze.

Il raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito nel processo per mezzo del suo legale rappresentante, se non sia stato formalmente dichiarato o notificato dal difensore ai sensi dell'art. 300 c.p.c., resta privo d'incidenza nel corso del processo, che prosegue regolarmente nei confronti del suddetto rappresentante legale al quale, pertanto, è regolarmente notificata l'impugnazione, senza che sia necessario integrare il contraddittorio.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 101,,Cod. Proc. Civ. art. 300,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 331,,Cod. Proc. Civ. art. 75,CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 116 del 2004 Rv. 569330 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 30009 del 21/11/2018** (Rv. **651872 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **ANTONIETTA SCRIMA**. Relatore: **ANTONIETTA SCRIMA**.

D. (GALASSO MERCURIO) contro A. (FERRARO MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 08/02/2017

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE Appello - Raggiungimento maggiore età della parte costituita a mezzo di procuratore in pendenza del termine per impugnare - Omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo - Effetti - Ultrattività del mandato alla lite - Configurabilità - Effetti - Stabilizzazione della posizione giuridica della parte colpita dall'evento - Condizioni.

Nel caso in cui, in pendenza del termine per proporre appello, il minore costituitosi in giudizio a mezzo del proprio legale rappresentante raggiunga la maggiore età, l'omessa dichiarazione o notificazione di tale evento da parte del procuratore comporta, in virtù della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica di quest'ultima rispetto alle altre parti ed al giudice, tanto nella fase attiva, quanto nella fase di riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione, la quale va notificata presso il procuratore della parte costituita in primo grado e successivamente divenuta maggiorenne.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Civ. art. 1722. Massime precedenti Vedi: N. 24845 del 2018 Rv. 650728 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 30341 del 23/11/2018** (Rv. **651560 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **RICCARDO GUIDA**. Relatore: **RICCARDO GUIDA**. P.M. **SORRENTINO FEDERICO**. (Conf.)

I. (MOSCARDINO LUCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 12/02/2010

133151 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI Cancellazione della società dal registro delle imprese - Evento interruttivo ex art. 299 c.p.c. - Evento non dichiarato dal difensore - Conseguenze in fase di gravame - Fattispecie.

La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo a un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, costituendo un evento interruttivo la cui rilevanza processuale è peraltro subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, dalla dichiarazione in udienza ovvero dalla notificazione dell'evento alle altre parti; a tale principio consegue che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della società cancellata; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della società; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso detto procuratore, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione promosso dal difensore munito di mandato a tal fine conferito dalla società con procura speciale sottoscritta prima dell'estinzione dell'ente a seguito della cancellazione dal registro delle imprese).

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 83,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 299,,Cod. Proc. Civ. art. 300,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 285,,Cod. Proc. Civ. art. 302,,Cod. Proc. Civ. art. 303,CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23141 del 2014 Rv. 633443 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15295 del 2014 Rv. 631467 - 01 Rv. 631466 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 29308 del 13/11/2018 (Rv. 651661 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: STEFANO OLIVIERI. Relatore: STEFANO OLIVIERI. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

A. (CRICRI' SANTE) contro M. (D'AVINO FELICE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/12/2016

018155 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE Assicurazione RCA - Cause connesse con pluralità di parti (danneggiato, assicurato, assicuratore) - Rapporti - Nesso di dipendenza - Sussistenza - Conseguenze - Inscindibilità nel giudizio di impugnazione - Frazionabilità della formazione del giudicato sulla responsabilità del conducente - Esclusione.

100209 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI In genere.

In tema di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, l'accertamento della responsabilità del conducente e del proprietario (rispettivamente, ai sensi dell'art 2054, comma 1 e comma 3, c.c.) costituisce il presupposto necessario sia della domanda di garanzia proposta dall'assicurato (conducente o proprietario) nei confronti dell'assicuratore RCA (ove il danneggiato non abbia esercitato contro di lui l'azione "diretta") sia della pretesa risarcitoria del danneggiato verso lo stesso assicuratore RCA (ove già inizialmente convenuto con l'azione "diretta"), sicché tali cause devono tutte considerarsi tra loro legate da nesso di "dipendenza" che ne determina l'inscindibilità, ex art. 331 c.p.c., nel giudizio di impugnazione, con conseguente infrazionabilità della formazione del giudicato sulla responsabilità del conducente (sebbene quest'ultimo, in quanto mero coobbligato solidale, non assuma la veste di litisconsorte necessario originario), estendendosi gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcune delle parti anche a quelle non impugnanti o contumaci che condividono la medesima posizione processuale.

*Riferimenti normativi:*Cod. Civ. art. 2054,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 102,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 106,,Cod. Proc. Civ. art. 331*Massime precedenti Vedi:* N. 20766 del 2015 Rv. 637541 - 01, N. 7936 del 2018 Rv. 648312 - 01

15.1. IMPUGNAZIONI INCIDENTALI TARDIVE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 29593 del 16/11/2018** (Rv. **651287 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **GIACOMO MARIA STALLA.** Relatore: **GIACOMO MARIA STALLA.** P.M. **GIACALONE GIOVANNI.** (Conf.)

A. (MALATTIA BRUNO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 15/01/2013

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Ammissibilità nei confronti di qualsiasi capo, anche autonomo, della sentenza - Sussistenza - Fondamento - Inammissibilità dell'impugnazione principale - Conseguenze - Inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva - Fattispecie.

In base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo avente ad oggetto la cartella esattoriale pur essendo contestata la pronuncia di primo grado dall'appellante principale sul capo relativo al ruolo).

Riferimenti normativi:Cod. Proc. Civ. art. 334,,Cod. Proc. Civ. art. 343,,Cod. Proc. Civ. art. 371,CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14609 del 2014 Rv. 631635 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18415 del 2018 Rv. 649766 - 0

16. APPELLO

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28792 del 09/11/2018** (Rv. **651453 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **ROBERTO MUCCI.** Relatore: **ROBERTO MUCCI.** P.M. **CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

A. (FERRARI GIUSEPPE FRANCO) contro F. (CRITELLI GREGORIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/07/2013

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Cumulo alternativo soggettivo - Accoglimento della domanda nei confronti di un convenuto - Appello del soccombente - Parte vittoriosa - Domanda non accolta - Onere di riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ. - Sussistenza - Fattispecie.

Nel caso di domanda proposta, alternativamente, nei confronti di due convenuti, che sia stata accolta nei confronti di uno e rigettata nei confronti dell'altro, l'appello introdotto dal soccombente non comporta la devoluzione al giudice di secondo grado anche della cognizione sulla pretesa dell'attore nei confronti del convenuto alternativo, posto che l'unicità del rapporto sostanziale, con titolare passivo incerto, non toglie che due e distinte siano le formali pretese, caratterizzate - pur nell'unità del "petitum" - dalla diversità dei soggetti convenuti ("personae") e in parte dei fatti e degli argomenti di sostegno ("causae petendi"); in relazione alla suddetta pretesa, pertanto, l'attore - appellato ha l'onere di riproporre la domanda già formulata in primo grado, ai sensi

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

dell'art. 346 c.p.c. (Nel caso di specie, La S.C. ha confermato la pronuncia di merito in relazione alla domanda di un ente ospedaliero di pagamento delle rette di degenza per un paziente psichiatrico, proposta tanto al Comune quanto alla Asl, che il giudice di primo grado aveva accolto limitatamente all'ente territoriale, e che la Corte d'appello invece aveva rigettato dichiarando inammissibili le richieste nei confronti della Asl, per non essere state riproposte con domanda ritualmente introdotta in sede di impugnazione.).

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 324,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 346,,Cod. Civ. art. 2909,CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11202 del 2002 Rv. 556366 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 28926 del 12/11/2018 (Rv. 651392 - 02)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.**

Relatore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)**

C. (COSATTINI LUIGI ANDREA) contro W. (LIMATOLA ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/02/2015

100029 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Eccezioni assorbite - Onere di riproposizione in appello - Sussistenza - Limiti e condizioni - Fattispecie.

Nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., va affermata la necessità di riproposizione delle eccezioni che non siano state oggetto di alcun esame, diretto o indiretto del primo giudice, ma non anche di quelle rilevabili d'ufficio, sulle quali, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., sussiste per il giudice un obbligo di decidere. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in tema di impugnativa di licenziamento disciplinare illegittimo, aveva omesso di esaminare, perché ritenuti non riproposti, i profili attinenti all'inidoneità degli addebiti e alla non proporzionalità della sanzione).

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 345,,Cod. Proc. Civ. art. 346,,Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7,CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20172 del 2014 Rv. 632988 - 01, N. 24021 del 2010 Rv. 615790 - 01

17. RICORSO PER CASSAZIONE

17. 1. MOTIVI

Sez. 3 - , Ordinanza n. 30610 del 27/11/2018 (Rv. 651855 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:*

FRANCESCA FIECCONI. P.M. SGROI CARMELO. (Parz. Diff.)

P. (CHIESA RENATO) contro A. (GIOSUE' CATALDO)

Rigetta, TRIBUNALE MANTOVA, 03/05/2016

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Sentenza sulla competenza - Censura della statuizione sulle spese ad opera della parte vittoriosa - Mezzo esperibile - Regolamento necessario di competenza - Esclusione - Impugnazione ordinaria - Necessità - Fondamento.

Ove la sentenza che statuisce sulla competenza venga censurata per cassazione su tale questione dalla parte vittoriosa (che non avrebbe interesse ad un riesame della stessa) unicamente in relazione al capo concernente le spese di lite, l'impugnazione esperibile non è il regolamento necessario di competenza ma il ricorso ordinario per violazione delle norme attinenti al regolamento delle spese processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42,, Cod. Proc. Civ. art. 91, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360, CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9268 del 2015 Rv. 635258 - 01, N. 17228 del 2011 Rv. 619572 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 29635 del 16/11/2018** (Rv. **651727-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Diff.)

M. (VACIRCA SERGIO) contro I. (GIANNICO GIUSEPPINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 02/03/2017

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Sindacato del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Vizio denunciabile - Violazione o falsa applicazione di norme di diritto - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta. (Nella specie, è stata cassata la decisione di merito che aveva individuato il presupposto soggettivo per la decorrenza della prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, l. n. 257 del 1992 - rappresentato dalla conoscenza o conoscibilità in capo all'interessato della propria pregressa esposizione ad amianto - nell'invio di una nota alla Contarp, ufficio tecnico dell'I.N.A.I.L., da parte una rappresentanza sindacale dei lavoratori operanti in azienda, sul rilievo, non rispondente a criteri di elevata probabilità logica, che la stessa fosse conosciuta anche del ricorrente benché pensionato da circa sette anni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727,, Cod. Civ. art. 2729, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 3,, Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8, CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19485 del 2017 Rv. 645496 - 02

Sez. L - , **Ordinanza n. 28146 del 05/11/2018** (Rv. **651515 - 01**)

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE.** *Estensore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *Relatore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

B. (GIULITTO VITO) contro V. (MUTI DONATO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 27/10/2016

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura rilasciata su foglio separato - Espressioni incompatibili con la specialità richiesta - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie.

È inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell'art. 83, comma 2, c.p.c., contenga espressioni incompatibili con la specialità richiesta e dirette piuttosto ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali. (Nella specie, la procura, spillata di seguito al ricorso, non conteneva alcun riferimento alla sentenza impugnata, né recava alcuna data, e risultava conferita "per tutte le fasi e gradi del presente giudizio").

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 83,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 365*Massime precedenti Conformi:* N. 18257 del 2017 Rv. 645155 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7014 del 2017 Rv. 643376 - 01, N. 8741 del 2017 Rv. 644058 - 01, N. 27540 del 2017 Rv. 646468 - 01, N. 1255 del 2018 Rv. 647579 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 28139 del 05/11/2018 (Rv. 651516 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *Relatore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M. CORASANITI GIUSEPPE. (Conf.)*

C. (VITALE FORTUNATO) contro R. (CALOGERO MARIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/12/2012

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Sentenza di appello - Motivazione "per relationem" - Riferimento alla sentenza di primo grado - Legittimità - Limiti - Fattispecie.

La sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, nella quale era stata integralmente trascritta la sentenza di primo grado, senza alcun riferimento a quanto accaduto nel corso del giudizio di appello ovvero ai motivi di gravame, con l'inserimento, nella parte finale, di un'integrazione fondata su un presupposto fattuale palesemente errato).

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2,,Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5,,Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4*Massime precedenti Conformi:* N. 14786 del 2016 Rv. 640759 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18754 del 2016 Rv. 641281 - 01, N. 24452 del 2018 Rv. 650527 - 01, N. 27112 del 2018 Rv. 651205 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7074 del 2017 Rv. 643334 - 01

Sez. **6 - 5**, **Ordinanza n. 28174 del 05/11/2018** (Rv. **651118 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **LUCIO NAPOLITANO**. Relatore: **LUCIO NAPOLITANO**.

G. (FERRARI PAOLA MADDALENA) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 12/12/2016

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Vizio di motivazione fondato sul travisamento della prova - Preclusione della cd. doppia conforme - Operatività - Esclusione.

Il vizio di motivazione fondato sul travisamento della prova - implicando non una valutazione dei fatti, ma una constatazione che l'informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale - esclude che si verta in ipotesi di cd. doppia conforme quanto all'accertamento dei fatti, preclusivo del ricorso per cassazione ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., giusta l'art. 348, ultimo comma, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5,, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter
Massime precedenti Vedi: N. 10749 del 2015 Rv. 635564 - 01

17.2. RICORSO STRAORDINARIO

Sez. **1 -**, **Ordinanza n. 30534 del 26/11/2018** (Rv. **651654 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **ALBERTO PAZZI**. Relatore: **ALBERTO PAZZI**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

N. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro V.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PARMA, 14/01/2016

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Sovraindebitamento - Proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti - Decreto di inammissibilità pronunciato dal tribunale - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento - Possibilità di reiterare la proposta - Prima del decorso del quinquennio di cui all'art. 7, comma 2, lett. b) della legge n. 3 del 2012 - Sussistenza - Fondamento.

Avverso il decreto del tribunale che abbia dichiarato inammissibile la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, presentata dal debitore che versi in stato di sovraindebitamento, non è proponibile ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., perché il provvedimento è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, e pertanto non è suscettibile di passaggio in giudicato. Tale conclusione non determina alcun vulnus al diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., dal momento che il decreto, in relazione al quale non è prevista alcuna forma di impugnazione, non preclude la riproposizione della medesima domanda, anche prima del decorso dei cinque anni di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), della legge n. 3 del 2012, operando tale termine preclusivo nella sola ipotesi che il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 6,, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 7 com. 2 lett. B *Massime precedenti Conformi:* N. 4500 del 2018 Rv. 647890 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4451 del 2018 Rv. 647424 - 01

17.3. AMMISSIBILITA' DEL RICORSO EX ART. 360-bis

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28070 del 05/11/2018 (Rv. 651832 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUCIO LUCIOTTI. Relatore: LUCIO LUCIOTTI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (FLACCAVENTO ANGELO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 31/01/2017

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Formulazione del motivo di ricorso - Canone dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c. - Indicazione delle ragioni di contrasto con la giurisprudenza di legittimità - Modalità.

La condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nell'art. 360 bis, comma 1, n. 1 c.p.c. non è integrata dalla mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, laddove non vengano individuate le decisioni e gli argomenti sui quali l'orientamento contestato si fonda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 bis com. 1 *Massime precedenti Conformi:* N. 3142 del 2011 Rv. 616488 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19190 del 2017 Rv. 645120 - 01

17.4. SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO

Sez. 2 - , Sentenza n. 30927 del 29/11/2018 (Rv. 651536 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: ROSSANA GIANNACCARI. Relatore: ROSSANA GIANNACCARI. P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.)

R. (RAGONE ENRICO) contro C. (SALZANO RAFFAELE)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 24/02/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 135 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Processo telematico - Firme digitali "CADES" e "PADES" - Equivalenza - Fondamento - Conseguenze.

In tema di processo telematico, in conformità alle disposizioni tecniche previste dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CADES" e di tipo "PADES" sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf", posto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards, parimenti abilitati. Ne consegue la piena validità ed efficacia del ricorso (o controricorso) per cassazione munito di procura alle liti controfirmata dal difensore con firma digitale in formato "PADES".

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:*Regolam. Comunitario 23/07/2014 num. 910 art. 27,,Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3,,Cod. Proc. Civ. art. 156,,Decisione Commissione CEE 08/09/2015 num. 1506,,Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis,,Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 18 com. 5,,DM Grazia e Giustizia 19/01/2016*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 10266 del 2018 Rv. 648132 - 02

17.5. DEPOSITO DI COPIA DELLA DECISIONE IMPUGNATA E DI ATTI E DOCUMENTI

Sez. 3 - , Ordinanza n. 30846 del 29/11/2018 (Rv. 651862 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **RAFFAELE FRASCA.** *Relatore:* **RAFFAELE FRASCA.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

V. (MARRAFFINO LUIGI) contro P. (SCARLATO ANTONIO)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/07/2014

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Autenticazione copia sentenza d'appello - Da parte di avvocato non conferitario della procura speciale - Idoneità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

A seguito della nomina del difensore in cassazione e, quindi, dell'assunzione del patrocinio, l'autenticazione della copia della sentenza d'appello, ai fini del ricorso, non può essere effettuata da un altro avvocato cui non sia stata conferita la procura speciale per la proposizione del suddetto ricorso, essendo solo il primo, sulla base della procura rilasciatagli per il giudizio di legittimità, abilitato all'attività di accesso presso il giudice della sentenza impugnata, al fine di ottenere la copia della sentenza dalla cancelleria o di acquisire le credenziali per l'accesso al fascicolo telematico. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, essendo stata l'autenticazione della copia della sentenza impugnata effettuata da un difensore il cui ministero era cessato).

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2,,Legge 21/01/1994 num. 53 art. 36 bis,,Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1*Massime precedenti Vedi:* N. 12609 del 2018 Rv. 648721 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28999 del 12/11/2018 (Rv. 651476 - 01)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.** *Relatore:* **GIULIA IOFRIDA.** *P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)*

M. (NAVARRA ORLANDO) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/12/2016

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI Nullità inficianti la sentenza impugnata - Produzione entro il termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ. - Necessità - Produzione in allegato alla memoria ex art. 378 cod. proc.civ. - Inammissibilità.

Nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall'art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 c.p.c.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 369,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 372,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 378*Massime precedenti Conformi:* N. 7515 del 2011 Rv. 617342 - 01

17.6. PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO

*Sez. 2 - , **Ordinanza n. 30760 del 28/11/2018** (Rv. **651598 - 01**)*

*Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **MILENA FALASCHI**. Relatore: **MILENA FALASCHI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)*

F. (COLAFIGLIO LEONARDO) contro M. (FOSCHINI GIOVANNI)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/05/2013

100168 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE Deduzioni integrative del ricorso trattato con procedimento ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. - Funzione - Sanatoria di eventuali vizi del ricorso - Esclusione - Fattispecie.

L'eventuale vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., la cui funzione - al pari della memoria prevista dall'art. 378 c.p.c., sussistendo identità di "ratio" - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il gravame ai sensi dell'art. 366 c.p.c. poiché il ricorrente, che aveva impugnato la sentenza di appello per omessa pronuncia sulla domanda di corresponsione degli interessi, solo con la memoria integrativa aveva precisato in quale atto e fase del giudizio di secondo grado aveva proposto tale domanda).

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 2,,Cod. Proc. Civ. art. 378,,Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Conformi: N. 17603 del 2011 Rv. 619537 - 01

17.7. CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI E REVOCAZIONE DELLE DECISIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

*Sez. L - , **Sentenza n. 28143 del 05/11/2018** (Rv. **651495 - 01**)*

*Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **AMELIA TORRICE**. Relatore: **AMELIA TORRICE**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)*

M. (CARENI AUGUSTO) contro R.

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 08/10/2015

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Giudizio in cassazione - Verifica della corretta instaurazione del processo - Revocazione - Ammissibilità - Condizione - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, è ammissibile la revocazione della sentenza di cassazione che, senza statuire sulla validità della notifica e sulla tempestività della proposizione del ricorso, abbia ritenuto correttamente instaurato il rapporto processuale per effetto di una falsa percezione della realtà ovvero di una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile. (Nella specie, è stato configurato come revocatorio l'errore commesso dalla Corte di cassazione che, sull'erroneo presupposto dell'avvenuta costituzione della parte intimata, smentita con evidenza dagli atti, aveva accolto il ricorso, senza compiere alcuna

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

valutazione sulla regolarità del procedimento notificatorio, invece da escludersi per difetto di prova dell'avvenuta consegna del piego raccomandato al destinatario indicato nell'atto).

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 360,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. N. 4,,Cod. Proc. Civ. art. 391 bis,CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23173 del 2016 Rv. 642019 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8984 del 2018 Rv. 648127 - 02

18. GIUDIZIO DI RINVIO

*Sez. 1 - , **Ordinanza n. 29204 del 13/11/2018** (Rv. **651478 - 01**)*

*Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **ALBERTO PAZZI**. Relatore: **ALBERTO PAZZI**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)*

*C. (NAPPI SEVERINO) contro F. (ERRICHELLO GIUSEPPE)
Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 24/04/2015*

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Cassazione con rinvio disposta mediante ordinanza - "Dies a quo" per la riassunzione ex art. 392 c.p.c. - Decorrenza dalla pubblicazione del provvedimento mediante deposito in cancelleria - Successiva comunicazione del provvedimento - Irrilevanza.

Il "dies a quo" del termine trimestrale per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, ex art. 392 c.p.c., decorre, sia che la Corte di cassazione decida con sentenza che con ordinanza, dal deposito in cancelleria del provvedimento, non potendosi attribuire alcun rilievo al tenore letterale dell'art. 392 c.p.c., in quanto non coordinato con le modifiche successivamente apportate all'art. 375 c.p.c. - che ha previsto i casi in cui la Corte di cassazione può decidere con ordinanza in camera di consiglio - in ragione della natura pienamente decisoria che caratterizza entrambi i provvedimenti, che si distinguono solo per essere assunti all'esito di diverse modalità di sviluppo dell'iter di decisione del ricorso.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 392,,Cod. Proc. Civ. art. 375,,Cod. Proc. Civ. art. 133,CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2738 del 1983 Rv. 427644 - 01

*Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30184 del 22/11/2018** (Rv. **651851 - 01**)*

*Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **ENRICO SCODITTI**. Relatore: **ENRICO SCODITTI**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)*

*G. (ZAULI CARLO) contro I. (COLLETTI ANDREA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/07/2016*

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Questioni dichiarate assorbite dalla corte di cassazione - Espressa riproposizione - Necessità - Conseguenze.

In sede di giudizio di rinvio il giudice è obbligato a pronunciare sulle questioni dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione soltanto se esse siano state espressamente

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

riproposte davanti a lui, non ravvisandosi alcun obbligo officioso di esame in mancanza di tale riproposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394,, Cod. Proc. Civ. art. 112 *Massime precedenti Conformi:* N. 24093 del 2013 Rv. 629171 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19015 del 2010 Rv. 615209 - 01

19. REVOCAZIONE

Sez. 3 - , Ordinanza n. 30850 del 29/11/2018 (Rv. 651939 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

M. (RUGGIERO GIAMPAOLO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/11/2016

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Sentenza di secondo grado - Impugnazione - Motivo inerente l'espressa affermazione della mancata proposizione di una domanda in primo grado - Contestazione dell'assunto - Vizio percettivo - Errore revocatorio - Fondamento.

Qualora il giudice di merito ometta di pronunciare su una domanda che si assume essere stata ritualmente proposta, motivando la propria decisione col fatto che quella domanda non sarebbe mai stata formulata, la sentenza contenente tale statuizione dev'essere impugnata con la revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non con gli ordinari mezzi d'impugnazione, dovendosi escludere una relazione di alternatività tra errore revocatorio e principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 3

Massime precedenti Conformi: N. 27555 del 2011 Rv. 621063 - 01

20. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 28508 del 08/11/2018 (Rv. 651634 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: MARCO DELL'UTRI. Relatore: MARCO DELL'UTRI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

S. (CIPRIETTI SABATINO) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 02/05/2016

140045 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - IN GENERE Anticipazione in via provvisoria degli effetti di sentenze costitutive - Ambito e limiti - Fattispecie.

L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

contratto definitivo non concluso); è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto valido titolo per l'esecuzione provvisoria del "dictum" giudiziale la condanna alla restituzione di un immobile pronunciata contestualmente all'accoglimento della revocatoria fallimentare, in quanto meramente dipendente dall'effetto costitutivo prodotto dall'accoglimento dell'azione revocatoria).

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 282,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 474,CORTE COST.,Legge Falliment. art. 67,CORTE COST.,Cod. Civ. art. 2908,,Cod. Civ. art. 2909,CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16737 del 2011 Rv. 619207 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 29021 del 13/11/2018 (Rv. 651659 - 01)

Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

G. (SANTILLI ENRICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 29/04/2015

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Sentenza di appello confermativa di quella di primo grado - Effetto sostitutivo - Conseguenze - Fattispecie in tema di pronuncia del giudice contabile.

L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione; nel caso in cui, invece, l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado. (Principio ribadito in relazione ad una fattispecie nella quale a seguito di condanna per danno erariale pronunciata dalla Corte dei Conti e confermata in appello, la sentenza impugnata nel rigettare l'opposizione a precetto, aveva erroneamente affermato che il titolo esecutivo fosse costituito dalla sentenza di prime cure del giudice contabile, essendo quella di appello meramente confermativa).

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 336,,Cod. Proc. Civ. art. 474,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 479,,Cod. Proc. Civ. art. 617,CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16934 del 2013 Rv. 627071 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 352 del 2017 Rv. 643150 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 30929 del 29/11/2018 (Rv. 651537 - 01)

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Presidente: **CORRENTI VINCENZO**. Estensore: **GIUSEPPE FORTUNATO**. Relatore: **GIUSEPPE FORTUNATO**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

B. (BALI' MASSIMO) contro B. (LATINI SIMONA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/05/2013

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Esecuzione degli obblighi di fare - Condanna di un soggetto ad un "facere" mediante esecuzione di determinate opere su un immobile - Trasferimento del bene a terzi - Permanenza della legittimazione passiva all'azione esecutiva del soggetto condannato al "facere" - Limiti.

Il soggetto condannato ad un "facere" mediante esecuzione di determinate opere su un immobile ceduto ad altri non perde, in conseguenza del trasferimento del bene, la legittimazione passiva all'azione esecutiva ai sensi degli artt. 2909 c.c., 474 e 475 c.p.c., potendo la successione a titolo particolare avere incidenza nel processo esecutivo soltanto a seguito di una iniziativa del nuovo titolare del diritto, poiché a quest'ultimo è consentito di interloquire sulle modalità dell'esecuzione, ferma restando la validità e l'efficacia del precetto intimato al dante causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 475

Massime precedenti Conformi: N. 73 del 2003 Rv. 559465 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3643 del 2013 Rv. 625219 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 30862 del 29/11/2018** (Rv. **651638 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **EMILIO IANNELLO**. Relatore: **EMILIO IANNELLO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

C. (CARONNA ANDREA) contro U. (PIAZZA NICOLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/04/2016

079011 ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI Trasferimento del credito al pignorante - Immediata estinzione del credito - Esclusione - Liberazione del debitore esecutato - Condizioni.

In tema di espropriazione presso terzi, l'assegnazione in pagamento del credito, ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvo esazione", non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, essendo quest'ultima assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo dell'obbligazione del "debitor debitoris" nei confronti del soggetto esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2928,, Cod. Proc. Civ. art. 553, CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7508 del 2011 Rv. 617490 - 01

21. PROCEDIMENTO SOMMARIO PER INGIUNZIONE

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28106 del 05/11/2018 (Rv. 651179 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CHIARA BESSO MARCHEIS. Relatore: CHIARA BESSO MARCHEIS. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

M. (SANZO SALVATORE) contro U. (LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/04/2013

133069 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE Copia notificata del decreto ingiuntivo - Procura rilasciata in calce - Mancanza di data certa - Validità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

E' valida la procura alle liti conferita al difensore in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo, anche se priva di data certa, quando sia depositata all'atto della sua costituzione in giudizio, così da poterne ritenere, implicitamente, l'anteriorità rispetto a tale momento, come prescritto dall'art. 125, comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata con la quale il giudice di appello, oltre a considerare ammissibile l'opposizione ad un decreto ingiuntivo nonostante la procura alle liti, posta in calce al decreto ingiuntivo notificato e priva di data, fosse stata depositata alla prima udienza e non contestualmente alla iscrizione a ruolo della causa, aveva pure addossato all'opposto l'onere di dimostrare il momento di rilascio della detta procura).

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 83,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 125*Massime precedenti Conformi:* N. 12528 del 2010 Rv. 613008 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9921 del 2011 Rv. 619130 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 30183 del 22/11/2018 (Rv. 651850 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: ENRICO SCODITTI. Relatore: ENRICO SCODITTI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

S. (VACCARELLA ROMANO) contro F. (LUPI MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/07/2016

044054 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Giudizio di opposizione a precetto - "Simultaneus processus" - Condizioni.

La contemporanea pendenza, relativamente al medesimo credito, di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di altro di opposizione a precetto intimato sulla base di quel medesimo titolo, non comporta modificazioni della competenza, che, rispettivamente, appartiene, secondo criteri inderogabili, in base all'art. 645 c.p.c., al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e, in base agli artt. 27, comma 1, e 615, comma 1, c.p.c. al giudice del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore. Ne deriva che il "simultaneus processus" di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione a precetto è possibile, se il giudice che ha emesso l'ingiunzione coincida con quello del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore.

*Riferimenti normativi:*Cod. Proc. Civ. art. 645,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 615,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 27,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 28,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 39,,Cod. Proc. Civ. art. 33,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 40,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 104*Massime precedenti Vedi:* N. 3792 del 1999 Rv. 525451 - 01, N. 14386 del 2012 Rv. 624183 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 28414 del 07/11/2018** (Rv. **651184 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **GIUSEPPE GRASSO**. Relatore: **GIUSEPPE GRASSO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

C. (CARUCCIO SAVERIO) contro C. (PAPPALETTERA LUCIA)

Rigetta, TRIBUNALE RAVENNA, 26/11/2013

100275 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI Sentenza che abbia pronunciato in primo grado sulla revocazione di un decreto ingiuntivo - Appellabilità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.

La sentenza, che abbia pronunciato in primo grado sulla revocazione di un decreto ingiuntivo, può essere impugnata soltanto con l'appello, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto contro la stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339, CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 656,, Cod. Proc. Civ. art. 403 *Massime precedenti Conformi*: N. 1741 del 1966 Rv. 323392 - 01

22. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Sez. U - , **Sentenza n. 28575 del 08/11/2018** (Rv. **651358 - 01**)

Presidente: **CAPPABIANCA AURELIO**. Estensore: **RAFFAELE FRASCA**. Relatore: **RAFFAELE FRASCA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

K. (DALLA BONA ROBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/06/2016

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Domanda di riconoscimento della protezione internazionale - Decisione in primo grado - Appello ex art. 702-quater c.p.c. - Regime introdotto dall'art. 27, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 142 del 2015 - Forma - Ricorso - Necessità - Fondamento - "Overruling" processuale - Configurabilità - Peculiarità temporale di operatività - Incidenza del nuovo orientamento nei giudizi di rinvio - Esclusione.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

Nel vigore dell'art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, così come modificato dall'art. 27 comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 142 del 2015, l'appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un "overruling" processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell'affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

giurisprudenza della Corte, per cui l'appello secondo il regime dell'art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione. Resta fermo il principio che, nei giudizi di rinvio riassunti a seguito di cassazione, il giudice del merito è vincolato al principio enunciato a norma dell'art. 384 c.p.c., al quale dovrà uniformarsi anche se difforme dal nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità.

*Riferimenti normativi:*Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 27 com. 1 lett. F,,Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 com. 9,,Cod. Proc. Civ. art. 702 quater*Massime precedenti Difformi:* N. 17420 del 2017 Rv. 644940 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17442 del 2006 Rv. 592671 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15144 del 2011 Rv. 617905 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 29017 del 13/11/2018 (Rv. 651658 - 01)

Presidente: **CHIARINI MARIA MARGHERITA.** *Estensore:* **STEFANO GIAIME GUIZZI.**
Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** (Conf.)
C. (POLITI CORRADO) contro U. (FREDIANI MARCELLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/03/2016

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE Condizione di procedibilità ex art. 5 comma 1-bis del d.lgs. n. 28 del 2010 - Mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione - Rilevabilità ed eccepibilità a pena di decadenza non oltre la prima udienza - Nel procedimento sommario di cognizione esauritosi in unica udienza - Applicabilità.

Nel giudizio sommario di cognizione svoltosi in prime cure nelle forme di cui all'art. 702-bis c.p.c., il rilievo della improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione deve essere eccepito o rilevato d'ufficio - a pena di decadenza, non oltre la prima udienza e se il procedimento si è esaurito in un'unica udienza, non oltre la sua celebrazione.

*Riferimenti normativi:*Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1,CORTE COST. PENDENTE

23. ARBITRATO

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28533 del 08/11/2018 (Rv. 651499 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.**
Relatore: **GUIDO MERCOLINO.**
F. (CHIARINI FABIO) contro C. (CORLI EMANUELE)
Rigetta, TRIBUNALE BRESCIA, 19/05/2017

013021 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CONTROVERSIE ASSOGGETTABILI Clausola per arbitrato rituale - Controversie riguardanti la P.A. - Validità - Condizioni.

E' valida la clausola compromissoria con la quale viene deferita ad arbitri la soluzione della controversia riguardante contratti stipulati tra la Pubblica Amministrazione e terzi

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

purché si verta in tema di diritti disponibili e non di interessi legittimi, l'arbitrato abbia carattere rituale e sia escluso il potere di decidere secondo equità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 12,,Cod. Proc. Civ. art. 806,CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8987 del 2009 Rv. 607501 - 01, N. 25508 del 2006 Rv. 593855 - 01, N. 17934 del 2008 Rv. 603977 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28997 del 12/11/2018 (Rv. 651474 - 01)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **LAURA TRICOMI.** *Relatore:* **LAURA TRICOMI.** *P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)*
T. (PETRETTI ALESSIO) contro C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/05/2013

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Inosservanza di regole di diritto "in iudicando" - Rilevanza - Limiti ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - Conseguenze - Fattispecie.

La denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo. (Nella specie, il ricorrente aveva censurato per violazione di legge i criteri di determinazione temporale del danno di cui aveva chiesto il risarcimento così formulando una censura infondata perchè involgente la valutazione di merito degli arbitri e non i limiti della clausola compromissoria, la S.C., in applicazione del principio, ha rigettato il ricorso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360,CORTE COST.,Cod. Proc. Civ. art. 829,CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 19324 del 2014 Rv. 632214 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 29354 del 14/11/2018 (Rv. 651479 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*
P. (POLLARI MAGLIETTA FABRIZIO GIOVANNI) contro B. (CAMPEGIANI ALBERTO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/09/2014

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - 'Bond' argentini - Procedimento arbitrale intrapreso in forza dell'accordo ratificato in Italia con l. n. 334 del 1993 - Procedimento civile risarcitorio promosso nei confronti dell'intermediario - Compatibilità - Sussistenza - Ragioni.

Non è improponibile l'azione intrapresa dall'investitore italiano nei confronti della banca intermediaria nell'acquisto di "bond" argentini, e fondata sulla nullità, l'annullamento o la

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

risoluzione per inadempimento, del contratto di intermediazione finanziaria, oppure sulla responsabilità risarcitoria dell'intermediario in conseguenza degli obblighi che ad esso fanno carico, per effetto della mera pendenza del giudizio arbitrale, precedentemente intrapreso dall'investitore innanzi all'"International Centre for the Settlement of Investment Disputes" (ICSID), ai sensi dell'art. 8, comma 4, della l. n. 334 del 1993, di ratifica dell'Accordo di Buenos Aires tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina del 22 maggio 1990, perché le due azioni si differenziano riguardo ai soggetti, al "petitum" ed alla "causa petendi".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 819 ter, CORTE COST., Legge 18/08/1993 num. 334 art. 8

QUESTIONI COMUNI ALLE DIVERSE SEZIONI

1. PRESCRIZIONE

Sez. 1 - , **Sentenza n. 29609 del 16/11/2018** (Rv. **651655 - 03**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **GUIDO MERCOLINO**.

Relatore: **GUIDO MERCOLINO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

C. (DI PAOLO GABRIELE) contro M. (RIBOLZI ETTORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO

06077 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE) - EFFETTI Pronuncia d'incostituzionalità - Decorrenza della prescrizione del diritto - Fattispecie.

Quando la dichiarazione d'incostituzionalità elimini una situazione di oggettiva incertezza tale da impedire concretamente l'esercizio del diritto, la prescrizione decorre dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. Al contrario ove la dichiarazione d'illegittimità costituzionale abbia rimosso l'unico limite all'azionabilità diretta di una pretesa che avrebbe potuto comunque essere fatta valere la prescrizione decorre dalla maturazione del diritto. (La S.C. ha indicato come esemplificazione della prima ipotesi la dichiarazione di incostituzionalità da parte della sentenza n. 223 del 1983 in tema di conguaglio dell'indennità di espropriazione e come esemplificazione della seconda, la determinazione di stima di cui agli artt. 15 e 16 della l. n. 865 del 1971, venuta meno per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 470 del 1990).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934,, Cod. Civ. art. 2935, CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15626 del 2016 Rv. 640668 - 01, N. 8662 del 2014 Rv. 631072 - 01, N. 8452 del 2012 Rv. 622611 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 29609 del 16/11/2018** (Rv. **651655 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **GUIDO MERCOLINO**.

Relatore: **GUIDO MERCOLINO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

C. (DI PAOLO GABRIELE) contro M. (RIBOLZI ETTORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Prescrizione - Interruzione - Citazione o domanda giudiziale - interpretazione - Compito esclusivo del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Condizioni

L'interpretazione della domanda giudiziale, al fine di stabilirne l'idoneità a costituire atto interruttivo della prescrizione di un determinato diritto, non involgendo l'accertamento di un vizio in procedendo, costituisce attività riservata al giudice del merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la motivazione della corte d'appello che aveva ritenuto idonea ad interrompere, con efficacia permanente, il termine di prescrizione del diritto all'indennità di occupazione la domanda giudiziale di pagamento di quanto dovuto per il protrarsi dell'occupazione dalla data dell'immissione in possesso a quella della irreversibile trasformazione del fondo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943,, Cod. Proc. Civ. art. 99,, Cod. Proc. Civ. art. 360, CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 723 del 1981 Rv. 411193 - 01

2. COMPENSO DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO

Sez. 2 - , **Sentenza n. 28417 del 07/11/2018** (Rv. **651045 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **MAURO CRISCUOLO**. Relatore: **MAURO CRISCUOLO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

A. (TOSATTI ERIKA) contro B. (DE ANGELIS LUCIO)

Rigetta, TRIBUNALE PRATO, 09/12/2015

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Accertamento peritale concernente una pluralità di rapporti di conto corrente oggetto di un unico quesito - Unicità o pluralità dell'incarico - Criteri - Autonomia ed autosufficienza degli accertamenti - Interdipendenza delle indagini - Fattispecie.

In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, l'unicità o la pluralità degli incarichi dipendono dalla unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, a prescindere dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell'interdipendenza delle indagini che connota la unitarietà dell'incarico e dell'onorario. Ne consegue che, ove, pur in presenza di una molteplicità di rapporti, l'indagine sia sostanzialmente unitaria, risolvendosi in operazioni di calcolo ripetitive ed agevolate, in maniera sensibile, dall'utilizzo di applicativi informatici, l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, potendosi riconoscere un corrispettivo ragguagliato al singolo rapporto esclusivamente qualora lo stesso sia stato investito da autonome e distinte indagini e valutazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che, stante l'unicità del quesito affidato al C.T.U. contabile ai fini della verifica della violazione dell'art. 1284 c.c. e del divieto di capitalizzazione degli interessi e dell'accertamento del superamento dei tassi-soglia su un elevato numero di rapporti di conto corrente, aveva liquidato un unico compenso, facendo applicazione del tetto massimo previsto dall'art. 2 del d.m. del 30 maggio 2002).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 1,,DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 2,,DPR 30/05/2002 num. 115 art. 50,,DPR 30/05/2002 num. 115 art. 49,,Cod. Civ. art. 1283,CORTE COST.,Cod. Civ. art. 1284,CORTE COST.,Cod. Civ. art. 1815,CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14292 del 2018 Rv. 648838 - 02

Massime precedenti Difformi: N. 18092 del 2002 Rv. 559310 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21224 del 2014 Rv. 632832 - 01